SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

257° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (400)

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 11
2ª - Giustizia . . . . . » 16
4ª - Difesa . . . . . » 30
5ª - Bilancio . . . . . » 34
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 42
7ª - Istruzione . . . . . » 77
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 83
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 85
10ª - Industria . . . . . » 130
11ª - Lavoro . . . . . » 132
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 138

Commissioni riunite

10ª (Industria) e 12ª (Igiene e sanità) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera) . . . . . *Pag.* 7
10ª (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera) . . . . . » 9

Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . . *Pag.* 147

Giunte

Affari Comunità europee . . . . . *Pag.* 152

Organismi bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 156
RAI-TV . . . . . » 165
Informazione e segreto di Stato . . . . . » 178
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale » 179
Sul ciclo dei rifiuti . . . . . » 215
Schengen . . . . . » 217
Anagrafe tributaria . . . . . » 219
Infanzia . . . . . » 266
Sull'affare Telekom-Serbia . . . . . » 277
Mitrokhin . . . . . » 281

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 284
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 287
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 290

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 291

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

12ª (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(1288) ***CRINÒ. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica***

(1690) ***Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore per la 10ª Commissione PONTONE, illustrando, anche a nome del relatore per la 12ª Commissione Sanzarello, i disegni di legge in titolo, fa presente come la carenza di iodio – della quale il gozzo endemico è la manifestazione più frequente – rappresenti, come sottolineato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei principali problemi mondiali di salute pubblica. Secondo le indagini epidemiologiche condotte negli ultimi anni, in Italia non meno di 5 milioni di persone sono affette da gozzo endemico e da altre patologie derivanti da carenza di iodio. Per prevenire l'ulteriore diffusione di tali malattie, la cui insorgenza è favorita dall'insufficiente assunzione di iodio a livello alimentare, la soluzione più efficace sembra essere rappresentata dalla sostituzione del normale sale da cucina con quello arricchito di iodio.

I disegni di legge in esame, pertanto, disciplinano le modalità di utilizzo e di vendita del sale arricchito con iodio, destinato sia al consumo

diretto che all'impiego come ingrediente nella preparazione e nella conservazione degli alimenti.

Per le definizioni, entrambi i disegni di legge rinviano ai decreti del Ministro della sanità che già definiscono la materia. Andrebbe eventualmente approfondito il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1288, che sembra in realtà discostarsi – nella indicazione dei margini di tolleranza nella composizione del sale arricchito – da quanto disciplinato da uno dei decreti sopra citati.

Per quanto riguarda la commercializzazione, entrambi i disegni di legge impongono che nella vendita al dettaglio siano disponibili sia il sale arricchito di iodio che quello alimentare comune. Il disegno di legge di iniziativa governativa prevede che quest'ultimo sia fornito solo su richiesta del consumatore; l'Atto Senato n. 1288 punisce con una sanzione amministrativa l'indisponibilità negli esercizi commerciali del sale arricchito. Entrambi i disegni di legge introducono forme di pubblicità finalizzate ad informare la popolazione sui benefici della iodioprofilassi.

Essi autorizzano inoltre l'impiego del sale arricchito con iodio – che nella normativa vigente è consentito ai soli fini del consumo diretto – anche nella preparazione e nella conservazione degli alimenti.

Il disegno di legge n. 1288, agli articoli 3 e 4, disciplina il confezionamento del sale arricchito e la relativa etichettatura. In particolare vengono confermati i limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente per le confezioni di sale arricchito, che invece risultano soppressi dall'articolo 6 del disegno di legge n. 1690. Per quanto riguarda poi l'etichettatura, quest'ultimo disegno di legge affida al Ministero della salute l'individuazione di un logotipo da apporre sia alle confezioni di sale arricchito sia a quelle dei prodotti che lo utilizzino come ingrediente.

Il disegno di legge n. 1288, infine, prevede – benché senza che siano presenti norme di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria – la realizzazione di un sistema di rilevazione e di diffusione di dati sul consumo di sale arricchito, nonché la raccolta di altri studi o indagini in materia. Esso affida inoltre ad un regolamento la predisposizione delle norme di esecuzione della legge.

Propone di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1690, di iniziativa del Governo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COVIELLO, dopo aver dichiarato di condividere la disciplina in questione per quel che concerne i profili sanitari in essa contenuti, chiede chiarimenti in ordine ai profili di tipo industriale attinenti alla stessa.

In relazione alla disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 3 del disegno di legge n. 1690, prospetta l'opportunità che gli oneri necessari per l'effettuazione della forma di pubblicità in essa contemplata vengano posti a carico delle aziende, evidenziando altresì che qualora si op-

tasse per una soluzione diversa, atta a porre tali oneri a carico dello Stato, sarebbe necessaria l'individuazione di una adeguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario CURSI interviene per evidenziare come il contenuto del disegno di legge n. 1690 risulti largamente condiviso.

Dopo aver sottolineato l'importanza dei profili sanitari sottesi alla normativa in esame, dichiara di non avere obiezioni in ordine alla eventuale richiesta di approfondire le implicazioni di carattere industriale, anche se precisa che non sono pervenuti al Ministero rilievi critici da parte delle associazioni di categoria.

Interviene il senatore TOMASSINI il quale, dopo aver prospettato l'opportunità di procedere ad una celere approvazione del testo normativo in esame, evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, è finalizzata ad assicurare nell'ambito dei punti vendita la contemporanea disponibilità di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune, precisando comunque che su tali prodotti esiste già una specifica disciplina.

Per quel che concerne la disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 3, rileva che l'obbligo di esibizione di una apposita «locandina» negli esercizi commerciali non costituisce una vera e propria forma pubblicitaria, non essendo previsto alcun obbligo di promuovere la diffusione di tali informazioni.

Interviene il senatore TATÒ, sollevando qualche perplessità in ordine alla disposizione all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge n. 1690, per quel che concerne in particolare i profili attinenti alla necessità di una specifica richiesta del consumatore per la fornitura di sale alimentare comune.

Il senatore MASCIONI sottolinea gli importanti profili sanitari sottesi alla normativa in questione, evidenziando altresì che il gozzo endemico è una malattia sociale piuttosto diffusa in diversi territori italiani.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di orientare le politiche sanitarie (per la malattia in questione) nella direzione della prevenzione, auspica che l'*iter* parlamentare venga completato in tempi ragionevoli e che il Governo provveda a diffondere a livello nazionale un'apposita informativa, in ordine alla disciplina normativa *de qua*.

Il presidente PONTONE, considerato che non ci sono altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale, proponendo di scegliere come testo base il disegno di legge n. 1690, d'iniziativa governativa.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente PONTONE propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al sopracitato disegno di legge per le ore 12 di giovedì 13 febbraio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

5ª Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera dei deputati
SELVA

Intervengono il ministro degli affari esteri Frattini e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Mantica.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché le Commissioni convengono, ne dispone l'attivazione.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che anche per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica a diffusione immediata, precisando che tale forma di pubblicità viene adottata in via eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sui temi di politica estera di maggiore attualità

Il presidente SELVA introduce l'audizione.

Il ministro FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, il presidente SELVA, i deputati MANTOVANI, MICHELINI e SPINI, il senatore FORLANI, i deputati MATTARELLA, RANIERI, CALZOLAIO e RIZZI, i senatori PIANETTA e MARTONE, il deputato LANDI di CHIAVENNA e il senatore MANZELLA, ai quali replica il ministro FRATTINI.

Il presidente SELVA ringrazia il Ministro e tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

18ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione del Senato
PONTONE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Tesauro, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la dottoressa Ciccone, segretario generale e il dottor Sommella, responsabile dell'ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente PONTONE, dopo aver brevemente introdotto i temi dell'audizione, dà la parola al presidente Tesauro che svolge una relazione sull'oggetto dell'indagine.

Rivolgono, successivamente, quesiti al Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il presidente TABACCI, i senatori BETTAMIO, CHIUSOLI e BASTIANONI e il deputato RUGGERI.

Replica agli intervenuti il presidente TESAURO.

Il presidente PONTONE ringrazia i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1383) ***TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Si procede all'esame degli emendamenti, che si intendono illustrati, sui quali si pronunciano in senso negativo il relatore BOSCETTO e il sottosegretario VENTUCCI.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente di conferire al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

(1972) ***Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 20 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE, relatore, espone il contenuto dello schema di regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: richiamato il contenuto dei diversi articoli di cui si compone lo schema in esame, si sofferma su quelle parti del testo che hanno suscitato rilievi critici del Garante della protezione dei dati personali e del Consiglio di Stato. In particolare, nel parere del Garante per la protezione dei dati personali si segnala l'esigenza di verificare l'effettiva necessità di indicare nel tagliando elettorale dati che consentano di risalire direttamente e immediatamente all'identità dell'elettore: una diversa soluzione, invece, potrebbe consentire di verificare comunque l'esercizio del diritto di voto da parte di un determinato elettore, associando quest'ultimo a un numero o a un codice apposto sul tagliando, corrispondente a quello contenuto in un elenco, garantendo in modo pieno la segretezza del voto nel caso in cui la busta sia aperta o lacerata, anche accidentalmente, prima di pervenire all'ufficio elettorale per la circoscrizione Estero. Inoltre, lo stesso Garante rileva la necessità di specificare quali siano i dati che devono confluire nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, perché dagli archivi già esistenti potrebbero confluirvi informazioni non indispensabili alla gestione del diritto di voto: tale specificazione, dunque, potrebbe essere realizzata in sede di regolamento. Il relatore aggiunge, in proposito, che tale possibilità potrebbe essere verificata in ragione della modalità informatica di trasmissione dei dati. Quanto all'articolo 8, il Consiglio di Stato invita a un maggiore dettaglio nella disciplina dello svolgimento della campagna elettorale, sollecitazione che appare senz'altro opportuna. Nell'articolo 10 sembra non contemplata l'ipotesi di contrassegni con più simboli di partito, mentre l'articolo 12 non riproduce il limite di legge del numero doppio di candidati rispetto al numero di seggi. Quanto all'articolo 15, non sembra contemplato il possibile caso di omonimia tra candi-

dati inclusi in liste diverse; per l'articolo 16 si può rilevare che la legge, all'articolo 12, comma 7, prevede comunque la via aerea per l'invio delle buste, mentre la disposizione in esame indica solo la valigia diplomatica accompagnata. All'articolo 17, comma 4, ultimo periodo non sono richiamati i termini di cui all'articolo 14 della legge, che invece sarebbe forse opportuno richiamare. Infine, il Consiglio di Stato segnala che non sono previste le modalità di verbalizzazione per la soppressione delle buste pervenute oltre il termine.

Si apre la discussione.

Il senatore PETRINI a titolo personale esprime il suo dissenso dallo schema, in coerenza al proprio indirizzo negativo già manifestato nelle precedenti occasioni circa la disciplina del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: lo schema in esame, infatti, conferma le sue gravi perplessità, con particolare riguardo alla disciplina delle campagne elettorali, data la possibile mancanza di intese e anche per l'evidente incongruenza tra la legislazione nazionale per le spese elettorali e l'ipotesi concreta di un'attività di propaganda elettorale di dimensioni continentali o persino pluricontinentali. Si tratta, in sostanza, di una normativa che nel suo complesso non è credibile in una concezione genuinamente democratica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ISCRIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 857, 1354, 1429 E 1539 RECANTI PROPOSTE DI ISTITUIRE GIORNATE COMMEMORATIVE

Il presidente PASTORE ritiene opportuno accantonare momentaneamente l'esame dei disegni di legge in titolo, togliendoli dall'ordine del giorno, considerato che la Commissione ha concluso positivamente la trattazione del disegno di legge n. 1383, recante «Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino».

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

Art. 1

1.1
TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «9 novembre» *e* «dell'abbattimento del muro di Berlino» *rispettivamente con le seguenti*: «2 agosto» *e*: «dell'abbandono del campo di concentramento di Fossoli».

Conseguentemente, modificare il titolo del disegno di legge con il seguente: «Istituzione del "Giorno della libertà" in data 2 agosto in ricordo dell'abbandono del campo di concentramento di Fossoli».

1.2
TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «9 novembre» *e* «dell'abbattimento del muro di Berlino» *rispettivamente con le seguenti*: «27 gennaio» *e*: «dell'entrata delle truppe alleate nel campo di Auschwitz».

Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge con il seguente: «Istituzione del "Giorno della libertà" in data 27 gennaio in ricordo delle truppe alleate nel campo di Auschwitz».

1.3
MALABARBA, Tommaso SODANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il 19 aprile giorno dell'insurrezione contro il nazismo del ghetto di Varsavia, una tra le prime manifestazioni di opposizione al nazismo e al fascismo in Europa».

1.4

MALABARBA, Tommaso SODANO

Al comma 2, dopo le parole: «Giorno della libertà» *inserire le seguenti*: «e del Giorno dell'insurrezione contro il nazismo del ghetto di Varsavia».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Giorno dell'insurrezione contro il nazismo del ghetto di Varsavia in data 19 aprile».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

183ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(414) ***CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale***
(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che l'emendamento 2.1 è stato riformulato nell'emendamento 2.1 (nuovo testo), già pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 5 febbraio scorso.

Il senatore ZANCAN, intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 2.3, osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.1 recepisce in parte le esigenze sottese alla proposta emendativa da lui presentata. In questo senso va infatti valutata la previsione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia per la punibilità del fatto commesso all'estero, previsione sulla quale esprime pertanto un giudizio positivo. Il nuovo testo dell'emendamento 2.1 continua invece a non convincerlo laddove non subordina la punibilità del fatto commesso all'estero anche al requisito della presenza del reo nel territorio dello Stato.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 2.2 e dichiara di condividere l'emendamento 2.1 (nuovo testo) la cui previsione giudica assimila-

bile ad altre disposizioni codicistiche che regolano la punibilità dei fatti commessi all'estero in deroga ai principi generali contenuti negli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale. Al riguardo, a titolo esemplificato, fa riferimento agli articoli 269, 591, 604 e 642 del codice medesimo.

Il presidente Antonino CARUSO manifesta perplessità sul suggerimento avanzato dal senatore Zancan volto a subordinare la punibilità dei fatti considerati dal disegno di legge in esame, quando commessi all'esterno, anche al requisito della presenza del reo nel territorio dello Stato.

Il senatore CENTARO si sofferma sulla formulazione dell'emendamento 2.1 (nuovo testo) dichiarando di condividerne il merito e osservando come la stessa chiarisca in modo puntuale che l'applicabilità della disposizione contenuta nel nuovo numero 4-*bis* dell'articolo 583 del codice penale, nel caso di fatto commesso all'estero da cittadino straniero, è subordinata alla circostanza che il reato sia stato posto in essere da persona residente in Italia al momento della commissione del fatto medesimo. Resta quindi esclusa la punibilità nel caso in cui il cittadino straniero sia venuto a risiedere in Italia solo successivamente alla commissione del fatto all'estero.

Il senatore ZICCONE concorda con le considerazioni testè svolte dal senatore Centaro, considerando al riguardo superate le perplessità che egli stesso aveva manifestato nella seduta antimeridiana del 5 febbraio scorso, e si dichiara favorevole all'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Il senatore AYALA concorda con il senatore Ziccone.

Il senatore ZANCAN sottolinea che, nel codice penale, la punibilità del cittadino straniero nel caso di fatto commesso all'estero è sempre necessariamente subordinata, oltre che alla richiesta del Ministro della giustizia, anche alla presenza del reo nel territorio dello Stato.

Il presidente Antonino CARUSO evidenzia che la norma prende in considerazione non un cittadino straniero qualsiasi, ma un cittadino straniero che si trova in una particolare situazione in quanto residente in Italia.

Il senatore FASSONE sottolinea come nelle disposizioni derogatorie delle previsioni di carattere generale contenute negli articoli 9 e 10 del codice penale – disposizioni cui ha fatto in precedenza riferimento – in taluni casi, anche nell'ipotesi di fatto commesso all'estero da cittadino straniero, non è richiesto per la punibilità il requisito della presenza del reo nel territorio dello Stato.

Il senatore AYALA osserva però che nei casi ricordati dal senatore Fassone la punibilità è giustificata sempre dal fatto che il reato o è commesso da cittadino italiano ovvero è commesso in danno di cittadino italiano o, ancora, in danno dello Stato italiano.

Il senatore CENTARO sottolinea come effettivamente la scelta contenuta nell'emendamento 2.1 (nuovo testo) abbia una portata ulteriore rispetto alle altre disposizioni di carattere derogatorio degli articoli 9 e 10 del codice penale alle quali si è fatto in precedenza riferimento. Si tratta comunque di una scelta consapevole e ribadisce in ogni caso la propria valutazione positiva sull'emendamento.

Anche il presidente Antonino CARUSO ribadisce la propria valutazione positiva sull'emendamento 2.1 (nuovo testo) osservando come esso appaia coerente con la finalità di fondo sottesa al disegno di legge in esame, e cioè con l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una previsione che renda chiaro come la cultura e la comunità italiana rifiutino in modo assolutamente netto la pratica dell'infibulazione.

Il ministro per le pari opportunità Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (nuovo testo).

Con il voto favorevole del senatore ZANCAN – che ritiene che in ogni caso la previsione della richiesta del Ministro della giustizia rappresenterà un filtro adeguato ed eviterà applicazioni inopportune della disposizione di cui al nuovo numero 4-*bis* dell'articolo 583 del codice penale nell'ipotesi di fatto commesso all'estero – nonché dei senatori AYALA, BOREA, CENTARO, MAGISTRELLI e del presidente Antonino CARUSO, posto ai voti è approvato l'emendamento 2.1 (nuovo testo). Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 2.0.1, sottolineando l'opportunità della previsione per la funzione deterrente che essa potrebbe svolgere.

La relatrice MAGISTRELLI esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.1 giudicando non convincente l'automatismo che contraddistingue tale proposta ed eccessive le conseguenza che in taluni casi essa potrebbe produrre.

Il senatore FASSONE ritira l'emendamento 2.0.1.

La Commissione conferisce infine, all'unanimità, mandato alla relatrice Magistrelli a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo

con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandola ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione all'unanimità, con il consenso del ministro per le pari opportunità Stefania PRESTIGIACOMO, delibera altresì di richiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO assicura che si farà tramite di tale richiesta presso la Presidenza del Senato, dopo aver acquisito il consenso dei rappresentanti dei Gruppi Lega Nord, delle Autonomie e Misto in questo momento non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

184ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1296) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità***

(104) ***MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze***

(279) ***PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma***

(280) ***PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta***

(344) ***BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano***

(347) ***MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria***

(382) ***VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano***

(385) ***SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto***

(454) ***GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa***

(456) ***GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni***

(502) ***VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona***

(578) ***FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.***

(740) ***CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca***

(752) ***VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila***

(771) ***PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila***

(955) ***MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura***

(970) ***FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone***

(1050) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità***

(1051) ***FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari***

(1226) ***FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti***

(1258) ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere***

(1259) ***COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali***

(1260) ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

(1261) ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità***

(1279) ***IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle citta'di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola***

(1300) ***CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata***

(1367) ***FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità***

(1411) ***FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari***

(1426) ***CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi***

(1468) ***CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo***

(1493) ***Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino***

(1519) ***CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia***

(1555) ***CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara***

(1632) ***CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore FASSONE modifica l'emendamento 2.2 (nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) relativamente al quale prospetta inoltre una possibile riformulazione della proposta contenuta nella lettera a-*bis)* di tale emendamento. A questo proposito sottolinea l'importanza di prevedere anche la fissazione di un limite massimo al numero di laureati da ammettere ogni anno alle scuole di specializzazione nelle professioni legali, in aggiunta al limite minimo previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997, in quanto soltanto in questo modo sarà possibile, alla luce del nuovo quadro normativo prospettato, assicurare in modo stabile e duraturo il contenimento entro limiti ragionevoli del numero di candidati che parteciperanno ai concorsi in magistratura.

Il senatore ZICCONE riterrebbe condivisibile soltanto una proposta volta a fornire al Governo un'indicazione di massima nel senso suggerito dal senatore Fassone, mentre giudicherebbe impossibile introdurre nel disegno di legge n. 1296 una previsione che fissi un limite numerico in senso proprio al numero delle persone che potranno accedere annualmente alle scuole di specializzazione nelle professioni legali.

Il senatore CENTARO, dopo avere dichiarato di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Ziccone, fa presente che a suo avviso sarebbe opportuno accantonare la votazione della parte dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) corrispondente alla lettera a-*ter)*, rinviandone l'esame ad un momento successivo alla discussione e votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5. È infatti evidente che, qualora la Commissione si orientasse per la previsione di due concorsi separati per l'accesso, da un lato, alla carriera giudicante e, dall'altro, alla carriera requi-

rente, ciò non potrebbe non avere conseguenze sulla formulazione della citata lettera a-*ter).*

Il relatore Luigi BOBBIO fa propria la proposta del senatore Centaro di accantonare la parte dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) relativa alla lettera a-*ter)* e ritiene, inoltre, che vada attentamente presa in considerazione la previsione contenuta nella successiva lettera a-*quater)* dello stesso emendamento per le ricadute positive che essa potrebbe avere sul funzionamento dell'intera macchina giudiziaria.

Per quanto attiene invece alla materia oggetto della lettera a-*bis)* del citato emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) a suo parere essa potrebbe essere più proficuamente trattata in un articolo aggiuntivo, piuttosto che nell'articolo 2 in esame.

Il sottosegretario VIETTI ritiene che le questioni sollevate sul numero dei partecipanti ai corsi di specializzazione nelle professioni legali debbano essere affrontate tenendo conto che la previsione di un limite massimo al numero di persone da ammettere ai corsi medesimi sarebbe con tutta probabilità considerata lesiva dell'autonomia universitaria. Alla luce di ciò la proposta avanzata dal senatore Fassone gli appare sostanzialmente impraticabile.

Il senatore GUBETTI, nel concordare con la precisazione svolta dal Sottosegretario, giudica altresì fondamentale il principio in base al quale una migliore selezione dei candidati sia possibile in presenza di un alto numero di partecipanti al concorso e che solo successivamente debbano operare i filtri delle prove alle quali sottoporre i candidati stessi.

Il senatore FASSONE, nel dichiarare la sua disponibilità a rinunciare ad indicare precisi parametri numerici, ribadisce però la necessità di affermare il principio della programmazione dei partecipanti al concorso in magistratura, al fine di ridurne quantitativamente il numero, incidendo – come da lui già accennato – sul numero dei partecipanti ai corsi di specializzazione nelle professioni legali.

Interviene quindi nuovamente il sottosegretario VIETTI a giudizio del quale le prove concorsuali di cui trattasi si caratterizzano oggettivamente quali prove di secondo grado e che, per questo, dovrebbero vedere una partecipazione contenuta di candidati.

In relazione poi alle lettere a-*ter)* e a-*quater)* dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo), ritiene che in esse siano contenute prescrizioni eccessivamente dettagliate rispetto ai caratteri propri di una legge delega; stabilire un nesso tra il numero delle prove e il numero dei partecipanti al concorso appare peraltro poco condivisibile in considerazione della aleatorietà quantitativa di questi ultimi. Con specifico riferimento infine alla lettera a-*quater)* del medesimo emendamento – con la quale si determina in un anno il tempo necessario per l'espletamento dell'intera proce-

dura concorsuale – egli ritiene che il Governo potrebbe valutarla positivamente solo se riformulata nel senso di un'indicazione di massima in vista del contenimento dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali.

Il presidente Antonino CARUSO sottolinea che la previsione contenuta nella lettera a-*quater)* dell'emendamento 2.2 (ulteriore nuovo testo) è volta a stabilire un automatismo temporale (fissato al 15 settembre) nel quale trovino coincidenza anche i collocamenti a riposo e i nuovi ingressi in magistratura.

Il senatore FASSONE, accogliendo i suggerimenti avanzati da alcuni senatori e dal sottosegretario, si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento nel senso di eliminare le eccessive rigidità e ribadisce che la Commissione dovrebbe convenire sulla fondamentale importanza che rivestono sia la razionalizzazione delle fasi che scandiscono l'assunzione ed il movimento del personale di magistratura sia la velocizzazione dei concorsi, la cui procedura, dai tre anni attuali, dovrebbe essere ricondotta ad uno.

Il sottosegretario VIETTI svolge quindi talune considerazioni e rilievi sull'emendamento 2.100 (ulteriore nuovo testo) del relatore: il suo è un giudizio nel complesso positivo anche perché alla riscrittura del testo hanno collaborato proficuamente, attraverso un confronto aperto e collaborativo, senatori di maggioranza e di opposizione. Svolge peraltro talune osservazioni di dettaglio riferite, in primo luogo, al numero 2), lettera a), del comma 1, per rilevare l'improprietà giuridica e, quindi, la necessità di una opportuna specificazione della definizione di «funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni». In merito poi al numero 4), lettera a) del comma 1, laddove si prevede l'ammissione al concorso per i magistrati onorari che abbiano svolto le relative funzioni per almeno quattro anni sarebbe opportuno, a suo giudizio, sopprimere le parole «senza demerito», trattandosi di indicazione eccessivamente generica e non chiara nei suoi risvolti applicativi.

Proseguendo nella sua illustrazione, il sottosegretario Vietti giudica eccessivamente drastico il limite massimo d'età, stabilito in quaranta anni, se da intendersi riferito alla totalità di coloro che presentano domanda di ammissione al concorso in magistratura, anche alla luce della più elastica disciplina contenuta nel vigente testo dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario.

Alcune incertezze applicative suscita poi, sempre per quanto attiene all'ammissione al concorso, la lettera a-ter) del comma 1, con la quale si prevede una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/99.

Hanno quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO per ribadire, in tema di limite d'età, che l'obiettivo da perseguire resta comunque quello di ridurre la platea dei partecipanti e il senatore BOREA, a giudizio del

quale una norma transitoria si rende necessaria a tutela di coloro che hanno indirizzato in maniera esclusiva la loro aspettativa professionale verso la funzione magistratuale facendo affidamento su un diverso quadro normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414

Art. 2.

2.1 (Nuovo testo)
CARUSO, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1.* All'articolo 583 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al n. 4-*bis)* del secondo comma si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia"».

2.2
FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1.* Nell'articolo 604 del codice penale aggiungere il seguente periodo:

"Quanto al delitto di cui all'articolo 583, comma 2, numero 6), l'autore è punibile anche quando è cittadino straniero residente nello Stato"».

2.3
ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 604», *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «In ogni caso la punibilità è subordinata alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del codice penale».

2.0.1
FASSONE

*Dopo l'***articolo 2,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, quale modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, è aggiunto il seguente periodo: "Uguale divieto opera nei confronti del cittadino straniero che, pur essendo in possesso di permesso o di carta di soggiorno, si sia recato in Paese straniero, ed ivi si sia reso autore del delitto di cui al n. 6) del comma 2 dell'articolo 583 del codice penale, accertato con sentenza di condanna anche non definitiva"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 2

2.100 (Ulteriore nuovo testo)
BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* prevedere che siano ammessi a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario coloro i quali abbiano conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonché coloro che, alla data del bando:

1) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

2) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto dopo il superamento del relativo concorso pubblico funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

3) abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) avendo conseguito laurea in giurisprudenza a seguito di corso di studi universitari di durata non inferiore a quattro anni, abbiano svolto, senza demerito, funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni.

a-bis) prevedere un limite d'età, nel massimo di quarant'anni, per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

a-ter) prevedere una disciplina transitoria per gli iscritti al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami per l'accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati dal Consiglio superiore della magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni, che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3; prevedere che il concorso di cui sopra venga svolto dalla Commissione di cui all'articolo

10 e prevedere, fra le modalità dello stesso e i requisiti per parteciparvi che:

1) vi sia l 'assenza di precedenti penali per delitti non colposi e disciplinari superiori all'ammonimento;

2) sia attribuito un punteggio aggiuntivo ai magistrati che hanno svolto per almeno tre anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione;

3) nella valutazione siano presi in esame sia i titoli scientifici di natura giuridica e i provvedimenti presentati dal candidato sia i provvedimenti scelti dalla Commissione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio superiore della magistratura;

4) il superamento del concorso di cui alla lettera *b)* costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. l, della legge 24 maggio 1951, n. 392».

2.2 (Nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Nel comma 1 sostituire la lettera a) con le seguenti:

«*a)* prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), ovvero coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione;

a-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-*ter* dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo.

2.2 (ulteriore nuovo testo)

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Nel comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a*-bis) prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

a-ter) prevedere che la commissione esaminatrice, di cui all'articolo 125-*ter* dell'ordinamento giudiziario, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento;

a-quater) prevedere che le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo.

D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PALOMBO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Alpini, il dottor Giuseppe Parazzini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALOMBO dà conto del sopralluogo effettuato presso il Comando interregionale nord di Torino, il 3º reggimento Alpini di Pinerolo ed il 1º reggimento di artiglieria terrestre di Fossano, svoltosi nei giorni 11 e 12 febbraio, sottolineando l'importanza della visita appena effettuata, nel corso della quale sono emersi degli importanti elementi di valutazione in ordine alle caratteristiche individuali e alla motivazione di fondo del personale volontario arruolato, in relazione all'odierna audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini

Prende la parola il dottor PARAZZINI, ricordando che già in sede di approvazione del nuovo modello di difesa, basato su forze professionali, l'associazione nazionale alpini aveva avuto modo di manifestare perplessità in ordine ad una celere soppressione del servizio militare fondato sulla leva obbligatoria.

Enuncia quindi quelli che sono, a suo avviso, le problematiche di maggior spicco in ordine al collocamento delle truppe alpine nell'ambito del nuovo esercito professionale, sia dal punto di vista delle risorse finan-

ziarie, sia da quello dell'addestramento delle truppe, sia, infine, da quello inerente alla motivazione interiore dei soldati. In particolare, per ciò che attiene alla prima problematica enunciata, lamenta la mancanza di risorse volte a garantire al soldato professionista un'adeguata remunerazione. Relativamente al secondo aspetto, sottolinea che, soprattutto negli ultimi tempi, si è perso l'importante patrimonio tecnico di un addestramento tipicamente alpino. Ciò è dovuto ai crescenti impegni internazionali ed interni (consistenti anche in funzioni di mero ordine pubblico), che hanno di fatto imposto una standardizzazione dei criteri addestrativi.

Per ciò che concerne, infine, l'ultima delle problematiche dapprima enunciate, evidenzia la crescente tendenza dei giovani a considerare la carriera militare come un temporaneo ripiego a livello occupazionale, tendenza in grado di produrre deleteri effetti sulla motivazione delle truppe e sulla conservazione del patrimonio di tradizioni del Corpo alpino. Ribadisce quindi la posizione critica dell'osservazione da lui rappresentata in ordine al modello professionale di difesa, che tuttavia non osta di certo alla partecipazione dell'associazione stessa ad un costruttivo dialogo volto a salvaguardare il patrimonio costituito dalle truppe alpine, sottolineando al contempo l'importanza della valorizzazione della figura del volontario a ferma annuale. Al riguardo, già nel 1999 l'associazione si era fatta promotrice di un sistema di reclutamento delle truppe alpine di giovani residenti in zone di montagna, che aveva fornito buoni risultati.

Pone infine l'accento sulla mancanza di volontari in ferma annuale nelle regioni abruzzesi e sulla totale assenza di reggimenti di truppe alpine nella regione Lombardia, eventi sintomatici, a suo avviso, della difficile situazione del corpo.

Il presidente PALOMBO ricorda che, nel sopralluogo da ultimo effettuato e specie presso le truppe alpine di Pinerolo, ha riscontrato una forte motivazione da parte dei militari di truppa. Pone quindi l'accento sull'importanza di preservare e valorizzare la specialità delle truppe alpine, osservando che gli elementi che la commissione sta gradatamente acquisendo nel corso dell'indagine conoscitiva consentiranno di elaborare le soluzioni per rendere la carriera militare ambita e rispettata.

Il senatore MANFREDI pone l'accento sull'opportunità dell'introduzione di forme di reclutamento a base regionale, che potrebbero costituire un utile espediente per salvaguardare la specialità del Corpo degli alpini. Chiede quindi quali siano le iniziative intraprese dall'associazione per salvaguardare la tipicità delle truppe alpine.

Il senatore ZORZOLI si sofferma sulla necessità di preservare e migliorare i criteri addestrativi delle truppe alpine, anche attraverso una costante preparazione del personale destinato allo scopo. Osserva quindi che la totale mancanza di reggimenti alpini nella regione Lombardia è un dato che suscita forti perplessità.

Il senatore COLLINO osserva che la configurazione della professione militare quale semplice ammortizzatore sociale rappresenta un dato assai preoccupante. Ricorda inoltre che la carriera militare è resa peraltro assai poco appetibile dall'attuale politica adottata sia nell'ambito remunerativo che in quello alloggiativo. Rammenta infine che le Forze armate sono state per molto tempo oggetto di una sostanziale trascuratezza.

Dichiara quindi di condividere pienamente la necessità di conservare nelle truppe una forte motivazione ideale, coniugandola al contempo con la garanzia di una retribuzione adeguata e di una certezza dell'impiego al termine del periodo di ferma.

Ad avviso del senatore PERUZZOTTI il caso specifico delle truppe alpine dimostra che, anche in un esercito moderno, è impossibile prescindere dalla qualità formativa ed addestrativa del fattore umano. Si interroga quindi circa l'ampiezza delle responsabilità dei vertici militari nell'attuale situazione. Conclude osservando che, trovandosi le truppe alpine ad operare in scenari nei quali i moderni mezzi di trasporto di materiali potrebbero non soccorrere, la totale soppressione in seno al Corpo dei trasporti ippotrainati potrebbe prestarsi ad una riconsiderazione.

Replica agli intervenuti il dottor PARAZZINI, ponendo l'accento sulla assoluta necessità per le truppe alpine sia di poter usufruire di sistemi di reclutamento strutturato a base regionale, sia di essere costantemente impiegate in compiti congeniali alla loro natura, in modo da preservare la indiscussa specialità del Corpo.

Per quanto attiene all'assenza di reggimenti alpini nella regione Lombardia, ricorda di aver fatto parte, in qualità di presidente, di una specifica commissione volta ad individuare delle soluzioni al problema, senza però ricevere delle concrete risposte al problema da parte dei competenti vertici militari.

Per ciò che concerne, infine, la conservazione delle tradizioni tipiche delle truppe alpine, osserva essere questo uno degli obiettivi primari dell'associazione, non sempre, però, tenuto in debito conto dai vertici militari, soprattutto in occasione della soppressione della banda della Brigata Tridentina.

Conclude ricordando che nel 2001 l'associazione si fece portatrice presso i vertici militari di numerose esigenze del Corpo alpino, relative all'istituzione di corsie preferenziali di reclutamento nelle zone montane, nonché alla necessità della previsione di un addestramenti specifico e di adeguate forme di finanziamento.

Interviene da ultimo il senatore PASCARELLA, ponendo l'accento sulla necessità di migliorare l'addestramento dei volontari in ferma prolungata allo scopo di facilitare in essi l'assorbimento di tradizioni e costumi propri dei corpi in cui sono chiamati a prestare servizio. Questa sarebbe, a suo avviso, un'importante strada da percorrere nell'ambito della riforma delle forze armate, atteso che la professionalizzazione dell'esercito

e lo spostamento verso il sud del Paese dei bacini di reclutamento risultano essere realtà di fatto dalle quali non è possibile prescindere.

Replica il dottor PARAZZINI, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni mosse dal senatore Pascarella.

Dopo che il presidente PALOMBO ha ringraziato il dottor Parazzini per il contributo offerto ai lavori della Commissione, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

268ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1996) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento, composto di nove articoli, contiene una serie di interventi con rilevanti effetti finanziari. L'articolo 1 dà esecuzione alla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa al regime di aiuti di Stato concessi alle banche, mentre l'articolo 1-*bis* dà attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all'attività di spedizioniere. L'articolo 2 consente la riapertura dei termini in materia di rivalutazione dei beni di impresa. Su tali disposizioni eventuali ulteriori approfondimenti potrebbero essere effettuati sulla base di chiarimenti che il Governo dovrebbe fornire attraverso una nuova relazione tecnica. Il relatore passa ad illustrare gli articoli 3 (i cui eventuali effetti finanziari, probabilmente neutri, andrebbero chiariti), 4 (riguardante l'anticipo dovuto dai concessionari della riscossione) e 5 (inerente la chiusura delle partite IVA inattive). L'articolo 5-*bis* contiene le modifiche alla legge finanziaria 2003 inerenti, in particolare, le disposizioni in materia di concordato. Dopo aver illustrato brevemente i rimanenti articoli del provvedimento, si richiama alle considera-

zioni svolte dall'apposita nota del Servizio del bilancio, riservandosi, infine, di predisporre per il prosieguo o dei lavori, una proposta di parere sulla base delle risposte che saranno fornite dal Governo.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo ad alcune specifiche richieste formulate nella precedente seduta dal senatore Morando, svolge alcune osservazioni in merito allo stato di attuazione della relazione governativa sugli effetti della norma agevolativa sugli investimenti, meglio nota come «Tremonti-*bis*», consegnando agli atti della Commissione un'apposita nota esplicativa.

Dopo essersi riservato ulteriori considerazioni sul punto testé affrontato dal rappresentante del Governo, il senatore MORANDO si sofferma sull'articolo 3 del provvedimento, sottolineando la necessità che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi, mediante un'apposita relazione tecnica, atti a suffragare la presunta neutralità finanziaria, per compensazione reciproca degli effetti, ipotizzata dal relatore in merito al predetto articolo 3. Difatti, la norma che prevede esplicitamente l'obbligo di procedere ai fini civilistici e fiscali all'ammortamento della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, difficilmente – a suo avviso – non avrà ulteriori conseguenze di ordine patrimoniale e fiscale sui bilanci delle società calcistiche, con ricadute sulle previsioni di bilancio a legislazione vigente.

Dopo un breve intervento del senatore FERRARA, inteso ad associarsi all'opinione espressa dal relatore sull'articolo 3, il senatore MORANDO, riprendendo la parola, preannuncia che la propria parte politica, in caso di mancata presentazione di una specifica relazione tecnica, non potrà che proporre un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea, infine, come un ulteriore punto critico del provvedimento sia costituito dalle modifiche delle aliquote del condono fiscale introdotte dalla legge finanziaria 2003, stigmatizzando come, sia le modifiche in discussione che quelle intervenute sul tema durante la discussione della legge finanziaria, non siano state supportate da credibili relazioni tecniche, atte a dimostrare l'invarianza del gettito previsto.

Il senatore PIZZINATO interviene per associarsi alle considerazioni del senatore Morando e per sottolineare, a sua volta, la necessità di una relazione tecnica in merito all'articolo 3 del provvedimento, rammentando altresì gli effetti, anche finanziari, dei recenti provvedimenti in materia di organizzazione del CONI e la delicatezza del settore calcistico in relazione agli interessi coinvolti.

Il senatore MARINO sottolinea l'assoluta necessità di ottenere chiarimenti specifici dal Governo, eventualmente anche mediante l'acquisizione degli atti di compravendita, in ordine all'impatto per l'Erario ed alle modalità di esecuzione delle norme in tema di dismissione degli im-

mobili dello Stato. Appare, in particolare, estremamente serio il pericolo che dalla ripetizione di simili interventi possa scaturire una prassi costante di alienazione a trattativa privata di rilevanti cespiti pubblici, giustificata dalle sole esigenze di finanza pubblica. Occorrerebbe chiarire, inoltre, i motivi per i quali siano state rimosse le tradizionali prerogative, quali il diritto di prelazione, normalmente riconosciute agli utenti di tali beni, riducendo, tra l'altro, le inalienabili esigenze di trasparenza che devono essere rispettate in tali operazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per le sedute già convocate per oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 14,30 e domani giovedì 13 febbraio, alle ore 9, è integrato con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1996.

La seduta termina alle ore 9,50.

269ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1996) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità***, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce, in merito all'articolo 3 del provvedimento, che i diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti sono deducibili, da parte delle società sportive previste dalla legge n. 91 del 1981, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (quota di ammortamento), a norma dell'articolo 74, comma 3, del T.U.I.R.. La norma proposta, permette alle società sportive (essenzialmente società di calcio) di poter iscrivere in apposito conto del proprio bilancio, tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali di cui sopra, effettuate nell'anno 2003. Le società che si avvalgono di detta facoltà debbono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento delle svalutazioni iscritte in dieci rate annuali di pari importo, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

Interviene sul punto il senatore PIZZINATO per chiedere ulteriori precisazioni sul comportamento che le società di calcio dovrebbero tenere, ad esempio, nel caso in cui occorrano incidenti agli sportivi professionisti alle loro dipendenze.

Riprendendo la parola, il sottosegretario VEGAS sottolinea la complessità del meccanismo che si vuole introdurre, sia rispetto alle norme civilistiche che fiscali. La norma in esame consente di svalutare il diritto pluriennale delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, mentre l'ammontare della svalutazione non viene iscritto tra le perdite, bensì inserito in un apposito conto dell'attivo tra gli oneri pluriennali da ammortizzare.

Tale soluzione fa si che nell'attivo di bilancio rimarrà iscritto sempre lo stesso valore, suddiviso tra una parte che rappresenta l'effettivo costo del diritto pluriennale e una parte che verrà iscritta tra gli oneri pluriennali e verrà ammortizzata obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo.

Chiarisce inoltre che la norma proposta verrà utilizzata dalle sole società sportive in perdita con la finalità di posticipare i costi (diritti pluriennali) allungando l'ammortamento nel tempo, mentre non avranno convenienza ad usufruirne le società che chiudono l'esercizio con un utile.

Al riguardo, evidenzia la grave crisi della maggior parte delle società sportive, rammentando, in particolare, che nella stagione 2000/2001 le società di calcio italiane hanno prodotto un risultato operativo negativo di oltre un miliardo di euro.

In merito agli aspetti finanziari del citato articolo 3 del provvedimento in esame, rammenta che, ai sensi dell'articolo 102 del T.U.I.R., la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi.

Teoricamente, quindi, la norma proposta potrebbe comportare una contrazione di gettito a partire dal sesto esercizio successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, per quei contribuenti che, effettuando l'ammortamento ordinario dei diritti pluriennali ed evidenziando conseguenti maggiori perdite, non avrebbero potuto recuperare le perdite stesse – riportate a nuovo – entro il termine quinquennale di cui al citato articolo 102 del T.U.I.R.. I citati contribuenti avranno, infatti, la possibilità di avere un risparmio IRPEG negli esercizi successivi (dal sesto in poi), qualora avranno in questi esercizi utili in misura tale da consentire di utilizzare le residue quote di ammortamento delle svalutazioni in questione. La situazione descritta dovrebbe comunque riguardare un numero circoscritto di contribuenti.

I contribuenti che utilizzeranno la norma in esame avranno quindi un'agevolazione dovuta alla rimodulazione (allungamento) del piano di ammortamento dei diritti pluriennali, ma al tempo stesso le quote di ammortamento, che sono deducibili ai fini IRAP, essendo ripartite in un arco temporale più lungo, produrranno degli effetti di cassa: nei primi esercizi avremo maggiori entrate IRAP, che saranno poi compensate da minori entrate negli esercizi successivi, in base al nuovo piano di ammortamento.

Passando a chiarire altri aspetti problematici rilevati sul provvedimento, rammenta, sempre con riferimento all'articolo 3, che il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 già escludeva il diritto di prelazione per gli atti di cessione dei cespiti immobiliari pubblici. Con riferimento all'articolo 5-*sexies,* chiarisce che il dato di 7,8 miliardi di euro utilizzato nella relazione tecnica si riferisce esclusivamente alla stima per le società di capitali e gli enti commerciali, laddove il dato di 9,5 miliardi di euro rappresenta la stima originaria relativa alla totalità dei contribuenti potenzialmente interessati dalla «Tremonti-*bis*»; per quanto concerne la stima di 7,8 miliardi di euro, evidenzia che è in corso, da parte del Governo, la elaborazione dei dati relativi agli effetti reali della predetta agevolazione con riferimento al periodo di imposta 2001. Sulla base delle prime indicazioni emerse, ritiene comunque possibile affermare che il dato esposto è sufficientemente attendibile anche con riferimento alle altre tipologie di contribuenti.

Infine, in merito alle norme dell'articolo 5-*bis* chiarisce, in particolare, che la riduzione prevista delle aliquote per l'accesso alle misure del concordato potrà incentivare il ricorso a tale istituto.

Il senatore RIPAMONTI interviene per associarsi alle considerazioni del senatore Morando intese a sollecitare una nuova relazione tecnica, in particolare sull'articolo 3 del provvedimento. A sua volta, sottolinea poi i numerosi problemi di valutazione delle quantificazioni finanziarie che scaturiscono dalle ripetute modifiche apportate alla disciplina del condono, dalla proroga parziale dell'agevolazione «Tremonti-*bis*» e, infine, dalla nuova disciplina della emersione delle attività detenute all'estero. Infine, sottolinea la necessità di chiarire se gli introiti previsti dall'articolo 7 del provvedimento costituiscano o meno un mero anticipo rispetto a previsioni di entrata già acquisite a legislazione vigente.

Il senatore MORANDO, preliminarmente rilevato in merito all'articolo 3 del provvedimento come il Governo abbia rivisto l'ipotesi dell'assenza di effetti finanziari, sottolinea come gli effetti relativi al gettito IRAP incidano su entrate di competenza delle regioni e che, quindi, la norma comporta un onere netto per il bilancio dello Stato. Inoltre, sottolinea che, anche con i nuovi elementi forniti dal Governo, non si può che ribadire la tesi precedentemente espressa di un impatto finanziario non sufficientemente chiarito.

Il presidente AZZOLLINI interviene per esprimere l'opinione che i temuti effetti negativi sottolineati dal senatore Morando, non si realizzerebbero comunque né nell'ipotesi di società in perdita né in quella di società in utile.

Il senatore MORANDO si sofferma poi sull'articolo 7 del provvedimento per esprimere, a sua volta, il timore che gli introiti previsti costituiscano, piuttosto che entrate aggiuntive, solo un'anticipazione, peraltro da parte di una società interamente posseduta dallo Stato, di entrare già previste a legislazione vigente. In merito alla proroga della «Tremonti-*bis*», sottolinea la necessità di acquisire informazioni più precise, aggiornate e soprattutto articolate in relazione alle diverse categorie di beneficiari dell'agevolazione. In mancanza di tali precisazioni, propone di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Identico orientamento negativo non potrà che essere espresso in merito all'articolo 5-*bis,* attesa la difficoltà per la Commissione di valutare gli effetti sul gettito dei condoni a causa delle ripetute revisioni della relativa normativa. Infine, ritiene che la previsione dell'articolo 1-*bis,* pur non discutibile in linea di principio nel merito, abbia comunque degli effetti finanziari che non sono stati considerati.

Il senatore FERRARA, rammentato preliminarmente che lo statuto della regione Sicilia attribuisce alla regione la titolarità degli immobili in essa siti, rileva come l'inserimento nell'elenco allegato al testo del provvedimento di immobili siti in quella regione, possa alimentare un elevato contenzioso. La circostanza è d'altronde indirettamente evidenziata dal fatto che, sulla base di una medesima argomentazione e previo parere

favorevole del Governo, durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato espunto dall'elenco un immobile sito nella regione Sardegna.

Il senatore MARINO, nel riprendere le considerazioni formulate nella precedente seduta in relazione all'articolo 7 del provvedimento, sottolinea come l'utilizzo della trattativa privata e l'eliminazione della prelazione costituiscano degli elementi di seria turbativa ai fini della definizione di un valore di cessione degli immobili, equo e confacente agli interessi dell'Erario. Auspica, inoltre, che simili provvedimenti di urgenza non preludano ad un generalizzato uso di tale modalità di cessione di immobili pubblici. Invita, infine, a riflettere sulla circostanza che i temi testé segnalati, nonostante il loro notevole impatto finanziario non vengano considerati argomenti di diretta competenza della Commissione.

Interviene in sede di replica il relatore GRILLOTTI per rilevare come le argomentazioni del Governo relative all'articolo 3 confermino la tesi precedentemente espressa circa la neutralità finanziaria della predetta norma. Si sofferma, poi, sull'articolo 7 del provvedimento per rammentare come le considerazioni formulate e le informazioni acquisite durante l'esame della legge finanziaria e dei provvedimenti relativi alla cartolarizzazione degli immobili pubblici abbiano chiarito che a tali provvedimenti non consegue un effetto immediato in termini di entrata, ma che questo effetto deriva solo dalla successiva ed eventuale cessione dei predetti immobili. Sulla base di tale valutazione ritiene di poter affermare che gli introiti previsti dall'articolo 7 sono aggiuntivi rispetto alle previsioni a legislazione vigente. In conclusione, preso atto degli esiti della discussione, propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

Interviene, in dichiarazione di voto, il senatore MORANDO per proporre un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, motivato, in particolare, dai numerosi elementi di perplessità precedentemente esposti oltre che dall'ulteriore considerazione secondo cui la cessione degli immobili appare intaccare in parte la garanzia del debito pubblico.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI, per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 5-*bis*.1 (che sembra comportare nuovi oneri privi di copertura finanziaria) e 5-*bis*.3, per il quale le risorse previste a copertura non risultano disponibili. Occorrerebbe inoltre valutare gli effetti degli emendamenti 1.1, 4.1, 4.2, 5-*bis*.2, 5-*bis*.10, 5-*bis*.17, e 5-*bis*.19. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 5-*bis*.10, per il quale dichiara di non avere osservazioni.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha evidenziato che dall'emendamento 5-*bis*.2 non sembrano derivare, necessariamente, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato privi della necessaria copertura, il relatore GRILLOTTI propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 5-*bis*.2, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5-*bis*.1, 5-*bis*.3, 1.1, 4.1, 4.2, 5-*bis*.17 e 5-*bis*.19 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Posta successivamente ai voti, tale proposta viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

133ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1996) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore PASQUINI, a giudizio del quale l'opinione del ministro Tremonti che aliquote fiscali troppo alte indurrebbero i contribuenti ad evaderle, è smentita da una politica tributaria fondata su sanatorie e condoni che, invece, favoriscono certamente futuri comportamenti evasivi ed elusivi. Facendo riferimento a quanto sostenuto più volte dal compianto professore Bosello, osserva che il condono introduce una violazione palese dei principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva e costituisce un *vulnus* di carattere economico e giuridico alla tenuta del sistema tributario. Con la precedente maggioranza di Governo, si era impostato un circolo virtuoso tra la definizione chiara degli imponibili attraverso gli studi di settore ed una progressiva riduzione delle aliquote. Tale processo si è ormai interrotto e le misure di sanatoria non fanno altro che premiare gli evasori fiscali ed incrinare la fiducia dei contribuenti onesti verso lo Stato. Inoltre, è opinione largamente condivisa che il condono fiscale viola il principio della libera concorrenza, favorendo coloro che hanno adottato comportamenti sleali nei confronti dello Stato. D'altro canto, la volontà del Go-

verno di massimizzare le previsioni di gettito dei condoni ha comportato l'adozione di correzioni legislative e modifiche ravvicinate che stravolgono il principio della certezza del diritto.

A ciò, si aggiunga che l'andamento negativo delle entrate, causato anche dagli errori dell'attuale maggioranza, non può essere certamente arrestato con misure contingenti. Egli contesta poi la veridicità del collegamento, che molti continuano a sostenere, tra la riforma del sistema fiscale statale (il cui *iter* parlamentare è ben lungi dal concludersi) e la previsione del condono tombale. La prevalenza delle ragioni squisitamente finanziarie è dimostrata anche da alcune disposizioni che danno un sapore quasi estorsivo al potere della Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti: la proroga di due anni del termine per effettuare gli accertamenti nei confronti di coloro che non aderiscono al condono, presumibilmente contribuenti onesti, assume un carattere francamente inaccettabile. In merito alla controversa misura di sostegno alle società calcistiche professionistiche, l'oratore critica fortemente tale misura, ricordando che alcuni società calcistiche, più attente delle altre ai vincoli di bilancio e alle disposizioni di legge, hanno già effettuato la svalutazione dei diritti e contestualmente ricapitalizzato le società. Rispetto a tali comportamenti, il Governo preferisce introdurre misure che ledono la libera concorrenza per evitare l'emersione, nella prossima stesura dei bilanci, di perdite superiori ad un terzo del capitale che segnerebbe quindi la fine delle società sportive stesse. Ragion per cui, giudica un regalo inutile la misura prevista che, oltre tutto, non scongiura affatto il ripetersi in futuro delle attuali evenienze.

Conclude, giudicando lesiva delle prerogative della Commissione la definizione di tempi ristrettissimi per l'esame del provvedimento, che poteva essere giustificata solo ed esclusivamente dalla necessità di convertire definitivamente il decreto e non per introdurre ulteriori modifiche peggiorative del testo da parte del Senato.

Il presidente PEDRIZZI puntualizza che la maggioranza non intende, al momento in sede di Commissione, modificare il decreto-legge.

Interviene la senatrice DE PETRIS, la quale esprime la netta contrarietà ed un giudizio politico fortemente negativo sulle disposizioni concernenti i vari condoni tributari, già previste dalla legge finanziaria 2003 e ulteriormente modificate dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del decreto in titolo.

Passando a commentare le norme originariamente previste dal decreto, l'oratrice ribadisce la contrarietà della propria parte politica sul cosiddetto «scudo fiscale» per il rientro dei capitali detenuti illecitamente all'estero e sulle modifiche apportate dal Governo, sostenendo che coloro che hanno preferito regolarizzare i capitali detenuti all'estero senza farli rientrare in Italia, difficilmente potranno accedere a tale ulteriore proposta.

Esprime poi forti perplessità sulle disposizioni recate dall'articolo 7 in materia di dismissione degli immobili. Le esigenze di gettito hanno in-

dotto il Governo a superare i vincoli e i limiti da esso stesso posti dalla dismissione degli immobili con il varo della «Patrimonio dello Stato Spa», prevedendo che la vendita in blocco degli immobili possa travolgere sia le concessioni in essere che i diritti di prelazione eventualmente vantati. Come annunciato dal Governo gli immobili sono stati acquisti dalla società Fintecna, società a capitale integralmente pubblico; tale circostanza rende ancora meno chiari gli obiettivi delle misure in commento.

Per quanto riguarda invece più specificatamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in tema di condono, l'oratrice critica le misure volte a rendere ancor più conveniente il ricorso al condono, mentre invece i contribuenti onesti vengono sostanzialmente minacciati di essere loro i prossimi obiettivi dell'Amministrazione finanziaria, alla quale è concessa una proroga di due anni del termine entro il quale poter compiere gli accertamenti. La valutazione complessivamente negativa delle varie tipologie di condono è suffragata dalla circostanza che non c'è alcuna previsione di inasprimento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale. Al contrario, con l'ampliamento del ricorso alla cosiddetta dichiarazione riservata e quindi all'anonimato, si precludono anche per il futuro gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria. È evidente pertanto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e segnatamente la riduzione delle aliquote dei versamenti per usufruire del condono tombale, e l'ulteriore riduzione delle fattispecie che escludono la possibilità di ricorrere al condono, rendono ancora più forti i dubbi di moralità e di sostenibilità politica del condono rispetto ai contribuenti onesti. Pertanto, la propria parte politica formula un giudizio di contrarietà nettissima su tale parte del decreto. Analoga contrarietà riguarda la scandalosa norma di sostegno alle società sportive calcistiche, che appare essere effettivamente un regalo ai grandi *club*, e rischia inoltre di rivelarsi sostanzialmente inutile, rispetto alle ragioni strutturali della crisi che attraversano le società calcistiche.

Il senatore CANTONI difende sia la moralità che la liceità delle misure di condono tributario, che rappresentano una scelta coraggiosa e per certi versi necessaria rispetto ad un sistema tributario caratterizzato da farraginosità, contraddittorietà e oscurità della norma fiscale. Si tratta di una eredità pesantissima che il Governo di Centro-destra si appresta a superare grazie al varo di una riforma complessiva del sistema fiscale statale, accompagnata da una misura di sanatoria che restituisce certezza ai contribuenti e segna una definitiva svolta nei rapporti tra contribuente e fisco.

Per quanto riguarda invece l'andamento negativo delle entrate tributarie, non deve sfuggire, neanche all'opposizione, che la causa principale di tale tendenza vada riscontrata nella difficile congiuntura internazionale e la conseguente debolezza dell'economia interna. Da ultimo, sottolinea il successo ottenuto con l'operazione del rientro dei capitali dall'estero, che certamente sarà incrementato con gli ulteriori miglioramenti della disciplina introdotti dalla Camera dei deputati.

A nome della propria parte politica, esprime quindi il sostegno convinto al provvedimento, così come modificato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PEDRIZZI nel rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana preannuncia la convocazione di una seduta notturna per esaminare gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 9,30.

134ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1996) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore Paolo FRANCO esprimendo soddisfazione per le modifiche accolte dalla Camera dei deputati volte a prorogare per il 2003 l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge Tremonti *bis* agli investimenti realizzati da aziende ubicate nei territori colpiti da eventi calamitosi; inoltre, egli ritiene apprezzabile il mancato accoglimento di emendamenti volti a consentire l'utilizzo di macchine da intrattenimento nelle sale Bingo.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni in materia di condono fiscale, pur ammettendo che esse non possono caratterizzarsi come misure di equità fiscale, ne difende la validità, soprattutto al fine di consentire ai contribuenti di superare, una volta per tutte, le incertezze e le contraddizioni del sistema tributario. Per quanto riguarda invece la controversa questione delle norme sui bilanci delle società sportive, ribadisce le forti perplessità della propria parte politica, ricordando che tale misura non af-

fronta certamente le ragioni strutturali della crisi che attraversano le società di calcio. Purtuttavia, egli ritiene opportuno una misura di sostegno, che dovrà necessariamente essere accompagnata da un impegno a varare norme più cogenti e di maggiore efficacia al fine di evitare il ripetersi degli eventi che hanno generato la crisi, anche con drastiche penalizzazioni nei confronti dei *club* che non sono in grado di gestire i propri bilanci in maniera corretta. In altre parole, la propria parte politica, – pur sostenendo la misura di favore proposta con il decreto-legge – ritiene essenziale ribadire un principio di piena assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, in prima istanza le società calcistiche.

Il presidente PEDRIZZI condivide l'accento posto dal senatore Paolo Franco sulla esigenza di restituire trasparenza e moralità al settore calcistico.

Il senatore CASTELLANI esprime l'opinione che il decreto-legge, già originariamente predisposto dal Governo con misure sostanzialmente modificative della legge finanziaria per il 2003, quando ancora essa non era stata promulgata, sia emblematico del carattere emergenziale delle misure fiscali adottate dal Governo. Inoltre appare evidente l'affannosa ricerca di strumenti ulteriori rispetto alla citata legge per conseguire gli obiettivi di gettito da essa fissati, in particolare con le misure di condono tributario. Da tale punto di vista, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sembrano confermare i timori di un sostanziale fallimento del condono in termini di gettito e l'ampliamento delle fattispecie appare strettamente funzionale a tale scopo. Nel merito, il condono tombale è stato modificato rendendolo ancor più vantaggioso, soprattutto per i grandi evasori, con un meccanismo che premia in misura proporzionalmente maggiore proprio coloro che hanno evaso quote più elevate di reddito imponibile. Il carattere di iniquità fiscale del condono è reso ancora più evidente dalle disposizioni – di sapore francamente vessatorio – che prorogano il termine per l'effettuazione degli accertamenti nei confronti dei contribuenti che non ricorrono al condono. Ancor più grave, a suo giudizio, è l'aver proposto comunque il versamento di una somma per regolarizzare la posizione di quei contribuenti i cui redditi sono congrui e coerenti rispetto agli studi di settore. Si tratta di una disposizione immorale, poiché viola il rapporto di fiducia tra contribuente e fisco, proprio nei confronti di quelle aziende che avevano considerato gli studi di settore uno strumento valido per determinare il reddito imponibile.

Per quanto riguarda, invece, il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, al di là dell'osservazione che tali misure rappresentano un messaggio di lassismo sul fronte del rispetto della legalità, appare evidente la sostanziale inefficacia delle nuove disposizioni, soprattutto per quelle aziende che hanno preferito regolarizzare i patrimoni detenuti all'estero senza farli rientrare.

Dopo aver espresso forti perplessità anche sulle disposizioni recate dall'articolo 7 in tema di cessione dei beni immobili dello Stato, esprime

un giudizio nettamente critico sulle misure a favore delle società calcistiche, ritenendo che tale intervento favorisca le società che non sono state in grado di rispettare i vincoli di corretta e trasparente gestione societaria. D'altro canto, la misura di sostegno appare inadeguata a superare le cause strutturali delle crisi delle società calcistiche.

Il senatore GIRFATTI esprime il pieno consenso della propria parte politica alle disposizioni recate dal decreto, così come modificato dalla Camera dei deputati, insistendo sulla necessità di stabilire un nuovo rapporto tra il fisco ed il contribuente, attraverso il duplice strumento della riforma complessiva del sistema tributario statale e della sanatoria fiscale. Dal proprio punto di vista è particolarmente apprezzabile l'ampliamento della convenienza a ricorrere al condono, modificando in misura rilevante le condizioni per accedere allo stesso. Ritiene poi infondate le critiche espresse sul cosiddetto «scudo fiscale» per il rientro dei capitali dall'estero, atteso l'indiscutibile successo ottenuto con tale misura, che ha immesso ingenti risorse finanziarie private nell'economia nazionale. Infine, per quanto riguarda la norma sui bilanci delle società sportive, in qualità di membro della Giunta per gli affari delle Comunità europee incaricato di redigere il parere sul decreto-legge, esprime la convinzione che tali misure siano compatibili con la normativa comunitaria e che meritino, pertanto, il pieno sostegno.

Interviene quindi il senatore BONAVITA, il quale osserva in premessa che l'emanazione del decreto-legge – con modifiche sostanziali alla legge finanziaria per il 2003 – in una data precedente alla promulgazione della citata legge, esplicita senza alcun ulteriore commento la confusione normativa e di incertezza nella quale versa la maggioranza di Governo. Inoltre, sottolinea negativamente la circostanza che la Commissione sia chiamata ad esaminare in tempi strettissimi modifiche fondamentali alla disciplina del condono tributario, introdotto dalla stessa legge finanziaria. In generale, a commento della sanatoria fiscale, osserva che l'introduzione degli studi di settore aveva effettivamente realizzato un nuovo rapporto tra il Fisco e una significativa fascia di contribuenti (commercianti, lavoratori autonomi e artigiani), consentendo al contempo di ampliare la base imponibile. Al contrario, l'attuale maggioranza, con norme di carattere vessatorio e iniquo, da un lato impone un balzello nei confronti dei contribuenti i cui redditi risultano congrui con gli studi di settore e, dall'altro, minaccia gli stessi contribuenti che non accedono al condono con la proroga del termine per l'effettuazione degli accertamenti nei loro confronti. A suo parere, occorre fare una riflessione approfondita sulle conseguenze che tali norme avranno sul rapporto tra fisco e contribuenti.

Inoltre, di fronte alle notevoli difficoltà in cui versa la finanza pubblica, determinatesi anche per precise responsabilità dell'attuale maggioranza, si preferisce introdurre una misura iniqua e sperequata come il condono, ingenerando altresì nuove incertezze e nuove difficoltà applicative. Esprime poi una valutazione fortemente critica delle misure a sostegno

delle società calcistiche, sottolineando come esse interferiscano pesantemente sulle condizioni di libera concorrenza tra le società sportive, privilegiando proprio i *club* che hanno gestito peggio i loro bilanci, senza peraltro favorire alcun processo di moralizzazione del settore.

A giudizio del senatore TURCI l'analisi delle disposizioni concernenti il condono tributario non può non partire dalla considerazione che tali norme debbano essere ricondotte esclusivamente all'iniziativa governativa. Si sofferma poi a commentare analiticamente il nuovo regime del rientro dei capitali dall'estero, consentito anche alle società di capitali, richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sulla circostanza che la lettura combinata delle disposizioni in tema di regolarizzazione delle scritture contabili e di rientro dei capitali dall'estero sembra fare emergere una condizione di paradossale penalizzazione per le imprese che, pur facendo ricorso a fondi fuori bilancio, non hanno ritenuto opportuno esportare tali patrimoni all'estero. Per quanto riguarda invece le stime sul gettito derivanti dal condono, non ritiene plausibile confermare le previsioni originariamente effettuate dopo le rilevanti modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Ritiene inoltre che il condono trovi giustificazione unicamente nella necessità di riportare in equilibrio i conti pubblici e che esso non possa essere collegato a modifiche strutturali del sistema tributario, per di più non ancora realizzate. L'unica conseguenza effettiva del condono tributario è la totale distruzione di un rapporto fiduciario tra fisco e contribuenti. I condoni, infatti, citando una osservazione formulata in passato dall'attuale Ministro dell'economia, sono l'espressione di una politica fiscale suicida, in quanto minano alla base e per il futuro la credibilità dell'ente impositore.

Il presidente PEDRIZZI annuncia che la Commissione Bilancio e programmazione economica ha espresso il parere sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. Propone pertanto alla Commissione di sospendere la seduta, dopo l'intervento di replica del relatore, in coincidenza con votazioni in Assemblea che dovrebbero svolgersi fino all'avvio della discussione generale sul disegno di legge n. 1599. La ripresa dell'esame del provvedimento potrebbe avvenire in concomitanza con tale fase procedurale in Assemblea consentendo così l'esame degli emendamenti e l'eventuale conclusione della discussione in Commissione. Avverte che su tale proposta, ove la Commissione consenta, ha già ricevuto l'assenso della Presidenza del Senato.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Interviene in replica il relatore BALBONI, il quale non ritiene di dover replicare alle osservazioni critiche avanzate sul complesso delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2003 in tema di condono tributario, puntualizzando peraltro che le modifiche a tale regime sono state in-

trodotte dalla Camera dei deputati e non erano certo contenute nella stesura originaria del provvedimento. Egli registra poi la rilevanza politica della decisione della maggioranza di non reinserire un limite massimo di imposte da versare per fruire del condono. Non nasconde peraltro la fondatezza dei richiami alla esigenza di un maggiore approfondimento da parte della Commissione di una tematica così complessa ed articolata.

A suo parere il decreto in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, non contiene alcuna manovra *antideficit,* poiché gli effetti finanziari del condono saranno registrati dopo il 16 aprile 2003 e quindi non ha alcun rilievo un eventuale connessione con l'andamento dei conti pubblici nei primi tre mesi dell'anno.

Sul significato complessivo del condono, rivendica alla maggioranza e al Governo il merito di aver scartato, di fronte ad una difficile congiuntura economica ed al negativo andamento dei conti pubblici, le ipotesi di aumentare il prelievo fiscale, come è stato fatto, invece, in passato. Le misure di condono, al contrario, vanno correlate con la condizione di estrema incertezza e farraginosità del sistema tributario, che non garantiscono mai, neppure al contribuente più scrupoloso, la tranquillità di aver adempiuto pienamente agli adempimenti fiscali.

Sulle disposizioni per la vendita di beni immobili dello Stato esprime un convinto apprezzamento per la proposta governativa, in grado di coniugare l'esigenza di immettere sul mercato, con procedure straordinarie cespiti patrimoniali di grande interesse, e, al contempo, di creare lo spazio per eventuali iniziative private di valorizzazione di tali beni.

In merito alla controversa questione delle misure a favore delle società calcistiche, si dichiara convinto che tali disposizioni non comportino alcuna violazione della normativa comunitaria a tutela della libera concorrenza. Non vi è dubbio che la deroga al codice civile rappresenta uno strumento, seppure problematico, che tiene conto della straordinarietà della situazione, nonché della peculiarità della società sportive, che certamente non sono società con fine di lucro. Si tratta di una misura temporanea che si iscrive in una considerazione complessiva di tutte le implicazioni di carattere economico di un eventuale tracollo del mondo calcistico. D'altro canto, lo scandalo sollevato dall'opposizione su tale misura appare strumentale, se raffrontato con le misure adottate dal ministro Visco nella scorsa legislatura a sostegno dei concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive, la cui incapacità a far fronte agli obblighi contrattualmente sottoscritti di versare i minimi garantiti ha influito negativamente sul settore dello sport in generale.

Il presidente PEDRIZZI, come già preannunciato, sospende la seduta in concomitanza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,30.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO condivide integralmente le argomentazioni svolte dal relatore e si sofferma in particolare sulle mi-

sure recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Successivamente, commenta i rilievi espressi in merito alle disposizioni relative ai bilanci delle società sportive professionistiche – che non vanno intese limitatamente al settore calcistico – condividendo l'opinione che esse non recano alcuna deroga alla disciplina comunitaria della libera concorrenza. Al contrario, esse costituiscono una misura di carattere temporaneo, che trova giustificazione in un momento eccezionale determinato dalla esigenza di registrare una significativa perdita negli *asset* patrimoniali delle società calcistiche e che non va intesa in alcun modo come un indebolimento della volontà del Governo di procedere alla moralizzazione del settore.

Sul condono tributario, il Governo conferma le stime di gettito formulate nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2003, anche alla luce delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati: esse sostanzialmente ampliano il numero dei contribuenti che possono considerare conveniente ricorrere alle varie tipologie di condono.

In riferimento alla specifica questione sollevata dal senatore Turci in tema di rientro dei capitali dall'estero, il differente trattamento tra società di capitali che hanno detenuto all'estero fondi fuori bilancio, ovvero hanno fatto ricorso a tale strumento senza esportare capitali all'estero è giustificato dalla sostanziale differenza della fattispecie imponibile in parola. Sulla dismissione dei beni immobili dello Stato, individuati analiticamente dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge, fa presente che la scelta di vendere i beni alla società Fintecna, interamente partecipata dallo Stato, è motivata dal fatto che tale società è stata particolarmente attiva negli ultimi tempi proprio nella commercializzazione di cospicui compendi immobiliari, grazie alla quale ha realizzato notevoli utili derivanti da transazioni sul mercato immobiliare, dimostrando così una spiccata e specifica competenza in tale ambito.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, il presidente PEDRIZZI dà conto del parere espresso su di essi dalla 5ª Commissione permanente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore MARINO aggiunge la firma a tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge dalla senatrice De Petris, ovvero presentati dal Gruppo cui essa appartiene.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario ARMOSINO hanno espresso parere contrario, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, che vengono dati tutti per illustrati.

Il RELATORE ed il sottosegretario ARMOSINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Vengono quindi dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che il RELATORE ed il sottosegretario ARMOSINO hanno espresso parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

In assenza di emendamenti riferiti all'articolo 5, si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5-*bis*.

Tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo vengono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore BALBONI ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5-*bis*.

Con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 5-*ter,* che si dà per illustrato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5-*ter*.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 5-*quater,* che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5-*quater*.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 6.4 finalizzato a destinare le maggiori entrate derivanti dall'emersione delle attività detenute all'estero al settore della ricerca.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 6.

Dopo che il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti presentati a tale articolo, sui quali esprimono parere contrario il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6-*bis.*1 e 6-*bis*.2.

Si dà quindi per illustrato l'unico emendamento riferito all'articolo 6-*ter*, sul quale esprimono parere contrario sia il RELATORE che il SOTTOSEGRETARIO.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Si dà quindi per illustrato l'unico emendamento riferito all'articolo 6-*quater*, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO.

Posto ai voti, l'emendamento 6-*quater.*1 viene respinto.

Si dà quindi per illustrato l'unico emendamento riferito all'articolo 6-*quinquies*, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO.

Posto ai voti, l'emendamento 6-*quinquies*.1 viene respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 ed agli allegati A e B ad esso connessi.

Il senatore MARINO illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, esprimendo una valutazione fortemente critica delle disposizioni recate da tale articolo, sottolineando soprattutto il rischio di una procedura opaca e poco trasparente derivante dal ricorso allo strumento della trattativa privata. Inoltre, a suo parere appare particolarmente grave l'aver previsto il venir meno dell'eventuale diritto spettante a terzi anche in caso di rivendita dei beni. Auspica quindi che le misure straordinarie recate dall'articolo 7 siano limitate all'anno 2002.

Il senatore TURCI illustra l'emendamento 7.11, esprimendo un giudizio fortemente critico sulle disposizioni recate dall'articolo 7, condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Marino. A suo parere, sarebbe più opportuno limitare al 2002 il ricorso alle procedure straordinarie previste dall'articolo 7, facendo comunque salvo il diritto di prelazione eventualmente vantato.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 7 ed ai connessi allegati A e B.

Il RELATORE ed il sottosegretario ARMOSINO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e agli allegati ad esso connessi, riservandosi al contempo di motivare tale contrarietà nel corso dell'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché quelli riferiti agli allegati ad esso connessi.

Non essendo stati presentati emendamenti ai rimanenti articoli del decreto, il senatore EUFEMI illustra il seguente ordine del giorno:

0/1996/1/6
EUFEMI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1996, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità";

impegna il Governo:

a fornire opportune direttive affinchè in sede di attuazione della predetta normativa venga confermato che la possibilità di attivare la procedura di integrazione riguarda anche le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, applicate dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti previsti dalla legge. Poiché infatti in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria l'effettuazione del prelievo nei confronti dei contribuenti può essere attuata sia mediante ritenute alla fonte che mediante l'applicazione di imposte sostitutive, che svolgono la stessa funzione delle ritenute, una diversa interpretazione sarebbe causa di ingiustificata discriminazione.»

Il sottosegretario ARMOSINO propone al relatore di ritirare l'ordine del giorno al fine di approfondirne la portata per l'Assemblea.

Il senatore EUFEMI ritira l'ordine del giorno preannunciandone la ripresentazione in Assemblea.

Per dichiarazione di voto sul mandato al relatore, interviene il senatore EUFEMI, il quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul decreto-legge, così come modificato dalla Camera dei deputati, ribadendo il pieno sostegno per le disposizioni a favore delle società di calcio, pienamente conformi alla disciplina comunitaria. Incidentalmente, sottolinea peraltro che analogo provvedimento a favore delle società sportive professionistiche fu adottato nel 1996 dall'allora Governo Prodi.

Conclude il proprio intervento richiamando all'attenzione del Governo l'atteggiamento di estrema responsabilità di tutte le componenti della maggioranza a fare in modo che il decreto-legge sia definitivamente convertito in legge: auspica che tale orientamento venga riconfermato anche per l'esame in Assemblea.

A nome del Gruppo di Forza Italia il senatore GIRFATTI preannuncia il voto favorevole.

A maggioranza si dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1996, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, unitamente alle modifiche accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI comunica che le sedute già convocate per domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 8,30 e alle ore 15,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 18,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1996

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

1.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «0,5 per cento» *con le seguenti:* «1,5 per cento».

Art. 3.

3.1

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, PIZZINATO, DE PETRIS, RIPAMONTI, CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA

Sopprimere il comma 1-bis.

3.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, CORTIANA, MARINO

Sopprimere il comma 1-bis.

3.3

CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, PIZZINATO, GIARETTA, D'AMICO, RIPAMONTI

Al comma 1-bis*, capoverso art. 18*-bis*, comma 1, sostituire le parole:* «Le società sportive previste dalla presente legge possono» *con le seguenti:* «Alle società sportive previste dalla presente legge è preclusa la facoltà di».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere il comma 1.

4.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere il comma 1-bis.

4.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere i commi 1-ter *e 1*-quater.

Art. 5-*bis*.

5-*bis*.1

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

5-*bis*.2

CASTELLANI, RIPAMONTI, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 1, prima della lettera a)*, inserire la seguente:*

«*0a)* all'articolo 2:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis.* Fino al completamento della riforma delle aliquote IRPEF al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 si applica il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2002.";

2) all'onere derivante dall'applicazione della misura di cui al punto 1 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo».

5-*bis*.3

RIPAMONTI, CASTELLANI, DE PETRIS, GIARETTA, TURCI

Al comma 1, prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«*0a)* all'articolo 2, ai commi 5 e 6, le parole: "30 settembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". Al relativo onere valutato in euro 100 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio"».

5-*bis*.4

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La definizione automatica relativa deve avere ad oggetto tutte le pendenze relative al medesimo tributo, a pena di nullità delle relative domande. Le disposizioni di cui al presente articolo non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad ammontare inferiore a quello corrispondente a decisioni o sentenze non impugnate e non impugnabili in via principale dal contribuente"».

5-*bis*.5

ZANCAN, TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera a)*, numero 1.2), lettera* d)*, sopprimere le parole:* «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica».

5-*bis*.6

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7.*

5-*bis*.7

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, RIPAMONTI, DE PETRIS, CASTELLANI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5-*bis*.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

5-*bis*.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere il numero 3).*

5-*bis*.10

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti convenzionati comunicano alle regioni, entro il 30 giugno 2003, i dati relativi all'imposta regionale sulle attività produttive indicati nelle dichiarazioni riservate"».

5-*bis*.11

ZANCAN, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera b)*, numero 5.2), lettera* c)*, sopprimere le parole da:* «della quale il contribuente» *fino alla fine della lettera.*

5-*bis*.12

ZANCAN, TURCI, CASTELLANI, GIARETTA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera b)*, numero 8.2), sopprimere le parole da:* «della quale il contribuente» *fino alla fine della lettera.*

5-*bis*.13

TURCI, RIPAMONTI, GIARETTA, CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5-*bis*.14

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera c)*, numero 2.1), sopprimere le parole da:* «del contributo straordinario per l'Europa» *fino alla fine del comma.*

5-*bis*.15

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera c)*, sopprimere il numero 4).*

5-*bis*.16

ZANCAN, TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera c), numero 7 sopprimere le parole da: «della quale il contribuente» *fino alla fine del periodo».*

5-*bis*.17

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, GIARETTA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 9 con il seguente:

«9) al comma 14 dopo le parole: "non si applicano" sono aggiunte le seguenti parole: "ai soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 100.000,00 euro e comunque"».

5-*bis*.18

ZANCAN, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera c), numero 9.2 sopprimere le parole da: «della quale il contribuente» *fino alla fine della lettera.*

5-*bis*.19

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, GIARETTA, D'AMICO

Al comma 1, lettera c), numero 9), dopo il punto 9.2) aggiungere il seguente:

«9.2-*bis)* al comma 14, lettera *c)*, sostituire le parole: "tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi" con le seguenti: "tutte le dichiarazioni relative ad almeno uno dei tributi"».

5-*bis*.20

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, BRUNALE, RIPAMONTI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5-*bis*.21

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* l'articolo 10 è soppresso.

5-*bis*.22

CASTELLANI, DE PETRIS, TURCI, RIPAMONTI, BRUNALE

Al comma 1, lettera f), numero 2, sopprimere le parole da: «le parole: a condizione che non sia stato precedentemente motivato avviso di rettifica e liquidazione» *fino alla fine del numero.*

5-*bis*.23

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, BRUNALE, PASQUINI, GIARETTA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

5-*bis*.24

ZANCAN, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Al comma 1, lettera i), *numero 2, sopprimere le parole da:* «di cui il contribuente» *fino alla fine del periodo.*

5-*bis*.25

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè per gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici, scolastici e sanitari».

Art. 5-*ter*.

5-*ter*.1

PASQUINI, D'AMICO, RIPAMONTI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, BONAVITA, BRUNALE

Sopprimere l'articolo.

Art. 5-*quater*.

5-*quater*.1

DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.1

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, D'AMICO, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

6.2

TURCI, DE PETRIS, CASTELLANI, D'AMICO, PASQUINI, TURCI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti».

6.3

TURCI, DE PETRIS, GIARETTA, PASQUINI, CASTELLANI, BONAVITA

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f*-bis) sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legislativo, se non esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata dall'intermediario entro il termine del 30 giugno 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.4

CASTELLANI, GIARETTA, TURCI, DE PETRIS, PASQUINI, BONAVITA, RIPAMONTI, BRUNALE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e addetti alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge n. 388 del 2000».

Art. 6-*bis*.

6-*bis*.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

6-*bis*.2

CASTELLANI, TURCI, DE PETRIS, RIPAMONTI, GIARETTA, D'AMICO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria al cofinanziamento di contratti a tempo determinato, da stipulare, a cura di università ed enti di ricerca, con giovani ricercatori e addetti alla ricerca di base di cui all'articolo 104 della legge n. 388 del 2000».

Art. 6-*ter*.

6-*ter*.1

TURCI, CASTELLANI, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6-*quater*.

6-*quater*.1

RIPAMONTI, DE PETRIS, CASTELLANI, TURCI, TURRONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6-*quinquies*.

6-*quinquies*.1
DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1
DE PETRIS, CASTELLANI, GIARETTA, D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

Sopprimere l'articolo.

7.2
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

7.3
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «l'alienazione» *fino alla fine del periodo.*

7.4
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiori a quelli determinati a seguito di valutazione dell'Ufficio tecnico erariale».

7.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a trattativa privata, anche in blocco,».

7.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «a trattativa privata».

7.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche in blocco,».

7.8

CASTELLANI, GIARETTA, DE PETRIS, RIPAMONTI, TURCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a trattativa privata, anche in blocco,» *con le seguenti:* «, con procedura ad evidenza pubblica adottata per ciascuna unità immobiliare,».

7.9

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con esclusione di quelli di cui sia accertato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali l'interesse storico, artistico, culturale e storico testimoniale».

7.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Restano fermi tutti gli impegni presi con gli enti locali, soggetti pubblici e privati, anche se non arrivati alla definizione ultimativa».

7.11

TURRONI, CASTELLANI, TURCI, GIARETTA, BONAVITA

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È fatto salvo il diritto di prelazione degli Enti locali territoriali in caso di rivendita».

7.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La vendita» *aggiungere le seguenti:* «, soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: «secondo periodo del comma 17» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «primo ed al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

7.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «La vendita» *aggiungere le seguenti:* «è soggetta all'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali secondo il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, e».

7.16

TURRONI, CASTELLANI, TURCI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita».

7.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita».

7.18

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

7.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere dalle parole: «al secondo periodo del comma 17» *fino alla parola:* «nonchè».

7.All.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

All'allegato A, sopprimere la voce: «Palazzo Poste-Milano».

7.All.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Palazzo Poste-Milano».

7.All.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

All'allegato A, sopprimere la voce: «Torri dell'Eur Roma».

7.All.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Porta Romana».

7.All.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Via Magolfa-Milano».

7.All.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Porta Venezia-Milano».

7.All.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Sotto centrale telefonica Via Belfiore-Milano».

7.All.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Centrale telefonica Amedeo Via Crispi-Napoli».

7.All.9

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato A, sopprimere la voce: «Centrale telefonica Piazza Nolana-Napoli».

7.All.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 1).

7.All.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 2).

7.All.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 3).

7.All.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 4).

7.All.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 5).

7.All.15

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 6).

7.All.16

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 7).

7.All.17

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 8).

7.All.18

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 9).

7.All.19

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 10 Manifattura tabacchi - piazza San Cristoforo, 18 - Catania.

7.All.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 10.

7.All.21

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 11.

7.All.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 11 Manifattura tabacchi - via delle Cascine, 35 - Firenze.

7.All.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 12.

7.All.24

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 13.

7.All.25

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 14 Manifattura tabacchi - via Sant'Orsola, 78 - Modena.

7.All.26

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 14.

7.All.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 15 Manifattura tabacchi - via Galileo Ferraris, 273 - Napoli.

7.All.28

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 15.

7.All.29

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 16 Manifattura tabacchi - via Simone Guli - Palermo.

7.All.30

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 16.

7.All.31

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 17.

7.All.32

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 18.

7.All.33

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 19.

7.All.34

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 20 Depositi generi di monopolio - via Vittorio Veneto, 27 - Reggio Calabria.

7.All.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 20.

7.All.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 21.

7.All.37

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 22.

7.All.38

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 23.

7.All.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 24.

7.All.40

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 25.

7.All.41

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 26.

7.All.42

TURRONI, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARINO

All'allegato B, sopprimere la voce 27 Depositi generi di monopolio - via Generale De Maria - Palermo.

7.All.43

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, secondo periodo, allegato B, sopprimere il numero 27.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(202) ***EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(259) ***BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(554) ***BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(560) ***SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(564) ***BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(575) ***MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(659) ***MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(811) ***COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica***

(1345) ***TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(1877) ***Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado***, approvato dalla Camera dei deputati

(1909) ***ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MINARDO, a giudizio del quale i disegni di legge in titolo sintetizzano un percorso politico e parlamentare che negli ultimi anni si è delineato anche attraverso le sollecitazioni di una categoria di insegnanti relegata per troppi anni in posizione di precariato, garantendo loro il dovuto *status* giuridico nonostante che alcuni schieramenti politici abbiano assunto posizioni di assoluta arretratezza e di sicuro integralismo.

L'insegnamento della religione cattolica è del resto una materia scelta dal 93 per cento degli studenti italiani ed impartita da una categoria di insegnanti per 1'80 per cento laici. È quindi una disciplina scolastica al pari di tutte le altre, così come al pari di tutti gli altri insegnanti della scuola italiana devono essere considerati gli insegnanti di religione.

Egli esprime pertanto compiacimento per l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, che apre una nuova e definitiva stagione dei diritti degli insegnanti di religione dimostrando la volontà del Governo, delle forze di maggioranza e, si augura, di tutto il Parlamento, di dare uno stato giuridico definitivo agli insegnanti, finora precari, che hanno prestato un servizio senza demerito nella scuola italiana. Tutto questo in aderenza e nel rispetto dei limiti oggettivi imposti dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa e delle sue norme di attuazione.

L'ampio sforzo compiuto dalle forze politiche nella stesura del disegno di legge non impedisce tuttavia di ipotizzare alcune modifiche.

Ad esempio, potrebbe essere previsto, prima dell'esame del concorso, un corso di 60 ore finalizzato all'approfondimento delle materie oggetto di esame.

Altra possibile, e a suo giudizio necessaria, modifica riguarda il carattere permanente della graduatoria del concorso espletato, cui si aggiungerebbero annualmente le nuove graduatorie dei successivi concorsi banditi così come avviene con la divisione in tre fasce delle graduatorie provinciali permanenti.

Infine, occorrerebbe una norma aggiuntiva che tutelasse gli insegnanti non compresi nel 70 per cento delle cattedre per cui viene assegnato un contratto a tempo indeterminato, attraverso un meccanismo di sicura garanzia verso il progressivo assorbimento in ruolo.

Conclude facendo appello alla sensibilità della Commissione affinché venga definitivamente risolto il problema professionale degli insegnanti di religione, per realizzare le finalità di una scuola civile, democratica, moderna ed europea.

La senatrice ACCIARINI ricorda l'intervento del professor Margiotta Broglio al Convegno di Torino del 1997 su «Stato e istruzione religiosa nell'Europa unita ed interculturale», nel quale egli evidenziò come nel nostro ordinamento l'insegnamento religioso sia strutturato in modo ben diverso dagli altri Paesi, in cui si registra una varietà di soluzioni comunque a carattere aconfessionale. La differenza sta nel fatto, prosegue la senatrice, che in Italia la materia è regolata dal Concordato e dal successivo Accordo del 1985, che ha previsto un insegnamento religioso di natura confessionale. La Repubblica italiana ha così riconosciuto il valore della cultura religiosa e, in ragione del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio nazionale, si è impegnata a continuare ad assicurare l'insegnamento della religione nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

A ciò hanno fatto seguito, rispettivamente nel 1989 e nel 1991, due sentenze della Corte costituzionale sull'applicazione del Concordato, che hanno sancito la facoltatività dell'insegnamento religioso e il rinnovo annuale della scelta effettuata.

Proprio in ragione del carattere confessionale dell'insegnamento, è stato dunque finora seguito un canale completamente diverso per il reclutamento del relativo personale docente, basato sostanzialmente sul nulla osta dell'ordinario diocesano. Rilevanti differenze segnano altresì i titoli richiesti ai candidati, in ordine ai quali già il Concordato aveva tentato un riordino. Non va tuttavia dimenticato che fino all'anno scolastico 1990-1991 hanno mantenuto la cattedra docenti privi dei titoli richiesti, in alcuni casi privi anche del diploma di scuola secondaria superiore.

A ciò si aggiunge che anche con riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro il sistema in atto è del tutto anomalo, fondandosi sulla revoca del nulla osta ad opera dell'autorità ecclesiastica. Tutto ciò rende pressoché impossibile una valutazione omogenea del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica e quello degli altri docenti, atteso che il primo ha origine e termine sulla base di scelte su cui la scuola italiana non ha alcuna possibilità di intervento.

Ciò non toglie, evidentemente, che il problema di questa categoria dei docenti sia di viva attualità. Essi sono infatti comunque assunti dallo Stato ed hanno diritto ad una maggiore stabilità. In questo senso, il disegno di legge n. 1909, presentato da senatori del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, offre idonea soluzione evitando tuttavia il rischio che l'inquadramento di detto personale possa trasformarsi in un meccanismo anomalo di reclutamento. Pur riconoscendo la possibilità di una mobilità territoriale, esso esclude infatti quella professionale verso insegnamenti diversi da quello per il quale gli insegnanti sono stati assunti. Ciò, al fine di non ledere il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e della conseguente assunzione per pubblico concorso. Il disegno di legge prevede peraltro una significativa copertura finanziaria, a testimonianza dell'impegno del Gruppo sulla questione.

Il senatore TESSITORE rileva la specificità e straordinarietà della situazione, che necessita peraltro a suo giudizio di una soluzione definitiva. Segnala tuttavia l'esigenza di scongiurare il rischio che da questa situazione particolare derivino conseguenze di carattere più generale, lesive dei principi dell'ordinamento.

Dopo essersi soffermato sulla questione dei titoli di studio, egli si esprime indi in senso nettamente contrario all'ipotesi di precostituire canali di reclutamento surrettizio ed auspica che venga garantita una effettiva parità di trattamento, rivendicando allo Stato una valutazione rigorosa dell'insegnamento religioso impartito nelle scuole pubbliche. Discende da ciò una decisa contrarietà alla mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica su altri insegnamenti, che lederebbe a suo giudizio i principi dell'organico, del ruolo, nonché dell'accesso alla pubblica amministrazione. Si possono invece trovare altre forme di garanzia per gli insegnanti dall'eventuale revoca del nulla osta da parte dell'autorità religiosa, senza tuttavia condizionare prospettive di più ampio respiro.

Egli si sofferma infine sulla rilevanza dell'insegnamento della storia delle religioni e della filosofia religiosa, nonché sul diverso livello qualitativo delle facoltà teologiche negli ultimi decenni. Invita pertanto ad una più approfondita riflessione, anche in considerazione del fatto che tale tipo di studio è sempre più diventato prerogativa delle facoltà di lettere e filosofia, con evidenti ricadute sull'argomento in discussione. Ricorda altresì che il Presidente del Senato ha recentemente prefigurato la possibilità di un regime concordatario con il mondo islamico.

Il senatore TONINI ritiene che la relazione introduttiva del senatore Brignone sia condivisibile nelle sue linee essenziali. Lui stesso ha del resto presentato un disegno di legge (n. 1345) non dissimile da quello del relatore (n. 564), entrambi conseguenti al provvedimento approvato dal Senato nella scorsa legislatura ad opera dell'allora maggioranza di Centro-sinistra. Valutando positivamente la continuità, anche nello svolgimento delle funzioni di relatore, egli rivendica pertanto coerenza nelle posizioni assunte nella scorsa legislatura e in quella attuale, ritenendo indispensabile non perdere la cultura di governo all'atto del passaggio all'opposizione.

Egli ripercorre quindi l'ampio approfondimento svolto nella scorsa legislatura e richiama l'attenzione dimostrata dai Ministri *pro tempore* Berlinguer e De Mauro. Sottolinea poi come la condizione religiosa del Paese sia profondamente mutata negli ultimi decenni, caratterizzandosi per un sempre più deciso pluralismo confessionale. In questo senso valuta quindi positivamente l'iniziativa del Presidente del Senato e sollecita a sua volta una riflessione sul ruolo della religione in un contesto multiculturale e multireligioso.

Manifesta poi pieno convincimento sull'opportunità di riconoscere parità di trattamento sul lavoro agli insegnanti di religione cattolica rispetto agli altri docenti, senza ignorare tuttavia i rilevanti elementi di diversità fra cui sostanzialmente la possibilità di un licenziamento *ad nutum*.

È del resto interesse dello Stato riconoscere stabilità a tali lavoratori, ma anche concorrere alla dignità culturale dell'insegnamento religioso che, presupponendo un'adesione di fede solo del docente e non anche del discente, configura un insegnamento confessionale, ma non catechistico. Occorre dunque scongiurare il rischio che esso scada in insegnamento catechistico, garantendo dignità culturale alla disciplina e dignità professionale a chi la impartisce.

Quanto poi alla denuncia di illegittimità di un provvedimento che inquadra in ruolo il personale docente di una disciplina facoltativa, osserva che la facoltatività riguarda gli studenti, mentre lo Stato ha l'obbligo di assicurare l'insegnamento. Appare pertanto ragionevole il compromesso di inquadrare in ruolo solo il 70 per cento dei posti complessivamente funzionanti.

Egli si sofferma quindi su alcuni profili che distinguono il disegno di legge n. 1345, da lui presentato, da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. In primo luogo, il disegno di legge n. 1345 prevede infatti, per la partecipazione alle procedure concorsuali, il possesso di un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi ai posti di insegnamento ed in tal senso egli sollecita una riflessione anche in considerazione della rivalutazione in atto presso la CEI dei titoli di diritto canonico.

Inoltre, il disegno di legge n. 1345 esclude la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica verso altro insegnamento prima che siano decorsi cinque anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo. Ciò, al fine di evitare che un diritto possa trasformarsi in privilegio e costituire un canale parallelo di reclutamento.

Infine, il disegno di legge n. 1345 prevede un diverso livello per il primo concorso bandito dopo l'entrata in vigore della legge, con un accertamento culturale nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(784) ***CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma***

(1140) ***BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma***
(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente ASCIUTTI informa che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la rimessione dei disegni di legge in titolo all'esame dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(784) ***CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma***

(1140) ***BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma***
(Esame congiunto)

Il presidente ASCIUTTI ricorda che la Commissione ha già concluso l'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo lo scorso 5 novembre 2002, conferendo mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea su un testo unificato.

Propone pertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte e di rinnovare il mandato alla relatrice Bianconi a riferire favorevolmente in Assemblea sul medesimo testo unificato.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1956) ***Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri

(536) ***PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto***

(743) ***GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico***

(979) ***CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta di alcuni senatori il presidente GRILLO propone di rinviare l'inizio della discussione generale sui provvedimenti in titolo alla settimana prossima.

La Commissione conviene unanime.

(1629) ***PEDRIZZI. – Disposizioni per i progetti di adeguamento della strada statale Pontina n. 148 nel tratto Roma-Latina***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prima di dare inizio all'avvio della discussione generale il PRESIDENTE propone di acquisire il parere del Governo su alcune questioni connesse al provvedimento in titolo. Propone pertanto di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

La Commissione conviene unanime.

La seduta termina alle ore 9,15.

174ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il presidente PEDRAZZINI, constatata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque: proposta di documento conclusivo
(Esame. Approvazione del *Doc.* XVII, n. 9)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 31 luglio scorso.

Il presidente RONCONI dà per illustrata la proposta di documento conclusivo, allegata al resoconto della seduta odierna, già distribuita ai senatori componenti della Commissione. Nell'informare infine la Commissione che è in corso di pubblicazione il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (di cui si è già dato conto nella bozza di relazione già distribuita), chiede se ci sono senatori che desiderano intervenire.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione la proposta di documento conclusivo, cui propone di allegare sia la documentazione raccolta, sia il dibattito svoltosi congiuntamente con la 13ª Commissione nella seduta del 19 giugno 2002, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque e all'emergenza idrica nei centri urbani della regione Sicilia.

La Commissione all'unanimità approva la proposta di documento conclusivo, disponendo la pubblicazione degli atti dell'indagine nei termini proposti dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,40.

Proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con riferimento agli usi agricoli delle acque

PREMESSA

La 9ª Commissione permanente, in data 8 novembre 2001, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di svolgere un'indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque. Tale indagine conoscitiva è stata finalizzata a consentire l'acquisizione di elementi conoscitivi sulla disponibilità e l'utilizzo di risorse idriche a fini irrigui, nonché sulle varie tecniche di irrigazione e sulle modalità di riutilizzo in agricoltura delle acque reflue. Sulla base di tali elementi, ulteriore finalità è stata quella di identificare le iniziative indispensabili, sia sul piano legislativo che sul piano infrastrutturale per affrontare la situazione in atto nel Paese.

1. La disciplina delle risorse idriche e il settore agricolo: quadro normativo

1.1 L'evoluzione della normativa

Il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» attribuisce al Ministero dei lavori pubblici le competenze in materia di opere idrauliche e al Ministero dell'agricoltura la sola gestione degli impieghi irrigui dell'acqua, in un quadro integrato di bonifiche. Pertanto, la materia delle irrigazioni si separò dalla restante materia delle opere idrauliche per passare nella competenza del Ministero dell'agricoltura, realizzandosi così una prima segmentazione normativa destinata a protrarre nel tempo la difficoltà nel realizzare una gestione unitaria del bene-acqua.

Il Testo unico privilegia lo sfruttamento dell'acqua a fini produttivi, in particolare per la produzione di energia elettrica, spesso ponendo in secondo piano taluni interessi agricoli. Quanto alla disciplina degli usi agricoli dell'acqua, risalta un certo favore per le situazioni proprietarie, sia per la scelta, da parte della Pubblica Amministrazione, della domanda da preferire in caso di pluralità di richiedenti la concessione di derivazione a scopo irriguo, sia nella disciplina del diritto di riscatto, che la Pubblica

Amministrazione si riserva per le grandi derivazioni a scopo irriguo, qualora queste siano accordate a chi non è proprietario di terreni da irrigare.

La prima normativa organica sulla tutela delle acque è la **Legge 10 maggio 1976, n. 319**, «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», la così detta Legge Merli, poi abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 1999, nella quale, oltre ad affermare i principi di tutela della qualità delle acque e del controllo dei sistemi fognanti, si prevedevano un catasto dei corpi idrici e degli scarichi, il monitoraggio delle acque, i piani di risanamento e di trattamento delle acque reflue.

Successivamente con la legge sulla difesa del suolo, la **Legge 18 maggio 1989, n. 183,** «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», veniva individuato il bacino idrografico come ambito fisso di riferimento, all'interno del quale l'uso e la tutela delle acque si intendono come due aspetti dell'unico problema della gestione delle risorse idriche. Oltre ad agire sui processi industriali e sulla definizione dell'impiego razionale di concimi e di pesticidi in agricoltura, la legge prevede che i vari usi non devono essere guidati dal concetto di sfruttamento, anzi, individua nel rispetto del «minimo deflusso costante vitale» il requisito di una razionale utilizzazione delle risorse idriche.

La **Legge 5 gennaio 1994, n. 36,** «Disposizioni in materia di risorse idriche», così detta Legge Galli, ha poi segnato una svolta nell'ordinamento italiano, fondando il sistema delle acque sul principio dell'interesse pubblico alla loro tutela. La legge ha ampliato il demanio idrico fino a comprendere «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal suolo». La tutela dell'equilibrio del bilancio idrico è affidato essenzialmente all'Autorità di bacino, che, nel predisporre il piano di bacino, con la cooperazione di tutti gli enti interessati, deve tener conto di una graduazione di priorità circa gli usi delle acque e della compatibilità di tali usi con gli interessi ambientali.

La priorità assoluta è data al consumo umano; immediatamente dopo viene l'uso agricolo, qualora si verifichino periodi di siccità (art. 2, comma 2, e art. 28, comma 1).

Fissate queste priorità assolute la legge distingue fra usi civili e usi produttivi. Ai primi è preposto il c.d. servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. I secondi invece, regolati dal capo IV della legge, sono costituiti dall'impiego delle acque a fini irrigui e di bonifica, a fini agricoli, industriali e di produzione di energia elettrica. La legge dispone inoltre un riparto (parzialmente modificato dagli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998) di competenze fra Stato ed enti locali. In tale riparto alle Regioni spetta il potere di riorganizzazione e gestione dei servizi idrici integrati in ambiti territoriali ottimali, secondo criteri di razionalità, economicità ed adeguatezza delle dimensioni gestionali.

La legge Galli sancisce inoltre in modo chiaro il principio fondamentale «chi usa paga», attraverso l'interpretazione della tariffa come corri-

spettivo del servizio idrico fornito (artt. 13, 14 e 15). La disciplina, ispirandosi al principio della copertura dei costi, prevede che la tariffa – definita quale corrispettivo per la prestazione del servizio idrico integrato – sia calcolata sulla base della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione, delle opere e gli adeguamenti necessari nonché della remunerazione del capitale investito.

Negli ultimi anni un forte impulso all'evoluzione della normativa sulla tutela delle acque si può attribuire alle normative ambientali dell'Unione Europea, al nuovo contesto di semplificazione delle regole nella pubblica amministrazione e all'attribuzione di maggiori funzioni alle autonomie locali. In questo contesto si colloca il **decreto legislativo n. 152 dell'11 maggio 1999**, che reca disposizioni sulla tutela delle acque e recepisce la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole[1].

Al decreto legislativo citato sono state apportate integrazioni e correzioni con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258, che hanno carattere di novella, pertanto nel paragrafo seguente, si farà riferimento al decreto legislativo n.152 del 1999 nel suo testo vigente.

Il decreto legislativo n. 152 del 1999 – emanato in base alla delega contenuta nell'art. 17 della Legge n. 128 del 1998 (Legge Comunitaria), che prorogava di un anno il termine già concesso dalle due precedenti leggi n.146 del 1994 e n. 52 del 1996, ed estendeva l'ambito della delega – abroga e modifica la legislazione precedente. In particolare è abrogata la legge Merli, che aveva rappresentato per oltre venti anni la legge – quadro sulla tutela della acque e, innovativa all'epoca della sua emanazione, appariva superata da un diverso modo di interpretare l'inquinamento dei corpi idrici e di articolare il quadro normativo di difesa dai fattori inquinanti.

Il decreto contiene una considerazione unitaria delle risorse idriche. La nuova normativa si basa, infatti, su una logica di «sistema», secondo cui la tutela della qualità delle acque si ottiene considerando la risorsa idrica nel suo ciclo complessivo. Fra i principi guida si può includere la tutela qualitativa, ma anche quantitativa della risorsa e quindi l'introduzione di controlli e di incentivi volti a favorire il risparmio e la salvaguardia dei corpi idrici. I principali obiettivi attribuiti al decreto sono di prevenire e di ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguare le protezioni di quelle destinate a particolari usi, perseguire usi sostenibili

---

[1] La Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza 12 dicembre 1996, causa 95/305, aveva condannato l'Italia per non aver emanato nei termini prescritti le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 91/271/CEE, che doveva essere recepita entro il 30 giugno 1993. Anche per il recepimento della direttiva 91/676 la Commissione Europea aveva avviato due procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia.

e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Fra i temi innovativi che il decreto legislativo presenta rispetto alla normativa precedente si segnalano in particolare la tutela delle acque attraverso l'integrazione degli aspetti qualitativi e quantitativi; la diversificazione delle azioni in base alla vulnerabilità del territorio (aree sensibili e zone vulnerabili); l'impostazione di un adeguato sistema di monitoraggio e di classificazione dei corpi idrici come base dell'attività di pianificazione e di risanamento.

L'assunzione di tali principi guida ha finito col porre la disciplina che ne è derivata in forte interrelazione con altre normative: sui rifiuti (decreto legislativo n. 22 del 1997), sulla gestione delle acque reflue urbane (legge n. 36 del 1994), sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989). In particolare quest'ultima, nel perseguire la finalità di assicurare la difesa del suolo, in realtà disciplina le risorse idriche, dalla definizione e classificazione dei bacini idrografici, delle rispettive Autorità, degli strumenti tecnico-operativi di pianificazione e programmazione.

1.2 Le competenze

Fra le principali novità introdotte dalla nuova normativa, particolare rilievo ha il ridisegno delle competenze nelle complesse funzioni che devono concorrere – integrandosi a vicenda – a garantire la tutela delle acque.

Per l'individuazione delle competenze delle amministrazioni pubbliche il decreto legislativo n. 152 del 1999 ha fatto riferimento allo schema delineato dagli articoli 80, 81, 88 e 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 vi fa peraltro esplicito rinvio e, al comma 2, specifica che fino all'attuazione degli altri provvedimenti derivanti dalla legge n. 59 del 1997, lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le Autorità di bacino e le Agenzie per la protezione dell'ambiente assicurano l'esercizio delle competenze finora ad essi spettanti.

Il nuovo sistema unitario di tutela delle acque delineato dal decreto legislativo n. 152 si articola, schematicamente, in:

– Pianificazione. Incentrata sul nuovo strumento del «Piano di tutela delle acque», vede in una posizione centrale la Regione e l'Autorità di bacino. Riserva tuttavia un ruolo non secondario anche alle province.

– Poteri autorizzatori. Distribuiti fra province e comuni.

– Sistema di controlli. Affidati – in quanto controlli preventivi-amministrativi – alle stesse autorità competenti al rilascio delle rispettive autorizzazioni, in quanto controlli repressivi – a tutti gli organi di Polizia giudiziaria statali e locali.

Nella ripartizione di competenze fra organi centrali, regione, province e comuni il quadro complessivo vede un ruolo preminente della regione, o provincia autonoma, per quanto attiene alle determinazione della disciplina di carattere generale, integrativa della normativa comunitaria e della normativa statale, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione dei limiti e delle prescrizioni. La regione assume un ruolo centrale, oltre che nelle funzioni di pianificazione, anche nelle attività di raccolta di informazioni e di monitoraggio dello stato di qualità delle acque. Per queste ultime funzioni sono previsti, in caso di inadempienza delle regioni, poteri sostitutivi del Ministro dell'ambiente attraverso un commissario ad acta (art. 53). I compiti gestionali, e in primo luogo i poteri autorizzatori (e i connessi poteri di vigilanza e controllo) sono invece assegnati alle province e ai comuni: questi ultimi sono titolari dei poteri autorizzatori per tutti gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue.

Il sistema disegnato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 prevede anche l'intervento di altri enti pubblici (funzionali) quali, tra l'altro l'Autorità di bacino, i Consorzi di bonifica e d'irrigazione. (che a norma dell'art. 3, comma 6, concorrono – anche attraverso accordi di programma con le competenti autorità – alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua) ed alle Autorità d'ambito[2] (a cui compete la gestione del servizio idrico integrato mediante forme di cooperazione intercomunale).

Spetta invece allo Stato svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento distribuendole fra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Ministero delle politiche agricole e forestali.

In particolare al Ministero delle infrastrutture compete l'emanazione di un decreto contenente la formulazione di linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino e anche la definizione minimo deflusso vitale (art. 22), nonchè la gestione delle dighe (art. 40).

Al Ministero dell'ambiente e del territorio compete l'emanazione delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue (art. 26), per il riutilizzo agronomico di determinati reflui (art. 38), per la gestione delle dighe (art. 40).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali è chiamato a dettare, con decreto, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, i criteri e le norme tecniche generali sulla base dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica dei reflui (art. 38).

Si richiede inoltre il concerto del Ministro per le politiche agricole per l'emanazione da parte del Ministro della salute del decreto con il quale sono definite le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue (art. 26) nonché del decreto con cui sono individuati i criteri relativi al

---

[2] Le Autorità d'ambito rappresentano una forma di cooperazione, fra comuni e province, già disciplinate dalla legge n. 36 del 1984.

contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e piscicoltura (art. 37).

1.3 Alcuni aspetti di rilievo per il settore agricolo

Come già ricordato, il decreto n. 152 del 1999 si occupa della definizione delle caratteristiche delle acque per la loro compatibilità ambientale. Per quanto attiene invece l'obiettivo per specifica destinazione, esso si pone a condizione di garanzia di alcune funzioni o usi attualmente attribuiti a specifici corpi idrici. Per ciò che qui più rileva il provvedimento non stabilisce dei criteri di idoneità per quanto concerne l'uso irriguo delle acque. In questo specifico settore l'individuazione di tali criteri avrebbe dovuto tenere conto dell'estrema variabilità colturale e territoriale, secondo una serie di valutazioni complesse e ricche di implicazioni tecniche ed economiche.

Sempre riguardo alla materia agricola, si ricorda che le regioni, nell'ambito del quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 152 del 1999, sono chiamate a controllare la concentrazione di nitrati da uso agricolo e relativi programmi di risanamento dall'inquinamento, ad integrare il codice di buona pratica agricola[3], provvedendo alla formazione ed informazione degli agricoltori (art. 19), a individuare le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e da processi di desertificazione (art. 20), a stabilire le misure necessarie per la riduzione dei consumi idrici (art. 25), a definire i valori limite di emissioni, compilano una relazione biennale sulla funzionalità dei depuratori di acque reflue (art. 28), a disciplinare le modalità di utilizzazione agronomica nelle acque reflue (art. 38), a disciplinare l'uso delle acque meteoriche (art. 39).

Di particolare rilievo risultano i compiti attribuiti alle Regioni dall'art. 25, che, riprendendo e approfondendo quanto indicato nella legge Galli, prevede che vengano adottate «le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, e ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili».

Le Regioni devono inoltre «adottare specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore e sui controlli degli effettivi emungimenti». I possibili effetti di tali norme potrebbero riguardare l'aumento dell'efficienza della rete di distribuzione idrica per ridurre sprechi e perdite; la razionalizzazione delle attività irrigue tramite l'adozione di tecniche di distribuzione efficienti e la corretta programmazione degli interventi irrigui; il controllo e la razionalizzazione degli emungimenti.

Le disposizioni dell'art. 23, che apportano importanti modifiche al regio decreto n. 1775 del 1933, regolamentano le concessioni considerando gli aspetti sia quantitativi sia qualitativi, allineandosi alla filosofia com-

---

[3] Di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole.

plessiva del decreto, improntato alla gestione sostenibile e all'uso razionale delle risorse idriche.

L'art. 23, comma 7, che, come modificato dal D.lgs. n. 258 del 2000, sostituisce il comma 1, dell'art. 21 del Regio Decreto n. 1775 del 1933, è interamente dedicato al rilascio delle concessioni di derivazione per uso irriguo, e dispone che queste devono tenere conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità delle risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione. Le concessioni sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. L'articolo stabilisce inoltre che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee, e che per quelle ad uso irriguo non possono eccedere i 40 anni. Le disposizioni citate sono suscettibili pertanto di incidere sull'utilizzazione di corrette tecniche irrigue e sulla razionalizzazione degli interventi, in vista della riduzione di sprechi e perdite.

L'art. 26, sempre nell'ottica del risparmio idrico, incentiva l'utilizzo dei reflui, applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto dell'acqua utilizzata (si veda in materia di utilizzo delle acque reflue per l'agricoltura l'apposito paragrafo).

Per quanto attiene all'integrazione degli aspetti qualitativi e quantitativi, l'art. 22 specifica che la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni contenuta nel piano di tutela, nel quale sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bacino idrico sulla base di elementi quali i fabbisogni, le disponibilità e il minimo deflusso vitale. Particolare attenzione per le interazioni che presenta rispetto alle necessità idriche del settore agricolo, merita appunto l'obbligo, previsto dalla legislazione vigente, di garantire nei corsi d'acqua, a valle delle derivazioni, il cosiddetto deflusso minimo vitale, inteso come il livello di deflusso necessario alla vita degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

La prima legge che affronta l'argomento è, come già ricordato, la legge n.183 del 1989, in materia di difesa del suolo, successivamente, il decreto legislativo n. 275 del 1993 e la legge n. 34 del 1994. Come ricordato, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti compete l'emanazione di un decreto contenente, tra l'altro, anche la definizione minimo deflusso vitale (art. 22).

Si osserva peraltro che, nell'ambito del dibattito sul tema, si è ritenuto che per «ecosistema interessati» rientrerebbero non solo quelli degli alvei naturali, ma anche quelli agricolo irrigui rappresentati dalle reti di irrigazione dei campi coltivati.

La definizione del valore della portata minima presupporrebbe, in tale ottica, di contemperare i conflitti tra gli interessi economici differenti e la necessità della salvaguardia ambientale. Con riferimento a questo problema, in considerazione della varietà climatica che presenta il territorio italiano, le amministrazioni locali hanno tentato di sopperire alla generi-

cità della legislazione nazionale, fornendo, definizioni quantitative specifiche a livello regionale, talvolta con difficoltà.

Di considerevole interesse per il settore agricolo sono infine gli articoli 19 e 20, relativi rispettivamente alle «zone vulnerabili da nitrati di origine agricola» e alle «zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili». In particolare le prime sono definite dalla direttiva 91/676 (recepita dal decreto legislativo n. 152 del 1999), come quelle zone che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.

I criteri secondo cui le Regioni devono effettuare l'individuazione di queste aree, sono indicati nell'allegato 7, che contiene, oltre ad alcune indicazioni metodologiche, anche l'individuazione di alcune zone vulnerabili, nonché le indicazioni e le misure per i programmi d'azione. Ogni quattro anni le Regioni devono verificare l'efficacia dei programmi al fine di una loro eventuale modifica. Nell'art. 20 è previsto che vengano individuate le zone, nelle quali sono necessari interventi di protezione delle risorse idriche dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari. Viene inoltre prescritta la designazione di aree soggette al rischio di desertificazione. Nelle aree o zone vulnerabili designate in base agli articoli 19 e 20, l'attività agricola dovrà essere svolta secondo tecniche ecocompatibili, capaci di contrastare e prevenire il degrado ambientale.

1.4 I Consorzi di bonifica

I consorzi di bonifica, di antica formazione, originariamente di struttura privatistica, sono stati definiti pubbliche amministrazioni con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, art. 58 e, quindi persone giuridiche pubbliche (dal citato R. D. n. 213 del 1933). Di particolare interesse per i compiti dei consorzi sono le leggi sulla difesa del suolo (la citata legge n. 183 del 1989) e per la gestione delle risorse idriche (la citata legge n. 36 del 1994) che annoverano le azioni di bonifica e irrigazione nell'ambito degli interventi a tutela dell'acqua e del suolo e indicano i Consorzi di bonifica tra i soggetti aventi specifica competenza istituzionale nei due rispettivi settori.

Anticipando gli orientamenti espressi da queste leggi i consorzi, che si collocano in ambiti comprensoriali di livello sovracomunale, operano con riferimento a bacini idrografici o comunque ad unità idrografiche tendenzialmente omogenee, che negli ultimi tempi sono state oggetto di processi di aggregazione e fusione al fine di raggiungere dimensioni territoriali rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di gestione economica più efficiente.

La citata legge n. 183 del 1989, annovera numerose attività che riguardano direttamente i compiti tradizionali dei consorzi di bonifica, come la sistemazione ed il recupero dei suoli nei bacini idrografici attraverso la bonifica, la regolazione dei corsi d'acqua, la moderazione delle piene, la disciplina delle attività estrattive onde evitare l'impoverimento

dei suoli, il contenimento delle frane e della subsidenza (articolo 3, comma 1, lett. *a-f)*, il risanamento e la razionale utilizzazione (in relazione sia agli usi produttivi sia agli usi civili, delle acque superficiali, la garanzia di un'efficiente e razionale gestione delle reti idrauliche di tipo irriguo ed idrico, lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e manutenzione delle opere del settore (art. 3, comma 1, lett. *h-m).*

La legge n. 36 del 1994, che traccia la distinzione tra gli usi civici e gli usi produttivi delle risorse idriche, proprio in tema di usi produttivi attribuisce ai consorzi di bonifica la facoltà di realizzare e gestire reti a scopo irriguo, acquedotti rurali e altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica. Infine i consorzi possono essere autorizzati a realizzare opere atte a destinare le acque a usi non dispersivi, come la produzione di energia elettrica o l'allevamento ittico.

Per l'adempimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio di bonifica ha il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio. L'imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente.

Il consorzio è amministrato dal Consiglio, la cui maggioranza dei membri è eletta dei consorziati, mentre la restante parte è nominata dagli enti locali, che a sua volta elegge la Deputazione o la Giunta e il Presidente del Consorzio stesso.

1.5 Le risorse idriche tra competenze statali e regionali

Si ricorda innanzi tutto, per quanto riguarda il testo della Costituzione, anteriore alla modifica introdotta dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che le acque pubbliche, a differenza delle acque minerali e termali, non rientravano fra le materie riservate dalla costituzione alla competenza regionale.

Le risorse idriche furono prese in considerazione dal **D.P.R. n. 616 del 1977** ed inserite nel Titolo V del decreto, «Assetto e utilizzazione del territorio», come oggetto di funzioni delegate alle Regioni; risultarono invece «trasferite» ad opera del medesimo D.P.R. alcune competenze relative ad aspetti particolari come la pesca in acque interne, che comprende la pescicoltura e le concessioni a scopo di pescicolture nelle acque interne demaniali, ed altri aspetti rientranti nel settore organico «Sviluppo economico».

A seguito di questi interventi normativi la ripartizione delle competenze fra lo Stato e le Regioni in materia di acque pubbliche si può così riassumere: rimane riservata allo Stato l'individuazione delle acque pubbliche (dichiarazioni di pubblicità, formazione degli elenchi), la determinazione e la disciplina degli usi e le concessioni per le grandi deriva-

zioni, il censimento nazionale dei corpi idrici, le modifiche al piano generale degli acquedotti, l'utilizzazione delle risorse idriche per la produzione di energia elettrica, oltre alle funzioni relative alla programmazione nazionale e di settore della destinazione delle risorse idriche.

Il **decreto legislativo n. 112 del 1998**, di attuazione della legge n. 59 del 1997, c.d. legge Bassanini, che ha operato un ampio decentramento amministrativo, come già ricordato, all'articolo 81, conferisce funzioni e compiti amministrativi alle regioni in materia di acque, determinando un rafforzamento del ruolo centrale dell'attività pianificatoria regionale, desumibile tra l'altro, *a contrario* dall'espressa soppressione di gran parte dei residui poteri di pianificazione nazionale. Ed è significativo inoltre che venga introdotta una funzione di coordinamento che si prospetta quale sorta di autocoordinamento orizzontale delle regioni e non come un coordinamento verticale spettante allo Stato.

In particolare si conferiscono alle regioni alcune attività acquisitive di conoscenza, fra cui rientra la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque dolci superficiali e delle acque destinate alla molluschicoltura, sia, tra l'altro, le attività di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere. Si tratta comunque, nel complesso, non tanto di nuovi grandi conferimenti di funzioni al sistema delle autonomie territoriali, ma di aggiustamenti ad un quadro di competenze già delineate; un dato innovativo di rilievo è costituito dal fatto che alle regioni è data la facoltà di individuare ulteriori compiti e funzioni amministrative non espressamente esclusi o riservati allo Stato.

L'articolo 88 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, che attua l'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui fa riferimento ai compiti per la difesa del suolo, elenca le funzioni mantenute allo Stato ed in sostanza concretamente attribuibili al servizio difesa del suolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La maggior parte delle funzioni riconosciute di rilievo nazionale è direttamente riconducibile alla citata legge n. 36 del 1994, e si inquadra nell'ambito delle attività di programmazione, di direttiva e di vigilanza.

Le funzioni trasferite alle Regioni e agli enti locali possono essere divise in tre grandi partizioni: le prime attengono alla difesa delle acque, tra le quali rientrano anche quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri; le seconde agli usi plurimi delle acque; le altre alle utilizzazioni diverse del suolo, delle spiagge prospicienti o interessate direttamente dalle acque interne.

L'articolo 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998, secondo un comune criterio di conferimento, trasferisce integralmente la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura al livello territoriale più vicino agli interessi della collettività locale.

Alcuni problemi interpretativi si sono posti in merito alla titolarità delle competenze sulla programmazione delle opere. Occorre fare riferimento all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 112, che espressamente stabilisce che il conferimento comprende, in assenza di norma

esplicita, anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, quali fra le altre la programmazione. Secondo questa interpretazione, quindi, anche la programmazione rientrerebbe tra le competenze trasferite alle Regioni.

Una seconda interpretazione potrebbe essere invece quella che riserva allo Stato (articolo 88, comma 1, lettera *a)* la programmazione e il finanziamento degli interventi di difesa del suolo. Se la programmazione delle opere idrauliche spetta, quindi, alle Regioni, e, per esse, alle Autorità, la legge o le leggi regionali (in caso di bacini sovraregionali) dovrebbero riordinare tra gli enti territoriali, la distribuzione delle competenze relative alla fase della cosiddetta realizzazione e gestione.

L'articolo 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998 trasferisce integralmente alle Regioni la gestione del demanio idrico anche per la parte che attiene al regime degli usi produttivi (agricoli, irrigui, industriali, idroelettrico) regolato dal sistema delle concessioni di derivazione di acqua pubblica. Lo spostamento a livello regionale di tutto il complesso degli usi plurimi delle acque costituisce un significativo cambiamento rispetto alle precedenti regionalizzazioni, che si erano rivelate su questi aspetti assai prudenti.

Sull'evoluzione delle vicende fra compiti dello Stato e conferimenti alle Regioni e agli enti locali sopra delineata per quanto riguarda le risorse idriche si innesta la ripartizione delle competenze effettuata dal decreto legislativo n. 152 del 1999, (per le quali si veda sopra nel dettaglio) che, peraltro, come già accennato fa comunque riferimento allo schema delineato dagli articoli 80, 81, 88 e 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

I decreti legislativi **n. 300 e n. 303 del 1999** sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri hanno ridisegnato le funzioni a livello centrale anche per la materia delle risorse idriche.

In particolare, per le attribuzioni del Ministero dell'ambiente e del territorio, l'articolo 36 individua un'area funzionale relativa ai compiti in materia di risorse idriche, di difesa del mare e dell'ambiente costiero. Inoltre l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo reca l'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, chiamata a svolgere i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

Le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di risorse idriche, così come delineate dal decreto legislativo n. 300 del 1999, appaiono in un certo senso contigue. Spettano, infatti, al primo le «infrastrutture idrauliche», mentre le «risorse idriche» rientrano nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per quanto riguarda il Ministero per le politiche agricole e forestali si ricorda che ai sensi del **DPR 28 marzo 2000, n. 450**, «Regolamento di

organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali», la Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, che è uno dei due dipartimenti sui quali è articolato il ministero è competente per le problematiche in materia di bonifica, nonché per le grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», e in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura già di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modificazioni».

Rispetto alla ripartizione di competenze, operata dal citato decreto legislativo n. 112 del 1998, che costituisce un rilevante processo di decentramento «a Costituzione invariata», merita considerare il quadro che nella materia si è delineato a livello costituzionale con la modifica del titolo V, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La materia delle risorse idriche deve essere inquadrata alla luce del nuovo disposto costituzionale contenuto all'articolo 117. L'interpretazione degli ambiti di competenza legislativa deve essere operata tenendo in considerazione diversi criteri, anche se concorrenti. Si ricorda, innanzi tutto, che una materia è ormai attribuita alla competenza esclusiva delle regioni se non è enumerata tra quelle assegnate, in via esclusiva, allo Stato e tra quelle ripartite tra lo Stato e le regioni. Si ricorda, in proposito, che allo Stato è riservata la competenza esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e che il governo del territorio è assegnato dalla Costituzione alla competenza ripartita tra lo Stato e le regioni. In tal caso lo Stato dovrebbe dettare norme di principio alle quali le regioni sono chiamate a dare attuazione.

1.6 La normativa comunitaria in materia di risorse idriche

Occorre premettere che il **Trattato di Roma del 1957** non attribuiva agli organi comunitari specifiche competenze in materia ambientale e soltanto successivamente, al Vertice di Parigi del luglio 1972, fu riconosciuto che, in un contesto di espansione economica della Comunità e di miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini, sarebbe stato necessario dedicare particolare attenzione all'ambiente.

La politica comunitaria si è così orientata verso la definizione di un assetto normativo in cui potessero trovare contemperamento e graduazione gli interessi all'utilizzazione delle risorse naturali e l'interesse pubblico generale alla loro salvaguardia.

Riguardo al settore agricolo, quale comparto produttivo naturalmente interessato all'utilizzo delle risorse ambientali e, per ciò che qui più rileva all'utilizzo della risorsa idrica, occorre ricordare che il titolo II del Trattato, intitolato all'agricoltura stabilisce che le finalità della politica agricola comune sono, tra l'altro, quella di incrementare la produttività dell'agricoltura, attraverso lo sviluppo tecnico, e dello sviluppo razionale della produzione agricola nonché un impiego migliore dei fattori di produzione e in particolare della manodopera, nonché quella di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola (art. 33 del Trattato, secondo la rimunerazione del Trattato di Amsterdam, già art. 39). L'art. 33, che risponde all'esigenza, primaria all'epoca dell'approvazione del Trattato, dell'autosufficienza alimentare, non contiene una disciplina, sia in termini qualitativi sia quantitativi, dell'uso della risorsa idrica.

Nel 1986, a seguito dell'introduzione nel Trattato di Roma del Titolo VII, intitolato «Ambiente», per opera dell'Atto Unico Europeo, la Comunità ha delineato la sua politica ambientale, poi inserita con il **trattato di Maastricht del 1992** tra i suoi obiettivi.

La normativa comunitaria in materia di acque è costituita, oltre che dalle norme primarie del Trattato, dalle norme di diritto derivato ed in particolare dai programmi di azione in materia di ambiente, e dalle altre norme di diritto comunitario.

I programmi di azione in materia ambientale, che costituiscono un punto di riferimento per la tutela dell'acqua, pur non contenendo disposizioni specifiche sui problemi dell'inquinamento e il razionale utilizzo, tuttavia costituiscono l'impostazione di fondo per i successivi interventi normativi.

Il Quinto programma, relativo al periodo 1994/2000, adottato con la Risoluzione del Consiglio del 1º febbraio 1993, è incentrato sul principio dello sviluppo sostenibile, affermatosi nel Convegno di Rio de Janeiro del 1992, «Un vertice per la Terra».

L'acqua è considerata ormai come risorsa naturale limitata, della quale occorre evitare l'esaurimento, sicché si impone l'individuazione dei settori prioritari tra i prime cinque dei quali è posta l'agricoltura. L'acqua, da tutelare come bene ambientale in sé, deve essere oggetto di una gestione sostenibile e di un controllo integrato del suo inquinamento.

Di particolare rilievo risulta inoltre la **direttiva 2000/60/CE del** Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ai fini della protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, per assicurare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevolare l'utilizzo idrico sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. Ai fini dell'applicazione della direttiva gli Stati membri dovranno individuare tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio ed assegnarli a distretti idrografici. Entro il 22 dicembre 2003 sarà designata un'autorità competente per i singoli distretti idrografici. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrogra-

fico sono ispirate da finalità di tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee.

Con decorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse.

Per quanto riguarda l'attuazione dei fondi strutturali 2000-2006, un particolare rilievo riveste l'irrigazione, che potrà beneficiare di un sostegno finanziario per la realizzazione di varie tipologie di intervento.

Nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 la politica regionale della Comunità si articola, tramite i Fondi strutturali, in modalità diverse dalle precedenti. In particolare per il settore in esame, l'esperienza compiuta nella fase di attuazione dei programmi del periodo 1994-1999 ha evidenziato, per il comparto agricolo, l'eccessiva proliferazione degli interventi, una loro disomogeneità e in certi casi uno scollegamento degli interventi tra le varie filiere. Nell'esposizione degli indirizzi e dei criteri di attuazione del nuovo Quadro Comunitario di Sostegno si afferma peraltro: «Nel caso di interventi destinati (in tutto o in parte) ad uso irriguo della risorsa, è necessario che l'analisi suddetta dimostri che il valore aggiunto atteso della nuova (o rinnovata) produzione agricola vendibile ottenuta per mezzo dell'intervento giustifichi l'investimento. Ciò vale ad esempio – ma non solo – per interventi finalizzati a estensioni dell'attrezzaggio di aree irrigue. Accanto a criteri di redditività economico-finanziaria, saranno tuttavia presi in considerazione gli effetti sull'ambiente (sostenibilità dell'uso della risorsa), la qualità dei prodotti e la stabilità dell'occupazione.

Tale verifica di ammissibilità andrà svolta in base alle risultanze dello studio sull'uso irriguo della risorsa idrica previsto dalla misura 3, sottoprogramma III, del programma operativo risorse idriche del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999. Nel caso di opere irrigue l'intervento del FEOGA sarà principalmente destinato al finanziamento: delle opere situate a valle delle grandi reti di captazione; degli impianti irrigui aziendali; delle opere di riconversione conseguentemente necessarie».

1.7 Utilizzo delle acque reflue

In Italia il riuso degli effluenti degli impianti di depurazione è previsto dal decreto legislativo n. 275 del 1993, dalla legge n. 36 del 1994 e più recentemente dal decreto legislativo n. 152 del 1999[4] .

---

[4] Si veda inoltre l'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, emanata il 4 febbraio 1977 a seguito della promulgazione della legge n. 319 del 1976. La stessa delibera prevede la possibilità che le Regioni promulghino proprie leggi in materia, definendo ulteriori parametri, oltre a quelli contenuti nella delibera, scelti tra quelli indicati nella tabella A della citata legge n. 319 del 1976.

Si ricorda innanzi tutto che l'art. 26 del decreto legislativo n.152 del 1999, che modifica l'art. 6 della legge n. 36 del 1994, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, della salute, delle attività produttive e delle infrastrutture e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue. Il decreto, che sarebbe dovuto essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attualmente in preparazione.

Si ricorda inoltre che l'art. 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999, intitolato «Utilizzazione agronomica[5]», prevede – facendo salve le disposizioni in materia di impianti di allevamento intensivo – che l'utilizzazione agronomica di talune acque reflue (degli affluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da imprese dedite alla coltivazione del fondo alla silvicoltura o da imprese di allevamento aventi determinate caratteristiche, nonché da imprese di trasformazione che abbia carattere di complementarità rispetto all'attività agricola e, infine, da altre aziende individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali) sia soggetta a comunicazione alle autorità competenti.

Si prevede inoltre che le regioni, sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinino le attività di utilizzazione agronomica delle acque reflue sopra indicate.

Il citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali deve contenere, tra l'altro, le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico.

Si ricorda inoltre che la legge 11 novembre 1996, n. 574, «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari»[6], prevede che le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, che non abbiano subìto trattamenti particolari, né l'immissione di additivi, possano essere oggetto di utilizzazione agronomica, mediante lo spandimento sui terreni agricoli. A tal fine

---

[5] Il decreto legislativo n. 152 del 1999, così come novellato dal decreto legislativo n. 248 del 2000, contiene all'art. 1, lettera *n*-bis) la definizione di "utilizzazione agronomica". La definisce la gestione di effluenti di allevamento, di acque, di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo e fertirriguo.

[6] Si ricorda che con sentenza 27 novembre - 11 dicembre 1997, n. 380, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge nella parte in cui si prevede l'applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.

vengono fissati alcuni limiti e valori anche in relazione alla superficie dei terreni interessati.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, che è subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, può essere esclusa per talune categorie di terreni ed è vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse in talune zone.

La legge, oltre a disciplinare le modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione, prevede che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali, procedano alla verifica periodica delle operazioni di spandimento di tali acque.

1.8 Emergenza idrica

A partire dalla metà degli anni '90 sono state adottate alcune importanti ordinanze per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica verificatasi in particolare in alcune regioni.

Per quanto concerne le misure adottate per fronteggiare l'emergenza idrica si ricorda, con riferimento alla **regione Sardegna**, che con l'Ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, «Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna», è stato deliberato lo stato di emergenza, in seguito più volte prorogato[7], ravvisando la necessità di immediate azioni ed interventi nei settori delle infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, fognario e di depurazione delle acque reflue, di recapito e di riutilizzo delle acque depurate.

Con la medesima Ordinanza è stato inoltre nominato commissario governativo il presidente della giunta regionale per definire il programma di interventi necessari.

Il livello della delega è molto elevato. I poteri delegati vanno dalla programmazione degli interventi, che può avvalersi di tutte le risorse, anche di provenienza comunitaria, già destinate dall'intero apparato pubblico alla realizzazione di opere nel settore idrico, rivedendone se necessario, la programmazione e la localizzazione, alla realizzazione diretta di interventi ed alla disposizione di deroghe a leggi vigenti.

Le competenze commissariali previste dall'ordinanza n. 2409 del 1995, riguardano, fra l'altro, la programmazione di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza idrica nei settori dell'approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione delle acque; delle fognature e depurazione delle acque reflue; del riutilizzo e recapito

---

[7] Con provvedimento del dicembre 1997 il Governo nazionale ha prorogato sino a tutto il 1998 gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza idrica in Sardegna, confermando, per tale periodo, tutti i poteri speciali già conferiti al Presidente della Giunta Regionale. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 è stato prorogato lo stato di emergenza idrica per la Sardegna, sino al 31 dicembre 2001: un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2003 è contenuta nel DPCM del 13 dicembre 2001.

delle acque depurate. Le competenze commissariali riguardano anche ampie attività amministrative e gestionali dirette a fronteggiare la situazione di emergenza idrica, dell'individuazione di nuovi punti di approvvigionamento alla predisposizione e approvazione di progetti di opere.

Il Commissario, per l'espletamento dell'incarico ricevuto dal Governo, è stato dotato tra l'altro del potere di disporre di qualsiasi somma già stanziata in materia di risorse idriche e del potere di deroga ad un'ampia gamma di norme statali, regionali e comunitarie, allo scopo di consentire gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica e di consentire la realizzazione degli stessi nei tempi compatibili con lo stato di emergenza.

Tali ampi poteri vengono riconfermati dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2002, n. 3243[8]: al Presidente della Regione in quanto commissario delegato viene inoltre data l'autorizzazione ad istituire l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2000, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione idrica nella **regione Puglia**.

Il presidente della regione Puglia è stato nominato commissario delegato per affrontare l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia con Ordinanza Ministeriale 4 agosto 2000, n. 3077. Al Commissario sono attribuiti i poteri e i compiti per far fronte all'emergenza nel territorio della regione Puglia in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di depurazione, già conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000. Il presidente della regione Puglia subentra in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale.

Oltre ai vari compiti in materia ambientale e di bonifica delle aree inquinate, progetta e realizza, altresì, i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e l'utilizzo delle acque reflue a fini irrigui, avvalendosi anche delle reti irrigue e di bonifica esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.

---

[8] OPCM 29 settembre 2002, n. 3243, «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna».

Per la Sicilia si ricorda che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 è stata prorogato lo stato di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani al 31 dicembre 2001.

Inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1999, integrato dal decreto del 31 marzo 1999, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina, Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000.

Nel corso del 2002 è stato prorogato lo stato di emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani[9] e dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza per le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa[10].

Il generale Roberto Iucci era stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani con O.M. 24 febbraio 2001, n. 3108.

Le competenze del commissario delegato riguardano il completamento dei programmi degli interventi già finanziati, l'attuazione del programma straordinario per il superamento della situazione di emergenza idrica, l'individuazione di nuovi punti di approvvigionamento idrico, l'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, nonché l'accesso alle aree interessate per occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni. L'ufficio del commissario ha sede presso la prefettura di Palermo e può avvalersi del personale delle pubbliche amministrazioni.

Precedentemente, era stato nominato commissario il presidente della regione stessa, con O.M. 3052 del 31 marzo 2000, in gran parte abrogata dalla successiva O.M. n. 3108 del 24 febbraio 2001.

Con DPCM 14 gennaio 2002, il presidente della regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato all'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. La successiva Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2002, n. 3189 definisce i compiti del Commissario, cui vengono trasferiti i fondi del precedente Commissario Iucci.

Il generale Iucci, con Ordinanza Ministeriale 7 febbraio 2002, n. 3180, viene posto alla direzione di un'apposita struttura di missione temporanea, istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile, con il compito di monitorare le situazioni di emergenza idrica sull'intero territorio nazionale, nonché di formulare proposte per lo sviluppo dei piani di emergenza: la sua attività quale commissario per l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stata prorogata, con diverse ordinanze, al 30 settembre 2002.

---

[9] Il DPCM 14 gennaio 2002 dichiara lo stato di emergenza idrica fino al 31 dicembre 2002.

[10] Cfr. DPCM 16 maggio 2002.

Fra la fine del 2001 e nel corso del 2002 sono state dichiarate altre emergenze idriche, relativamente ai comuni a sud di Roma, alimentati dall'acquedotto del Simbrivio[11], alla regione Basilicata[12], alla regione Campania[13], alla regione Lazio[14] e alla regione Umbria[15].

Relativamente all'**Umbria**, la OPCM 18 luglio 2002, n. 3230 ha nominato il presidente della Regione commissario delegato, in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione, con tutti i poteri per l'espletamento delle attività inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo e industriale.

A tale scopo, il Commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque.

Tale piano deve necessariamente contenere gli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori, il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi stessi, le attività anticipate dalla regione Umbria, da altri enti locali e dai gestori dei servizi idrici per fronteggiare l'emergenza idrica del 2002, e gli interventi di somma urgenza autorizzati dal commissario delegato.

2. Le audizioni svoltesi presso la 9ª Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva

2.1. Nelle sedute del 19 dicembre 2001 e del 23 gennaio 2002, il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora sottolineava che la riforma avviata con la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (nota come «Legge Galli»), mirante alla realizzazione del servizio idrico integrato e all'introduzione di un più efficace sistema tariffario, consentirà, se accompagnata da ampi processi di formazione e di ricerca e da un'incisiva azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il riassetto del servizio idrico verso livelli di efficienza ed economicità, nonché la riduzione del divario esistente tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Osservato, quindi, che l'Italia, pur collocandosi fra i paesi più ricchi di risorse idriche, per la natura irregolare dei deflussi e le difficoltà di utilizzo vede scendere notevolmente questa disponibilità, segnalava i pro-

---

[11] Cfr. DPCM 28 giugno 2002. L'ordinanza 18 luglio 2002, n. 3228 ha conferito i poteri di commissario delegato al commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, riservando al presidente della provincia di Roma la pianificazione degli interventi.

[12] Cfr. DPCM 21 dicembre 2001. L'ordinanza ministeriale 22 marzo 2002, n. 3187, nomina il presidente della regione Basilicata commissario delegato per affrontare l'emergenza idrica e gli attribuisce i poteri in materia di approvvigionamento idrico primario ad uso plurimo e distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, su tutto il territorio della regione, finalizzati a consentire la ripresa delle normali condizioni di vita.

[13] Cfr. DPCM 19 luglio 2002

[14] Cfr. DPCM 19 luglio 2002.

[15] Cfr. DPCM 24 maggio 2002.

blemi derivanti dalla variabilità di situazioni fra Nord e Sud e dalla accentuata alternanza di precipitazioni intense e di periodi di siccità.

Rilevava che al momento non erano emersi danni ingenti e generalizzati per le colture in stasi e per quelle in serra riscaldate, mentre si registravano danni e precarietà produttiva per le colture in pieno campo e per le colture pascolive dell'Italia Centro-Meridionale.

Riguardo all'uso delle acque, ricordava che il settore agricolo assorbe il 60 per cento dell'intera domanda di acqua del Paese e sottolineava poi che, specie nell'area del Mezzogiorno, la crescente la richiesta d'acqua per gli usi extragricoli e la contrazione dei finanziamenti per le infrastrutture irrigue, possono compromettere la competitività delle produzioni di qualità; un uso più razionale delle risorse potrà nel futuro derivare non solo dal progressivo trasferimento del costo dell'acqua sul consumatore, ma anche dal ridimensionamento delle produzioni di massa a vantaggio di una più elevata qualità.

Quanto poi alle infrastrutture, in considerazione della frammentazione della rete di distribuzione italiana, riteneva positiva la graduale diffusione e l'ottimizzazione dei sistemi di automazione e controllo e una progressiva transizione verso schemi che integrano l'uso di fonti superficiali e sotterranee.

Il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, pur richiamando la posizione di chiusura espressa a livello comunitario verso una espansione dell'irrigazione in Italia, sottolineava l'importanza di un approvvigionamento idrico costante, garantito, di buona qualità, a costi accessibili, tale da consentire agli agricoltori di diversificare le produzioni orientandole verso quelle a più alta qualità.

Quanto poi alle dimensioni dell'area irrigata nel Meridione d'Italia, precisava che, accanto all'irrigazione consortile, esiste una irrigazione privata, che spesso comporta un notevole emungimento di acqua dalla falda con i conseguenti problemi di abbassamento della falda stessa e di richiamo di acqua dal mare.

Sul piano delle linee di intervento per una razionale gestione dell'acqua in agricoltura, ribadiva l'importanza del completamento degli schemi idrici già individuati e la promozione di nuove iniziative, nonché l'addestramento professionale degli agricoltori all'uso delle tecnologie irrigue più efficienti, l'impiego delle acque reflue, la tecnica della stimolazione artificiale della pioggia e infine l'aspetto relativo alle regimazioni delle risorse idriche.

Ricordata l'attenuazione della spinta programmatica, che aveva determinato l'ultimo decennio le condizioni favorevoli per l'espansione dell'irrigazione, in particolare nell'area meridionale, rilevava come tuttavia, la propensione negli anni più recenti per le produzioni irrigue anche, grazie ad una serie di interventi nazionali e comunitarie, fra i quali il Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 e quello *in itinere* per il 2000-2006.

Richiamava inoltre gli interventi di completamento, ammodernamento e di nuova infrastrutturazione di opere irrigue e di gestione di risorse idriche programmati dal Ministero delle politiche agricole e in stretta

collaborazione con le regioni, che hanno consentito di preordinare i programmi di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica e del territorio rurale.

Riguardo alle iniziative da intraprendere per la realizzazione e la ristrutturazione degli schemi idrici e le strutture di accumulo, il rappresentante del Governo segnalava quelle incluse nel programma operativo predisposto dal Governo con la «legge obiettivo» e gli interventi consentiti dagli stanziamenti delle leggi finanziarie per il 2001 e per il 2002, nonché le misure volte all'utilizzazione delle acque reflue e delle acque salmastre.

Assicurava in conclusione l'intenzione del Governo di realizzare una maggiore codeterminazione fra tutti i Ministeri competenti e con le regioni, sul piano politico e su quello delle dotazioni finanziarie, per combattere un problema grave, che affligge l'agricoltura meridionale, ma anche vaste zone del Settentrione. Al tal proposito, dopo aver ricordato che, nell'ambito dell'assetto del Ministero delle politiche agricole e forestali, la competenza del relative alle strutture irrigue riconosciute di rilevanza nazionale è attribuita alla Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, all'interno del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, ribadiva l'esigenza di preservare le funzioni di indirizzo e di coordinamento anche in relazione ai profili da rappresentare in sede comunitaria e internazionale, identificando i moduli di collaborazione sul piano regionale, intraregionale e nazionale.

2.2. Nella seduta del 30 gennaio 2002, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara, dopo aver ricordato che il problema della scarsità della risorsa idrica è uno dei temi maggiormente dibattuti nell'ambito internazionale sullo sviluppo ecocompatibile, sottolineava la necessità di raggiungere un equilibrio tra la crescente domanda d'acqua e il mantenimento della funzionalità degli ecosistemi che da essa dipendono.

Osservava poi come sul piano generale la scarsità d'acqua rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e che la siccità e la desertificazione appaiono in stretta relazione con l'instabilità del clima, con il degrado dei suoli e con lo sfruttamento irrazionale delle risorse.

Riguardo all'Italia, ricordava che, a fronte di una potenziale ricchezza di risorse idriche, il fabbisogno civile e produttivo non risulta adeguatamente soddisfatto su tutto il territorio e per tutto il corso dell'anno, con una disomogeneità nella distribuzione delle risorse fra regioni settentrionali, centrali e meridionali.

Riconosceva inoltre che nel Paese le crisi idriche si sono andate manifestando sempre con maggior frequenza anche in aree che in passato non facevano registrare particolare allarme e che, l'effetto combinato della diminuizione delle precipitazioni e il progressivo aumento della domanda di acqua, ha determinato in molti corpi idrici, situazioni di pesante inquinamento.

In tale scenario, caratterizzato da una potenziale ricchezza di risorse e da prelievi di valore molto elevato, superiore alla media dei paesi europei,

osservava, si sono sviluppate attività maggiormente idroesigenti, con una modesta attenzione al problema del risparmio idrico.

Dopo aver riconosciuto che il quadro normativo attuale appare adeguato per lungo periodo, sul piano delle azioni politiche da adottare, affermava la necessità di dare impulso a tutte le iniziative volte a porre in stretta relazione prelievi ed effettiva disponibilità di risorse e a favorire il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque usate.

Il sottosegretario ricordava inoltre che la domanda idrica agricola, che rappresenta la maggior quota della domanda complessiva, risulta, nonostante il sempre più consistente impiego di metodi irrigui in espansione, sia per l'aumento delle superfici irrigabili, sia per effetto del maggior ricorso all'irrigazione anche nelle aree settentrionali del Paese.

L'eccessivo impiego di acque in agricoltura, che rappresenta uno degli elementi della crisi ambientale, proseguiva il sottosegretario, può essere limitato attraverso soluzioni tecniche ed agronomiche che vanno dalla revisione della tariffazione al riutilizzo delle acque usate.

Ribadiva inoltre la necessità di rendere il riutilizzo delle acque usate per quanto possibile obbligatorio, sia pur con la fissazione di *standard* severi al fine di evitare ogni rischio di contaminazione patogena, e ricordava l'attività svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'emanazione del decreto sul riutilizzo delle acque depurate per uso irriguo, civile e industriale.

Traendo le conclusioni delle osservazioni formulate, evidenziava l'importanza dell'intervento governativo non solo per assicurare un efficiente gestione e distribuzione dell'acqua, ma anche per il mantenimento degli equilibri ecologici e la sostenibilità dello sfruttamento delle risorse e ricordava come, anche a livello internazionale, deve essere incoraggiata la tendenza a considerare le risorse idriche come un elemento catalizzante, piuttosto che una causa di tensione e di conflitto.

2.3. Nella seduta del 7 febbraio, il dottor Andrea Nigro, assessore all'agricoltura della regione Basilicata, dopo aver ricordato che per alcune zone della regione Basilicata è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale per l'anno 2000 e l'anno 2001, segnalava la notevolissima diminuzione dei livelli d'acqua negli invasi artificiali e la drammatica situazione nel settore agricolo che hanno indotto la regione a costituire una unità di crisi. Rilevava, a fronte di tale emergenza, aggravata dallo stato debitorio delle imprese agricole, l'inadeguatezza degli strumenti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

L'assessore prospettava pertanto l'opportunità di emanare una legge straordinaria, in grado di rispondere alla crisi derivante dall'emergenza idrica e anche dai problemi sanitari ed epidemiologici che aggravano la crisi del settore zootecnico.

Ricordava che nella regione, fornita di una struttura irrigua per molti versi obsoleta, è stato intrapreso un programma di investimenti finalizzato, sia alla realizzazione di sistemi irrigui tecnologicamente avanzati e informatizzati, sia all'accumulo pluriennale.

L'assessore all'agricoltura della regione Calabria, dottor Mario Lucifero rilevava che gli invasi della regione mostravano un esaurimento delle risorse con una difficile situazione di concorrenza tra l'uso elettrico dell'acqua e l'uso agricolo.

Rilevava inoltre, il rischio di inadeguatezza degli attuali strumenti legislativi di fronte alla perduranza dell'emergenza idrica e sottolineava l'opportunità di razionalizzare l'uso delle risorse idriche, con la realizzazione di nuovi invasi artificiali e con l'ammodernamento della rete irrigua, ormai obsoleta e insufficiente per una produzione agricola di qualità.

Richiamava infine l'attenzione sui danni ambientali derivanti dall'abbassamento dei livelli idrici a causa dei prelievi di acqua sotterranea, ai quali sono stati costretti numerosi produttori.

L'assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, dottor Francesco Sciarretta, rilevava che i problemi della regione Abruzzo attengono soprattutto alla inadeguatezza delle strutture irrigue e rilevava l'inadeguatezza del bilancio regionale a far fronte agli investimenti necessari. Prospettava inoltre, pur con il dovuto rispetto delle esigenze del mercato e delle linee della politica agricola comune, la soluzione strategica consistente nella riduzione delle superfici destinate a produzione ortofrutticola e nel contestuale aumento delle colture cerealicole.

Il dirigente coordinatore agricoltura della regione Umbria, ingegner Cesare Vignoli, rilevava la necessità del completamento degli interventi per l'ampliamento del sistema irriguo per consentire il pieno soddisfacimento del fabbisogno idrico della regione, investita da un fenomeno siccitoso di notevoli proporzioni.

2.4. Nella seduta del 19 febbraio, il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e i trasporti Viceconte, dopo aver rilevato che la scarsità dell'acqua rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali, riguardando regioni precedentemente non coinvolte da fenomeni siccitosi, sottolineava l'estrema variabilità idrologica dell'Italia, nonché l'eccezionalità dei fenomeni climatici verificatisi, tali da stravolgere i regimi di deflusso e di disponibilità idrica.

Il sottosegretario, ribadito che una più efficiente e programmata gestione delle risorse richiede un efficace coordinamento dei soggetti istituzionali competenti e la gestione integrale del ciclo delle acque, ricordava il varo da parte del Governo di iniziative per la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di strutture di accumulo, anche nell'ambito di interventi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 («legge obiettivo»).

Sottolineava inoltre come la legge citata affronti i grandi nodi strutturali di competenza statale e rappresenti notevole impegno economico, orientato in modo significativo anche al superamento del dislivello infrastrutturale del Mezzogiorno nel settore idrico, grazie ad interventi finalizzati, secondo la logica dell'investimento produttivo, a promuovere la crescita del reddito.

Passando al tema del rilievo strategico dell'acqua in agricoltura e alle richieste del mondo agricolo di giuste quantità di acqua per usi irrigui, sottolineava l'urgenza della soluzione dei problemi legati all'assetto delle competenze, al degrado delle superfici attrezzate, alla competizione della risorsa dell'acqua con altri settori produttivi e con quello civile, nonché alla individuazione dei costi e alla regolamentazione dei prelievi.

Da ultimo ribadiva l'impegno del Governo nel settore dell'acqua, in un quadro di fattiva collaborazione con le regioni, gli altri enti locali e le amministrazioni centrali, impegno che ha consentito una notevole capacità di spesa, anche nell'ambito del Programma operativo delle risorse idriche cofinanziato dall'Unione Europea.

2.5. Nella seduta del 16 aprile 2002, il Presidente dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, esaminati i preoccupanti profili climatici, con riferimento al più recente dibattito in sede internazionale sul tema della scarsità delle risorse idriche, rilevava come l'Italia sia afflitta da una diffusa siccità, più acutamente avvertita nell'Italia meridionale e insulare, dove gli invasi hanno esaurito le risorse, ma con una flessione sensibile delle disponibilità anche al Nord.

Sottolineava inoltre come, a causa della la situazione climatica del Paese, la minaccia di desertificazione interessi circa una decina di regioni italiane e una vasta percentuale del territorio nazionale.

In merito alle conseguenze attese nel campo della produzione agricola, prospettava l'impossibilità di impianto delle colture erbacee irrigue e la necessità di irrigazioni di soccorso per le colture arboree.

Ricordato che l'Italia è uno dei paesi europei con più elevata aliquota di SAU irrigata, e che dall'irrigazione dipendono più della metà del valore lordo della produzione agricola e gran parte dei prodotti agricoli destinati all'esportazione, sottolineava come per poter sostenere la concorrenza a livello europeo appaia indispensabile puntare ad un'agricoltura di qualità, alla quale l'irrigazione consente di superare gli ostacoli del clima e garantire l'elasticità della produzione.

Rilevava inoltre l'inesattezza delle critiche rivolte al settore agricolo in ordine ai consumi, fornendo dati relativi ad una diminuzione nel corso del tempo delle risorse idriche utilizzate, pur ribadendo la necessità di proseguire nell'orientamento, già adottato dal mondo irriguo consortile, verso un utilizzazione razionale e parsimoniosa delle acque.

In merito alle proposte concrete, ribadiva la necessità di un organico programma di interventi mirati al miglioramento dell'efficienza del sistema irriguo, attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle reti, al completamento delle opere di accumulo addizione e distribuzione dell'acqua, all'attuazione degli schemi idrici informati al criterio dell'uso plurimo delle acque, alla utilizzazione delle acque reflue e alla realizzazione delle interconnessioni tra opere di accumulo e di distribuzione, anche per trasferire le risorse dalle regioni più ricche a quelle più povere.

Riguardo poi alle funzioni dei consorzi di bonifica, ne sottolineava la natura mista, in parte pubblica in parte privata, e la peculiarità delle esi-

genze connesse alla gestione delle acque ad uso irriguo che ne renderebbero inopportuna l'eventuale unificazione con la gestione delle risorse idriche ad uso civile.

L'avvocato Martuccelli, rappresentante dell'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni dei miglioramenti fondiari, ricordato che la normativa europea più recente considera l'acqua non un bene di tipo commerciale, ma una risorsa da preservare e da salvaguardare, rilevava come l'uso agricolo appare conciliabile con le necessità di salvaguardia delle risorse, in quanto l'acqua utilizzata a fini irrigui è poi restituita al sistema idrico generale.

Quanto poi al fabbisogno idrico dell'agricoltura italiana, sottolineava la necessità di mantenere attraverso l'irrigazione adeguati *standard* qualitativi, per garantire la competitività con le produzioni agricole del nord Europa realizzate in contesti climatici più favorevoli sotto il profilo delle disponibilità delle risorse idriche.

Rilevava inoltre che la «Legge Galli» affida ai consorzi la facoltà di utilizzare le acque secondo il principio dell'uso plurimo della risorsa idrica e configura i consorzi secondo moduli organizzativi basati sull'autogoverno, con la partecipazione dei privati non solo alla gestione ma anche al finanziamento; in tal modo le modalità gestionali risulterebbero conformi al principio di sussidiarietà prospettato in ambito europeo e sancito dalla Costituzione a seguito della modifica del Titolo V, parte II.

2.6. Nella seduta del 29 maggio 2002, il Presidente della regione Sardegna, onorevole Pili, informava che la situazione di perdurante siccità ha indotto la giunta regionale ad effettuare considerevole stanziamenti e numerosi interventi finalizzati a risolvere la crisi idrica per il settore agricolo. Evidenziava inoltre, riguardo agli interventi di tipo strategico, la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, atto a garantire almeno una sufficiente disponibilità di risorse per le colture arboree e per il settore zootecnico.

Ricordava poi la stipula da parte della regione Sardegna di un accordo programmatico con il Governo, per destinare risorse finanziarie alla pianificazione e alla gestione delle risorse idriche, anche per l'uso agricolo.

Sottolineava inoltre come le intese assunte comprendano la realizzazione del ciclo integrato dell'acqua per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, nonché numerosi interventi selezionati in base al criterio della «cantierabilità» e la promozione di forme più avanzate di irrigazione.

In merito all'attuazione della normativa in materia di risorse idriche, l'onorevole Pili rilevava il perdurare in Sardegna di numerosi enti di gestione idrica, con una conseguente frammentazione nella situazione organizzativa e ricordava l'attribuzione al presidente della regione del potere di provvedere alla costituzione dell'autorità d'ambito, all'approvazione del piano tecnico finanziario e del piano stralcio del bacino regionale delle risorse idriche.

Rilevava infine che l'attuazione delle disposizioni della legge Galli è stata prevista per il 20 settembre, in modo da consentire alla Regione di candidarsi tempestivamente per l'utilizzo dei fondi comunitari.

2.7. Nella seduta dell'11 luglio 2002, il presidente della regione Puglia, onorevole Fitto, dopo aver ricordato che la gestione commissariale della crisi idrica dura in Puglia dall'anno 1994, sottolineava come l'ampliamento ad un anno, rispetto ai sei mesi precedentemente previsti, della durata della carica commissariale consente di introdurre una più efficace programmazione.

Per quanto concerne le misure adottate, precisava la preliminare attribuzione di priorità all'uso potabile delle acque e ricordava l'attività di ridefinizione dell'accordo di programma con le regioni vicine, in particolare una negoziazione con la regione Molise per all'utilizzo delle risorse idriche molisane, l'approvazione di un programma stralcio per il monitoraggio della rete idrica, nonchè la programmazione di interventi per l'eliminazione delle perdite, e il riutilizzo delle acque reflue.

In merito poi ai profili specifici attinenti all'uso agricolo delle acque, faceva presente che le ripercussioni della crisi idrica sul settore agricolo hanno indotto la regione Puglia a chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza, e rilevava che l'utilizzo delle varie tipologie di irrigazione richiede una specifica valutazione al fine di appurarne la compatibilità con l'uso potabile delle acque.

2.8. Nella seduta del 17 luglio, il presidente della regione Basilicata, architetto Bubbico, sottolineava la drammaticità della crisi idrica nella regione Basilicata e rilevava l'estrema riduzione della disponibilità di risorse negli invasi, con prevedibili gravi conseguenze per le annate future. Evidenziava inoltre l'istituzione da parte della regione Basilicata di una unità di crisi fin dall'anno 2001 e l'adozione, con riferimento alla crisi idrica in atto, di misure per il settore dell'irrigazione conformi al principio della priorità dell'uso umano delle acque.

Rilevava peraltro che il principio di priorità nella destinazione delle acque per uso umano e il carattere di interconessione del sistema idrico lucano con quello delle regioni vicine, ed in particolare della regione Puglia, nella situazione di siccità verificatasi costituiscono elementi in grado di creare tensioni anche a livello sociale.

In merito alle misure assunte dal comitato di crisi per fronteggiare l'emergenza idrica, evidenziava l'adozione di una irrigazione di soccorso finalizzata al mantenimento delle piantagioni, la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, la programmazione di una serie di interventi per accrescere la disponibilità di risorse, con misure quali la sospensione di trasferimenti di acque a centrali elettriche e l'apertura di «traverse» sui corsi d'acqua, in modo da convogliare le acque negli invasi artificiali.

Richiamava inoltre l'attenzione sui danni irreversibili subiti dall'agricoltura e sulle difficoltà presenti nel settore agricolo, tali anche da ingenerare pericoli per l'ordine pubblico.

Riguardo alle concrete misure da adottare, segnalava l'opportunità di approfondire le questioni legate alla allocazione territoriale e alla misura degli aiuti comunitari, la promozione delle «buone pratiche agricole», l'incentivazione di un sistema di tariffazione in grado di premiare i comportamenti virtuosi, nonché il potenziamento del riutilizzo delle acque reflue.

2.9. Nella seduta del 25 luglio 2002, il responsabile del Servizio ambiente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, dottor Tracagni rilevava in merito al problema della carenza idrica, l'effetto negativo derivante, soprattutto per il settore agricolo, dalla mancata attuazione della normativa prevista dalla «Legge Galli».

Sottolineava inoltre la gravità del problema della siccità soprattutto al Sud, prospettando l'opportunità di effettuare un'adeguata programmazione pluriennale degli interventi di ammodernamento delle opere di bonifica, degli impianti pubblici di irrigazione, nonché di quelli finalizzati all'uso delle acque reflue.

Il responsabile del Servizio ambiente, territorio e acqua della Confederazione italiana agricoltori, dottor Stolfi, rilevato che la normativa che disciplina l'utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali appare inadeguata rispetto alle esigenze verificatesi, sottolineava l'inopportunità di legare i profili infrastrutturali alle situazioni di emergenza, senza una efficace pianificazione a medio e lungo termine. Manifestava inoltre perplessità in ordine alle misure, ipotizzate, consistenti nell'aumento tariffario. Proponeva, infine, in merito agl'interventi concreti, di conferire valenza prioritaria a recupero delle acque reflue depurate e, a livello istituzionale, di dar vita ad un organismo nazionale per il settore delle risorse idriche, in modo da armonizzare le variegate competenze e gli interessi contrapposti.

Il responsabile delle politiche economiche della Presidenza della Confederazione italiana agricoltori, dottor Masoni, sottolineata l'opportunità di conferire al problema della carenza idrica priorità assoluta, prospettava l'esigenza di prefigurare strumenti finanziari, atti, da una parte, a fronteggiare l'emergenza e, dall'altra, a consentire una programmazione a lungo termine, finalizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle acque. Rilevava infine la necessità di un adeguato coordinamento fra le varie amministrazioni operanti nel settore e auspicava uno sforzo finanziario suppletivo per fronteggiare il problema ormai generale della carenza di risorse idriche.

Il responsabile del Servizio legislativo della Conferenza nazionale coltivatori diretti, avvocato Grossi, sottolineata la distinzione fra i profili di breve periodo attinenti all'emergenza idrica e le questioni riguardanti invece la programmazione di medio periodo, rilevava, a fronte dell'ampiezza dei danni anche indiretti subiti dall'agricoltura, l'insufficienza e

la lentezza nell'erogazione delle risorse stanziate per far fronte alla siccità e agli altri eventi calamitosi.

Auspicava, quindi, la semplificazione degli iter procedimentali e l'ampliamento dei poteri dei commissari straordinari, nonché la piena applicazione delle disposizioni normative che attribuiscono priorità agli usi agricoli delle acque, subordinatamente all'uso umano delle stesse. In merito poi all'attuazione della normativa in vigore, rilevata la mancata istituzione in molte regioni del sud dell'autorità di bacino, proponeva di adeguare la «legge Galli» ai principi sul nuovo riparto di competenze, conseguente alla modifica del titolo V, parte II, della Costituzione.

Infine, prospettata l'opportunità di diffondere una «cultura dell'acqua» e di coordinare i finanziamenti nell'ottica di ottimizzazione nell'uso delle risorse, evidenziava, per quel che concerne la revisione delle tariffe, gli effetti positivi dell'adozione nelle zone meridionali del sistema incentrato sul pagamento a metro cubo dell'acqua, sistema tuttavia non applicabile a molte zone settentrionali.

2.10. Nella seduta del 30 luglio 2002, il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora evidenziava l'ulteriore peggioramento della crisi idrica, con la conseguente difficoltà nell'approvvigionamento e nella distribuzione delle risorse anche nelle regioni della Campania e della Calabria, una sensibile diminuzione della disponibilità in Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché una diminuzione di volume di acqua negl'invasi artificiali della Sardegna e della Sicilia.

Riguardo alle conseguenze pregiudizievoli per il settore agricolo, che ha indotto molti consorzi di bonifica a porre in essere irrigazioni di soccorso, rilevava danni e rischi soprattutto per taluni comparti del settore primario, quali le colture orticole, gli impianti arborei, le colture erbacee poliennali e la produzione foraggera.

Quanto alle misure intraprese dal Governo, ricordava l'istituzione di un tavolo interministeriale, attesa la molteplicità delle competenze sussistenti nel settore, e il conferimento dell'incarico di Commissari straordinari ai Presidenti di quelle nelle quali la carenza idrica ha raggiunto *standard* di particolare criticità.

Faceva presente, inoltre, la predisposizione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali di un programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione che, mediante l'utilizzo di una serie di stanziamenti, prevede interventi tesi al recupero dell'efficienza degli accumuli, all'adeguamento delle reti di distribuzione, al completamento di alcuni schemi idrici, all'utilizzo delle acque reflue per uso irriguo e agli incentivi all'adozione di avanzate tecniche di irrigazione.

Ricordava infine che nell'ambito della legge obiettivo sono stati individuati interventi prioritari atti a fronteggiare l'emergenza idrica nel Mezzogiorno e che, nell'ambito del decreto-legge n. 138 del 2002, è stato previsto lo stanziamento straordinario per l'Ente di irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia, nonché ulteriori interventi di immediata realizzazione, fina-

lizzati, sia a far fronte ai danni per il settore agricolo conseguenti alla crisi idrica verificatesi negli anni 2001-2002, sia agli interventi nei settori della bonifica e dell'irrigazione.

2.11. In data 19 giugno 2002, le Commissioni 9ª e 13ª riunite, nell'ambito di una breve indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque e all'emergenza idrica nei centri urbani della regione Sicilia, hanno audito congiuntamente il Presidente della regione Sicilia, in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, onorevole Cuffaro (a fini di completezza si dà qui conto anche di tale audizione).

Il presidente della regione ha evidenziato che per risolvere il problema della carenza idrica in Sicilia non è necessaria la realizzazione di nuovi invasi artificiali, essendo sufficienti appositi interventi di completamento, atti a consentire il raggiungimento di uno standard di funzionalità ottimale per gli invasi attualmente esistenti, la cui realizzazione spesso non è stata ancora ultimata.

In particolare ha evidenziato che la presenza di detriti è suscettibile di ridurre la portata degli invasi, ed inoltre che la mancata effettuazione delle procedure di collaudo ha reso impossibile l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo di tali opere nella massima capacità, il cui rilascio rientra nella competenza del Servizio nazionale dighe. Dall'audizione è'emerso poi che per l'effettuazione delle procedure di collaudo occorre l'integrale svuotamento dell'invaso artificiale, vista la grave situazione di carenza idrica da anni presente nella regione Sicilia. Attualmente tuttavia, il Presidente della regione ha fatto presente che sono state adottate tutte le misure atte a consentire il completamento delle procedure di collaudo.

L'onorevole Cuffaro ha evidenziato profili problematici anche in relazione ai collegamenti idraulici degli invasi. In particolare ha fatto presente che gli invasi artificiali della regione Sicilia non sono reciprocamente collegati dal punto di vista idraulico e ciò crea diverse difficoltà in quanto non è possibile trasferire l'eventuale eccedenza di risorsa idrica, presente in un determinato invaso, in altra diga per la quale si registra invece una carenza.

Dall'audizione è emersa anche l'inadeguatezza della rete di canali idraulici per la distribuzione della risorsa idrica sia ad uso potabile che ad uso irriguo.

L'onorevole Cuffaro ha fatto inoltre presente che sono state attivate le procedure di gara finalizzate all'affidamento dell'incarico di progettazione per la realizzazione sia dei collegamenti tra gli invasi artificiali esistenti e sia dei canali di distribuzione delle acque.

Ha poi illustrato le iniziative assunte, finalizzate al conseguimento della piena operatività degli «ambiti territoriali ottimali» (ATO) previsti dalla legge Galli.

Ha inoltre reso noto che sono state anche intraprese iniziative atte ad individuare fonti di approvvigionamento ausiliarie rispetto alla fonte pio-

vana, sulla quale si incentra il sistema idrico della regione Sicilia. Tra le fonti di approvvigionamento ausiliarie individuate ha richiamato quella attinente al riutilizzo delle acque reflue, precisando che è già stato predisposto un apposito piano per il settore in questione.

Anche in riferimento all'utilizzo delle acque del sottosuolo ha fatto presente che è stata commissionata ad una ditta specializzata un'apposita indagine tecnica atta ad individuare i costi e le concrete modalità per realizzare un eventuale sistema per il prelievo della sopracitata risorsa idrica.

Per quel che concerne l'utilizzo delle acque dissalate del mare, ha fatto presente che sono in fase di studio soluzioni tecniche atte a consentire una riduzione dei costi per i processi di dissalazione.

3. I sopralluoghi effettuati dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva

3.1. Il 23 luglio 2002, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione (guidata dal Vicepresidente, sen. Lorenzo Piccioni e composta dai Senatori Sergio Agoni e Angelo Flammia), si è recata per un sopralluogo in provincia di Avellino, per incontrare il Presidente della Provincia, nonché i sindaci dei comuni del territorio in questione, nonché rappresentanti delle Comunità montane, degli enti di gestione delle risorse idriche, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori.

Nel dibattito è emerso che i bacini idrici localizzati in Irpinia sono destinati a far fronte ai fabbisogni di risorse idropotabili ed irrigue di numerose aree territoriali situate nella regione Campania, nonché di aree site in altre regioni limitrofe (tra le quali la Puglia).

Nel corso del sopralluogo, è stata prospettata l'opportunità che sia predisposto il bilancio idrico regionale (previsto dalle vigenti normative), nell'ottica di garantire una razionale gestione delle acque, nonché l'opportunità di porre in essere interventi finalizzati alla tutela della qualità e della quantità delle risorse idriche, nonché interventi finalizzati a garantire il minimo deflusso vitale dei fiumi siti nel territorio in questione.

Tra le varie soluzioni prospettate in relazione al problema della crisi idrica, è stata ipotizzata anche l'introduzione di un'imposta locale «di scopo», soprattutto nelle zone balneari della Puglia.

Nel corso del sopralluogo sono stati prospettati una serie di interventi, tra i quali, quello volto a potenziare la rete fognaria nella piana del Dragone (al fine di prevenire fenomeni di inquinamento della falda legati ai cosiddetti «pozzi neri», piuttosto numerosi nella zona in questione), quello finalizzato alla realizzazione, in tempi ragionevoli, di un nuovo invaso artificiale localizzato sull'Acero (tra Montello e Bagnoli Irpino) ed infine di una diga da localizzare sulla Fiumarella, nell'area territoriale di Flumeri-Grottaminarda.

3.2. Il 24 settembre 2002, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione (guidata dal Presidente, sen. Maurizio Ronconi e composta dai Senatori Lorenzo Piccioni, Giancarlo Piatti, Sergio Agoni, Liborio Ognibene e Giorgio Malentacchi) si è recata per un sopralluogo in provincia di Perugia, dove ha svolto due audizioni (rispettivamente nei comuni di Magione e di Valfabbrica) con i responsabili delle amministrazioni competenti nel settore e con i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a livello locale ed ha anche effettuato una visita alle dighe di Chiascio e di Acciano.

In particolare le audizioni svolte hanno affrontato i problemi dell'agricoltura irrigua, che costituisce storicamente una indubbia fonte di ricchezza per il territorio e per il settore primario ed hanno anche evidenziato alcuni profili problematici, in particolare in relazione ai fenomeni di carenza idrica. È stata sottolineata la difficoltà di una adeguata pianificazione delle coltivazioni, anche ai fini di realizzare una riconversione dell'agricoltura.

È stata altresì sottolineata la necessità di una politica strutturale concernente il miglior utilizzo delle risorse idriche, finalizzata alla realizzazione di piccoli, medi e grandi invasi. A questo fine, si è ipotizzato di ricorrere a procedure agevolate, prefigurando *iter* burocratici semplificati, per un più celere raggiungimento dei risultati e si è segnalato come l'espansione di vincoli da parte della Autorità di bacino del Tevere di fatto non abbia consentito di soddisfare pienamente le esigenze idriche a fini irrigui del territorio. Ai fini di un più chiaro ed efficace processo decisionale è stata altresì auspicata una maggiore centralità e un ruolo più attivo dei consorzi di bonifica esistenti e comunque interessati alla realizzazione delle opere.

In relazione poi all'esigenza di assicurare la piena funzionalità degli invasi, è stata rappresentata l'esigenza di assicurare tutte le condizioni finanziarie ed amministrative da cui dipende la funzionalità della diga di Montedoglio, come pure per l'attivazione del piano stralcio da parte dell'Autorità di bacino, quale occasione e strumento di valorizzazione delle risorse e delle vocazioni agricole. È stata anche ribadita l'importanza della realizzazione e dell'implementazione della diga del Chiascio, il cui mancato funzionamento è peraltro da ricondurre ad ostacoli di carattere obiettivo, legati a problemi di carattere geologico: a tale riguardo è stata ribadita l'esigenza di attivare tempestivamente i progetti di messa in sicurezza della diga, i cui lavori sarebbero peraltro ultimati e che, una volta attivata, avrebbe una capienza di ben 220 milioni di metri cubi d'acqua. È stata inoltre effettuata una visita alla diga di Acciano, anch'essa non attivata.

3.3. Nel contesto dell'indagine conoscitiva, una delegazione della Commissione (presieduta dal Presidente, sen. Maurizio Ronconi, e composta dai Senatori Lorenzo Piccioni, Giancarlo Piatti, Sergio Agoni, Roberto Salerno e Antonio Vicini) si è recata i giorni 26 e 27 settembre 2002 nelle province di Vercelli e Biella, svolgendovi delle audizioni con i rappresentanti delle istituzioni e dei settori produttivi interessati, nonché con i re-

sponsabili tecnici di settore. La delegazione ha anche visitato alcune strutture idrauliche di particolare interesse (Nodo idraulico della Naia, Diga dell'Ingagna e Diga della Ravasanella).

Il 26 settembre 2002 si è svolta presso la Prefettura di Vercelli l'audizione delle autorità e dei responsabili delle amministrazioni competenti nell'ambito regionale, provinciale e dei consorzi di settore della provincia di Vercelli, nonché di rappresentanti delle organizzazioni dei produttori. Nell'audizione sono state affrontate sia problematiche di ordine generale attinenti all'approvvigionamento idrico per uso irriguo, sia problematiche più direttamente connesse alla realtà economica locale, con particolare riferimento al settore primario.

È stato rilevato come i problemi dell'organizzazione e della gestione delle risorse idriche non possano essere considerati solo sotto il profilo della scarsità di risorse, ma che vanno presi in esame anche i problemi dell'ottimale utilizzo delle stesse e di garantire la qualità del bene acqua, anche in relazione a fenomeni sempre più rilevanti quali il crescente uso dei prodotti fitosanitari. È stato altresì sottolineato come, in determinate realtà agricole territoriali, quale quella della provincia di Vercelli, ove è tradizionalmente prevalente la risicoltura, il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche a fini irrigui deve essere affrontato non solo sotto il profilo del migliore sfruttamento delle risorse esistenti, ma anche alla luce dei problemi posti dalla complessa rete di distribuzione e di canalizzazione esistente; si è anche prospettata l'interconnessione dei piccoli consorzi, al fine di poter sviluppare un migliore coordinamento nella gestione delle risorse idriche.

Le ipotesi sulla prospettiva di riduzione, mediante accorpamento, di piccoli consorzi, e sull'esistenza di progetti specifici per la zona, sono state illustrate alla luce della realtà economica di un territorio storicamente legato alla risicoltura, che necessita un maggiore approvvigionamento idrico, nella prospettiva economica della crescente concorrenza. È stato anche illustrato il modello operativo rappresentato dal Consorzio Ovest Sesia-Baraggia, e si è sottolineata, da parte dei responsabili del Consorzio, l'insufficienza dei tre invasi realizzati dal Consorzio, e prospettato l'ampliamento dell'invaso della Diga Valsessera.

Molti degli intervenuti hanno poi affrontato il problema dei costi legati alla necessità di manutenzione della complessa rete idrica operativa nel territorio, direttamente influenti sui costi di produzione del riso, su cui si riflette negativamente la riforma dell'OCM riso: si è perciò prospettata l'esigenza, fortemente avvertita dagli operatori del settore primario, che il sostegno alla gestione della rete idrica non ricada esclusivamente sui produttori agricoli, alla luce sia del modello di agricoltura multifunzionale accolto dalla PAC, sia considerando come i problemi della rete di canalizzazione esistente svolgano un'indubbia funzione di deflusso e controllo dei livelli idrici per la gestione dell'ambiente e del territorio.

Il 27 settembre si è svolta l'audizione delle autorità e dei responsabili dei settori interessati della provincia di Biella.

Nell'audizione si è in primo luogo sottolineata la morfologia del territorio biellese, caratterizzato da una ricchezza d'acqua, dislocata con prevalenza in zone di montagna, e i problemi legati al progressivo abbandono della montagna.

Dopo aver poi segnalato l'esigenza di tener conto, nelle progettazioni, sia dei picchi piovosi che dei fenomeni di siccità, oltre che l'esigenza di manutenzione delle dighe esistenti, è emersa la non condivisione della prospettata ipotesi di un ampliamento della Diga Valsessera, in conseguenza di un orientamento sfavorevole diffuso sul territorio relativo ad interventi con impatto sull'ambiente; si è comunque manifestata piena disponibilità ad approfondire e riesaminare tali questioni.

3.4. In data 2 e 3 dicembre 2002, una Delegazione della Commissione agricoltura (presieduta dal Presidente, sen. Maurizio Ronconi e composta dai Senatori Lorenzo Piccioni, Giancarlo Piatti, Sergio Agoni, Marcello Basso, Giuseppe Bongiorno, Liborio Ognibene, Giuseppe Ruvolo e Angelo Flammia) si è recata in Sicilia per un sopralluogo nelle province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta.

Nell'incontro presso la Prefettura di Palemo del 2 dicembre sono stati auditi il Presidente della Regione Sicilia in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica, onorevole Cuffaro, nonché i rappresentanti delle amministrazioni competenti nel settore, il Presidente dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionali.

Il Presidente, Commissario straordinario, ha sottolineato la difficile situazione esistente in Sicilia per quel che concerne la carenza di risorse idriche ad uso irriguo. Ha evidenziato inoltre che l'ordinanza di protezione civile emessa negli ultimi tempi ha fornito un apporto significativo, consentendo di risolvere la situazione drammatica relativa in particolar modo al settore zootecnico. Ha fatto poi presente che negli scorsi mesi è stata gestita la situazione di emergenza idrica, senza trascurare tuttavia l'effettuazione di attività di programmazione e che in talune zone sono state messe a punto strategie atte a tutelare, nell'ambito del settore agrumicolo, non tanto i prodotti (ormai compromessi), quanto le piante. Si è soffermato poi sullo stato delle procedure di gara, finalizzate ad appaltare lavori pubblici attinenti ad acquedotti e condutture del territorio regionale. Ha illustrato quindi l'attività svolta in qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica, in riferimento agli interventi programmati. Ha fatto presente a tal proposito di aver avviato le procedure finalizzate a realizzare i nove interventi prioritari e strategici, individuati nell'ambito dell'Accordo di programma quadro risorse idriche. Tali interventi ineriscono in particolare alla realizzazione dell'acquedotto Favara di Burgio e dell'acquedotto dissalata Gela-Aragona, dell'acquedotto Montescuro Ovest, all'ampliamento del potabilizzatore Garcia di Sambuca di Sicilia, al completamento della diga di Blufi, alla Diga Ancipa, al Sosio-Verdura e Belice e al lago di Villarosa e al lago di Gibbesi. Il presidente Cuffaro si è soffermato poi su diciannove interventi elencati in una apposita tabella (ta-

bella 2) per i quali si prevede il finanziamento dell'Unione europea. Ha fatto presente in particolare che ha provveduto ad attivare le procedure di accreditamento presso l'Unione europea. Ha evidenziato inoltre di aver provveduto alla rimodulazione degli interventi inseriti nella tabella A delle ordinanze n. 3052/2000 e n. 3108/2001. Tali interventi hanno carattere manutentivo e riguardano prevalentemente la riparazione o la sostituzione di tratti di alcuni grandi acquedotti e di alcuni serbatoi artificiali. Ha fatto presente che i lavori pubblici inerenti a tali interventi sono attualmente in fase di esecuzione.

Il Presidente Commissario straordinario ha illustrato poi gli interventi realizzati per il razionale utilizzo delle risorse idriche. A tal proposito si è soffermato sui piani provinciali di ripartizione per l'utilizzo delle risorse per i diversi usi, sugli interventi per il recupero immediato delle disponibilità idriche, sull'esecuzione di interventi localizzati lungo gli acquedotti di adduzione esterna, sull'utilizzazione dell'invaso artificiale di Rosa marina, sulla messa in efficienza delle dighe siciliane.

Per quel che concerne i dissalatori presenti in Sicilia, ha fatto presente che l'alto costo dell'acqua dissalata impedisce allo stato attuale un utilizzo di tali risorse idriche. Ha evidenziato tuttavia che è intenzione dell'amministrazione regionale costruire a Trapani un nuovo impianto per la dissalazione delle acque marine, in sostituzione di quello attualmente esistente, finalizzato a ridurre i costi per la dissalazione. Inoltre ha espresso l'intenzione di realizzare anche nel territorio agrigentino un apposito impianto di dissalazione. Entrambi i sopracitati interventi verranno realizzati secondo la modalità del *project financing*. In riferimento alle sorgenti del Voltano ha evidenziato che si sta procedendo a completare la tubatura preesistente, finalizzata ad un uso industriale, in modo tale da adattarla all'uso irriguo. Ha fatto presente poi che, per fronteggiare l'emergenza, sono stati requisiti tutti i pozzi privati al fine di consentire l'utilizzo a fini irrigui delle acque in essi contenute.

A tale proposito ha evidenziato che gli agricoltori hanno chiesto la riapertura dei termini per la sanatoria delle autorizzazioni per l'utilizzo di pozzi ad uso irriguo, prospettando l'opportunità di siffatta estensione.

Per quel che concerne la tematica attinente al riutilizzo dei reflui ha prospettato l'opportunità di una modifica normativa finalizzata ad estendere tale facoltà, oggi preclusa per taluni settori agricoli quali ad esempio l'orticoltura.

Il Presidente Commissario straordinario ha concluso il proprio intervento chiarendo che l'utilizzo delle risorse idriche per finalità irrigue, penalizzato attualmente dalla priorità riconosciuta alle esigenze del settore idropotabile, potrà essere di nuovo valorizzato a seguito della realizzazione delle grandi infrastrutture acquedottistiche, del completamento delle dighe già parzialmente realizzate e delle reti di captazione ad esse funzionali e della conseguente cessazione dello stato di emergenza.

Dal dibattito è emerso che accanto al momento della programmazione infrastrutturale sussiste anche un problema di tipo gestionale, in grado di incidere in modo significativo sul problema dell'emergenza

idrica. Nel corso della discussione sono state evidenziati profili problematici in ordine al coordinamento e al riordino delle competenze sussistenti in ambito locale – in materia di usi agricoli delle acque. È stata poi prospettata l'opportunità di diversificare il sistema irriguo siciliano, in modo tale da superare la caratterizzazione attuale dello stesso, basata esclusivamente sull'utilizzo di acqua piovana. È emersa poi l'urgente necessità di completare le procedure di collaudo degli invasi siciliani, non utilizzati.

Nell'incontro tenutosi in data 2 dicembre presso la Prefettura di Agrigento sono stati auditi il Presidente della provincia, i sindaci dei comuni del territorio, i rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria, dell'Ispettorato agrario provinciale e dei Consorzi di bonifica.

Nel dibattito è emerso che la provincia di Agrigento soffre dei problemi attinenti alla carenza idrica da diverso tempo. Tale carenza idrica ha comportato il sorgere di un «conflitto» tra l'utilizzo agricolo delle acque contenute nell'invaso Castello, auspicato dagli agricoltori, e l'uso idropotabile di tale risorse. Ha fatto presente poi che è stato disposto un sequestro dei pozzi privati, che ha contribuito ad alleviare il grave problema della carenza idrica. È stata poi richiamata l'attenzione sulla questione attinente ai dissalatori, che potrebbero fornire un importante apporto, al fine di superare la situazione di crisi. Tuttavia è stato sottolineato che i tempi di realizzazione degli impianti di dissalazione risultano pari ad almeno due anni e che tale circostanza rende quindi necessaria l'adozione di misure atte a fronteggiare il grave problema della carenza idrica nel periodo transitorio, al fine di evitare gravi pregiudizi al settore agricolo.

Nel corso del dibattito, è stato evidenziato che la «polverizzazione» delle competenze sussistenti in materia idrica è suscettibile di creare ostacoli non indifferenti. È stato rilevato a tal proposito che nell'attuale stato di crisi la distinzione tra le competenze riferite all'uso agricolo e competenze riferite all'uso potabile può apparire obsoleta e si è ipotizzato un più forte coordinamento nella gestione della risorsa idrica. È stata anche prospettata l'opportunità di realizzare collegamenti atti a consentire l'utilizzo delle acque contenute nella diga di Castello, nonché di costruire opere infrastrutturali, finalizzate a consentire l'uso delle acque del fiume Salso. È stato fatto presente che sono stati effettuati studi tecnici finalizzati ad individuare le falde sotterranee. Risultano inoltre *in itinere* i procedimenti volti alla realizzazione di importanti opere pubbliche, finalizzate a consentire il riutilizzo delle acque reflue, depurate. Nel corso del dibattito è stata prospettata l'importanza della ridefinizione dei parametri per l'utilizzo delle acque reflue.

Nell'incontro presso la prefettura di Caltanissetta, in data 3 dicembre, sono stati auditi il Presidente della Provincia, il Sindaco di Caltanissetta, i Commissari dei Consorzi di bonifica, i rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria e dell'Ispettorato agrario provinciale.

Nel corso del dibattito è stata ribadita l'opportunità di completare gli invasi siciliani, nonché il carattere prioritario di tale necessità rispetto alla realizzazione di nuovi impianti. Anche in questa sede è stata sottolineata di nuovo l'opportunità di procedere, con apposita normativa, alla ridefini-

zione delle tabelle per i reflui. È stata prospettata inoltre l'opportunità di semplificare il riparto di competenze attualmente esistenti in materia, unificando la gestione delle acque ad uso potabile con quella delle acque ad uso irriguo.

4. Normative e programmi recentemente approvati in ordine alla tematica delle risorse idriche ad uso irriguo

Durante il periodo di svolgimento dell'indagine, sono state approvate norme e intraprese importanti iniziative aventi ad oggetto il settore.

IL CIPE, con deliberazione n. 121 del 21 dicembre 2001, ha approvato il programma delle opere strategiche prevedendo, tra gli interventi anche gli schemi irrigui, (per i quali tuttavia il CIPE si è riservato di individuare con successivo provvedimento gli specifici interventi da realizzare).

Con tale delibera, nell'ambito della legge- obiettivo, sono stati individuati interventi mirati a risolvere la situazione di «emergenza» idrica nel Mezzogiorno per uso potabile, irriguo e industriale. Molte opere individuate, per le caratteristiche del territorio, hanno valenza interregionale. In particolare rileva l'allegato 3 della Delibera del Cipe del 21 dicembre, la quale contiene il 1º Programma delle Infrastrutture strategiche, previste dalla legge n.443 del 2001 (c.d. «Legge obiettivo»). Si precisa peraltro che il Cipe nella citata delibera prende atto che il piano degli schemi irrigui ed il piano degli interventi idro-geologici prioritari sono ancora in corso di definitiva messa a punto, e ne rinvia l'approvazione al momento in cui sarà disponibile il dettaglio delle opere da inserire nel programma. Tuttavia viene fornito in allegato alla delibera un elenco delle opere riferite al «programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale», articolate per regioni, che fornisce alcune indicazioni circa gli interventi di irrigazione.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha predisposto le linee guida del Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 aprile 2002.

Il CIPE, con delibera n. 41 del 14 giugno 2002, ha approvato tale programma, che dovrà tener conto del piano degli schemi irrigui di cui al punto 1) della propria deliberazione n. 121/2001.

Le linee guida del Programma si articolano in un documento programmatico-operativo e di 18 schede conoscitivo-progettuali, una per ciascuna regione, escluse la Val d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernenti la situazione dell'irrigazione e le proiezioni progettuali.

Il documento programmatico-operativo definisce:

– il quadro strategico di intervento sia per il recupero delle risorse idriche esistenti sia per lo sviluppo delle risorse disponibili;

– la situazione, con le relative linee d'intervento, riferite all'Italia centro-settentrionale e meridionale e insulare;

– le linee di utilizzazione delle acque reflue urbane trattate per l'irrigazione;

– l'operatività del programma e il suo finanziamento.

Il quadro d'intervento delinea, nello specifico, una strategia diretta a integrare in un unico contesto programmatico le attività e le risorse finanziarie disponibili ricadenti nelle competenze dei Ministeri delle Infrastrutture, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e delle Regioni interessate.

In particolare, al punto *a)* della delibera, viene previsto il recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico, da realizzare attraverso interventi di manutenzione straordinaria, mediante opere di interconnessione dei bacini e con altre tipologie di interventi, nonché attraverso il ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi (al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi).

Viene poi previsto il completamento degli schemi irrigui, il rifacimento dei tratti di canali deteriorati, l'adeguamento delle reti di distribuzione (in modo tale da convertire la rete di distribuzione dell'acqua costituite da canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero in reti tubate, al fine di ridurre le perdite dovute all'evaporazione), la realizzazione di sistemi di automazione e telecontrollo degli impianti irrigui e dei nodi principali della rete per la misura dei volumi di acqua erogati, ed infine l'utilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui.

Nella seduta del 19 dicembre 2002, il CIPE, con apposita delibera[16], ha approvato il programma quadro, relativo agli interventi per la realizzazione degli indirizzi programmatici contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, come previsto dalla Delibera CIPE n. 62 del 2002, che ha destinato 70,293 milioni di euro al finanziamento del programma stesso.

La legge finanziaria per il 2002, legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto una serie di stanziamenti per il settore idrico; si rammenta in particolare che la tabella A, che come è noto provvede alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento, per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole e forestali ha effettuato un accantonamento di 1.368 migliaia di euro per il 2002[17], 329 migliaia di euro per il 2003 e 2.911 migliaia di euro per il 2004.

Riguardo alla finalizzazione degli accantonamenti inclusi nel fondo speciale di parte corrente, la relazione al disegno di legge finanziaria

---

[16] Attualmente non ancora pubblicata.

[17] di cui 1.226 migliaia di euro utilizzati in corso d'anno dal «collegato alle infrastrutture»

preordinava l'accantonamento ad interventi vari, indicando, più in particolare, tra l'altro, gli enti di irrigazione statale.

Sempre nella finanziaria per il 2002, la tabella B che, come è noto provvede alla costituzione di un fondo speciale in conto capitale, reca per il Ministero delle politiche agricole e forestali, tra l'altro, limiti di impegno[18] di 25.823 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 finalizzati alla bonifica e all'irrigazione.

L'articolo 52, comma 60, della stessa legge, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e Capitanata in particolare (cap. 8129 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali[19]).

Inoltre, nell'ambito delle funzioni-obiettivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'Incentivazione per le opere di irrigazione« è articolato, per il 2002, in vari capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 (Ministero delle politiche agricole e forestali) per un totale di circa 67 milioni di euro, in termini di competenza, e di circa 277 milioni di euro, in termini di cassa.

La legge finanziaria 2003, legge 27 dicembre 2002, n. 289, con l'articolo 80, comma 45, ha introdotto un comma aggiuntivo, 3-*bis*, all'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001). L'articolo 141 sopracitato, del quale si dispone l'integrazione, prevede, tra l'altro, la concessione, da parte del Ministero del tesoro, di contributi a fronte degli oneri d'ammortamento, per capitale ed interessi, in relazione ai mutui contratti da una serie di consorzi di bonifica ed enti irrigui (elencati al comma 1 dell'articolo 141), al fine di realizzare i lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale. In particolare viene specificato che le opere dovranno essere realizzate con l'intento di eliminare le perdite idriche ed incrementarne la distribuzione, risanare le gestioni economiche degli enti, razionalizzare e completare le opere e le interconnessioni della rete acquedottistica.

Il comma ***3-bis*** sopracitato dispone un limite di impegno quindicennale di 5,27 milioni di euro a favore dei sopracitati consorzi di bonifica ed enti irrigui, per le spese di funzionamento e per investimenti.

Si prevede inoltre che gli enti suddetti entro il 30 giugno 2003 presentino al Ministero delle politiche agricole e forestali i programmi relativi al loro funzionamento e alla realizzazione degli investimenti.

I limiti di impegno autorizzati, sembrerebbero volti a coprire, mediante gli stanziamenti pluriennali di importo costante, le rate di ammor-

---

[18] Si ricorda che per limiti di impegno si intendono gli stanziamenti pluriennali di importo costante; essi in genere sono volti a coprire le rate di ammortamento di uno o più mutui, accesi in base alla specifica normativa sottostante.

[19] trasportati dalla Legge finanziaria 2003 nel capitolo 7454 dello stato di previsione del Ministero stesso.

tamento dei mutui accesi in base alle modalità di cui al comma 1 del citato articolo 141, della legge n. 388 del 2000.

Si ricorda infine che il decreto-legge n.138 del 2002, convertito, con modificazioni nella legge 8 Agosto 2002, n.178, prevede, tra l'altro, l'assegnazione di un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l'anno 2002, a favore dell'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Inoltre alcune disposizioni sono dirette a fronteggiare la situazione di crisi derivante dalla permanenza della siccità verificatasi, a fasi alterne, a partire dal 1995.

Le misure previste si articolano in tre tipologie di interventi (indennizzi alle imprese, interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite, interventi urgenti per le strutture irrigue di rilevanza nazionale).

In particolare si dispone la concessione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che disciplina l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, alle imprese ed alle cooperative agricole ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002; gli interventi riguardano anche le aziende che hanno registrato calamità almeno per due esercizi nel quinquennio 1995-1999.

Si dispone inoltre la concessione di finanziamenti decennali a tasso agevolato alle imprese predette che abbiano beneficiato per un certo periodo di alcune delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 o che abbiano ottenuto il nulla-osta regionale per beneficiare delle medesime provvidenze.

Inoltre, per non far gravare sulle imprese agricole i costi fissi per i servizi di distribuzione dell'acqua irrigua dei Consorzi e dagli altri Enti che gestiscono la distribuzione dell'acqua, si dispone l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione per gli anni 2001 e 2002 e la riduzione al 50 per cento gli oneri consortili per gli stessi anni.

A tal fine il provvedimento prevede la concessione di contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito agli Enti irrigui e ai Consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione di tali misure. Sono previste inoltre alcune misure volte a garantire alle imprese la necessaria flessibilità nei confronti degli impegni relativi ai POR, ai PSR e alle misure di intervento comunitarie. Si autorizza inoltre il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro per l'attuazione degli interventi ricordati.

Si dispone anche l'incremento, a decorrere dall'anno 2002, dei limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; si tratta di per contributi far fronte degli oneri d'ammortamento, in relazione ai mutui contratti da enti al fine di realizzare i lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale.

La disposizione è volta ad assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonché il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel citato «Programma

nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione».

Al Ministero per le politiche agricole è affidata la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione. A tal fine, viene stabilito che, il Ministero potrà avvalersi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)[20], degli enti vigilati nonché della SOGESID[21]. L'attività è volta a supportare gli interventi e l'azione delle Amministrazioni, degli Enti territoriali nonché degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione.

Per tali finalità viene autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex Agensud per scopi di assistenza tecnica.

Si prevede poi la possibilità nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, che si proceda anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex Agensud anche al fine di pervenire alla definizione ed individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo per le aree depresse, *ex* articolo 19 del decreto legislativo 96/93.

5. Alcune considerazioni conclusive

L'indagine conoscitiva svolta dalla 9ª Commissione permanente del Senato ha consentito di acquisire importanti elementi conoscitivi, in grado di offrire una panoramica su una questione di vitale importanza per il comparto primario, quale l'approvvigionamento idrico a fini irrigui. È infatti di tutta evidenza che le prospettive future di sviluppo dell'agricoltura nazionale si giocano sempre più sulla capacità di reperire adeguate risorse idriche da destinare all'irrigazione, stante la tendenza a sviluppare un'agricoltura di tipo irriguo, legata alle produzioni di qualità, più in grado di sfruttare un vantaggio competitivo sui mercati esteri nello scenario della globalizzazione. Negli anni più recenti si è infatti registrata in Italia una nuova propensione per le produzioni irrigue, propensione che merita di es-

---

[20] Il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, quale strumento per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, conferite alle Regioni con il d.lgs. n. 143/1997, è interconnesso con i sistemi informativi delle Camere di commercio, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese gli elementi informativi destinati al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

[21] Per quanto riguarda la SOGESID, si rammenta che l'articolo 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993 n. 96, ha previsto, per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno, che il commissario liquidatore fosse autorizzato a costituire una società per azioni al quale veniva affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio. La SOGESID, una società per azioni a capitale interamente pubblico, riveste il ruolo di promotore d'impresa per il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio idrico integrato, previsto dalla legge n. 36/94 (c.d. legge Galli).

sere assecondata soprattutto per governare i cambiamenti in atto a livello di politica agricola comunitaria.

Se è vero che l'Italia si colloca fra i Paesi tendenzialmente più ricchi di risorse idriche, la natura irregolare dei deflussi, le difficoltà di utilizzo e la situazione della rete di infrastrutture riducono sensibilmente la quantità di risorse potenzialmente utilizzabili, su cui si è riflessa negativamente la recente alternanza di periodi di intense precipitazioni e di siccità, creando problemi che investono la stessa difesa idrogeologica del territorio, e determinando le citate situazioni di emergenza idrica non solo al Sud, ma anche al Centro e al Nord.

La descritta situazione, di carenza idrica generalmente considerata e la crescente competizione fra usi irrigui e usi *extra*-agricoli, nonché la tendenza all'aumento della domanda idrica a fini irrigui richiede l'elaborazione e la realizzazione di strategie di controllo e uso più razionale per una efficiente gestione e distribuzione delle risorse, anche ai fini di una equilibrata gestione del territorio.

L'indagine ha approfondito l'analisi delle infrastrutture a fini irrigui, caratterizzato dall'esistenza di sistemi idrici diversificati: oltre ai grandi schemi idrici del Sud, reti acquedottistiche civili; reti fognarie pubbliche; acquedotti e sistemi di depurazione industriali; reti di irrigazione e bonifica (dedicate principalmente agli usi agricoli). Se nel Mezzogiorno la disponibilità idrica individuale è comunque quadruplicata dal 1950 ad oggi, anche grazie ad una rete acquedottistica caratterizzata da grandi schemi di riferimento, nelle isole le risorse utilizzate per uso irriguo o acquedottistico derivano quasi interamente da invasi artificiali. Nelle regioni meridionali più dei due terzi del valore del settore agricolo meridionale proviene da produzioni che richiedono l'utilizzo dell'acqua; la disponibilità di acqua consente agli agricoltori di diversificare le produzioni orientandole verso quelle a più alta qualità. Proprio per tali ragioni l'approvvigionamento idrico deve essere costante, garantito, di buona qualità, a costi accessibili e la insufficiente disponibilità di acqua può diventare un vincolo insuperabile.

L'analisi ha quindi ulteriormente confermato l'esigenza di porre tempestivamente mano e promuovere una sempre più razionale politica gestionale dell'acqua, con il completamento degli schemi idrici già individuati, ma non completati (specialmente quelli di rilievo interregionale e nazionale), la promozione di nuove iniziative (laddove sia dimostrata la convenienza dell'investimento); l'addestramento professionale degli agricoltori all'uso delle tecnologie irrigue più idonee per l'ottimizzazione delle risorse; l'impiego delle acque «non convenzionali» (cioè quelle reflue, la tecnica della stimolazione artificiale della pioggia e le regimazioni delle risorse idriche). Dall'analisi della situazione è emersa con forza l'esigenza di ridare nuovo slancio allo sforzo infrastrutturale, che ha risentito anche dell'affievolirsi del ruolo svolto in passato dalla Cassa per il Mezzogiorno.

In tal senso la Commissione non può che registrare positivamente l'inserimento nella «Legge obiettivo» del citato Piano degli interventi a

favore degli schemi idrici e degli schemi irrigui, segno del pieno riconoscimento del valore strategico da attribuire agli interventi infrastrutturali per la gestione della risorsa idrica.

Va anche ricordato che, negli anni più recenti, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunque potuto programmare e, per quanto di competenza, realizzare significativi interventi di completamento, ammodernamento e di nuova infrastrutturazione di opere irrigue e di gestione di risorse idriche, in stretta collaborazione con le regioni. Tali interventi hanno consentito alle regioni di preordinare i programmi di competenza in materia di utilizzazione ulteriore delle risorse e di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, del territorio rurale a valere su fondi di diversa derivazione. Pertanto è di grande rilievo la recente approvazione del Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione, avente l'obiettivo di un recupero delle risorse, di sviluppare quelle disponibili e anche per l'utilizzazione dei reflui urbani per l'irrigazione.

In particolare la riutilizzazione delle acque reflue presenta un rilevante interesse nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche in altre ben individuate aree Centro-Settentrionali del Paese questa linea può rivelarsi strategica. Le potenzialità di sviluppo dell'irrigazione con acque reflue, in Italia, sono rilevanti: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha di recente completato le attività per l'emanazione del decreto sul riutilizzo delle acque depurate di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 152, ma, allo stato, tale importante strumento non risulta ancora emanato. È comunque emerso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si sta impegnando affinché, nella pianificazione della gestione delle risorse idriche, venga adeguatamente riconosciuto il ruolo del recupero e del riutilizzo delle acque reflue ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, e ciò anche alla luce della logica di sistema che richiede appunto di considerare la risorsa idrica nel suo ciclo complessivo.

L'indagine ha quindi confermato l'esigenza di una diversificazione delle fonti idriche per corrispondere alla crescente domanda, sia pure in un quadro di uso razionale della risorsa stessa.

Stante il quadro assai complesso delle competenze ministeriali in materia di risorse idriche, è emersa l'esigenza di un sempre più efficace coordinamento dei soggetti istituzionali competenti, in un quadro di fattiva collaborazione con le regioni e con tutti i soggetti coinvolti, al fine anche di un integrale utilizzo delle risorse messe in campo dall'Unione europea. Va anche sottolineato il rinnovato interesse espresso dai consorzi di bonifica e dagli altri organismi di gestione delle risorse idriche.

Ruolo preminente alla luce anche del mutato quadro costituzionale esercitano le Regioni, sia in tema di controllo dell'inquinamento, sia per il risparmio idrico e in materia di pratiche agricole irrigue e di controllo e razionalizzazione degli emungimenti, anche se presenta profili problematici la questione della competizione per l'uso delle risorse idriche nel

caso di schemi infraregionali, per la quale occorre individuare linee di coordinamento e di sintesi.

Il complesso del lavoro di indagine ha confermato il carattere strategico dell'agricoltura irrigua, stante l'alta percentuale di SAU irrigata e il fatto che più della metà del valore della produzione deriva proprio dal fattore irrigazione, pur risultando confermata, alla luce della situazione attuale, l'esigenza di una politica di risparmio idrico, che si salda ai problemi infrastrutturali citati in precedenza e anche all'uso dei reflui, portando a compimento un programma organico che migliori l'efficienza del sistema irriguo, realizzi l'ammodernamento degli impianti e delle reti, il completamento delle varie opere di adduzione e distribuzione dell'acqua.

I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

116ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività assicurativa, con particolare riferimento al settore della responsabilità civile auto: audizione del sottosegretario per le attività produttive Valducci

Si riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente PONTONE, dopo avere introdotto i temi dell'audizione, dà la parola al sottosegretario VALDUCCI, che svolge una relazione sull'oggetto dell'indagine.

Dopo una richiesta di integrazione formulata dal senatore COVIELLO, il presidente PONTONE propone di proseguire l'audizione in altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene infine rinviato.

ISTITUZIONE DI UNA SOTTOCOMMISSIONE SULLE POLITICHE AEROSPAZIALI

Il presidente PONTONE, facendo seguito alla lettera inviata dal Presidente del Senato, nella quale si sottolinea l'opportunità di istituire una Sottocommissione sulle politiche aerospaziali ed avendo acquisito l'avviso favorevole dei Presidenti delle altre Commissioni interessate, ferme restando le competenze specifiche di ciascuna ed in particolare quella sulle problematiche militari della Commissione difesa, propone di istituire la suddetta Sottocommissione, composta da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e presieduta dal senatore Mugnai.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 1996.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(814) ***ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi***

(888) ***GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si era convenuto sull'opportunità di interpellare informalmente la Presidenza della Commissione bilancio, relativamente ai tempi di trasmissione della relazione tecnica, dalla stessa Commissione bilancio richiesta al Governo in data 5 febbraio 2002. A tale proposito, la Presidenza della Commissione bilancio ha fatto sapere che, con lettera del Ministro per i rapporti per il Parlamento, in data 7 febbraio 2003, sono state esposte le notevoli difficoltà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad elaborare una relazione tecnica recante la quantificazione degli oneri derivanti dalla attuazione del disegno di legge n. 814, difficoltà riconducibili essenzialmente al coinvolgimento di diverse amministrazioni, istituzioni ed enti.

Nel prendere atto di tale comunicazione, il Presidente osserva che, essendo scaduti i termini assegnati sia per la trasmissione della relazione tecnica, sia per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni chiamate a pronunciarsi in sede consultiva, è comunque possibile procedere

alla votazione degli emendamenti, come deliberato nella precedente seduta.

La sottosegretaria SESTINI fa presente che in effetti gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno incontrato non poche difficoltà nella quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge n. 814, per le motivazioni già espresse nella lettera richiamata dal Presidente. Peraltro, non vi sono obiezioni da parte del Governo alla prosecuzione dell'esame, con la votazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti da lui predisposti, in qualità di relatore, e riferiti al disegno di legge n. 814 a suo tempo assunto dalla Commissione come testo base. Di tali emendamenti, che sono stati illustrati nella seduta del 9 luglio 2002, raccomanda l'accoglimento.

La sottosegretaria SESTINI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti del Relatore.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, accoglie gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 e l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, sono accolti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché l'articolo stesso nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 4.1 e 4.2 nonché l'articolo 4 nel testo modificato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 5, la Commissione accoglie l'emendamento 6.1 e l'articolo 6 nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 7.1 e 7.2, nonché l'articolo 7 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la votazione degli emendamenti.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi al presidente Zanoletti il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 814, nel testo modificato, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 888.

RINVIO DELLO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-00792

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Viespoli ha fatto sapere di essere impossibilitato ad essere presente in Commissione per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00792, la cui trattazione, pertanto, è rinviata ad altra seduta.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 814

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

2.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da «per la solidarietà sociale» *a* «scientifica e tecnologica» *con le seguenti:* «del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.3

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole «per la solidarietà sociale» *con le seguenti:* «del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «29 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» *con le altre:* «30 marzo 2001, n. 165».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «relativamente alle attività previste dalla legislazione vigente».

3.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Le modalità tecniche di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni.».

3.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole «lire 400 milioni» *con le altre* «206.583 euro».

3.5

IL RELATORE

Al comma 5 sostituire le parole «delle finanze» *con le altre* «dell'economia e delle finanze».

3.6

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole da «delle finanze» *a* «programmazione economica» *con le altre* «dell'economia e delle finanze».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «è concesso il riconoscimento di centoventi minuti gratuiti di utenza telefonica» *con le altre:* «, titolari di apparecchi DTS, è concesso il riconoscimento di duecentoquaranta minuti gratuiti di utenza telefonica bimestrale, di cui centoventi limitati al traffico urbano».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire in fine le parole: «Ministro competente» *con le altre:* «Ministro delle comunicazioni».

Art. 6.

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «dei trasporti e della navigazione» *con le altre* «delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da «lire 6000 milioni annui » *a* «programmazione economica» *con le seguenti* «3.098.740 euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.098.740 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

184ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1753) ***Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta di ieri, con il prosieguo della discussione sugli emendamenti presentati all'articolo 1, già pubblicati in allegato al resoconto della 183ª seduta.

Il senatore MONTINO, condividendo molte delle considerazioni già espresse dai senatori dell'opposizione intervenuti, si sofferma su due aspetti rilevanti dell'articolo 1: l'elenco delle materie sottoposte a provvedimenti di riordino legislativo e la procedura per pervenire all'approvazione dei testi unici con il coinvolgimento della Commissione bicamerale. Con riferimento al primo aspetto, si è di fronte ad un elenco esagerato di problemi i quali, sebbene esistenti, necessiterebbero di una risposta diversa rispetto a quella prospettata: infatti, in molti settori non si avverte il bisogno di un riordino normativo generale, bensì soltanto quello di operare correzioni ed integrazioni. Si riferisce in particolare ai settori relativi alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati, ove sarebbe stato preferibile delegificare piuttosto che intervenire nuovamente.

Più in generale, in materia di gestione dei rifiuti, il Governo sembra propendere per una linea di liberalizzazione che appare inadeguata ad affrontare il problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata in que-

sto delicato settore. Analogamente, sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sulla gestione delle risorse idriche, nel corso degli ultimi decenni, sono intervenute diverse normative culminate nella cosiddetta «legge Galli» che ha puntato l'attenzione sul ciclo idrico integrato; anche in tale materia, pertanto, occorreva procedere ad una verifica dello stato di attuazione della normativa vigente, tanto nazionale quanto regionale. Con riferimento poi alla lettera *f)* del comma 1, bisogna considerare che le procedure di valutazione di impatto ambientale sono state oggetto di recenti modifiche, in seguito all'approvazione della legge n. 443 del 2001.

Tuttavia, in un elenco di materie così vasto, spicca l'assenza di ogni ipotesi di riordino riguardante le normative sull'inquinamento elettromagnetico sulla quale, peraltro, la relativa competenza sembra essere stata concentrata unicamente nelle mani del Ministro delle comunicazioni. In tal senso, appare preoccupante che in un disegno di legge che si prefigge l'ambizioso compito di riformare la legislazione ambientale non abbia trovato posto un settore di così grande delicatezza nel quale le attribuzioni del Ministero dell'ambiente non possono essere messe in discussione. A ciò deve poi aggiungersi che i recenti interventi normativi – proposti proprio dal ministro Gasparri – si sono risolti in un peggioramento della legislazione vigente in materia. Tale conseguenza negativa sembra essere stata avvertita anche dal Ministro delle politiche agricole e forestali che ha svolto una legittima manifestazione di protesta sotto le antenne di Monte Mario, anche se la stessa si sarebbe dovuta rivolgere proprio al suo collega di partito, nonché attuale Ministro delle comunicazioni.

Con riferimento poi al tema delle procedure previste per l'approvazione dei testi unici ambientali sui quali l'istituenda Commissione bicamerale è chiamata ad esprimere i relativi pareri, lo stesso relatore, in una precedente seduta, non aveva certo espresso parole di apprezzamento per la previsione di questa Commissione, ritenendo preferibile il meccanismo predisposto nel testo originario che vedeva il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari. Peraltro, anche il senatore Zappacosta ed il presidente Novi – il quale aveva addirittura lamentato l'affievolimento del ruolo delle competenti Commissioni parlamentari – hanno mostrato un certo imbarazzo nei confronti della proposta volta a istituire una Commissione bicamerale.

In considerazione di tali atteggiamenti, i senatori democratici di sinistra sono favorevoli a ritornare al testo originario del provvedimento – con la soppressione, quindi, della previsione di una Commissione bicamerale – riservandosi di ritirare eventualmente gli altri emendamenti. Più in generale, per superare le ulteriori riserve che gravano sul provvedimento in titolo, esprime la disponibilità anche a pervenire ad un'intesa volta ad affrontare le altre questioni più delicate.

Il senatore Antonio BATTAGLIA coglie l'occasione per esprimere la sua contrarietà alla previsione della Commissione bicamerale di cui al comma 5 dell'articolo 1.

Il senatore DETTORI aggiunge la propria firma e quella del senatore Vallone all'emendamento 1.90.

Il relatore, senatore SPECCHIA, riconosce che i senatori dell'opposizione hanno presentato emendamenti, non aventi alcuna finalità ostruzionista o dilatoria, ma volti a incidere, da un lato, sul presupposto di una delega dal contenuto eccessivamente ampio, dall'altro, invece, nell'intento di eliminare o quanto meno migliorare la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 1 inerente la Commissione parlamentare composta da venti deputati e da venti senatori. Soprattutto con riferimento a quest'ultimo argomento, le proposte più significative sembrano essere state avanzate dal Gruppo dei Verdi, mentre i senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra e della Margherita hanno espresso quasi uno stato di rassegnazione nei confronti della istituzione di tale organismo, indipendentemente dalle parole di critica che sullo stesso sono state testé pronunciate dal senatore Montino.

In ogni caso, la previsione di questa Commissione bicamerale, anche dopo la significativa dichiarazione da parte del Vice Presidente del gruppo di Alleanza Nazionale, senatore Antonio Battaglia, induce ad una serie di riflessioni che, in primo luogo, chiamano in causa il corretto rapporto tra i due rami del Parlamento. Infatti, la Commissione ambiente del Senato ha sempre dimostrato un alto senso di responsabilità per pervenire anche a possibili punti di intesa tra maggioranza ed opposizione sul miglioramento dei provvedimenti sottoposti al suo esame. L'VIII Commissione della Camera dei deputati, dal canto suo, ha una competenza più estesa che riguarda oltre alle tematiche ambientali anche quelle dei lavori pubblici; fatto sta comunque che, molto spesso, presso l'altro ramo del Parlamento si è proceduto a tappe forzate, stravolgendo il lavoro compiuto dal Senato.

Nel merito poi dell'istituzione della Commissione bicamerale, dopo aver ricordato che essa è stata introdotta dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame in Assemblea, solo per senso di responsabilità e nell'ottica di non perdere ulteriore tempo, la maggioranza, pur con alcuni rilievi, aveva accettato tale soluzione. Tuttavia, con riferimento ad essa, occorre ora prendere atto che tale organismo, così come configurato, appare del tutto inutile, essendo preferibile semmai accogliere un'impostazione diversa nella quale la Commissione bicamerale possa lavorare in parallelo rispetto alle competenti Commissioni parlamentari e alla commissione tecnica di esperti, impostazione che permetterebbe di esprimere un parere sui testi unici ambientali con maggiore cognizione di causa. Ma le maggiori critiche nei confronti della Commissione bicamerale sono giustificate dal fatto che la sua previsione si risolve in un *vulnus* delle prerogative della Commissioni parlamentari, soprattutto di quella del Senato della Repubblica che, come detto, ha una competenza circoscritta unicamente al settore ambientale.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni richiamate, si riserva la possibilità di valutare se vi sono le condizioni per presentare emendamenti che recepiscano le indicazioni che sono state espresse o, al limite,

per effettuare un maggiore approfondimento di alcuni degli emendamenti già presentati che si muovono nella direzione auspicata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente NOVI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 14,30, avrà invece inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,30.

185ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli e Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila (n. 57)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PONZO riferisce sulla proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Sila ricordando come quest'ultimo sia stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002. La proposta riguarda la persona del dottor Antonio Garcea, per il quale è stata regolarmente acquisita l'intesa con la regione Calabria.

Il candidato in questione può vantare un ricchissimo *curriculum vitae* e, oltre ad essere laureato tanto in scienze agrarie quanto in scienze forestali, ha ricoperto numerosi incarichi assai qualificati.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore IOVENE sottolinea come la vicenda relativa alla nomina del Presidente del parco nazionale della Sila sia la riprova della possibilità di seguire procedure corrette e rispettose delle prerogative delle regioni: la

proposta di nomina del dottor Garcea, infatti, oltre ad essere condivisibile nel merito, ha ottenuto il necessario assenso della regione Calabria.

Preannuncia pertanto il voto favorevole dei senatori Democratici di Sinistra.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime l'assenso dei senatori dell'UDC sulla proposta di nomina del dottor Garcea.

Il senatore VALLONE, nel preannunciare il voto favorevole dei senatori della Margherita, sottolinea come in questa occasione non vi siano stati problemi nel seguire correttamente la procedura prevista dalla normativa vigente, acquisendo la necessaria intesa della regione Calabria, e ciò a differenza di quanto accadde con riferimento al Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, allorchè il Governo ritenne incomprensibilmente di sostenere la tesi che fosse possibile fare a meno dell'intesa con le regioni interessate.

Il senatore RIZZI preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia.

Il senatore DETTORI coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dei senatori sulla vicenda della nomina del Presidente del Parco nazionale de La Maddalena, nomina per la quale non si registrò l'intesa con la regione Sardegna ma sulla quale il tribunale amministrativo regionale competente non si è potuto pronunciare per via del fatto che è stato nel frattempo ritirato il ricorso. È evidente che per quanto concerne la nomina del Presidente del Parco della Sila, invece, non vi sono problemi di sorta essendo stata raggiunta l'intesa con la regione Calabria.

Il senatore GIOVANELLI si associa alle considerazioni svolte dai senatori testé intervenuti, sottolineando come in questa occasione siano state finalmente rispettate le procedure previste dalla legge, cosa che dovrebbe rappresentare la norma, e non certo l'eccezione. Ciò dovrebbe dare spunto ad una attenta riflessione sull'uso fatto dal Ministro dell'ambiente in carica dell'istituto del commissariamento anche nei confronti di soggetti diversi dagli enti parco, come l'ICRAM e, al riguardo, invita il Governo a fornire alla Commissione i dati concernenti il numero di commissari nominati dall'inizio della legislatura.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, nel sottolineare l'elevata professionalità del dottor Garcea, osserva che il Ministero dell'ambiente e del territorio, in realtà, ha sempre seguito correttamente le procedure previste dalla legge, tentando sempre di pervenire alle intese con le regioni interessate. Preannuncia infine il voto favorevole dei senatori del Gruppo A.N..

Il senatore TURRONI rileva come, per la prima volta, la Commissione si trovi di fronte ad un candidato provvisto di un *curriculum* ade-

guato, il che dà ai senatori del Gruppo dei Verdi la possibilità di esprimere un voto favorevole. Ciò richiama ovviamente alla memoria altre vicende, nelle quale il Governo non si è comportato in modo rispettoso delle prerogative regionali, come è accaduto in particolare per la nomina del Presidente del parco dell'Appennino tosco-emiliano.

Auspica pertanto che il Governo riferisca al più presto alla Commissione in merito ai criteri seguiti nel disporre il commissariamento degli enti parco e anche di altri istituti.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore PONZO non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.

Il sottosegretario NUCARA sottolinea come il dottor Garcea, laureato sia in scienze agrarie che in scienze forestali, sia provvisto di un eccellente *curriculum.*

Si procede pertanto alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Antonio Garcea a presidente del parco nazionale della Sila.

Partecipano alla votazione i senatori: Antonio BATTAGLIA, BERGAMO, DETTORI, FIRRARELLO, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, MONCADA LO GIUDICE, NOVI, PONZO, RIZZI, ROLLANDIN, ROTONDO, SCOTTI, SPECCHIA, TURRONI, VALLONE e ZAPPACOSTA.

La proposta di parere favorevole risulta approvata all'unanimità, con 18 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto.

I senatori TURRONI e DETTORI invitano il Presidente a farsi interprete presso il Governo della richiesta di poter disporre di dati precisi sul ricorso all'istituto del commissariamento.

Il presidente NOVI, nel prendere atto di tale richiesta, sottolinea come sia estremamente positiva l'unanime intesa raggiunta oggi in Commissione sulla proposta di nomina del dottor Garcea.

IN SEDE REFERENTE

(1753) ***Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Prende la parola il sottosegretario TORTOLI il quale osserva che gli interventi nella fase di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 hanno segnalato alcune questioni rilevanti; in particolare, l'opposizione ha espresso un avviso critico sulla eccessiva ampiezza della delega legislativa, anche se oggettivamente bisogna riconoscere la necessità di avvalersi di tale strumento per pervenire al riordino della legislazione ambientale. Su tale argomento, d'altro canto, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, si è avuto modo di assistere ad un atteggiamento quanto meno contraddittorio dal momento che, da un lato, si è denunciata proprio l'ampiezza dell'oggetto delle deleghe legislative, ma, dall'altro, ci si è adoperati per includere ulteriori settori nell'elenco delle materie indicato all'articolo 1. A tale riguardo, ricorda che proprio l'elenco delle materie oggetto della delega legislativa è stato sottoposto all'attenzione della Conferenza unificata Stato-regioni: l'Esecutivo, quindi, si è ritenuto vincolato all'accordo raggiunto in quella sede, respingendo l'ipotesi di includere tra i settori d'intervento anche quello riguardante, ad esempio, l'inquinamento acustico. Sebbene dunque il Governo ritenga che effettivamente l'oggetto della delega sia alquanto vasto, deve comunque tener conto ugualmente del fatto che eventuali modifiche che fossero apportate dal Senato della Repubblica rischierebbero di far slittare ulteriormente i tempi di approvazione di un disegno di legge che ha un'importanza strategica nell'ottica del riordino della legislazione ambientale.

Con riferimento poi ad alcune critiche che si sono concentrate in ordine alla previsione, nel comma 5 dell'articolo 1, della Commissione bicamerale preposta all'espressione dei pareri sullo schema dei decreti legislativi, fa presente che il testo varato dal Consiglio dei ministri non prevedeva né tale organismo né le misure di diretta applicazione ora contenute nel Capo II. Anche in relazione alla possibilità di apportare modifiche alla previsione della ricordata Commissione bicamerale, ribadisce che un'eventuale correzione nell'articolato potrebbe determinare un passaggio alquanto accidentato del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento. D'altronde, comprende le ragioni per le quali il Senato e, in particolare, la Commissione ambiente, possa aver lamentato una scarsa sensibilità nei suoi confronti nell'ambito dell'esame del disegno di legge.

In conclusione, ritiene opportuno disporre di un congruo tempo di riflessione per approfondire alcune delle questioni che sono state ricordate.

Il presidente NOVI, prendendo atto della posizione espressa dal sottosegretario Tortoli, osserva che l'approfondimento, resosi necessario alla luce degli interventi susseguitisi nel corso dell'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, servirà per verificare se sussistono o meno le condizioni politiche per poter procedere ad un eventuale modifica dell'articolato.

Il senatore GIOVANELLI esprime apprezzamento per la richiesta di approfondimento avanzata dal sottosegretario Tortoli, anche se nel merito

tiene a precisare che rimane inalterata la valutazione negativa della propria parte politica in ordine ad una delega eccessivamente ampia per quanto riguarda i tempi, gli spazi e soprattutto le materie, oggetto di intervento. In ogni caso, lo spazio di riflessione richiesto dal Governo potrà senz'altro rappresentare un momento di serio confronto politico anche perché l'approvazione senza modifiche del disegno di legge in esame costituirebbe un doppio affronto a danno della Commissione ambiente del Senato che, da una parte, dovrebbe accettare un impianto normativo nel quale il Governo avrebbe mano libera nell'intervenire su una gamma assai vasta di settori – con ciò sottraendo attribuzioni proprio alle competenti Commissioni parlamentari – e dall'altra dovrebbe accettare, per ragioni di ordine temporale, un orientamento volto ad escludere qualsiasi possibilità di modifica dell'articolato in tale fase dell'*iter* del disegno di legge. In verità, il testo in esame necessiterebbe di sostanziali correzioni, non soltanto per quanto attiene alla previsione della Commissione bicamerale, ma soprattutto in relazione alla istituzione di una Commissione di tecnici, prevista all'articolo 4. Inoltre, un ulteriore intervento correttivo dovrebbe essere volto ad escludere la facoltà – che verrebbe attribuita all'Esecutivo – di poter adottare decreti legislativi integrativi e correttivi rispetto a quelli principali.

Il sottosegretario TORTOLI fa presente al senatore Giovanelli che l'istituzione di una Commissione tecnica di esperti rappresenta un fatto positivo non solo perché organismi similari si sono già avuti in occasione di altre deleghe legislative, esercitate dal Governo – come nel caso del testo unico in materia di beni culturali – ma anche perché la sua espressa previsione costituisce un motivo di trasparenza, soprattutto con riguardo alla sua composizione.

Il relatore, senatore SPECCHIA, rileva che, al di là delle legittime opinioni espresse dai singoli esponenti della maggioranza e dell'opposizione, si profila l'obiettivo generale di un miglioramento dell'articolato del disegno di legge in esame. A tale riguardo, appare condivisibile la richiesta espressa dal sottosegretario Tortoli di poter disporre di un adeguato spazio di riflessione, utile a verificare se vi sono le condizioni perché tale obiettivo possa essere realizzato.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime apprezzamento per le considerazioni, formulate dal rappresentante del Governo, che denotano un alto riguardo nei confronti delle istituzioni parlamentari. A questo punto appare doveroso concedere lo spazio di approfondimento richiesto.

Il senatore RIZZI reputa positiva la proposta di approfondimento avanzata dal rappresentante del Governo, il quale, in tal modo, ha compiuto un atto di onestà intellettuale nei confronti del Senato e della Commissione ambiente che, in ultima istanza, dovranno stabilire se accogliere o meno eventuali ipotesi di miglioramento dell'articolato. Dopo aver au-

spicato che tale spazio di riflessione sia sfruttato adeguatamente, osserva che l'ammonimento circa un possibile allungamento dei tempi di approvazione del disegno di legge in titolo – qualora allo stesso fossero apportate modifiche – non può rappresentare una ragione sufficiente per impedire al Senato di intervenire sul testo.

Il senatore TURRONI esprime una valutazione positiva sulla richiesta formulata dal sottosegretario Tortoli, nonché sulle argomentazioni richiamate dal relatore, perché entrambi stanno contribuendo a creare le condizioni affinché possano essere risolte alcune questioni problematiche. In tal senso, quindi, si consentirà un salutare confronto politico nel quale il Governo potrà confermare la necessità di pervenire all'approvazione di un provvedimento che reputa tanto importante, fermo restando il diritto dell'opposizione di adoperarsi affinché l'articolato possa essere migliorato. L'apertura di questo spazio di riflessione potrà, quindi, essere l'occasione per concentrarsi sui problemi evidenziati e per verificare se sussiste la possibilità di giungere ad una loro risoluzione.

Il senatore VALLONE chiede al rappresentante del Governo di prendere in seria considerazione gli elementi che stanno emergendo, essendovi tutti i presupposti politici perché il disegno di legge possa essere realmente migliorato. A tale riguardo, non v'è stata alcuna volontà ostruzionistica da parte dei Gruppi di opposizione, che hanno sempre auspicato la formazione di un clima propizio ad una proficua collaborazione con i senatori della maggioranza. Pertanto, pur comprendendo la preoccupazione espressa dal sottosegretario Tortoli, secondo il quale eventuali modifiche al testo rischierebbero di allungare pericolosamente l'*iter* del disegno di legge, auspica che la Commissione possa regolarmente concludere l'esame dell'articolato prima dell'inizio della discussione da parte dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che le sedute di domani, 13 febbraio 2003, già convocate rispettivamente, alle ore 8,30 ed alle ore 15,30 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

40ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TOIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe Costella, coordinatore dei programmi dell'organizzazione non governativa «Save the Children-Italia» e la dottoressa Simona Pari, responsabile del settore informazione della stessa organizzazione.

La seduta inizia alle ore 13,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione di una rappresentanza della organizzazione non governativa «*Save the Children-Italia*» sul tema della tratta delle donne e dei minori

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dello scorso 29 gennaio.

In apertura di seduta il presidente TOIA nel ringraziare gli ospiti ricorda che l'audizione odierna si inserisce in un programma di studio che la Commissione sta portando avanti sul problema del traffico degli esseri umani in ordine al quale, peraltro, si è svolta una missione in Nigeria lo scorso mese di novembre mentre un'altra missione è già stata programmata per l'inizio di marzo in Kosovo.

Il dottor Giuseppe COSTELLA, coordinatore dei programmi dell'Organizzazione *Save The Children*, ringraziando per la possibilità offerta di illustrare natura e obiettivi dell'organizzazione, sottolinea come l'attenzione recentemente sviluppata dall'Italia con riguardo al problema del traffico degli esseri umani non comprenda una visione complessa e inte-

grata del fenomeno. *Save The Children* è la più grande organizzazione internazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini, presente in 120 paesi nel mondo con una rete di 29 organizzazioni nazionali e un ufficio di coordinamento internazionale. L'organizzazione è stata fondata nel 1919 con l'obiettivo di lanciare un progetto internazionale a tutela e difesa dell'infanzia. Il suo lavoro si fonda sui contenuti della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989. È presente in Italia dal 1998.

Il traffico dei minori è un fenomeno che ha caratteristiche diverse, legato allo sfruttamento del lavoro, lo sfruttamento sessuale, l'adozione internazionale, ed è causa della violazione dei diritti fondamentali dei bambini come il diritto allo sviluppo, a ricevere protezione, a partecipare alle scelte che li riguardano, a ricevere un'adeguata istruzione. Va evitato di fare confusione tra il fenomeno del traffico dei minori e la migrazione o il contrabbando degli esseri umani, cosiddetto *smuggling*. Se il traffico costituisce infatti una pratica illegale, l'immigrazione di per sé non costituisce un fenomeno illegale ed anzi può essere positivo, in quanto per esempio tutela il diritto degli individui a perseguire opportunità migliori all'estero. Bisogna poi distinguere il *trafficking*, inteso come trasferimento di minori finalizzato al loro sfruttamento dal contrabbando, dallo *smuggling*, ovvero l'introduzione di persone in un paese in modo illegale a scopo di lucro. La migliore definizione di traffico è stata elaborata nel «protocollo di Palermo», ancora non ratificato dall'Italia, definizione ampia ed esaustiva che risulta positiva perché pone l'accento sui diritti alla reintegrazione delle vittime. Le raccomandazioni del settembre 2002 della Commissione sui diritti umani dell'ONU riprende quella definizione e, oltre a ribadire il principio fondamentale del superiore interesse del minore, introduce il diritto dei minori a beneficiare di un trattamento diverso da quello degli adulti.

Per dare un'idea di quanto le violenze sui minori siano abiette basti pensare al rischio che corrono di contrarre malattie, alle gravidanze precoci, alle conseguenze sia fisiche sia emozionali. Nell'ultimo decennio sono emerse pratiche legate al traffico degli esseri umani destinato a particolari segmenti marginali di lavoro nero, traffico di donne e bambini destinato alla prostituzione, accattonaggio, adozione internazionale a scopo di lucro e vendita di organi. I paesi di provenienza sono in prevalenza l'ex URSS, alcune aree del continente indiano e del Sud-est asiatico, le aree che abbracciano i paesi africani che si affacciano sul Golfo di Guinea e alcuni paesi latino-americani. I paesi di destinazione sono la Grecia, l'Italia, l'Austria, la Germania, i Paesi baltici, la Francia, il Portogallo, la Gran Bretagna.

Le cause del fenomeno sono la povertà, la disoccupazione, la mancanza di accesso ai beni primari, la perdita della speranza, mentre dall'altra parte vi è l'attrazione esercitata dal mondo occidentale economicamente più avanzato e teoricamente più vicino. Vi sono anche altre ragioni che portano al traffico dei minori: i rapporti di genere, lo stato di diritto delle donne, la trasformazione dei valori, questioni legate ai conflitti e

motivi religiosi. Le pratiche di sfruttamento sessuale nel nostro paese vanno dalla pedofilia alla pornografia con attori-bambini, dall'avviamento alla prostituzione coatta in strada alla segregazione in case di appuntamento. La minore età delle prostitute è considerata un valore aggiunto sul mercato sessuale. L'arrivo in Italia di ragazze albanesi inizia nei primi anni novanta. Tra il 1996 ed il 1998 giungono donne da altri paesi dell'Est europeo.

Il reclutamento avviene con false promesse di lavoro o di matrimonio. Non è infrequente il rapimento. Poi i minori vengono avviati ad un viaggio sempre pieno di pericoli. All'arrivo nel paese di destinazione segue il coinvolgimento del minore nell'esercizio della prostituzione, attraverso il coinvolgimento emotivo, vessazioni, torture di varia natura. Secondo una ricerca di *Save the Children*, tra il 2001 e il 2002, la prostituzione in strada in Italia oscillava tra le 10 mila e le 13 mila unità, con una incidenza delle minorenni dal 4.3% al 6.2%. L'Italia si va sempre più configurando come paese di transito di donne e minorenni a scopo di sfruttamento sessuale. Gli sfruttatori tengono le minorenni nello stesso luogo non più di una due settimane, poi le portano in altre città, spesso le vendono o le danno in affitto in ambito di denaro o di altre donne da assoggettare.

Va tenuto conto, comunque, del fenomeno dei minori non accompagnati, ovvero di quei minori stranieri che si trovano in Italia senza genitori. Tra il 2000 e il 2002 ne sono stati segnalati 23 mila, in maggioranza maschi provenienti dall'Albania, dal Marocco, dall'Europa dell'Est. Soffrono le incertezze e le difficoltà legate alla clandestinità e sono esposti al rischio di essere trafficati. *Save the Children* ha avviato nel 2002 un progetto di reintegrazione per minori separati. Inoltre ha progetti per prevenire e combattere il traffico di minori in Africa, in Sudamerica, in Asia e nei Balcani. E' stata istituita una *Task Force* centrale che si occupa di armonizzare gli interventi e di affinare una strategia complessiva. Gli interventi riguardano la prevenzione, l'armonizzazione con l'attività dei governi, la sensibilizzazione, la protezione delle vittime e il *training* di operatori, oltre a programmi regionali. Per quanto riguarda il lavoro di affiancamento agli attori istituzionali, il risultato più importante è stata la partecipazione alla negoziazione di un accordo bilaterale tra Mali e Costa d'Avorio contro il traffico. In Italia *Save the Children* ha attuato insieme al Comune di Perugia la campagna «Cioccolato positivo» che mira a sensibilizzare attori istituzionali nel monitoraggio del traffico di minori destinali allo sfruttamento nelle piantagioni di cacao. Altri progetti puntano al coinvolgimento dei minori secondo il principio detto di *resilience* in virtù del quale il bambino è in grado di sviluppare reazioni positive anche a seguito di un evento drammatico.

Gli articoli del codice penale, il 600, il 601 e il 602 sembrano ormai invecchiati rispetto alla complessità del fenomeno. La norma dell'articolo 18 della legge sull'immigrazione dovrebbero essere ulteriormente specificate con riguardo alle esigenze dei minori. Bisogna evitare di affrontare il problema del traffico degli esseri umani in termini esclusivamente di repressione, come se si trattasse solo di un problema di ordine pubblico,

quando invece implica una violazione di un vasto numero di diritti umani fondamentali.

Va segnalata l'esigenza di giungere il più rapidamente possibile al protocollo di Palermo, in modo da introdurre norme fondamentali di protezione delle vittime, senza trascurare la necessità di contribuire allo sviluppo dei paesi dai quali proviene il traffico degli esseri umani in quanto la povertà e l'arretratezza sociale e culturale ne formano l'ideale terreno di coltura.

La dottoressa Simona PARI, responsabile del settore informazioni di *Save the Children*, affrontando il tema del traffico degli esseri umani in Albania e in Kosovo segnala che esistono fra le due realtà similitudini e analogie. Le maggiori analogie tra i due paesi, che si denotano come paesi di origine, transito e a volte destinazione, riguardano le condizioni economiche e sociali, le modalità di reclutamento, trasporto e sfruttamento. Spesso i minori vengono tenuti in condizioni di sfruttamento anche oltre la maggiore età. I minori hanno famiglie destrutturate o provengono da strutture di accoglienza, istituti oppure sono abbandonati. Infine si registra un'alta incidenza di coinvolgimento nel traffico nelle comunità *rom*. Spesso si verifica l'abbandono del bambino in patria successivo alla partenza della madre o la vendita del neonato conseguente all'ingresso della donna nel mercato della prostituzione. Si tratta di un fenomeno assai difficile da monitorare.

In Albania un elemento alla base del traffico è l'incoraggiamento da parte della comunità ad autonomizzarsi rapidamente per contribuire al reddito familiare sin dall'età di tredici anni. Inoltre in Albania sono fattori strutturali la povertà, la mancanza di infrastrutture, l'inefficienza del sistema scolastico, l'assenza di opportunità di lavoro. Le ragazze sono spesso oggetto di false promesse di matrimonio.

Save the Children ha in Albania numerose iniziative fra le quali va segnalato il centro di accoglienza per ragazze a Valona inaugurato nel dicembre 2001. Il centro è stato il primo in Albania ad accogliere ragazze albanesi in quanto gli altri si rivolgevano solo alle straniere.

Il Kosovo è al momento soprattutto un paese «ricevente» e di transito. Il traffico interno di minori si delinea come un fenomeno emergente a causa di una serie di motivi strutturali tra cui le difficili condizioni economiche inasprite dal calo degli aiuti umanitari, il basso livello di scolarizzazione, l'emigrazione all'estero per trovare lavoro, pratiche sociali come l'obbligo delle ragazze appena sposate di andare a vivere con la famiglia del marito, bassi livelli di consapevolezza sul traffico da parte dei minori. La domanda di prostituzione è cresciuta negli ultimi anni favorita dall'economia postbellica che ha avvantaggiato solo determinati segmenti della popolazione grazie alle spese del personale internazionale, ai traffici illegali e al ritorno degli emigrati che all'estero hanno investito i loro capitali. *Save the Children* ha avviato nel 2002 un progetto antitraffico in Kosovo, iniziato con una ricerca sul campo che ha focalizzato la comprensione del livello di consapevolezza sul traffico da parte dei minori, rive-

latisi piuttosto bassi. I progetti antitraffico in Kosovo e in Albania fanno parte di un programma regionale che coinvolge sei paesi: Albania, Montenegro, Kosovo, Romania, Serbia e Croazia, mirato ad ottimizzare lo scambio di informazioni e avviare progetti pilota in un cornice omogenea.

Il senatore BASILE, nel ringraziare gli ospiti per la loro brillante ed esaustiva esposizione, si chiede se non sia possibile alla Commissione promuovere un'accelerazione della ratifica degli accordi giacenti in Senato sulla condizione dei minori. Particolarmente efferato pare il traffico dei minori originato dalle adozioni internazionali, quando vengono gestite con approssimazione. Da ultimo osserva come debba essere estremamente complesso lavorare sulla reintegrazione dei minori nelle loro realtà d'origine a fronte di estese complicità sul territorio, spesso delle stesse famiglie, nel traffico che li ha riguardati.

Il senatore DI GIROLAMO sottolinea come l'audizione odierna si avvicini nei contenuti al lavoro svolto nella Commissione speciale per l'infanzia. Anche lì è emerso come lo sfruttamento sessuale dei minori, accanto alle forme tradizionali di reclutamento, raggiro o rapimento, ormai avviene sempre più con la complicità delle famiglie di provenienza.

La senatrice BOLDI si chiede se il traffico di minori allo scopo di espianto degli organi riguardi l'Italia come paese di destinazione perché i controlli vigenti sulle strutture sanitarie dovrebbero rendere estremamente difficile effettuare le operazioni di espianto.

Il dottor COSTELLA sottolinea come non si sia ancora riusciti a quantificare il traffico dei minori allo scopo di espianto degli organi. Per quanto concerne la reintegrazione dei minori nei paesi di origine bisogna affrontare i casi singolarmente poiché ciascuno di essi è a sé stante e peculiare. Va tenuto conto comunque del superiore interesse del minore, interesse cui va data priorità rispetto a qualsiasi altra esigenza come ad esempio la regolamentazione dei flussi migratori attraverso restrizioni agli ingressi. Il problema delle adozioni internazionali, infine, andrebbe affrontato secondo il principio della sussidiarità, in quanto l'adozione viene spesso disposta come fosse l'ultima possibilità per il minore di avere una vita dignitosa ma non sempre ciò corrisponde alla realtà.

Il presidente TOIA, nel ringraziare i rappresentanti di *Save the Children* per il contributo informativo reso alla Commissione, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Intervengono il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore BEDIN sollecita l'esame del disegno di legge n. 1996, in considerazione del suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE informa che il suddetto disegno di legge, già deferito all'esame del Comitato pareri, è stato inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna della Giunta e sarà esaminato tempestivamente.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione **(167)**
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 2ª Commissione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il relatore MAGNALBÒ riassume brevemente il dibattito svoltosi nella seduta precedente, ricordando che il decreto legislativo in titolo attua la direttiva 2001/29/CE, contenente l'armonizzazione del diritto d'autore e

dei diritti connessi nella società dell'informazione, in ottemperanza a quanto contenuto nell'articolo 30 della legge comunitaria 2001.

Il senatore BEDIN concorda con le considerazioni espresse dal ministro Buttiglione nella precedente seduta, sottolineando che la tutela del diritto d'autore è uno dei motori della società occidentale, caratterizzata dalla diffusione di beni immateriali. Ricorda tuttavia che il Parlamento finlandese ha deciso di non recepire la direttiva 2001/29/CE e che l'Ufficio brevetti tedesco ha consigliato di effettuare il prelievo per l'esercizio del diritto non sui supporti grezzi, ma direttamente e *una tantum* sui PC. Dopo aver rilevato che la stessa Unione europea sta procedendo ad una modifica della direttiva in questione, sottolinea come agli interrogativi diffusi in Europa occorrerà dare una risposta omogenea. Auspica pertanto che il prelievo sui supporti grezzi e sugli apparati che permettono la riproduzione sia fissato secondo criteri comuni a livello europeo, in modo da evitare effetti distorsivi sul mercato. A suo parere andrebbe altresì trovata una linea comune all'interno del WTO.

Il senatore BASILE si associa alle considerazioni espresse nella seduta precedente dal senatore Girfatti.

A parere del senatore MANZELLA un'omogeneizzazione della fiscalità europea è auspicabile e possibile proprio nella materia dei diritti d'autore e lascia perplessi il fatto che non si sia nemmeno tentato di affrontare tale aspetto. Si associa quindi alle considerazioni del senatore Bedin.

Il presidente GRECO sottolinea che il Governo ha già seguito la strada dell'omogeneizzazione, in quanto per il prelievo dei diritti d'autore è stata presa come punto di riferimento la media degli altri paesi europei. Raccomanda di continuare su questa strada e di fare riferimento, per quanto possibile, non solo alla legislazione degli Stati membri dell'Unione, ma anche alla normativa vigente in materia, in particolare, negli Stati Uniti e in Giappone.

Il senatore CICCANTI si associa alle considerazioni del Presidente.

A conclusione del dibattito, il relatore MAGNALBÒ accoglie la proposta del senatore Bedin tesa ad inserire nelle osservazioni alla Commissione di merito l'invito a prevedere criteri comuni europei per la fissazione del prelievo sui supporti grezzi e sugli apparati di riproduzione.

Il ministro BUTTIGLIONE, dopo aver formulato al Presidente e ai componenti della Giunta i migliori auguri per l'approvazione della modifica del Regolamento che trasforma la Giunta nella 14ª Commissione permanente del Senato, sottolinea che si sta legiferando su una materia del tutto nuova e ciò comporta tentativi ed errori, necessari però in un processo di apprendimento. Ribadisce che l'Italia, nella fissazione del pre-

lievo, si è mantenuta leggermente al di sotto della media degli altri paesi che hanno recepito la direttiva, la quale, a sua volta, è solo un primo tentativo di regolamentare il settore. Ricorda altresì che il nostro Governo si sta facendo parte diligente per l'emanazione di una seconda direttiva e che, contrariamente alla Finlandia (sede di una nota casa di produzione di supporti grezzi e apparati), l'Italia ha cercato di bilanciare gli interessi tra i produttori e i titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi.

Il senatore BEDIN manifesta soddisfazione per l'accoglimento della sua proposta e dichiara il proprio voto favorevole.

Anche il senatore GIRFATTI dichiara il proprio voto favorevole ribadendo le considerazioni svolte nella precedente seduta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta dà quindi mandato al relatore a formulare osservazioni favorevoli sullo schema del decreto legislativo in titolo.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 **(171)**

(Osservazioni all'11ª Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Giunta il senatore CICCANTI. La direttiva 93/104/CE, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, prescinde dalla peculiarità dell'ordinamento italiano in materia di orario di lavoro e l'adozione del decreto legislativo è stata preceduta da un intenso dialogo sociale durato circa un anno e mezzo. Lo schema di decreto in discussione è stato oggetto di osservazioni e, riguardando sia il settore pubblico che quello privato, ha destato particolare preoccupazione l'articolo che fissa in 40 ore settimanali l'orario normale di lavoro. Si tratta in realtà di un tetto massimo, che investe solo parzialmente i diritti acquisiti.

Per ciò che concerne i profili comunitari, il relatore segnala che l'Italia è stata oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia, con sentenza del 9 marzo 2000, per non aver adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 93/104/CE e che il nostro è l'unico paese a non aver ancora completato il recepimento. È stata pertanto avviata un'ulteriore procedura di infrazione contro il Governo italiano e quindi occorrerà al più presto recepire gli aspetti fondamentali della suddetta direttiva, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE.

Il relatore si sofferma quindi sinteticamente sul contenuto degli articoli dello schema del decreto legislativo, sottolineando che i principali istituti sono regolati dalla contrattazione nazionale nei diversi comparti. In particolare, ricorda che la direttiva in titolo richiede che il lavoro straordinario sia giustificato da ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'or-

ganizzazione del lavoro. Il decreto legislativo, inoltre, contempla alcune possibilità di deroga in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata del lavoro notturno e periodi di riferimento; tuttavia, le esclusioni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto non sembrano trovare tutte fondamento nella direttiva 93/104/CE. Ricorda altresì che la Commissione, il 14 gennaio 2003, ha inviato al Governo italiano un parere motivato nel quale rileva che la mancanza del diritto alla piena retribuzione per periodi di congedo derivanti dal divieto di lavoro notturno per le gestanti e le puerpere vìola la disciplina comunitaria.

In conclusione, invitando la Giunta ad esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione di merito, sottolinea che la finalità del decreto legislativo in esame è quella di rendere la legislazione italiana conforme ai profili comunitari in materia di orario di lavoro.

Il sottosegretario SACCONI sottolinea che intento principale del Governo nell'emanazione del decreto è stato quello di evitare un'ulteriore sanzione da parte della Commissione europea. Non va tuttavia dimenticato che la direttiva in questione reca disposizioni che contrastano con i metodi di contrattazione seguiti in Italia ed impone diverse modalità di regolamentazione della materia. Più di un anno fa le parti sociali sono state invitate a definire un avviso comune coerente con la direttiva comunitaria e il Governo non ha mai cercato di utilizzare il recepimento della stessa per spostare i tradizionali rapporti di forza. È intenzione del Governo confermare entro il quadro legislativo la priorità della fonte contrattuale, prevedendo a tal fine una clausola di salvaguardia e stabilendo altresì un limite di tempo affinché i contenuti contrattuali possano adeguarsi alla nuova normativa. In realtà, non tutti gli aspetti contrattuali necessitano di tale adeguamento, come, ad esempio, la questione dell'orario normale di lavoro che rimarrà invariato, essendo quello delle 40 ore settimanali nel settore pubblico soltanto un tetto massimo.

In conclusione, dopo aver ribadito che finalità precipua del decreto legislativo in oggetto è quella di evitare una sanzione, sottolinea che esso non mette assolutamente in discussione i rapporti tra le parti sociali e il Governo.

Il presidente GRECO ringrazia il sottosegretario Sacconi per i chiarimenti forniti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente GRECO, in considerazione della mancata conclusione dell'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, convoca un'ulteriore seduta per domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 8,30.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

37ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono il Vice Presidente di Confindustria Nicola Tognana, Enrica Giorgetti e Giulio De Caprariis, dirigenti della stessa confederazione.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione del Vice Presidente di Confindustria Nicola Tognana

Il Vice Presidente di Confindustria esordisce affermando che il tema oggetto dell'indagine conoscitiva è connesso all'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, sia per quanto concerne alcuni aspetti generali della nuova impostazione dei rapporti tra Stato, Regioni, Comuni e le altre autonomie locali sia per quanto concerne l'azione stessa di questi soggetti istituzionali.

Premesso che, naturalmente, esporrà il punto di vista delle imprese, rileva come Confindustria consideri la riforma federale una grande occasione per dare più efficienza al sistema pubblico nel suo complesso, rendere i vari livelli di governo realmente e maggiormente rispettosi delle diverse preferenze delle domande locali di quanti e quali servizi pubblici, realizzare un'effettiva e sostanziale riduzione della pressione fiscale riducendo al tempo stesso il *deficit* pubblico complessivo, diminuire l'eccesso di normazione e regolamentazione, in definitiva riequilibrare i rapporti tra settore pubblico e società civile, tra la sfera del potere politico e quella dell'autonomia sociale.

Questi obiettivi, che il federalismo può permettere di raggiungere, sono fondamentali proprio ai fini della «promozione dello sviluppo e della rimozione degli squilibri economico-sociali». Ritiene infatti che le carenze ed i ritardi sopra ricordati rappresentino cause essenziali dello svantaggio competitivo italiano, che frena le potenzialità di crescita e la creazione di reddito e benessere nel Paese, che rende il territorio poco attrattivo per gli operatori di altri Paesi.

La riforma federalista deve costituire l'occasione per rendere il nostro territorio più competitivo. Quello che prima era un compito quasi esclusivamente affidato alla politica economica dello Stato, ora diventa responsabilità anche degli altri livelli di governo ed è assai importante che – data soprattutto la nuova dimensione della concorrenza tra regioni europee che deriva dall'allargamento dell'Unione – la competitività dei territori diventi parte strutturale della «funzione obiettivo» delle autonomie territoriali.

Rileva che, al contrario di quel che bisognerebbe fare, in varie Regioni vi sono iniziative – soprattutto in materia fiscale – il cui risultato non sarà di incentivare l'insediamento di nuovi progetti produttivi, ma la fuga delle imprese.

Per ottenere i vantaggi del federalismo – prosegue il dottor TOGNANA – occorrono comportamenti e linee di azione coerenti da parte di tutti i soggetti pubblici interessati ai diversi livelli istituzionali. Ciò di cui il Paese ha bisogno è un «buon federalismo» che non solo migliori l'efficienza dell'ordinamento, ma serva anche a rafforzare la coesione della società italiana.

Sono evidenti i rischi da evitare o almeno minimizzare: confusione e complicazione del quadro di riferimento normativo, sovrapposizione di ruoli e competenze e conseguenti paralizzanti conflitti tra istituzioni, proliferazione di centri di spesa, complicazione degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese, aumento della pressione fiscale, peggioramento dei servizi e aumento del loro costo.

Il necessario punto di partenza su cui agire sono lo scioglimento dei nodi del nuovo Titolo V, partendo dal nuovo testo costituzionale e muovendosi lungo tre direttrici: attuarlo, adeguando l'ordinamento alla nuova normativa nonché affrontando i problemi di carattere organizzativo, di trasferimento delle risorse e di dislocazione degli uffici e del personale; migliorarlo, correggendo quegli aspetti che minacciano di rendere confusa la

transizione al federalismo e poco chiaro il quadro normativo, fonte di continui conflitti tra diversi livelli istituzionali; completarlo, istituendo la Camera delle autonomie, elemento costitutivo di un ordinamento federale propriamente detto e riconoscendo ai vari livelli di governo una precisa sfera di autonomia e responsabilità finanziaria e fiscale.

L'attuazione del nuovo testo costituzionale deve essere graduale ed ordinata. Per assicurare certezza agli operatori economici, va salvaguardata la continuità del quadro legislativo e vanno evitati vuoti e confusioni nell'individuazione dei nuovi interlocutori istituzionali. Mancano ancora le necessarie norme transitorie.

Occorre che siano fin d'ora ben delineati il disegno complessivo del nuovo ordinamento e il suo processo di attuazione, prevedendo un cogente calendario di scadenze e adempimenti. In tale periodo transitorio sarebbe altresì opportuno limitare nuovi interventi legislativi riguardanti le materie di cui sono in corso di ridefinizione le competenze: se non una moratoria, occorre una transizione accuratamente programmata.

Per una efficace operatività delle autonomie territoriali in materia di politica economica, è di fondamentale importanza la buona definizione dei campi di azione e un aspetto essenziale è la più chiara identificazione possibile di «chi fa cosa».

A questo riguardo – prosegue il Vice Presidente di Confindustria – pare eccessivo il numero delle materie rimesse alla «competenza concorrente» dello Stato e delle Regioni. Sarebbe invece auspicabile operare una migliore ripartizione delle competenze esclusive, aumentando il numero di materie attribuite o allo Stato o alle Regioni. Le soluzioni legislative potrebbero essere un ampliamento del disegno di legge costituzionale sulla *devolution* e un progetto di *restyling* di tutto l'attuale Titolo V.

Altrettanto importante è chiarire meglio il funzionamento della potestà legislativa concorrente. Sembrerebbe opportuno prevedere che, quando è in questione la necessità di garantire condizioni di vita omogenee nel territorio nazionale o la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato, la competenza legislativa regionale sia esercitabile a condizione che il Parlamento non faccia valere ragioni di interesse nazionale.

Inoltre, varie materie concorrenti non sono ben definite. Nel testo costituzionale in vari casi ricorrono espressioni generiche, le quali non permettono di distinguere tra una materia in senso stretto e una *policy* che l'abbia a suo oggetto. Peraltro, quando più livelli di governo hanno competenza, sia pure integrata e coordinata, su una stessa materia, in generale diventa assai difficile tenere ferme le precise responsabilità finanziarie di ciascuno e si indebolisce il rispetto dei vincoli di bilancio.

Per affrontare questi aspetti, è dunque opportuno e necessario provvedere ad enucleare i «principi fondamentali» cui, in ordine appunto alle competenze concorrenti, dovrà corrispondere la legislazione regionale, nonché specificare meglio l'ambito delle materie, utilizzando gli strumenti legislativi previsti dal disegno di legge presentato dal Governo, di cui è auspicabile una rapida approvazione. In questo ambito sarà possibile sia ricavare dall'ordinamento esistente i principi generali in cui incardinare

l'attività legislativa concorrente sia specificare meglio l'attribuzione esclusiva ai vari livelli di governo di singoli segmenti di materie e obiettivi di politica economica e sociale.

Peraltro, anche le più puntuali ripartizioni di attribuzioni e le più accurate elencazioni di principi generali contengono un inevitabile elemento di rigidità, laddove con il tempo i problemi mutano nella forma e nella sostanza. Occorre pertanto inserire elementi di flessibilità istituzionale, prevedendo che lo Stato possa, in determinate condizioni, avocare specifiche decisioni in nome di un superiore interesse nazionale e, al contempo, istituendo una sede di bilanciamento e decompressione dei rapporti tra lo Stato e le Regioni. Per questo ritiene opportuno arrivare ad una Camera delle autonomie, composta esclusivamente da rappresentanti delle Regioni e delle altre autonomie locali, che come seconda Camera sostituisca quello che è oggi il Senato ed abbia un ruolo di diretta compartecipazione alle decisioni parlamentari. Nel frattempo la Commissione per le questioni regionali va, come previsto, integrata con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie. Tale organismo potrà essere, in questa legislatura, la stanza di compensazione delle istanze dei diversi livelli istituzionali.

Per qualunque efficace ed efficiente azione di governo – prosegue il dottor TOGNANA – è poi essenziale stabilire chi e quanto paga. Per un buon federalismo è dunque di basilare importanza disegnare in modo appropriato i rapporti fiscali tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali, al fine di responsabilizzare i vari livelli di spesa. Un secondo aspetto cruciale del federalismo fiscale consiste nel realizzare la più stretta corrispondenza possibile tra il livello di governo che decide sulle spese e sui modi di finanziarle, da una parte, e, dall'altra, la comunità territoriale che ne beneficia. La responsabilizzazione finanziaria richiede infatti che agli elettori sia chiaramente visibile la connessione tra costi e benefici delle scelte politiche riguardanti la tassazione e la spesa. È quindi importante che le fonti di finanziamento dei vari enti territoriali di governo non dipendano soltanto dalla compartecipazione ai tributi erariali, ma che non sia secondario il ruolo dei tributi propri. Riguardo a questi ultimi, al fine di garantire un efficace collegamento tra voto elettorale e scelte politiche di tassazione e di spesa, va superata l'anomalia costituita dall'essere il principale tributo a disposizione delle regioni – l'Irap – un prelievo sulle imprese. Non sembra però questa la via intrapresa. Anche per ragioni di bilancio, la riduzione finora operata dell'Irap a carico delle imprese è stata assai modesta e si registra purtroppo che numerose Regioni stanno pensando di risolvere i propri problemi di bilancio istituendo nuove tasse a carico del sistema produttivo.

Il nuovo sistema di rapporti fiscali tra i vari enti di governo deve essere improntato alla semplicità, evitando di duplicare o sovrapporre i livelli impositivi e di gravare i contribuenti con nuovi, complicati adempimenti e oneri. Un problema a questo riguardo è dato dall'attuazione, nelle modalità generali stabilite dalla norma inserita nella legge finanziaria 2003 – ritiene senza una adeguata riflessione – del principio della comparteci-

pazione di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio.

Nel caso dell'imposizione sul reddito delle imprese – ritiene il rappresentante di Confindustria – il legame tra il reddito prodotto e il territorio regionale non è infatti immediato. Non è facile segmentare il reddito di un'impresa che opera in tutto il Paese, attribuendolo alle diverse unità produttive e commerciali regionali: infatti, una simile suddivisione non rispetta la realtà della moderna funzione di produzione, né rispecchia una corrispondenza tra pagamento dell'imposta e servizi resti dall'ente locale.

Sotto un profilo pratico, quindi, includendo anche le imposte sui redditi da impresa tra quelli da riferire al territorio, si rischia di addossare alle imprese gravosi obblighi di contabilità separata, senza peraltro arrivare a risultati coerenti. Auspica che tale scelta possa essere modificata o che, almeno, nella sede tecnica che dovrà stabilire i criteri operativi da applicare, prevalga l'orientamento di adottare parametri convenzionali, certamente imperfetti, ma che non addossino alle imprese nuovi, complicati e costosi obblighi contabili e amministrativi. Le nuove disposizioni non dovranno inoltre comportare di per sé un aumento dell'imposta da versare.

Un problema assai complesso è quello della perequazione. Le differenze di reddito, e quindi di capacità fiscale, tra le varie Regioni non devono pregiudicare i livelli essenziali di prestazione e soprattutto le politiche economiche regionali dirette a superare le differenze nella capacità dei vari territori di produrre reddito. Un certo grado di perequazione delle entrate fiscali è opportuno e necessario e va finalizzato a obiettivi di sviluppo. Va altresì data concreta applicazione a quella parte del nuovo dettato costituzionale che prevede interventi speciali e risorse aggiuntive a favore di determinati territori, con l'obiettivo di promuoverne lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Insieme a competenze e risorse finanziarie – prosegue il dottor TOGNANA – particolare attenzione va riservata agli Statuti regionali, che nel nuovo assetto hanno il valore di una vera e propria legge fondamentale per l'ordinamento regionale. Ad oltre quattro anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, nessuna Regione ha ancora approvato il nuovo Statuto mentre sono poche quelle che hanno almeno predisposto schemi di articolato. Occorre superare i nodi politici e gli ostacoli che rallentano l'approvazione degli Statuti e pervenire, in tempi brevi, al loro varo definitivo: è un adempimento istituzionale che non si può più continuamente rinviare.

Da una lettura dei progetti di Statuti finora elaborati emerge che, in generale, vengono appena accennati i principi necessari ad orientale l'azione pubblica nell'economia, quali la libertà d'impresa, la valorizzazione ed il rafforzamento della base produttiva, la competitività del sistema produttivo, la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la liberalizzazione dei mercati, il rispetto delle regole di concorrenza. In alcuni progetti traspare invece un'impostazione di senso contrario – che non condivide – di un ruolo attivo del pubblico nella gestione delle attività economiche, con la previsione della costituzione di aziende speciali e

della partecipazione al capitale di società costituite secondo il diritto civile. La riproposizione a livello regionale di un'esperienza superata a livello nazionale sembra un errore da evitare.

Le maggiori competenze e responsabilità delle autonomie locali devono anche accompagnarsi ad un rafforzamento della politica di semplificazione. La grande quantità e la cattiva qualità delle norme rappresentano fattori che pesano fortemente sul posizionamento competitivo del sistema produttivo incidendo sull'operatività, sui costi e sulle scelte delle imprese. Varie indagini internazionali sui fattori di competitività rilevano che la scarsa efficienza dell'amministrazione pubblica è uno dei principali fattori del ritardo competitivo in Italia. Il decentramento di funzioni legislative ed amministrative deve costituire occasione per accelerare e estendere la politica di semplificazione e deregolamentazione, così da offrire anche alle Regioni ed agli Enti locali un quadro semplificato di regole, che potranno essere più facilmente gestite e migliorate.

Occorre – sostiene il Vice Presidente di Confindustria – porsi l'obiettivo della tendenziale unicità, per una data materia, degli interlocutori amministrativi a cui imprese e cittadini debbono far capo. È una richiesta essenziale, a cui il tentativo effettuato con i cosiddetti «sportelli unici» ha finora dato una risposta parziale e insufficiente. Il processo di semplificazione deve accompagnarsi ad un disegno di trasformazione dell'azione amministrativa verso l'efficienza, la trasparenza, la razionalità organizzativa, che presuppone necessariamente un rafforzamento del processo di formazione del personale e di informatizzazione dei servizi offerti anche da parte delle autonomie locali. Emerge chiaramente che Confindustria privilegia una impostazione orizzontale, per fattori della politica economica e industriale. È un'impostazione che presuppone una unitarietà di concezione, che va poi adattata e gestita nella specificità dei territori e anche dei settori. In questa accezione la necessità del ruolo attivo delle autonomie territoriali è del tutto evidente, e si tratta della prosecuzione e del rafforzamento di esperienze di gestione delle politiche di sviluppo – come i distretti industriali – che hanno una tradizione e un'importanza di assoluto rilievo.

Vi sono tuttavia degli ambiti delle politiche di sviluppo per i quali sarà essenziale non perdere una forte visione unitaria e un deciso impulso nazionale. Si riferisce alle questioni riguardanti i grandi assi di comunicazione, nord-sud e est-ovest, da risolvere a livello europeo, in cui vanno sostenuti e soddisfatti gli interessi nazionali, che hanno pari importanza sia per la maggiore integrazione con il nucleo dell'economia europea delle attività produttive insediate nelle nostre regioni più periferiche e meno avvantaggiate sia per superare i diaframmi che ostacolano i flussi di traffico e interscambio da e per il centro nord.

Assume per l'Italia un ruolo assolutamente determinante il cosiddetto corridoio V (Trieste – Lubiana – Budapest – Kiev), per le sue implicazioni di cerniera est-ovest e perché rappresenta l'asse portante delle reti nazionali di comunicazione, interne e internazionali. Se tali reti nazionali non saranno realizzate, vi è il rischio di un relativo isolamento dell'Italia da

un sistema europeo sempre più incentrato sulle penisole iberica e balcanica, con la Germania come area centrale di connessione della rete europea.

Una forte impostazione unitaria è necessaria anche per affrontare i problemi connessi con l'allargamento a est dell'Unione europea e il negoziato che a medio termine si aprirà sulla riforma dei Fondi strutturali. Lo scenario entro cui si muove il processo di allargamento a est dell'Unione europea – prosegue il dottor TOGNANA – non pone, almeno fino al 2006, rilevanti problemi di concorrenza tra le nostre Regioni e quelle, meno sviluppate, dei paesi entranti. Tale processo deve però rappresentare l'opportunità per qualificare meglio le nostre strategie di sviluppo regionale, spostando l'accento da criteri prevalentemente fondati sull'intensità di lavoro ad altri maggiormente premianti l'intensità di capitale, l'adozione e lo sviluppo di tecnologie, i servizi.

L'impatto dell'allargamento provocherà altresì una riduzione, più o meno ampia, del sostegno finanziario attualmente erogato dall'Unione all'Italia. Ciò richiederà una proporzionata nuova nazionalizzazione delle nostre politiche di sviluppo regionale, in un quadro di sviluppo competitivo del territorio, dando priorità all'infrastrutturazione e alla creazione di vantaggi localizzativi per gli investimenti esteri a più elevato contenuto qualitativo.

Una parte rilevante di tali vantaggi non può che essere data da misure di differenziazione della fiscalità su base territoriale. La prima e principale imposta regionale a carico delle imprese su cui intervenire è senza dubbio l'Irap. Tale impostazione è coerente con i principi comunitari, purché si tratti di misure strutturali di politica fiscale, modulate secondo profili idonei ad escludere un ostacolo alla concorrenza intra-comunitaria. Di qui l'importanza dell'autonoma iniziativa delle Regioni in materia.

In realtà – prosegue il dottor TOGNANA – le Regioni si stanno muovendo in senso diametralmente opposto. L'esempio della Regione Sicilia, che recentemente ha proposto di istituire una tassa ambientale sulle raffinerie e le centrali termoelettriche, e che l'anno scorso aveva introdotto un'imposta sui gasdotti che transitano sul territorio regionale (poi dichiarata non applicabile dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e per la quale pende il giudizio di legittimità davanti alla Corte di Giustizia europea), non è che l'ultimo dei casi di Regioni che cercano di risolvere i problemi aumentando e non diminuendo il livello di tassazione, favorendo soltanto un indesiderabile processo di distorsione delle scelte economiche, alla fine del quale certamente non vi sono incentivi allo sviluppo, bensì la fuga delle imprese. La tassa ambientale siciliana impatterebbe in modo sensibile sulla competitività di tutti i settori produttivi e, in particolare, su quelli a forte intensità di consumi energetici diretti e indiretti, come i trasporti e il turismo.

L'obiettivo del federalismo – conclude il Vice Presidente di Confindustria – deve essere non solo il decentramento, ma anche il disegno di uno Stato più leggero, meno pervasivo, meno costoso, con amministrazioni pubbliche più agili, con un ridotto perimetro di attività. Non a

caso, durante gli ultimi anni, in stretta connessione con il dibattito sul federalismo, è stato riscoperto e valorizzato il principio di sussidiarietà. Alla sussidiarietà verticale si deve accompagnare la cosiddetta accezione orizzontale di essa, che consiste essenzialmente nel criterio secondo cui il potere pubblico è legittimato a intervenire solo sulle questioni che i soggetti privati, individuali e collettivi, non sono in grado di affrontare adeguatamente con la propria capacità di iniziativa.

Nella legge finanziaria 2002 venivano dettati i principi per gestire questo cambiamento, principi che sono stati ripresi nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006. Ritiene sia necessario dare concretezza a tali indicazioni e che scelte analoghe vadano verso una più decisa azione di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali, campo in cui resta molto da fare per introdurre criteri gestionali di mercato. Proprio per la possibilità di ridefinire in termini migliori i confini tra la sfera pubblica e la sfera privata, Confindustria vede nel federalismo una grande occasione di rinnovamento che si augura non vada sprecata.

Il presidente VIZZINI ringrazia il dottor Tognana che, a nome di Confindustria, ha tracciato un quadro chiaro e completo sugli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione, e del complessivo processo di decentramento che è in corso, sul tessuto economico del Paese, con particolare riferimento al necessario quadro di certezze normative di cui il sistema delle imprese ha bisogno per un rilancio degli investimenti in tutto il territorio e soprattutto nel Mezzogiorno.

In particolare, si riferisce alla parte della relazione del rappresentante di Confindustria dedicata ad una iniziativa della Regione siciliana volta all'eventuale istituzione di una tassa ambientale sull'attività di raffinazione del greggio e sui gasdotti collocati sul territorio siciliano. Ha seguito nei particolari tale questione, anche come parlamentare della Sicilia. Il Presidente di quella Regione non ha assunto una sua iniziativa al riguardo; d'altra parte il problema dell'impatto ambientale degli impianti industriali in Sicilia, come altrove, oggettivamente si pone. Concordando con le valutazioni esposte dai rappresentanti di Confindustria, ritiene che, rispetto alla via del prelievo fiscale territoriale con i conseguenti effetti distorsivi nell'attività delle imprese, sia preferibile la scelta degli investimenti sul territorio in un quadro concordato anche con il Governo. Prospetta, pertanto, l'opportunità di contatti, finalizzati ad un programma di investimenti nella Regione, fra la Giunta regionale siciliana e la stessa Confindustria.

Il senatore VITALI riconosce al rappresentante di Confindustria il merito di aver svolto una relazione connotata dalla chiara opzione in favore delle riforme di stampo federalista.

Chiede di conoscere il suo punto di vista sulle modalità di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, attraverso scelte legislative capaci di assicurare in modo equilibrato e solidale l'autonomia finanziaria di entrata

e di spesa delle diverse sedi istituzionali; in ordine al tema della istituenda sede parlamentare delle Autonomie, chiede di conoscere il punto di vista di Confindustria in ordine ai modelli già sperimentati in Europa, nonché al modello del Senato degli Stati Uniti d'America, dove è assicurato un saldo raccordo fra i componenti di quella Assemblea ed i cittadini del territorio che li elegge. Infine, chiede se il rappresentante di Confindustria condivida il giudizio negativo dei Gruppi parlamentari di opposizione sul disegno di legge costituzionale recante modifiche all'articolo 117 della Costituzione e recentemente approvato in prima lettura dal Senato, che rappresenta un serio pericolo per un'equilibrata gestione della fase di transizione aperta dall'inizio della riforma federalista del 2001.

L'onorevole POTENZA rileva come non sia facile individuare, nella linea seguita dalla Confindustria per lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno, un impegno coerente e di lungo respiro, tanto più necessario quanto più cresce la spinta verso un assetto istituzionale di stampo federalista, accompagnato da scelte di politica economica tendenti a riconoscere e garantire autonomia finanziaria alle varie sedi delle Autonomie.

Critica alcune scelte di Confindustria che gli appaiono dettate più dall'attenzione verso singole occasioni di sviluppo e di investimento che da un impegno unitario e coerente in favore delle Regioni meridionali.

Ai Commissari intervenuti il Vice Presidente di Confindustria dottor TOGNANA fornisce elementi di risposta, svolgendo ulteriori considerazioni. Fra queste, sottolinea il costante e coerente impegno di Confindustria, che corrisponde allo stesso interesse delle imprese, a favorire la crescita economica e dei livelli occupazionali nel Mezzogiorno, anche suggerendo al Governo ed al Parlamento le scelte di politica economica più opportune in questa direzione.

Il presidente VIZZINI ringrazia i rappresentanti di Confindustria per il contributo offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'audizione del direttore generale della RAI

Riprende l'audizione del direttore generale della RAI sospesa nella seduta del 5 febbraio 2003.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che nella scorsa seduta alcuni degli oratori intervenuti avevano sollecitato il direttore generale Saccà ad assicurare la ripresa in diretta della manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 15 febbraio per la giornata mondiale della pace.

Il Presidente fa altresì presente che, contemporaneamente, numerosi parlamentari gli avevano inviato una lettera in cui gli chiedevano formalmente di fare una richiesta alla RAI in tal senso.

In data 11 febbraio il direttore generale Saccà gli ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 febbraio 2003 ha deliberato di non concedere la suddetta ripresa televisiva diretta.

Al di là del merito, il Presidente osserva che questa risposta ripropone la questione, a suo parere non risolta in maniera chiara e soddisfacente, dei titolari del potere decisionale all'interno della RAI.

In precedenti audizioni, infatti, i vertici dell'azienda hanno affermato, anche per giustificare le difficoltà che incontrava la soluzione del pro-

blema della collocazione in RAI dei programmi di Michele Santoro, che i Direttori di rete godono di una assoluta autonomia nella formazione dei palinsesti, salvo il potere di coordinamento del Direttore generale. In altra occasione, e sempre con riferimento alla stessa vicenda di Michele Santoro, si è affermata l'esistenza di un potere del Direttore generale di non consentire una determinata collocazione in palinsesto.

Infine, oggi si dice che la decisione sulla diretta televisiva è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione, il che non può non suscitare qualche perplessità ove si rifletta sul fatto che l'articolo 3 della legge n. 206 del 1993, al comma 3, dispone che «il Direttore generale assicura, in collaborazione con i Direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali formulate dal Consiglio».

Del resto questo problema del soggetto a cui sono attribuiti i poteri decisionali riveste una particolare importanza rispetto ad alcune vicende che hanno occupato la cronaca di queste settimane, come quella relativa alla mancata conclusione del contratto con Giuliano Ferrara o quella concernente la ventilata risoluzione del rapporto di collaborazione con Alda D'Eusanio.

Il senatore MINARDO esprime apprezzamento per i brillanti risultati aziendali testimoniati dalla relazione del direttore generale Saccà e si associa alle considerazioni svolte nella seduta precedente dai colleghi Butti e Lainati.

Egli si fa quindi interprete di una questione sollevata dall'Associazione nazionale dei ciechi circa una insufficiente attenzione nei messaggi di comunicazione sociale alle esigenze dei fruitori privi di vista.

Il senatore Minardo chiede altresì al direttore generale Saccà di conoscere se siano state adottate iniziative per risolvere il problema, da più parti segnalato, della difficoltà di ricezione di RAI INTERNATIONAL in Canada.

Anche il senatore PESSINA si associa alle valutazioni positive espresse da numerosi colleghi di maggioranza sui risultati finora conseguiti dall'attuale gestione della RAI, in particolare sul piano delle relazioni industriali grazie alla recente conclusione di quattro difficili rinnovi contrattuali.

L'oratore chiede quindi, pur consapevole che l'istruttoria disciplinare è tuttora in corso, quali siano gli orientamenti dell'azienda per quanto riguarda il comportamento del dottor Bendicenti, comportamento la cui gravità è tale da richiedere a suo parere l'adozione di una sanzione radicale.

Il senatore Pessina chiede altresì al Direttore generale di conoscere quali siano stati i motivi della mancata conclusione dell'accordo fra la RAI e Giuliano Ferrara, che avrebbe sicuramente rappresentato un importante acquisto per l'azienda pubblica e avrebbe consentito di colmare con soddisfazione generale il vuoto determinato dall'uscita di Enzo Biagi.

Il senatore BONATESTA ricorda che in una recente lezione tenuta all'Università della Calabria il direttore generale Saccà aveva definito la televisione come un *medium* amorale.

Avendo lui avuto occasione di criticare sulla stampa questa affermazione, il direttore generale Saccà aveva ritenuto di dover replicare con una disquisizione terminologica sulla distinzione, che in realtà è chiara a tutti, fra il significato dell'aggettivo «amorale» e dell'altro «immorale».

È evidente che nessuno intende affermare che la RAI persegua l'immoralità; vi è tuttavia da chiedersi che cosa pensi il direttore generale Saccà delle critiche che vengono dal Consiglio di Amministrazione della RAI e dal suo Presidente ad una televisione di bassa qualità, priva di contenuti e che non si preoccupa di rispettare gli spettatori e le loro convinzioni morali: la rinuncia della RAI a perseguire obiettivi di qualità è testimoniata da scelte come la partecipazione al Festival di Sanremo delle T.A.T.U. – due giovanissime cantanti russe che, grazie ad una precisa campagna mediatica, sono assurte ad icona del lesbismo e della pedofilia – ovvero la mancata cancellazione del programma di Alda D'Eusanio, retribuita peraltro con un contratto la cui entità – un miliardo e settecento milioni di vecchie lire all'anno – è sicuramente questo sì immorale, e della quale sarebbe opportuno il licenziamento.

Il senatore FALOMI rileva in primo luogo come la decisione del Consiglio di Amministrazione della RAI di non consentire la ripresa diretta della manifestazione per la pace, sia una ennesima testimonianza del fatto che quest'organo, o quel che ne resta, è del tutto incapace di garantire il rispetto del pluralismo.

Egli si chiede infatti quale criterio, se non la volontà di non dare spazio ad una manifestazione perché non conforme agli orientamenti politici assunti dal Governo sulla questione della guerra all'Iraq, possa spiegare il rifiuto a dare lo stesso tipo di copertura informativa di quella a suo tempo concessa, ad esempio, alla manifestazione di solidarietà con gli Stati Uniti promossa dal quotidiano «Il Foglio».

Il senatore Falomi si sofferma quindi sulla questione della sostituzione di tutti gli inviati della RAI all'estero. Non si era mai verificato in passato che gli inviati venissero tutti contemporaneamente revocati, e sarebbe importante sapere se in qualche modo questa decisione possa essere anche collegata ad una volontà di restaurare una vecchia prassi – fortunatamente abbandonata dalla RAI da molti anni – di richiedere per gli inviati il «gradimento» del Governo del paese ospite.

Appare poi particolarmente sconcertante che nell'ambito di questa radicale riorganizzazione delle redazioni estere si proponga la soppressione della redazione dei Balcani, dove pure sono presenti ben diecimila soldati italiani, circostanza questa che da sola dovrebbe far considerare tale area di interesse preminente.

Il senatore Falomi chiede poi di conoscere la valutazione del Direttore generale circa la grave situazione che si sta determinando nella reda-

zione del TG della Lombardia, situazione che ha provocato proteste e agitazione da parte di tutti i giornalisti.

A suo parere non è accettabile che la RAI non ritenga di dover rispondere ad una sorta di schedatura delle opinioni politiche dei giornalisti del TG Lombardia proposta dal quotidiano La Padania, così come non è tollerabile che un consigliere di amministrazione della RAI, il dottor Albertoni, definisca sprezzantemente come manifestazione della «cultura del piagnisteo» il fatto che il TG regionale della Lombardia abbia aperto una sua edizione con la notizia di un incidente sul lavoro che ha ucciso una persona e ne ha ferite gravemente altre due; lo stesso dottor Albertoni, poi, in un'intervista a «La Padania» preannuncia i suoi piani per la riorganizzazione del settore culturale del TG regionale della Lombardia senza che nulla ne sappiano gli operatori interessati.

Il senatore Falomi fa presente altresì che anche il centro di produzione RAI di Milano sembra in questo periodo colpito da una volontà di ridimensionamento, che ha determinato la soppressione di numerosi programmi, e l'affidamento ad appalti esterni della realizzazione di programmi come «L'eredità» e «Bulldozer».

Il senatore Falomi infine si sofferma sulla questione, da più parti sollevata della progressiva marginalizzazione dell'informazione parlamentare, che oltretutto riscuote invece un notevole interesse di pubblico.

Il senatore SCALERA esprime in primo luogo vive perplessità sulla fondatezza dell'ottimismo manifestato dal direttore generale Saccà circa l'andamento e il successo di pubblico delle trasmissioni della RAI.

In realtà la RAI ha sofferto nel corso del 2002 e nel primo mese di quest'anno di una significativa perdita di posizioni nel *prime time*, aggravata dall'evidente crisi di RAIDUE che per la prima volta nella storia della televisione viene sorpassata da Italia Uno, ormai stabilmente la terza rete nazionale.

Dopo aver chiesto chiarimenti sulla vicenda relativa alla mancata partecipazione di Monica Lewinsky a due trasmissioni della RAI, il senatore Scalera chiede al Direttore generale chiarimenti circa il ruolo che si intende attribuire alla redazione di Palermo nella realizzazione dei programmi di Rai Med, nonché sulle decisioni che sono state assunte relativamente alla collaborazione di Alda D'Eusanio.

Il senatore LAURIA, nell'associarsi all'ultima richiesta formulata dal senatore Scalera, esprime poi un certo stupore per la veemenza con cui alcuni colleghi hanno chiesto punizioni estreme ed esemplari per il dottor Bendicenti, il che costringerebbe i dirigenti della RAI ad immaginare sanzioni mostruose ed inusitate per casi ben più gravi.

L'oratore osserva poi che il comportamento del presidente Baldassarre appare una volta di più estremamente contraddittorio.

Il presidente della RAI infatti ribadisce in ogni occasione di voler promuovere il pluralismo come valore guida delle linee editoriali della RAI, propone un piano culturale che sembra estremamente vicino alle pro-

poste del cardinale Ruini, che hanno come tema centrale la promozione della cultura della pace, e poi decide di non consentire la ripresa diretta della manifestazione del 15 febbraio, una scelta che non sembra ispirata né ai valori del pluralismo, né a quelli della pace.

Il senatore Lauria chiede quindi chiarimenti al dottor Saccà sulla assunzione in qualità di dirigente della RAI di un *ex manager* di Mediaset, il dottor Gorla, nonché sull'entità della liquidazione riconosciuta al vicedirettore dottor Iasi per la risoluzione di un rapporto di collaborazione durato appena due mesi, e che sembra essere di un miliardo e mezzo di vecchie lire.

Il senatore PEDRAZZINI chiede al direttore generale Saccà alcuni chiarimenti sulle attività produttive che la RAI continua ad appaltare all'esterno, in apparenza anche oltre la misura suggerita dal perseguimento di obiettivi di economicità.

Egli si sofferma quindi sull'annuncio dato dal presidente Baldassarre della decisione ormai assunta di procedere alla costruzione del complesso di Saxa Rubra Due. Senza voler entrare nel merito di una decisione che ha sicuramente delle valide ragioni industriali, egli chiede di sapere se essa sia stata assunta tenendo conto di una più ampia strategia di decentramento e regionalizzazione delle attività produttive dell'azienda.

Il deputato PECORARO SCANIO si sofferma in primo luogo sull'irrisolta questione del Consiglio di amministrazione della RAI, sulla quale sarebbe opportuno sapere se siano maturati nuovi intendimenti da parte dei Presidenti delle Camere, dopo che essi avevano dato risposte certamente tutt'altro che convergenti alle richieste di chiarimenti formulate nello scorso mese di dicembre dal presidente Petruccioli.

L'anomala situazione del Consiglio di amministrazione sembra ormai cristallizzata e indiscrezioni provenienti da settori della maggioranza fanno intravedere un rinvio della soluzione del problema a dopo le elezioni amministrative, quando il centro destra avrà probabilmente risolto i propri problemi interni, cosicché la sostituzione o l'integrazione del Consiglio di amministrazione vengono fatte dipendere – grazie a un mercato trasversale di posti di potere che non ha equivalenti nemmeno nei momenti peggiori della prima Repubblica – alla trattativa su questa o quella Presidenza di regione o di provincia.

In secondo luogo egli si sofferma sulla decisione del Consiglio di amministrazione, che peraltro dalla lettera inviata al presidente Petruccioli sembra stata condivisa dal direttore generale, di non concedere la ripresa diretta alla manifestazione per la pace.

Questa decisione sembra testimoniare l'ormai definitiva perdita di autonomia dell'azienda. Ci si trova in realtà davanti ad una grande manifestazione popolare che, come testimoniano i risultati di tutti i sondaggi, anche di quelli compiuti dagli istituti di ricerca più vicini al Governo, rispecchia una opinione sulla guerra condivisa da una maggioranza dei cittadini così grande da includere necessariamente anche una netta maggio-

ranza degli elettori del centro destra. Il solo fatto però che questa manifestazione trasmetta un messaggio diverso da quello che il Governo intende far passare attraverso i *media* sulla necessità della guerra induce la RAI ad una sorta di censura; c'è il rischio che, di censura in censura, si possa arrivare perfino ad oscurare i messaggi del Santo Padre quando esprimono una netta opzione contro la guerra all'Iraq.

Questo atteggiamento, oltretutto, determina anche una perdita di autonomia imprenditoriale, se è vero che la copertura giornalistica di questo tipo di manifestazioni, rifiutata dalla RAI, viene poi assicurata ad esempio da «La Sette», come è avvenuto per la manifestazione di Firenze, che toglie in tal modo un'occasione per incrementare il suo di solito bassissimo *share*.

Il deputato Pecoraro Scanio si sofferma quindi sui prossimi *referendum* abrogativi, auspicando che la RAI assicuri la massima visibilità ed una piena parità di condizioni non solo ai sostenitori del sì e del no, ma anche ad entrambi i *referendum*, sembra infatti che l'attenzione dei *media* in genere e del servizio pubblico in particolare sia concentrata esclusivamente sul pur importantissimo *referendum* sull'articolo 18 dei lavoratori, mentre è completamente ignorato il *referendum* in materia di elettrodotti, che pure investe temi relativi alla salute e alla tutela dell'ambiente che sono di certo importanti almeno quanto quello dei diritti sociali.

Il deputato Pecoraro Scanio infine si associa alle considerazioni del senatore Falomi circa il grave stato di agitazione della redazione del TG Lombardia. I Verdi, che non hanno mai partecipato alla lottizzazione della RAI, ritengono di avere proprio per questo titolo per protestare contro il palese tentativo della Lega, sostenuta dal consigliere di amministrazione che continua, nonostante la palese incompatibilità, a rivestire il ruolo di assessore regionale alla cultura. Sarebbe in realtà auspicabile che la RAI riuscisse a darsi dei criteri per cui i dirigenti ed i giornalisti siano nominati non sulla base degli equilibri fra i partiti e dei loro mutamenti ma almeno nella stragrande maggioranza su criteri meramente professionali.

Il deputato Giuseppe GIANNI dopo aver rilevato come dagli interventi fin qui svolti sia emerso il permanere di fenomeni di malcostume e di cattiva gestione della RAI, dalla retribuzione di Alda D'Eusanio alla vicenda Lewinsky, chiede al direttore generale Saccà di dare chiarimenti sulla questione della sistemazione in ruolo dei giornalisti precari e sui danni provocati alle finanze della RAI dalla gestione della vicenda RAI WAY.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene in primo luogo che, ferme restando le differenze di opinione tra i componenti della Commissione, è peraltro giusto che essi possano esprimere le loro valutazioni sulla base di dati precisi.

Così ad esempio la valutazione comparativa del bilancio preventivo per il 2002, approvato dal precedente Consiglio di amministrazione ed il

preconsuntivo trasmesso dalla RAI testimonia un sostanziale rispetto dei traguardi prefissati e conseguentemente un'indubbia solidità contabile dell'azienda.

Peraltro i dati sugli ascolti autorizzano invece ad esprimere qualche preoccupazione, in particolare riguardo alla perdita di posizioni della RAI nel *prime time* e all'ormai consolidato superamento di RAIDUE da parte di Italia Uno.

Il Presidente si sofferma quindi sulla questione relativa alla partecipazione di Vittorio Sgarbi al Festival di Sanremo.

Negli interventi di molti oratori è stato correttamente chiarito che la problematica della partecipazione dei politici a trasmissioni di intrattenimento non investe solo il profilo del loro indebito vantaggio economico, ma anche quello di un ingiustificato vantaggio in termini di immagine. Chiarito peraltro che la partecipazione di Sgarbi al dopo Festival sembra debba avvenire a titolo rigorosamente gratuito, il presidente Petruccioli fa presente che l'onorevole Sgarbi collabora abitualmente alla trasmissione «Italia che vai».

Il presidente Petruccioli chiede quindi al dottor Saccà se non ritenga di dover ammettere di aver sostanzialmente sbagliato nel ritenere, come a suo tempo disse a questa Commissione, che la cancellazione de «Il fatto» di Enzo Biagi fosse necessaria nell'ottica di un contrasto più aggressivo nei confronti di «Striscia la notizia».

In effetti mentre la trasmissione di Biagi aveva uno *share* intorno al 21 per cento, nessuna di quelle che l'hanno sostituita, compresa quella in corso, è andata oltre il 17 per cento.

Il direttore generale Saccà si sofferma in primo luogo sull'ultimo intervento del Presidente facendo presente che il rispetto del bilancio preventivo del 2002 redatto dalla precedente amministrazione non è stato di certo conseguito in maniera indolore, dal momento che un'attenta verifica di tale bilancio preventivo aveva messo in luce numerose sopravvalutazioni di entrate e sottovalutazioni di uscite che, se non corrette, avrebbero determinato un maggior disavanzo per circa cento milioni di euro. Il conseguimento di un bilancio in sostanziale pareggio è dunque un merito di questa Direzione generale e di tutta l'azienda, che ha collaborato con grande disponibilità anche a costo di taluni sacrifici produttivi che si sono indubbiamente ripercossi sui risultati in termini di *audience.*

Tuttavia anche sotto questo profilo i dati forniti dal presidente Petruccioli, pur sostanzialmente precisi, non appaiono, se letti correttamente, tali da inficiare il moderato ottimismo sui risultati aziendali da lui manifestato nella relazione introduttiva.

Il fatto che la RAI continui a perdere nel *prime time*, anche se il mese di febbraio sta registrando una consolante inversione di tendenza, non deve far dimenticare che la RAI mantiene la supremazia nel complesso delle diciannove ore di programmazione. È vero che il *prime time* è l'orario più pregiato, con il maggior numero di spettatori ed il maggior ritorno pubblicitario, tuttavia la posizione di quel concorrente che af-

fida le sue speranze di supremazia ad una sola risorsa, come è per Mediaset che vince in quelle due ore di programmazione, è per definizione strategicamente più debole. Ciò è tanto più vero se si considera che la stessa supremazia della concorrenza nel *prime time* deriva dal fatto che secondo la convenzione Auditel questa fascia oraria è calcolata a partire dalle 20,30, il che consente a Mediaset di registrare una supremazia in realtà data unicamente dagli elevati ascolti di «Striscia la notizia» e di «Sarabanda», mentre se si facesse un confronto tra l'effettiva programmazione della prima serata la RAI risulterebbe vincente.

Vi è poi la situazione di RAIDUE. In realtà occorre tener presente che la crisi di RAIDUE non incomincia adesso, dal momento che l'ascolto medio di questa rete ha impiegato quattro anni per scendere dal 16 per cento all'attuale 12,2. Per capire questo fenomeno bisogna tener presente che tradizionalmente questa rete ha avuto nell'azienda una programmazione in qualche modo protetta, il che è possibile nelle fasi commerciali più positive, nel corso delle quali non è necessario concentrare il meglio delle risorse sulla rete ammiraglia per battere la concorrenza, mentre è più difficile nei periodi meno prosperi. In ogni caso il direttore Marano sta svolgendo un lavoro di ridefinizione delle caratteristiche dell'identità della rete, che peraltro richiede tempi non brevi, grazie al quale si ritiene di poter contrastare efficacemente la diretta concorrente Italia Uno.

Comunque sia, la valutazione complessiva dei risultati conseguiti dall'azienda in questo anno e mezzo non può non tener conto di dati di estrema importanza, come ad esempio la sua assoluta preminenza nel settore dei programmi per bambini: in pratica il 75 per cento dei bambini fra i tre ed i dieci anni segue la programmazione dedicata in onda su RAITRE.

Per quanto riguarda la questione relativa alla sostituzione del programma di Enzo Biagi, il dottor Saccà fa presente che una corretta valutazione di tale questione deve tener conto che «Il fatto» non è mai andato in onda in diretta concorrenza con «Striscia la notizia», dal momento che finiva più o meno quando quest'ultima iniziava. RAIUNO ha comunque allo studio iniziative per poter contrastare efficacemente «Striscia la notizia».

Il dottor Saccà si sofferma quindi sulla questione relativa alla ripresa diretta della manifestazione per la pace del 15 febbraio.

In proposito egli fa presente che la RAI non ha criteri direttivi, né interni, né tanto meno provenienti da questa Commissione, per la copertura informativa di eventi di questo tipo.

In generale il potere di proposta sulla programmazione appartiene ai Direttori di rete, e che il Direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento può bocciare una proposta proveniente da un Direttore di rete, ma non può in alcun modo obbligarlo a trasmettere un qualsiasi programma; nel caso di manifestazioni come quella del 15 febbraio la valutazione del Consiglio di amministrazione è sempre stata richiesta in relazione alla delicatezza di decisioni per loro natura sottoposte a critiche e che comportano una profonda modifica di palinsesto.

Ad esempio in occasione della manifestazione a sostegno degli Stati Uniti promossa da «Il Foglio» egli, all'epoca direttore di RAIUNO, ritenne opportuno proporre al Direttore generale la ripresa in diretta di una manifestazione che seguiva ad un terribile evento come l'attentato alle torri gemelle che aveva fortemente impressionato l'opinione pubblica suscitando sentimenti sostanzialmente unanimi fra i cittadini.

Il Direttore generale presentò la proposta al Consiglio di amministrazione che l'approvò a condizione che venisse assicurata un'adeguata copertura informativa anche alla contromanifestazione organizzata dal movimento New Global.

In occasione della prossima Giornata della Pace egli stesso ed il Consiglio di amministrazione non hanno ritenuto opportuno dare lo stesso carattere ad una manifestazione che certamente investe un problema drammaticamente sentito da tutti i cittadini come il rischio di guerra in Iraq, ma sul quale l'opinione pubblica appare divisa; oltretutto la questione della crisi irachena e delle scelte che l'Italia dovrà adottare è tuttora all'esame del Parlamento, e la trasmissione in diretta di questo evento avrebbe potuto essere letta come un tentativo di condizionare le Assemblee legislative da parte del servizio pubblico.

Il dottor Saccà fa presente che in questa decisione della RAI non c'è alcun condizionamento di tipo politico, tanto che allo stesso modo l'azienda ha di recente rifiutato la trasmissione in diretta della festa della Lega. Egli assicura comunque che alle manifestazioni del 15 febbraio sarà assicurata un'adeguata copertura informativa.

Il direttore generale Saccà si sofferma quindi sulla questione relativa alla signora Alda D'Eusanio. Non vi è dubbio a suo parere che la signora D'Eusanio abbia commesso una serie di errori e di eccessi che sono fortemente censurabili, e tali in particolare da violare la deontologia sotto il profilo dell'utilizzazione dei bambini in trasmissione.

Sulla sanzione da irrogare alla signora D'Eusanio vi è stata tuttavia una disparità di vedute fra il Direttore generale – cui spetta comunque la decisione finale in materia – e il Consiglio di amministrazione, nel senso che quest'ultimo riteneva che si dovesse procedere ad una risoluzione del rapporto di collaborazione.

Egli ritiene invece che la sanzione più adeguata sia una congrua multa. In primo luogo infatti l'adozione di una misura estrema come la risoluzione del contratto apparirebbe piuttosto squilibrata rispetto alla linea fin qui seguita dalla RAI; in secondo luogo egli ha anche un dovere di difendere il patrimonio ed i risultati commerciali della RAI, e privarsi della signora D'Eusanio vorrebbe dire rinunciare ad un programma che attualmente raggiunge uno *share* intorno al 24 per cento. È evidente peraltro che qualora si dovessero ripetere comportamenti gravemente scorretti la risoluzione del contratto dovrebbe essere presa in considerazione.

Alle ultime considerazioni si riallaccia anche la questione della retribuzione della signora D'Eusanio, la quale ha firmato, peraltro con la precedente Direzione generale, un contratto che prevedeva un compenso annuo di un miliardo e cinquecento milioni di vecchie lire, incrementato del

5 per cento il secondo anno e del 10 per cento il terzo anno. Può sembrare una cifra enorme, e indubbiamente è molto di più di quanto guadagnino i più importanti giornalisti e i massimi dirigenti dell'azienda. Bisogna tuttavia considerare che il contratto della signora D'Eusanio, similmente ad altri contratti di collaborazione stipulati con altri conduttori, risponde ad una logica di mercato; simili contratti infatti sono stipulati sulla base del gradimento delle trasmissioni cui si riferiscono e quindi degli introiti pubblicitari, e la riduzione dei compensi pagati determinerebbe sicuramente l'acquisizione dei migliori conduttori da parte della concorrenza a tutto danno dell'azienda.

Lo stesso contratto di Giuliano Ferrara, sul quale si era svolta una lunga trattativa che non rappresenta che l'ultimo dei molti tentativi di riportare Giuliano Ferrara in RAI, non è stato alla fine stipulato perché «La Sette» ha potuto fare un'offerta migliore.

Le anzidette considerazioni possono contribuire, a parere dell'oratore, anche a chiarire meglio i termini della questione sollevata dal senatore Bonatesta.

In realtà le affermazioni che gli sono state attribuite circa l'amoralità della televisione sono il frutto di un'arbitraria estrapolazione compiuta da un giornale locale da un ragionamento più complesso che egli aveva svolto nel corso della sua lezione pubblica all'università della Calabria.

In quell'occasione egli aveva affermato che l'obiettivo della televisione, specialmente in un sistema competitivo, è in primo luogo un obiettivo commerciale, di conseguimento di alti ascolti, e che come tale fa sì che la televisione sia naturalmente portata ad adeguarsi ai gusti ed ai valori socialmente più diffusi piuttosto che a formarli.

In questo senso attribuire una finalità morale alla televisione significa attribuirle qualcosa che non appartiene alla sua natura. Si tratta di una questione che è attualmente oggetto di dibattito non solo in Italia ma in tutto l'Occidente. Vi è infatti una tendenza, di fronte al crescente individualismo delle società industrializzate e al venir meno dei tradizionali collanti sociali, a voler attribuire alla televisione un ruolo sostitutivo di tali spazi di aggregazione e costruzione di valori condivisi. Si tratta però di un ragionamento fallace, perché attribuendo alla televisione una funzione di pulpito o di cattedra che non gli è propria si finisce per allontanare il pubblico e quindi per non realizzare quello scopo che ci si era proposti.

In questo senso certamente non esiste una televisione etica.

Ciò non vuol dire però che non esiste un'etica della televisione, che consiste nella ricerca del successo di pubblico attraverso la qualità ed il buon gusto. Per quanto riguarda le questioni sollevate intorno alla partecipazione a programmi televisivi di Vittorio Sgarbi, il direttore Saccà fa presente che, quanto al differente trattamento tra Vittorio Sgarbi e Riccardo Illy, vi è stata da parte dei responsabili l'ammissione che la cancellazione dell'invito a Illy a partecipare a «Quelli che il calcio» è stata un errore, non essendo stata ancora né presentata la sua candidatura, né tanto meno, ovviamente, essendo in vigore il regolamento che disciplinerà la programmazione nel periodo della campagna elettorale. RAIDUE ha co-

munque offerto una riparazione a Illy; quanto invece all'aspetto relativo ai compensi di Vittorio Sgarbi, egli fa presente che la deliberazione del 6 dicembre 2001, adottata proprio con riferimento a Sgarbi, partiva dal fatto nuovo che un membro del Governo, quale era allora Sgarbi, collaborasse a trasmissioni televisive; evidentemente nei confronti dei semplici parlamentari la norma non dovrebbe essere applicata con altrettanta severità, non sembrando giusto inibire totalmente ad un parlamentare un'attività professionale.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che per numerose categorie professionali – dai docenti universitari ai magistrati e non esclusi i giornalisti della RAI – si prevede un'incompatibilità tra l'esercizio della professione e il mandato parlamentare, e che la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 dicembre 2001, pur facendo specificamente riferimento in premessa al fenomeno della collaborazione a trasmissioni televisive da parte di membri del Governo, si riferisce nella parte dispositiva a tutti i parlamentari.

Il dottor Saccà fa presente che comunque Sgarbi non percepirà alcun compenso per la partecipazione al dopo Festival. Quanto alla sua partecipazione alla trasmissione «Italia che vai», egli si riserva di effettuare una verifica, ma è comunque certo che anche per questa trasmissione Sgarbi non riceva compenso.

Il dottor Saccà si sofferma quindi sulla questione della revoca dei corrispondenti stranieri, che si inquadra in realtà in una più ampia razionalizzazione del settore esteri della RAI.

In quest'ottica, per esempio, si intende valorizzare il ruolo di sedi come Bruxelles e Berlino che hanno ormai un'importanza molto maggiore che nel passato, mentre si sta studiando di porre fine all'anomalia per cui la televisione italiana è l'unica ad avere un corrispondente da New York anziché da Washington.

La soppressione della sede dei Balcani, poi, non è determinata da una sottovalutazione di quest'area geopolitica, ma dal fatto che essa è talmente vicina all'Italia da rendere più razionale che essa sia seguita, ad esempio, dalla sede di Trieste, mentre si sta ad esempio studiando l'apertura di una sede a Pechino.

Rispondendo quindi alle domande del deputato Butti, il dottor Saccà ritiene di dover dare una valutazione estremamente positiva della Commissione per la qualità introdotta dal Contratto di servizio, che consentirà lo sviluppo di parametri oggettivi di valutazione della qualità stessa, anche ai fini dell'incremento del canone.

Per quanto riguarda poi l'adeguamento al digitale terrestre, la RAI è sicuramente pronta anche se è necessaria una collaborazione dello Stato che, egli ricorda, in Gran Bretagna ha concesso alla BBC un incremento di venti sterline, un terzo dell'intero canone italiano, per il solo adeguamento al digitale terrestre.

Altro discorso ovviamente è quello della copertura dei televisori digitali, che certamente non dipende dalla RAI ma che il Governo può favorire attraverso opportuni incentivi fiscali.

Per quanto riguarda la questione da più parti sollevata della sede del TG Lombardia, egli fa presente che si tratta sicuramente di una sede in passato sovradimensionata e con problemi di produttività, che vengono affrontati dalla nuova Direzione in un'ottica manageriale che è ovviamente destinata a creare qualche malumore, peraltro fisiologico.

Per quanto riguarda invece la questione dell'utilizzazione del centro di produzione essa è in realtà molto vicina al livello di saturazione; il fatto che alcune trasmissioni siano realizzate all'esterno del centro dipende semplicemente dalla circostanza che gli studi di Milano sono stati realizzati negli anni Cinquanta, si tratta perciò di studi piccoli non adatti ai moderni varietà per i quali c'è bisogno di spazi che si sviluppano in altezza e che consentano di sistemare numerose telecamere.

Del resto questo problema, che a Roma è stato affrontato con la realizzazione di Saxa Rubra, verrà presto risolto anche a Milano con il trasferimento nell'area della Fiera.

Per quanto riguarda poi la questione relativa al centro di produzione di Torino sollevata dal deputato Merlo, il direttore Saccà fa presente che la soppressione della *soap opera* prodotta a Torino è stata determinata dal suo scarso successo; gli studi non sono peraltro inattivi e comunque, come egli ha già avuto modo di dire al Sindaco di Torino e al Presidente della regione Piemonte, giustamente preoccupati per i livelli occupazionali, è allo studio la realizzazione di una nuova opera narrativa.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal deputato Caparini circa la realizzazione di trenta minuti di trasmissioni in sede regionale previsti dal contratto di servizio, egli fa presente che tale disposizione è stata inserita all'ultimo momento, e che richiede una certa quantità di tempo e di risorse per essere realizzata.

A suo parere sarebbe più opportuno investire queste risorse nella realizzazione di un *multiplex* che consenta la costruzione di televisioni regionali della RAI, in grado di trasmettere nell'arco delle ventiquattrore e di riprodurre programmi in proprio o in collaborazione con altri operatori.

Dopo essersi soffermato sul problema dei precari, cui si intende dare una soluzione che non pregiudichi il diritto di giovani giornalisti che non hanno precedenti collaborazioni con la RAI, si sofferma sulle questioni relative all'assunzione del dottor Gorla e all'assunzione del dottor Iasi.

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un esperto di *marketing* che ha lavorato con la Fininvest fino al 1994, e successivamente ha svolto attività di imprenditore nel settore negli Stati Uniti. La sua assunzione è stata determinata dalla necessità di rilanciare il *marketing* editoriale della RAI, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di vendere le opere narrative prodotte dall'azienda sul mercato dei paesi di lingua latina.

Per quanto riguarda invece la risoluzione del rapporto del dottor Iasi, egli fa presente che il contratto da questi stipulato stabiliva che in caso di

risoluzione avrebbe avuto diritto ad una liquidazione pari a trentasei mensilità ovvero a diciotto in caso di risoluzione consensuale.

La RAI ha condotto una dura trattativa per spuntare un accordo su dodici mensilità, pari a 350 mila euro.

Poiché il dottor Iasi aveva cominciato a svolgere una attività di verifica sui bilanci delle consociate, è stato necessario consentirgli di concludere questo lavoro trasformandolo in un contratto di consulenza per il quale è stato corrisposto un compenso di importo pressocché pari a quello della liquidazione.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime vivo stupore per il modo in cui la RAI ha condotto la risoluzione del contratto del dottor Iasi. È infatti già di per sé singolare, anche se può essere giustificato dai termini del contratto, che venga pagata una liquidazione pari a dodici mensilità per un rapporto durato appena due mesi. Ma ancor più singolare è il fatto che essendosi evidentemente determinato un rapporto così negativo tra l'azienda e il vicedirettore, tale da determinare la cessazione del rapporto di collaborazione dopo un tempo così breve, si sia però ritenuto di dover trasformare un'attività svolta dal dottor Iasi nell'ambito del suo rapporto in un lauto contratto di consulenza, consulenza per giunta conclusa in tempi brevissimi.

Peraltro egli ricorda che il presidente Baldassarre nel corso della sua prima audizione, prima ancora cioè della nomina di Direttore generale, aveva dichiarato che il Consiglio di amministrazione non avrebbe nominato vice direttori generali, se non uno incaricato dallo specifico compito di rivedere le procedure contabili della RAI, la cui nomina gli era stata specificamente richiesta dal Ministro del tesoro che intendeva in tal modo tutelare gli interessi del Ministero in quanto azionista della società. È singolare che dopo la risoluzione del rapporto con il dottor Iasi il ministro Tremonti non abbia più sentito il bisogno che venisse ricoperto questo ruolo al quale egli sembrava attribuire tanta importanza.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del SISDE

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Mario MORI il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e GIULIANO e dai deputati CALDAROLA, CICCHITTO e GAMBA.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni sul calendario dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente Francesco
Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi – EPAP (Rel. on. Francesco Maria AMORUSO)

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, scusandosi per il ritardo dovuto a cause a lui non imputabili, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno. Espone, quindi, la relazione sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'EPAP, sulla base degli elementi di cui dispone *(vedi allegato 1).*

Propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'ente di previdenza ed assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi (EPAP), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) l'EPAP, in quanto ente giovane, si trova nella fase di accumulo del proprio patrimonio in quanto a fronte di un elevato ritmo delle contribuzioni degli iscritti, le richieste di prestazioni previdenziali ed assisten-

ziali sono ancora limitate e comunque, per quelle pensionistiche, dato il vigente sistema contributivo, di modesta entità;

B) l'ente deve prestare particolare attenzione alla gestione maternità, sempre con riferimento alla gestione caratteristica, dato lo squilibrio registrato tra contributi e corrispondenti prestazioni erogate;

C) in ordine al patrimonio, l'attuale allocazione strategica del patrimonio gestito prevede un investimento esclusivo in attività finanziarie, non essendo presenti nel portafoglio dell'ente immobili nè da reddito nè adibiti ad uso istituzionale dello stesso;

D) nell'ambito delle attività finanziarie, la scelta prudenziale operata dall'ente di investire esclusivamente in attività (pronti contro termine e obbligazioni), che garantiscono la conservazione del capitale e la certezza del rendimento, lo ha sicuramente favorito in un contesto generale particolarmente difficile e delicato;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) riterrebbe opportuno puntualizzare al punto B) che il contributo di maternità appare di entità minima.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore,* accogliendo la proposta del deputato Barbieri, presenta una nuova formulazione della proposta di considerazioni conclusive *(vedi allegato 2).*

La Commissione approva, quindi, la riformulazione della proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi *(vedi allegato 2).*

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi concluso l'esame.

Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) – (Rel. on. Francesco Maria AMORUSO)
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, introduce i temi oggetto dell'esame all'ordine del giorno. Espone, quindi, la relazione sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'ENASARCO, sulla base degli elementi di cui dispone *(vedi allegato 3).*

Propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) come evidenziato nelle stesse relazioni del Presidente e del Collegio Sindacale della Fondazione, particolarmente delicata è la sostenibilità di lungo periodo della medesima Fondazione;

B) sulla base delle simulazioni effettuate dalla fondazione è emerso che, stante il vigente insieme di norme che regolano le entrate contributive e le prestazioni dell'ENASARCO, e avuto riguardo alle caratteristiche demografiche della collettività, il rapporto tra patrimonio e riserva legale si attesterà su livelli inferiori all'unità già tra il 2008-2009, a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto tra contribuenti attivi e pensionati; sempre sulle basi tecniche adottate, il patrimonio della Fondazione risulta destinato ad esaurirsi entro il 2020;

C) sicuramente gli stessi risultati della gestione 2001 non sono molto confortanti, sia per quanto riguarda la gestione caratteristica (in particolare quella previdenziale) sia relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare, per la quale si sono registrati rendimenti non soddisfacenti e, comunque, sempre secondo quanto è dato leggere nella relazione del Collegio, inferiori a quanto previsto nel bilancio tecnico attuariale già di per sè preoccupante;

D) vi è l'urgenza di interventi a livello normativo tali da invertire la tendenza delineatasi cui, ovviamente, dovrà accompagnarsi un duplice impegno dell'ente, da una parte, per migliorare il proprio livello di efficienza nella gestione del patrimonio e, dall'altra, per contenere i costi di gestione, pari nel 2001 a 65,8 miliardi di vecchie lire;

E) la Fondazione, consapevole della necessità ed urgenza di attivare al proprio interno interventi di miglioramento della gestione, ha già assunto, a livello di delibere del consiglio di amministrazione, l'impegno di attivarsi nell'ottimizzazione della gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare nonchè nel miglioramento del livello di efficienza della gestione complessiva interna, attraverso anche interventi di razionalizzazione della struttura;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare la situazione di squilibrio nella gestione previdenziale obbligatoria per la quale, nel corso del 2001, si è registrato un saldo negativo tra entrate contributive e spese per prestazioni previdenziali, pari a 165 miliardi di vecchie lire (considerando i 50 mi-

liardi di entrate registrate nell'anno per il condono previdenziali di natura straordinaria e quindi non correttamente ascrivibili all'esercizio 2001);

2) appare altresì opportuno migliorare la limitata redditività del patrimonio immobiliare sia lorda (3,2 per cento) che netta, per la quale ultima non si è potuto disporre peraltro di un dato verificabile, per cui, assumendo il valore riportato nella relazione del Collegio Sindacale dei proventi netti da locazione, pari a 28,8 miliardi, la redditività netta del patrimonio risulterebbe pari allo 0,4 per cento. Si evidenzia, in ogni caso, che tale valore riflette comunque l'assunzione di una piena esigibilità dei contratti d'affitto; se si considera invece il 5 per cento di morosità inesigibile, la redditività netta si abbassa ulteriormente fino allo 0,27 per cento;

3) appare opportuno, inoltre, evidenziare l'esistenza di elevati costi di gestione, in particolare per quelli concernenti il personale, pari nel 2001 a 39,4 miliardi di vecchie lire;

4) si evidenzia, infine, un livello di servizio non pienamente soddisfacente, in considerazione del fatto che il grado di evasione dei ricorsi si è ridotto passando, nel 2001, da 0,65 a 0,55, per cui a fronte di 706 ricorsi pervenuti, ne sono stati definiti solo 391».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) riterrebbe opportuno evidenziare con maggiore incisività il giudizio negativo della Commissione in riferimento ai punti 2), 3), e 4).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, pur sottolineando che dalla proposta presentata emerge con chiarezza il giudizio non positivo sui bilanci in esame, accoglie la proposta del deputato Barbieri. Presenta quindi una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive *(vedi allegato 4).*

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alle relazioni sui bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio *(vedi allegato 4).*

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente e relatore*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi concluso l'esame.

La seduta termina alle ore 15,55.

ALLEGATO 1

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi (EPAP)

RELAZIONE SULL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEGLI ATTUARI, DEI CHIMICI, DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, DEI GEOLOGI (EPAP)

L'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale è stato istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. L'EPAP attua la tutela previdenziale ed assistenziale per gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di geologo. In particolare, come si legge nella tavola 1, garantisce le prestazioni previdenziali IVS, assicura la liquidazione dei capitali e, tra le atre prestazioni, eroga trattamenti di malattia e maternità nonchè assegni temporanei di invalidità.

La contribuzione da parte degli iscritti, prevede il versamento da parte degli stessi di:

contributo soggettivo, pari al 10 per cento del reddito netto, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della pensione;

contributo integrativo, pari al 2 per cento del volume d'affari, che viene utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell'Ente;

contributo di solidarietà, pari allo 0,2 per cento del reddito netto, che viene destinato a riequilibrare eventuali discrasie gestionali tra le categorie professionali che costituiscono la platea degli assicurati;

contributo di maternità, pari a lire 50.000 ad iscritto per la copertura delle indennità di maternità.

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

In ordine alla gestione caratteristica si deve anzitutto precisare che, sebbene l'EPAP sia stato istituto il 3 agosto 1999 e che le prime iscrizioni risalgono solo all'ottobre del 2000, l'obbligo contributivo a carico degli iscritti ha avuto efficacia retroattiva, essendo dovuto il versamento dei contributi da parte degli stessi anche per il periodo 1996-1999.

Questo significa, in primo luogo, che i contributi che figurano nell'esercizio 2000 si riferiscono anche al periodo precedente e quindi come tali non possono essere correttamente confrontanti con quelli di competenza

dell'esercizio 2001, in secondo luogo, che il periodo di contribuzione minimo di 5 anni previsto per la maturazione dei diritto alla pensione comincia a decorrere a far data dal 1996 per coloro che erano tenuti a quella data al versamento contributivo.

Ed infatti, se fino al 2000 l'EPAP ha erogato solo trattamenti di maternità e ha proceduto alla liquidazione di capitali, nel 2001 si registrano le prime prestazioni pensionistiche per un importo, peraltro trascurabile, di 12 mln di lire.

Per l'EPAP, quindi, fatta salva la gestione di maternità sulla quale di seguito verranno svolte alcune riflessioni, non è ancora significativo parlare nè di saldo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali nè di indice di copertura.

Ciò premesso, si evidenzia come sotto il profilo delle entrate contributive, le stesse sono state (al netto degli introiti per sanzioni amministrative) nel 2001 complessivamente pari a 50,8 mld e sono state così ripartite: 38,1 mld contributi soggettivi, 11,4 mld contributi integrativi, 0,7 mld contributi di solidarietà e 0,6 mld contributo di maternità ex lege 379/90 (si precisa, come è dato leggere nella nota integrativa del bilancio 2001, che le quote riportate, relative ai contributi soggettivi, integrativi e di solidarietà, sono state calcolate partendo dai contributi dovuti nell'anno 2000 sulla base di modelli di dichiarazione presentati dagli iscritti. Tali importi sono stati, quindi, rivalutati con la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati intervenuta per il 2001 rispetto all'anno precedente (2,7 per cento). Agli importi così ottenuti sono stati aggiunti i contributi minimi dovuti dai nuovi iscritti dell'anno 2001 ed il 50 per cento dei contributi minimi dovuti dai cessati nell'anno 2001).

Per quanto attiene la platea degli assicurati, il relativo stock al 31.12.2001 risulta pari a 13.893 unità contro le 13.383 dell'anno precedente (+ 13,8 per cento).

Sotto il profilo delle uscite per prestazioni istituzionali, come sopra già evidenziato, nel 2001 l'EPAP ha iniziato a corrispondere le prime prestazioni previdenziali, anche se numericamente limitate (17) e di modesta entità (12 mln), in conseguenza del vigente sistema contributivo di calcolo della pensione. Oltre alle pensioni, dirette e di reversibilità, l'EPAP ha provveduto alla liquidazione di capitali per 267 mln e all'erogazione di trattamenti di maternità per 912 mln.

In ordine alla gestione di maternità, si segnala come, a fronte di uscite per 912 mln, le entrate sono state solo di 613 mln, registrandosi, quindi, un disavanzo per 299 mln. Tale scostamento deriva dal fatto che la percentuale di presenza femminile in età fertile tra gli iscritti dell'EPAP è superiore a quella che si registra nella generalità delle categorie professionali cui l'EPAP è rivolto; avendo preso l'Ente, in mancanza di informazioni maggiormente precise, quest'ultimo valore a base delle stime attuariali effettuate, questo ha condotto ad una sottostima del relativo onere a carico della gestione.

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare

La Fondazione in esame, sebbene lo Statuto preveda la possibilità di investimenti anche immobiliari, al 31.12.2001 non dispone di un patrimonio immobiliare, neanche per gli usi istituzionali.

In ordine invece, al patrimonio mobiliare, le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni presenti alla chiusura dell'esercizio 2001 risultano pari a 156,7 mld e sono costituite dagli investimenti a breve delle attività liquide effettuati nel corso dell'anno dal Comitato Fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione che è subentrato al primo nella gestione dell'Ente. In particolare, il portafoglio dell'Ente risulta costituito per il 78 per cento da investimenti in pronti contro termine e per il restante per cento da investimenti in obbligazioni. La scelta di asset allocation effettuata dall'EPAP è stata quindi improntata a criteri prudenziali, indirizzandosi verso strumenti che per le loro caratteristiche garantiscono la conservazione del capitale e la certezza del rendimento.

Nonostante gli investimenti effettuati, l'EPAP continua ad avere una consistente disponibilità liquida in conto corrente pari a 21,1 mld.

Per quanto attiene ai rendimenti del patrimonio, ovviamente gli stessi, date le scelte di investimento operate dall'EPAP, sono risultati esenti dai problemi che hanno interessato nel corso del 2001 tutte le borse a livello mondiale. Il conto economico dell'esercizio 2001 registra, infatti, tra gli interessi e proventi finanziari, interessi bancari per 1 mld di lire e interessi su titoli pari a 4,3 mld. I relativi oneri di gestione risultano, invece, pari a circa 700 mln.

Sezione III

Situazione patrimoniale – Riserve.

Nella tavola 9 sono indicate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione all'entità delle riserve obbligatorie determinate in base alle specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento al risultato di conto economico, l'esercizio 2001 si è chiuso registrando un avanzo del conto separato pari a circa 5,1 mld, valore questo che, come le altre voci del bilancio 2001, non risulta confrontabile con il corrispondente dato 2000 (pari a 42,7 mld) in considerazione del fatto che le entrate contributive relative al 2000 si riferiscono anche alla raccolta dei contributi pregressi relativi al periodo 1996 – 1999.

Il patrimonio netto è conseguentemente aumentato del valore dell'avanzo di esercizio, passando da 42,7 mld a 47,8 mld di lire. La consistenza delle riserve è, invece, passata da 150,1 mld a 196,7 mld.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente

Considerando la giovane età dell'EPAP non è possibile svolgere particolari riflessioni in ordine all'efficienza dello stesso.

Si evidenzia, peraltro, come i costi lordi di gestione ammontano nel 2001, secondo quanto è dato leggere nella scheda 10, a circa 3,7 mld , registrandosi quindi un significativo incremento rispetto al corrispondente dato 2000, pari a 2 mld di lire in corrispondenza della scelta dell'Ente di rafforzare la sua struttura di mezzi e dotazione di risorse umane. Queste ultime sono passate da 3 a 6 unità. Anche a seguito di detto incremento, la relativa voce di costo continua ad essere quella che incide in misura minore sul monte costi di gestione: nel 2001 risulta pari a 344 mln contro i 71 de

Sul monte costi, la voce che incide in misura minore è quella del personale, pari nel 2000 a 71 mln e nel 2001 a 344 mln.

Osservazioni conclusive.

L'EPAP, in quanto ente giovane, si trova nella fase di accumulo del proprio patrimonio in quanto a fronte di un elevato ritmo delle contribuzioni degli iscritti, le richieste di prestazioni previdenziali ed assistenziali sono ancora limitate e comunque, per quelle pensionistiche, dato il vigente sistema contributivo, di modesta entità.

Particolare attenzione, invece, sempre con riferimento alla gestione caratteristica, l'EPAP deve prestare alla gestione maternità, dato lo squilibrio registrato tra contributi e corrispondenti prestazioni erogate.

In ordine al patrimonio, l'attuale *asset allocation* prevede un investimento esclusivo in attività finanziarie, non essendo presenti nel portafoglio dell'EPAP immobili nè da reddito nè adibiti ad uso istituzionale dello stesso. Nell'ambito delle attività finanziarie, la scelta prudenziale operata dall'EPAP di investire esclusivamente in attività (PCT e obbligazioni) che garantiscono la conservazione del capitale e la certezza del rendimento ha sicuramente favorito l'Ente in un contesto generale particolarmente difficile e delicato.

Tavole per raccolta dati Tavola 1

TAVOLA 1
(avvalorare con "x" le celle di competenza)
Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

	Nome Ente
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale
Vecchiaia	x
Anzianità	
Inabilità	x
Superstiti (di assicurato e pensionato)	x
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	
Prepensionamento	
Pensionamenti anticipati	
Pensioni sociali	
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	
Pensioni consorziali (ENPAIA)	
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Liquidazione capitali	x
Indennità di liquidazione	
Indennità integrativa speciale	
Indennità acconti	
Indennità restituzioni	
ALTRE PRESTAZIONI	
Trattamenti economici temporanei	
- Assegni per il nucleo familiare	
- Trattamenti di disoccupazione	
- Trattamenti per cassa integrazione	
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	x
- Indennità di mobilità	
- Assegni temporanei di invalidità	x
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	
Altri trattamenti	
- Attività climatiche	
- Corsi di istruzione professionale	
- Assegni funerari e per natalità	
- Rendita vitalizia	
- assegno di incollocabilità	
- gestione grandi invalidi	
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	
- assegno mensile per l'assistenza	
- asegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)	
- sussidi ordinari e straordinari	
- erogazioni benefico-assistenziali	

NOTE
(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale

TAVOLA 2
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	42.682		42.682			
Prev. 2001	6.344		6.344			
Cons. 2001	5.087		5.087			

il risultato di questo esercizio riporta un valore di molto superiore ai successivi in quanto le entrate contributive erano comprensive degli anni 1996-1999, essendo la riscossione dei contributi iniziata a fine anno 2000

NOTE
(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invee sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

TAVOLA 3

Assicurati, entrate contributive e prestazioni istituzionali: indicatori di equilibrio finanziario

Anno 2000

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	1169		13.383	0	0	0	147,208	0	0			0,000
Altre prestazioni previdenziali (a)				0	9	9	147,208	0,160	1.487			920,050
Altre prestazioni (a)				0	78	78	0,506	0,710	172			0,713

Anno 2001 (prev.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)			16.040	0	0	0	47,171	0	0			0,000
Altre prestazioni previdenziali (a)				0	9	9	47,171	0,160	1.782			294,819
Altre prestazioni (a)				0	109	109	0,802	1,002	147			0,800

Anno 2001 (cons.)

	Numero assicurati			Numero prestazioni					Indicatori di equilibrio finanziario			
	Cessati nell'anno	Nuovi assicurati nell'anno	Numero assicurati al 31/12	Cessate nell'anno	Nuove prestazioni nell'anno	Numero prestazioni al 31/12	Entrate contributive (lit miliardi)	Spesa per prestazioni (lit miliardi)	N. assicurati / n. prestazioni	N. nuovi assicurati / n. nuove prestaz.	N. assicurati cessati / n. prestaz. cessate	Entrate contributive / Spesa per prestaz.
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(C)/(F)	(B)/(E)	(A)/(D)	(G)/(H)
Prestazioni previdenziali (a)	295	510	13.893	0	17	17	38,114	0,012	817	30	0	0,000
Altre prestazioni previdenziali (a)					15	15	38,114	0,267	926	34		142,749
Altre prestazioni (a)					101	101	0,613	0,912	138	5		0,672

NOTE

(a) per gli enti aventi gestioni separate (es. gestioni industria, agricoltura, medici, ecc.) o fondi separati (i.e. ENPAM e INAIL), è necessario fornire il dettaglio ulteriore per i vari anni delle gestioni e dei fondi con il subdettaglio delle 3 voci . Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali). Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

l'ente ha inziato le prime iscrizioni nel corso dell'anno 2000, anno in cui si è verificata la cessazione di 1169 posizioni relative anche ad anni precedenti.

le entrate contributive relative a questo esercizio si riferiscono anche al periodo 1996-1999

entrate relative al contributo di maternità

spesa per prestazioni di maternità

TAVOLA 4

Gestioni trattamenti previdenziali: indicatori di equilibrio finanziario (a)

A. Analisi della contribuzione (b)

	Assicurati					Retribuzione media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (lit. M.di)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit. M.di)				Agevolazioni contributive (lit M.di)	
	Stock al 31/12			Flusso dell'anno					A carico del lavoratore	A carico del datore di lavoro	Quote partecipaz. degli iscritti	Totale	Mancata contribuzione	Trasferimenti a copertura
	Attivi	Silenti	Totali	Cessati	Assicurati									
2000	13383		13383	1169					150,156	45,270		195,426		
Prev. 2001	16040		16040						48,115	14,385		62,500		
Cons. 2001	13.893		13.893	295	510				38,873	11,353		50,226		

B. Analisi delle prestazioni (b)

	Prestazioni pensionistiche			Importo medio annuo (lit. m.ni)		Spesa per prestazioni (lit. M.di)			
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno		Stock di pensioni	Nuove liquidate	A carico della gestione	Per carichi familiari su pens.	A carico dello stato	Totale
		Cessate	Liquidate						
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prev. 2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cons. 2001	17	0	0	0,0007	0,0007	0,0007	0	0	0,0007

Contributo integrativo equivalente al 2% calcolato sulla base del reddito lordo o Volume di Affari

C. Indicatori relativi all'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche (b)

	Rapporti demografici				Rapporto normativo - istituzionale	Aliquota contributiva legale	Aliquota di equilibrio previdenziale		Aliquota contributiva effettiva	Percentuale di copertura		Spesa pensioni / PIL
	Dati di stock		Dati di flusso									
	N. assicurati tot. / N. prestazioni tot.	N. assicurati attivi / N. prestazioni tot.	Cessaz. di assicurati / Nuovi assicurati	Cessaz. pensioni / Nuove pensioni	Pensione media / retribuzione media		Spesa per pensione tot. / monte retrib. imponibile	Spesa pens. a carico gestione / Monte retrib. imponibile		Entrate contributive / Spesa per pensioni tot.	Entrate contributive / Spesa pens. a carico gestione	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)
2000												
Prev. 2001												
Cons. 2001	903	817	0,58									

l'ente ha iniziato le prime iscrizioni nel corso dell'anno 2000, anno in cui si è verificata la cessazione di 1169 posizioni relative anche ad anni precedenti.

NOTE

(a) La tavola riguarda solo le pensioni IVS: gli enti le cui prestazioni non sono riconducibili a tale tipologia di prestazioni non sono tenuti alla compilazione di tale tavola (es. Enpaia, Inail, ecc.)

(b) per ENPAM , è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei fondi (generale, generici, ecc.) con il subdettaglio delle 3 voci . Per l'INPS è necessario fornire il dettaglio ulteriore dei trattamenti pensionistici dell'Ago, sostitutivi dell'Ago, integrativi dell'Ago, minori e pensioni sociali, articolati per le varie categorie. Per INPDAP va fornito il dettaglio ulteriore di Cpdel, Cps, Cpi, Cpug e Cpts, articolati nelle varie categorie

TAVOLA 5
Gestione indennità di liquidazione: indicatori di equilibrio finanziario (b)

	Assicurati			Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (€it m.ni)	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (lit M.di)			Anzianità media di servizio (in anni)	Prime liquidazioni			Riliquidazioni			Indicatori (a)		
	Numero iscritti al 31/12	Numero cessati nell'anno	Numero nuovi iscritti nell'anno				Datori di lavoro	Iscritti	Totale		Numero liquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Numero riliquidaz.	Spesa (Lit M.di)	Importo medio annuo (lit m.ni)	Aliquota di equilibrio	Entrate / Spesa	Liquid. media / Retrib. Media
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(N)/(E)	(I)/(N)	(O)/(D)
2000	13.383	1169					0	147,208	147,208	4	9	0,160	18					920,05	
Prev. 2001	16.040						0	47,171	47,171	4	9	0,160	18					294,82	
Cons. 2001	13.893	295	516				0	38,114	38,114	4	15	0,267	18					142,75	

NOTE
(a) gli indicatori vanno costruiti sui dati relativi alle prime liquidazioni
(b) Per INPDAP è necessario fornire il dettaglio ex Enpas ed ex Inadel per i vari anni

Il Regolamento dell'Ente in tema di liquidazioni, prevede esclusivamentela restituzione del montante in forma di capitale per coloro che al 65° anno di età non raggiungono l'anzianità contributiva e di iscrizione pari a 5 annualità

l'ente ha inziato le prime iscrizioni nel corso dell'anno 2000, anno in cui si è verificata la cessazione di 1169 posizioni relative anche ad anni precedenti.

le entrate contributive relative a questo esercizio si riferiscono anche al periodo 1996-1999

TAVOLA 6

Gestioni trattamenti economici temporanei; indicatori di equilibrio finanziario (a)

	Base assicurativa e entrate contributive							Numero prestazioni e onere							Indicatori	
	Assicurati			Retribuz. media annua (lit m.ni)	Monte retributivo imponibile (€	Aliquota contrib. legale (%)	Entrate contributive (Lit M.di)	Numero prestazioni			Importo medio annuo (lit m.ni)	Spesa per prestazioni (Lit M.di)			N. prestazioni / N. assicurati	Entrate / Spesa
	Stock al 31/12	Flusso dell'anno						Stock al 31/12	Flusso dell'anno			A carico della gestione	A carico dello stato	Totale		
		Cessati	Assicurati						Cessate	Liquidate						
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(H)/(A)	(G)/(P)
2000	13383						0,506	78	0	0	9	0,710	0	0,710	0,006	0,713
Prev. 2001	14040						0,802	109	0		9	1,002	0	1,002	0,008	0,800
Cons. 2001	13893	295	510				0,613	101	0	912	9	0,912	0	0,912	0,007	0,672

NOTE

(a) per i vari enti è necessario fornire il dettaglio delle varie tipologie di prestazioni (es. indennità di maternità, assegni temporanei di invalidità. trattamenti di disoccupazione) aventi carattere temporaneo

Il Dato riportato si riferisce esclusivamente alla Indennità di maternità in quanto ad oggi non sono state erogate altre prestazioni temporanee

Tavola 7 - dati in lit. M.di
Gestione immobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività

Anno 2000

							Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

Anno 2001 (prev.)

							Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

Anno 2001 (cons.)

							Redditività					
							Rendimenti lordi (%)			Rendimenti netti (%)		
	Valore in bilancio	Prezzo d'acquisto	Valore catastale	Valore di mercato	Reddito lordo (a)	Reddito netto (b)	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato	su valore in bilancio	su prezzo d'acquisto	su valore di mercato
Immobili da reddito locati a terzi (c)												
- adibiti ad usi abitativi												
- adibiti ad usi commerciali												
- adibiti ad uso uffici												
- adibiti ad altri usi												
Immobili strumentali adibiti ad usi diretti												
Terreni edificabili												
Terreni agricoli												
Immobili in corso di acquisizione o costruzione												
Totale (senza terreni edificabili e agricoli)												

NOTE
(a) per gli immobili adibiti ad usi diretti si tratta dei fitti figurativi ad essi imputabili
(b) al netto delle spese di gestione del patrimonio immobiliare (spese per il personale, di manutenzione, di amministrazione, compensi a società di gestione, quota di ammortamento dell'anno, ecc.) e delle imposte e tasse
(c) per INAIL, INPS e IPOST gli immobili locati a terzi e strumentali adibiti ad usi diretti vanno classificati in base all'impiego e alla destinazione

Tavola 8
Gestione mobiliare
Consistenza, redditi e proventi patrimoniali e redditività (lit. M.di)

Anno 2000

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)	89,625							0,419		0,032	0,114
Titoli (b)											
Azioni e partecipazioni											
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											

Anno 2001 (PREV.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)	21,068										
Titoli (b)								4,350			0,546
Azioni e partecipazioni											
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											

Anno 2001 (CONS.)

	Valore in portafoglio (A)	Prezzo d'acquisto (B)	Valore di mercato (e) (C)	Acquisizioni nette (D)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Lordi (E)	Redditi da interessi utili o partecipazioni (f) Netti (F)	Utili o perdite da realizzo (f) Lordi (G)	Utili o perdite da realizzo (f) Netti (H)	Plusvalenze o minusv. maturate (g) (I)	Interessi passivi (h) (L)	Oneri di gestione (i) (M)
Attività finanziarie											
Attività liquide (a)								1,008		0,003	0,014
Titoli (b)	156,755		156,755					4,304			0,705
Azioni e partecipazioni											
Crediti											
Altri investimenti (c)											
Passività finanziarie (d)											

B. Indicatori di redditività del patrimonio immobiliare (valori percentuali)

	Rendimenti lordi (al lordo delle imposte)			Rendimenti netti (al lordo delle imposte)			Risultato di gestione finanziaria			
	su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investim.		su attività finanz. tot. (v. in portafoglio)	su titoli, azioni, altri investim.		Risultato lordo di gestione finanziaria / Attività finanz. totali (valore in portafoglio)		Risultato netto di gestione finanziaria / Attività - passività finanz. (valore in portafoglio)	
		(valore in *portafoglio*)	(valore di *mercato*)		(valore in *portafoglio*)	(valore di *mercato*)	al lordo imposte	al netto imposte	al lordo imposte	al netto imposte
	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(G)+(I)/(A)	(E)+(G)+(I)/(C)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(A)	(F)+(H)+(I)/(C)	(E)+(G)+(I)-(M)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)/(A)	(E)+(G)+(I)-(M)-(L)/(A)	(F)+(H)+(I)-(M)-(L)/(A)
Anno 2000					0,005			0,418		0,305
Anno 2001 (PREV.)				1,035	1,035	1,035		5,307		4,593
Anno 2001 (CONS.)										

NOTE
(a) La voce "attività liquide" comprende i conti correnti e altri depositi bancari e postali (buoni fruttiferi, depositi a risparmio, ecc)
(b) La voce "titoli" si riferisce ai titoli a breve e medio lungo termine e comprende i titoli di Stato, le obbligazioni delle banche e delle imprese e i titoli esteri
(c) La voce "altri investimenti" si riferisce ad altri valori mobiliari, fra cui rientrano i fondi comuni
(d) La voce "passività finanziarie" comprende i debiti verso privati e enti pubblici non economici
(e) Per le attività non quotate va indicato il presumibile valore di realizzo; per le attività liquide e i crediti il valore nominale
(f) al lordo o al netto di imposte e tasse
(g) Plusvalenze e minusvalenze maturate ma non ancora realizzate, calcolate come differenza fra i valori mobiliari ai prezzi di mercato ad inizio e a fine anno
(h) interessi passivi sulle passività finanziarie
(i) La voce "costi di gestione" comprende le spese sostenute in relazione a società di gestione, banche, imposte e tasse, ecc.
(l) Media semplice costruita per il complesso degli Enti esaminati. Per il 1997 il valore medio non è stato calcolato in quanto nella maggior parte dei casi i dati non sono disponibili

Tavola 9
La situazione patrimoniale e la costituzione delle riserve (valori espressi in lit m.di) (a)

	Risultato economico di esercizio	Stato Patrimoniale			Riserve obbligatorie	
		Attività	Passività	Patrimonio netto al 31/12	Consistenza al 31/12	Assegnazione nell'anno
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
2000	42.682	209.570	167.037	42.682	150.662	150.662
2001 (prev.)	6.344					
2001 (cons.)	5.086	274.991	227.371	47.768	196.691	46.533

NOTE
(a) Per INAIL è necessario dettagliare i dati relativi alle varie gestioni (industria, agricoltura, medici rx, generale)

Tavola 10
I costi di gestione nel loro complesso: indice di costo amministrativo (valori espressi in lit M.di)

	Costi di gestione (a)						Indice di costo amministrativo	
	Costi lordi di gestione					Costi netti di gestione (b)	Spese lorde di gestione / Spesa per prestazioni	Spese nette di gestione / Spesa per prestazioni
	Personale in servizio	Personale in quiescenza	Acquisto beni di consumo e servizi	Altri oneri	Totale			
2000	0,071	0	1,560	0,355	1,986	1,749	2,283	2,010
2001 (prev.)	0,770	0	1,975	0,700	3,445	3,175	2,965	2,732
2001 (cons.)	0,344	0	1,803	1,518	3,665	2,862	3,109	2,427

(a) I costi di gestione rappresentano le risorse necessarie per il funzionamento degli uffici dell'Ente. Essi risultano pertanto costituite dalle spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza, per gli Organi dell'Ente e per l'acquisto di beni di consumo e servizi; tale posta non comprende gli oneri di gestione imputabili agli immobili locati a terzi e agli immobili adibiti ad usi diversi (termali, case di riposo, ecc.). Dati di competenza

(b) i costi di gestione netti si ottengono sottraendo dalle spese lorde i recuperi di costi e le eliminazioni di residui passivi di spese correnti dichiarate insussistenti

Tavola 11

Personale in organico e in servizio per qualifica funzionale e ripartizione territoriale: indice di occupazione e redditività (a)

(consistenze al 31 dicembre)

		2000		2001 (prev.)		2001 (cons.)		Indice di occupazione			Indice di produttività (b)		
		In organico	In servizio	In organico	In servizio	In organico	In servizio	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)	2000	2001 (prev.)	2001 (cons.)
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)/(A)	(B)/(A)	(B)/(A)			
Dirigenti			0										
X-VIII	A3		0		4		4				29	20	22
VII-III	B1		3		2		2						
Altre qualifiche													

NOTE

(a) ove applicabile il personale dovrà essere inoltre ripartito per struttura di impiego (Direzione Generale e Sedi Periferiche) e per zona territoriale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud

(b) L'indice di produttivitrà è dato dal rapporto tra n. complessivo delle prestazioni erogate e il numero di unità del personale in servizio

Livelli previsti dal CCNL degli Enti di Previdenza Privati

Tavola 12

Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)

	Pratiche (a)			Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Indicatori			
									Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale
	Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche giacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	Ricorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali	delle pratiche	dei ricorsi		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
2000	78			0								
2001 (prev.)												
2001 (cons.)	130	125	5	0	0	0			0,96			

NOTE

(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F

(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso

(c) Per INPDAP e INPS i dati annuali vanno ulteriormente dettagliati per le varie categorie di prestazioni

Tavola 13

A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in Euro)

	Crediti contributivi				Azione di vigilanza			Recupero crediti						Costi sostenuti per il recupero crediti			
	Crediti contrib. al 31/12		Numero posizioni		Contributi evasi accertati	Aziende ispezionate		Per attività diretta dell'Ente						Attività di vigilanza (a)	Spese legali	Altre spese	Totale
		di cui in contenzioso		di cui in contenzioso			di cui irregolari	In via amministr.	In via legale	Totale	Tramite esattorie	Da condoni	Totale				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
2000	119,594																
2001 (prev.)																	
2001 (cons.)	96,165																

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contr. recuperati per attività diretta / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contributivi recuperati totali / Contributivi evasi accertati nell'anno	Costi totali / Crediti recuperati per attività diretta	Crediti relativi all'attività di vigilanza / Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi a spese legali/ Crediti recuperati per attività diretta	Aziende irregolari / Aziende ispezionate	N. posizioni in contenzioso / N. posizioni da recuperare	Crediti contributivi in contenzioso / Crediti contributivi a fine anno	Crediti recuperati in via legale / Crediti contributivi in contenzioso
	(O)/(A)	(L)/(A)	(O)/(E)	(S)/(L)	(P/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(D)/(C)	(B)/(A)	(I)/(B)
2000										
2001 (prev.)										
2001 (cons.)										

NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza

L'aatività di recupero crediti al momento è in fase di strutturazione

Tavola 14
Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - *(valori espressi in giorni) (a)*

	Pensioni IVS			Altre prestazioni					
	Vecchiaia	Invalidità	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig
2000									
2001 (prev.)									
2001 (cons.)	60	60	60				40		

l'Ente ha iniziato effettivamente ad operare a fine 2000

ALLEGATO 2

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi (EPAP)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE, APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'ente di previdenza ed assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geologi (EPAP), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) l'EPAP, in quanto ente giovane, si trova nella fase di accumulo del proprio patrimonio in quanto a fronte di un elevato ritmo delle contribuzioni degli iscritti, le richieste di prestazioni previdenziali ed assistenziali sono ancora limitate e comunque, per quelle pensionistiche, dato il vigente sistema contributivo, di modesta entità, prevedendo anche un aumento del contributo stesso di maternità;

B) l'ente deve prestare particolare attenzione alla gestione maternità, sempre con riferimento alla gestione caratteristica, dato lo squilibrio registrato tra contributi e corrispondenti prestazioni erogate;

C) in ordine al patrimonio, l'attuale allocazione strategica del patrimonio gestito prevede un investimento esclusivo in attività finanziarie, non essendo presenti nel portafoglio dell'ente immobili nè da reddito nè adibiti ad uso istituzionale dello stesso;

D) nell'ambito delle attività finanziarie, la scelta prudenziale operata dall'ente di investire esclusivamente in attività (pronti contro termine e obbligazioni), che garantiscono la conservazione del capitale e la certezza del rendimento, lo ha sicuramente favorito in un contesto generale particolarmente difficile e delicato;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere considerazioni conclusive favorevoli.

ALLEGATO 3

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

RELAZIONE SULLA FONDAZIONE ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO)

La Fondazione ENASARCO costituita nel 1938 con regio decreto come ente di diritto pubblico per la gestione della Previdenza, del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, dell'Istruzione Professionale e dell'Assistenza sociale, nel 1996 con delibera del Consiglio di Amministrazione, per effetto del Decreto Legislativo 509/94, è stata trasformata in soggetto di diritto privato.

La Cassa opera nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di commercio. Sono tenuti all'iscrizione alla Cassa anche gli agenti che operano in Italia per conto di ditte estere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia nonchè gli agenti italiani che lavorano all'estero per ditte italiane. È, invece, facoltativa l'iscrizione dei propri agenti italiani da parte di quelle ditte straniere che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia.

Sezione I

Gestione economico-finanziaria: entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

La gestione caratteristica della Fondazione evidenzia un saldo entrate contributive-spese per prestazioni istituzionali (previdenziali e di natura assistenziale) negativo, pari a -73,5 miliardi, sul quale incide la gestione previdenziale obbligatoria per la quale perdura una situazione di preoccupante squilibrio. Nel 2001, infatti, a fronte di un gettito per contributi obbligatori per circa 1.094 miliardi di lire, sono state registrate uscite per prestazioni previdenziali per 1.210 miliardi, con un delta negativo di – 115 miliardi. Il saldo peggiora ulteriormente ove si consideri che il dato delle entrate contributive 2001 comprende circa 50 miliardi relativi al condono previdenziale. Tale somma, essendo di natura straordinaria, non è correttamente ascrivibile al solo esercizio 2001 che, quindi, vede il saldo entrate contributive-spesa per prestazioni di natura previdenziale raggiun-

gere i 165 miliardi di lire, proseguendo nel suo trend negativo (nel 2000 il saldo era di –151 miliardi di lire).

Sul versante entrate contributive, rispetto al dato 2000 si è registrato un incremento del 12 per cento (al lordo del condono, del 7,2 per cento al netto di tale posta straordinaria) cui ha contribuito anche la crescita (+ 5 per cento) della platea degli assicurati passati da 237.455 a 249.146 (escludendo gli agenti con versamenti discontinui negli ultimi 10 anni).

Sotto il profilo delle uscite per prestazioni previdenziali, l'incremento è stato dell'8 per cento rispetto al dato 2000: le stesse sono, infatti, passate da 1.125,9 a 1210,8 a fronte di un aumento del numero di prestazioni erogate del 2 per cento (da 97.523 a 99.661).

A controbilanciare, sia pure parzialmente, il saldo negativo della gestione previdenziale, ha contribuito la gestione assistenziale che, diversamente dalla prima, ha fatto registrare un saldo positivo di 42,8 miliardi. Si segnala, peraltro, come tale saldo risulta inferiore (di circa 20 punti percentuali) rispetto al dato 2000, pari a 53,6 miliardi. L'evidenziata riduzione si spiega in ragione di un decremento del relativo gettito contributivo del 12 per cento (da 74,8 a 65,7 miliardi) cui è corrisposto un aumento della spesa pari all'8 per cento (da 21,2 a 22,9 miliardi).

Sezione II

Gestione immobiliare e mobiliare.

La Fondazione dispone di un ingente patrimonio immobiliare pari a circa 6.252 miliardi di lire, secondo il valore iscritto in bilancio. Rispetto al dato 2000 (6.233,7miliardi), si è quindi registrato un incremento pari a oltre 18 miliardi di lire, principalmente ascrivibile alla valorizzazione di interventi di completamento effettuati sugli immobili di Milano Bicocca. Il valore di mercato degli immobili di proprietà della Fondazione, calcolato applicando alle superfici commerciali degli stabili i valori unitari desunti dai listi ufficiali (Borsa immobiliare di Roma – IV trimestre 2001 per gli stabili di Roma; Borsa immobiliare di Milano – IV trimestre 2001 per gli stabili di Milano e Nomisma – dicembre 2001 per tutti gli altri stabili), è pari a 6.684,4 miliardi. In ordine alla composizione, solo il 2 per cento del patrimonio immobiliare è adibito ad uso istituzionale mentre il restante 98 per cento è costituito da immobili locati a terzi e precisamente da immobili destinati per il 76 per cento ad usi abitativi, per il 3 per cento ad usi commerciali, per il 15 per cento ad uso uffici e per il 7 per cento ad usi diversi.

I proventi lordi da locazione sono stati pari a 214,8 miliardi, registrandosi, dunque, una redditività lorda del patrimonio pari al 3,2 per cento.

La Fondazione dispone anche di attività finanziare pari nel 2001 a 4.112,4 miliardi. Il rendimento lordo di tale patrimonio, costituito per oltre il 95 per cento da titoli, è stato pari a 208,4 miliardi, di cui 23 miliardi

rappresentati da plusvalenze realizzate con la vendita di BTP. La redditività lorda del patrimonio, escludendo la plusvalenza sui BTP prodotta su titoli non più in portafoglio al 31.12.2001, è stata pari al 4,49 per cento, registrandosi, quindi, un miglioramento rispetto al dato 2000 quantificabile nel 4,22 per cento.

Sezione III

Situazione patrimoniale – Riserve

L'esercizio 2001 si è chiuso con un avanzo di 15,5 miliardi di lire, sostanzialmente in linea con le previsioni. A fronte, infatti, di ricavi per 1.658,4 miliardi, i costi sono stati pari a 1642,9 miliardi. Rispetto al dato 2000, si registra, quindi, un incremento dell'avanzo di esercizio di 3,2 miliardi.

Il patrimonio netto è aumentato dell'importo dell'avanzo di esercizio, raggiungendo il valore di circa 7.331 miliardi.

Sezione IV

Efficienza dell'Ente.

Nel corso del 2001 si è registrato un aumento significativo (13,3 per cento) dei costi netti di gestione passati da 57,9 a 65,8. Elevati i costi per l'acquisto di beni di consumo e servizi che se nel 2000 erano 13,4 miliardi nel 2001 hanno raggiunto i 16,3 miliardi, ma la voce di costo che incide maggiormente sul valore totale è quella del personale pari nel 2001 a 39,4 miliardi.

In ordine al personale in servizio, nel 2001 si evidenzia una contrazione: il numero del personale impiegato presso la Fondazione passa da 506 a 493 risorse.

Per quanto attiene il livello di servizio offerto, il grado di evasione dei ricorsi si è ridotto passando da 0,65 a 0,55 (nel 2001 a fronte di 706 ricorsi pervenuti sono stati definiti solo 391) ed i tempi di liquidazione delle prestazioni, a causa del periodo di fermo che si è avuto per l'introduzione delle nuove procedure informatiche, sono raddoppiati per le prestazione di vecchiaia e di reversibilità (da 60 giorni del 2000 a 120 giorni del 2001); immutati i tempi di liquidazione delle prestazioni di invalidità.

Osservazioni conclusive

Come evidenziato nelle stesse relazioni del Presidente e del Collegio Sindacale, particolarmente delicata è la sostenibilità di lungo periodo della Fondazione. Sulla base delle simulazioni effettuate dalla stessa Fondazione è emerso che, stante il vigente insieme di norme che regolano le en-

trate contributive e le prestazioni dell'ENASARCO e avuto riguardo alle caratteristiche demografiche della collettività, il rapporto tra patrimonio e riserva legale si attesterà su livelli inferiori all'unità già tra il 2008-2009, a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto tra contribuenti attivi e pensionati. Sempre sulle basi tecniche adottate, il patrimonio della Fondazione risulta destinato ad esaurirsi entro il 2020.

Sicuramente gli stessi risultati della gestione 2001 non sono molto confortanti sotto questo profilo, sia per quanto riguarda la gestione caratteristica (in particolare quella previdenziale) sia relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare, per la quale si sono registrati rendimenti non soddisfacenti e, comunque, sempre secondo quanto è dato leggere nella relazione del Collegio, inferiori a quanto previsto nel bilancio tecnico attuariale già di per sè preoccupante.

Da quanto sopra, è evidente l'urgenza di interventi a livello normativo tali da invertire la tendenza delineatasi cui, ovviamente, dovrà accompagnarsi un duplice impegno della Fondazione: da una parte migliorare il proprio livello di efficienza nella gestione del patrimonio, dall'altra, contenere i costi di gestione, pari nel 2001 a 65,8 miliardi. Al riguardo, si evidenzia come la Fondazione, consapevole della necessità/urgenza di attivare al proprio interno interventi di miglioramento della gestione, abbia già assunto, a livello di delibere del consiglio di amministrazione, l'impegno di attivarsi nell'ottimizzazione della gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare nonchè nell'efficientamento della gestione complessiva interna, attraverso anche interventi di razionalizzazione della struttura.

TAVOLA 1
(avvalorare con "x" le celle di competenza)
Prestazioni erogate da ciascun Ente classificate in base alla tipologia (a)

	Nome Ente Fondazione ENASARCO
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Vecchiaia	X
Anzianità	
Inabilità	X
Superstiti (di assicurato e pensionato)	X
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	
Prepensionamento	
Pensionamenti anticipati	X
Pensioni sociali	
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	
Pensioni consorziali (ENPAIA)	
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Liquidazione capitali	X
Indennità di liquidazione	X
Indennità integrativa speciale	
Indennità acconti	
Indennità restituzioni	
ALTRE PRESTAZIONI	
Trattamenti economici temporanei	
- Assegni per il nucleo familiare	
- Trattamenti di disoccupazione	
- Trattamenti per cassa integrazione	
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	X
- Indennità di mobilità	
- Assegni temporanei di invalidità	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	X
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	X
Altri trattamenti	
- Attività climatiche	X
- Corsi di istruzione professionale	X
- Assegni funerari e per natalità	X
- Rendita vitalizia	
- assegno di incollocabilità	
- gestione grandi invalidi	
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	
- assegno mensile per l'assistenza	
- asegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)	
- sussidi ordinari e straordinari	X
- erogazioni benefico-assistenziali	

NOTE
(a) per le tipologie delle prestazioni è stata adottata una classificazione meramente convenzionale

TAVOLA 2
La situazione economico-finanziaria
(valori espressi in milioni di lire)

	Risultato finanziario dell'esercizio					
	Competenza (a)			Cassa (a)		
	Di parte corrente (A)	In conto capitale (B)	In complesso (C)	Di parte corrente (D)	In conto capitale (E)	In complesso (F)
Cons. 2000	211.286	783.391	994.677	193.027	783.456	976.483
Prev. 2001						
Cons. 2001	210.659	-1.174.734	-964.075	196.515	-1.153.939	-954.258

NÓTE

(a) nella gestione di competenza il saldo complessivo è dato dalla somma del saldo di parte corrente e del saldo in conto capitale; per la gestione di cassa il saldo complessivo non è invee sempre uguale alla somma dei due saldi in quanto le partite di giro, che risultano sia in entrata che in uscita, presentano nella gestione di cassa importi diversi

2001

GESTIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

NUMERO DEL PERSONALE AL 31/12/2001

	DIREZIONE GENERALE					SEDI PERIFERICHE				
	IN ORGANICO	IN SERVIZIO				IN ORGANICO	IN SERVIZIO			
		AL 1 genn.	Cessazioni	Assunzioni	AL 31 dic.		AL 1 genn.	Cessazioni	Assunzioni	AL 31 dic.
A. In base all'area funzionale										
Direzione Generale		25			25					
Amministrazione		36	2	2	36					
Contributi e prestazioni		247	8		239		80	7	4	73
Tecnico		80	4		76					
Altre aree		38	4	3	37					
TOTALE		**426**	**18**	**5**	**413**		**80**	**7**	**4**	**73**
B. In base alle aree contrattuali e/o professionali										
Dirigente		6	1	1	6					
AREE CONTRATTUALI										
A/1 (ex IX° q.f.)		9			9		5			5
A/2 (ex VIII° q.f.)		59	4	1	56		14			14
A/3		3	1		2		1			1
B/1 (ex VII° q.f.)		92	5		87		19			19
B/2 (ex VI° q.f.)		97	4		93		10	2		8
B/3		12		8	20		3	1	3	5
C/1 (ex V° q.f.)		94	4		90		12	2		10
C/2 (ex IV° q.f.)		17			17		4			4
C/3 (ex III° q.f.)		1			1		1			1
D/1 (ex III° q.f.)		16			16		8	1		7
D/2 (ex II° q.f.)										
D/3		2			2					
AREE PROFESSIONALI										
1-R1 (ex X q.f. 2° liv.diff.)										
1-R2 (ex X q.f. 1° liv.diff.)		1			1					
1-R3 (ex X q.f. liv.base)										
2-R1 (ex VIII° q.f.)		5	1		4					
2-R2 (ex VII° q.f.)		9			9		1			1
2-R3		3			3		2	1	1	2
TOTALE		**426**	**20**	**10**	**416**		**80**	**7**	**4**	**77**
C. In base alla ripartizione territoriale										
Nord-Est							13	1	1	13
Nord-Ovest							27	5	3	25
Italia Centrale		426	20	10	416		18	1		17
Italia Meridionale							22			22
TOTALE		**426**	**20**	**10**	**416**		**80**	**7**	**4**	**77**

TAVOLA 11-2

Tavola 12
Gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione: grado di evasione e costo medio dei ricorsi (c)

	Pratiche (a)			Ricorsi			Oneri per la gestione del contenzioso (b)		Indicatori			
									Grado di evasione		Costo medio dei ricorsi	Costo medio legale
	Pratiche pervenute nell'anno	Pratiche definite nell'anno	Pratiche gfiacenti a fine anno	Ricorsi pervenuti nell'anno	RIcorsi definiti nell'anno	Ricorsi giacenti a fine anno		di cui spese legali	delle pratiche	dei ricorsi		
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(B)/(A)	(E)/(D)	(G)/(F)	(H)/(F)
2000	6622	7028	1289*	740	479	272**			1,06	0,65		
2001 (prev.)												
2001 (cons.)				706	391	315				0,55		

* Al 31/12/1999 risultavano in carico 2395 pratiche da evadere
** Al 31/12/1999 risultavano in carico 11 ricorsi da evadere
NOTE
(a) Il dato si riferisce alle domande di prestazioni pervenute in prima istanza, ad esclusione dei ricorsi esaminati nelle colonne D, E ed F
(b) Spese per il personale, spese legali e altri oneri relativi alla gestione del contenzioso

Tavola 13

A. Crediti contributivi - Consistenza, recupero e gestione contenzioso (valori espressi in lire)

	Crediti contributivi				Azione di vigilanza			Recupero crediti						Costi sostenuti per il recupero crediti			
	Crediti contrib. al 31/12		Numero posizioni		Contributi evasi accertati	Aziende ispezionate		Per attività diretta dell'Ente						Attività di vigilanza (a)	Spese legali	Altre spese	Totale
		di cui in contenzioso		di cui in contenzioso			di cui irregolari	In via amministr.	In via legale	Totale	Tramite esattorie	Da condoni	Totale				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
2000				3320	12.044.000.000	2718	2050		220.615.974					1.823.000.000	544.028.697		2.367.028.697
2001 (prev.)																	
2001 (cons.)				299	19.084.676.542	3148	1674		269.695.221					2.014.534.304	456.912.021		2.471.446.325

B. Indicatori relativi alla gestione dei crediti contributivi (valori percentuali)

	Crediti contributivi recuperati totali / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contr. recuperati per attività diretta / Crediti contributivi a fine anno	Crediti contributivi recuperati totali / Contributivi evasi accertati nell'anno	Costi totali / Crediti recuperati per attività diretta	Crediti relativi all'attività di vigilanza / Crediti recuperati per attività diretta	Costi relativi a spese legali/ Crediti recuperati per attività diretta	Aziende irregolari / Aziende ispezionate	N. posizioni in contenzioso / N. posizioni da recuperare	Crediti contributivi in contenzioso / Crediti contributivi a fine anno	Crediti recuperati in via legale / Crediti contributivi in contenzioso
	(O)/(A)	(L)/(A)	(O)/(E)	(S)/(L)	(P(/(L)	(Q)/(L)	(F)/(G)	(D)/(C)	(B)/(A)	(I)/(B)
2000										
2001 (prev.)										
2001 (cons.)										

NOTE

(a) spese per il personale ispettivo ed altre spese connesse all'attività di vigilanza

Tavola 14
Tempi medi di liquidazione delle prestazioni - *(valori espressi in giorni) (a)*

	Pensioni IVS			Altre prestazioni					
	Vecchiaia	Invalidità (*)	Reversibilità	Indennità Liquidazione	Trattamenti temporanei	Disoccupazione ordinaria	Indennità mal e mater.	Indennità mobilità	Cig
2000	60	180	60						
2001 (prev.)									
2001 (cons.) (**	120	180	120						

(*) Tempo comprensivo della parte relativa agli accertamenti sanitari.
(**) Per il 2001 il maggior tempo medio è dovuto al periodo di fermo connesso all'introduzione delle nuove procedure informatiche.

(avvalorare con "x" le celle di competenza)

Prospetto A - Gli Enti di previdenza ed assistenza e le prestazioni erogate classificate in base alla tipologia (a)

	Nome Ente Fondazione ENASARCO
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Vecchiaia	X
Anzianità	
Inabilità	X
Superstiti (di assicurato e pensionato)	X
Pensioni integrative	
Pensioni supplementari	
Prepensionamento	
Pensionamenti anticipati	X
Pensioni sociali	
Trattamenti per carichi familiari su pensioni	
Pensioni consorziali (ENPAIA)	
ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	
Liquidazione capitali	X
Indennità di liquidazione	X
Indennità integrativa speciale	
Indennità acconti	
Indennità restituzioni	
ALTRE PRESTAZIONI	
Trattamenti economici temporanei	
- Assegni per il nucleo familiare	
- Trattamenti di disoccupazione	
- Trattamenti per cassa integrazione	
- Trattamenti di malattia, maternità, antitubercolari	X
- Indennità di mobilità	
- Assegni temporanei di invalidità	
Gestione prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie	
Gestione prestazioni per attività sociali	
- Borse e assegni di studio	X
- Soggiorni, case di riposo, convitti, ecc.	X
Altri trattamenti	
- Attività climatiche	X
- Corsi di istruzione professionale	X
- Assegni funerari e per natalità	X
- Rendita vitalizia	
- assegno di incollocabilità	
- gestione grandi invalidi	
- trattamenti medico-legali recupero capacità lavorativa	
- assegno mensile per l'assistenza	
- asegno privilegiato di invalidità	
- onere per la prevenzione e cura dell'invalidità	
- assegno matrimoniale	
- assistenza infermieristica domiciliare	
- interventi assistenziali (art. 9 L 21/86)	
- sussidi ordinari e straordinari	X
- erogazioni benefico-assistenziali	

NOTE

ALLEGATO 4

Esame dei bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL RELATORE, APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), tenuto conto delle caratteristiche e delle osservazioni svolte,

considerato che:

A) come evidenziato nelle stesse relazioni del Presidente e del Collegio Sindacale della Fondazione, particolarmente delicata è la sostenibilità di lungo periodo della medesima Fondazione;

B) sulla base delle simulazioni effettuate dalla Fondazione è emerso che, stante il vigente insieme di norme che regolano le entrate contributive e le prestazioni dell'ENASARCO, e avuto riguardo alle caratteristiche demografiche della collettività, il rapporto tra patrimonio e riserva legale si attesterà su livelli inferiori all'unità già tra il 2008-2009, a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto tra contribuenti attivi e pensionati; sempre sulle basi tecniche adottate, il patrimonio della Fondazione risulta destinato quindi ad esaurirsi entro il 2020;

C) sicuramente gli stessi risultati della gestione 2001 non sono molto confortanti, sia per quanto riguarda la gestione caratteristica (in particolare quella previdenziale) sia relativamente alla gestione del patrimonio immobiliare, per la quale si sono registrati rendimenti non soddisfacenti e, comunque, sempre secondo quanto è dato leggere nella relazione del Collegio, inferiori a quanto previsto nel bilancio tecnico attuariale già di per sè preoccupante;

D) vi è l'urgenza di interventi a livello normativo tali da invertire la tendenza delineatasi cui, ovviamente, dovrà accompagnarsi un duplice impegno dell'ente, da una parte, per migliorare il proprio livello di efficienza nella gestione del patrimonio e, dall'altra, per contenere i costi di gestione, pari nel 2001 a 65,8 miliardi di vecchie lire;

E) la Fondazione, consapevole della necessità ed urgenza di attivare al proprio interno interventi di miglioramento della gestione, ha già assunto, a livello di delibere del consiglio di amministrazione, l'impegno

di attivarsi nell'ottimizzazione della gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare, nonchè nel miglioramento del livello di efficienza della gestione complessiva interna, attraverso anche interventi di razionalizzazione della struttura;

condivide la relazione sui dati in esame e delibera di esprimere le seguenti osservazioni:

1) appare opportuno migliorare la situazione di squilibrio nella gestione previdenziale obbligatoria per la quale, nel corso del 2001, si è registrato un saldo negativo tra entrate contributive e spese per prestazioni previdenziali, pari a 165 miliardi di vecchie lire (considerando i 50 miliardi di entrate registrate nell'anno per il condono previdenziale di natura straordinaria e quindi non correttamente ascrivibili all'esercizio 2001);

2) appare altresì necessario migliorare la limitata redditività del patrimonio immobiliare, che allo stato attuale appare fortemente negativo, sia lorda (3,2 per cento) che netta, per la quale ultima non si è potuto disporre peraltro di un dato verificabile, per cui, assumendo il valore riportato nella relazione del Collegio Sindacale dei proventi netti da locazione, pari a 28,8 miliardi, la redditività netta del patrimonio risulterebbe pari allo 0,4 per cento. Si evidenzia, in ogni caso, che tale valore riflette comunque l'assunzione di una piena esigibilità dei contratti d'affitto; se si considera invece il 5 per cento di morosità inesigibile, la redditività netta si abbassa ulteriormente fino allo 0,27 per cento;

3) appare opportuno, inoltre, evidenziare l'insopportabilità degli elevati costi di gestione, in particolare per quelli concernenti il personale, pari nel 2001 a 39,4 miliardi di vecchie lire;

4) si evidenzia, infine, un livello di servizio insoddisfacente, in considerazione del fatto che il grado di evasione dei ricorsi si è ridotto passando, nel 2001, da 0,65 a 0,55, per cui a fronte di 706 ricorsi pervenuti, ne sono stati definiti solo 391.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi lo scorso 4 febbraio, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quale consulente con incarico a tempo parziale, della dottoressa Rosanna Laraia, dirigente dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

La Commissione prende atto.

Audizione del presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Francesco Garri

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco GARRI, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente,* a più riprese, e Benito SAVO (FI), ai quali replica, prendendo più volte la parola, il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Francesco GARRI.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Francesco Garri, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, informa il Comitato che nel corso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 5 febbraio 2003 si è convenuto:

di affidare al senatore Bedin una relazione che dia conto al Comitato degli sviluppi dei filoni tematici contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle potenzialità e le prospettive di Europol;

di istituire una procedura che consenta l'espressione di un orientamento sotto forma di documento di considerazioni del Comitato ogni qualvolta l'esame di un provvedimento in Commissione o in Aula comporti l'analisi di aspetti rientranti nelle materie oggetto di controllo e vigilanza da parte del Comitato;

di nominare il senatore Francesco Moro – che nella seduta d'Aula del 4 febbraio 2003 ha richiesto e ottenuto in Aula il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1755 richiedendo una espressa pronuncia in merito da parte del Comitato – relatore incaricato della stesura del documento di considerazioni sul provvedimento da sottoporre all'approvazione del Comitato;

di dare mandato al Presidente riguardo l'organizzazione – acquisite le opportune autorizzazioni – di un convegno su «L'allargamento dell'Unione: verso una gestione europea della sicurezza» che dia conto tra l'altro delle conclusioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva. In proposito invita il senatore Bedin a presentare la propria relazione prima della data – da fissare orientativamente nelle prime settimane di maggio – del convegno;

di prevedere delle audizioni, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, di rappresentanti del Ministero dell'interno mirate ad acquisire informazioni sulle problematiche relative al controllo delle frontiere e all'immigrazione. In proposito informa che sono in corso dei contatti con il prefetto D'Ascenzo, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno per un'audizione, la cui data propone di fissare il giorno mercoledì 19 febbraio, alle ore 14.

Infine, dopo aver ricordato che non è stata effettuata la prevista missione al centro di permanenza temporanea di Milano e di prima accoglienza per immigrati di Lampedusa l'8 e 9 gennaio scorso a causa delle cattive condizioni meteorologiche, propone come nuova data per il suo svolgimento il 9 e 10 aprile p.v. limitando la missione alla sola visita del centro di Lampedusa con partenza da Roma nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 aprile. Invita pertanto a comunicare entro il 28 febbraio alla segreteria del Comitato i nominativi dei partecipanti. In proposito ricorda che la delegazione sarà composta da cinque membri del Comitato: due indicati dall'opposizione e due dalla maggioranza, oltre il Presidente.

Conclude invitando i colleghi presenti ad esprimere, qualora lo ritengano, il loro avviso riguardo quanto comunicato.

Il deputato Andrea DI TEODORO (FI) interviene per un chiarimento sulla prossima audizione in calendario.

Il deputato Pietro TIDEI (DS-U) chiede la parola per informare il Comitato di essere venuto a conoscenza, in occasione di una recente missione di una delegazione parlamentare in Libia, della particolare situazione di questo Paese, da cui partono i maggiori flussi di immigrazione clandestina verso l'Italia, che non è in condizione, per la mancanza di mezzi operativi, di contrastare adeguatamente il fenomeno dell'immigrazione clandestina. In particolare, riporta come nel corso dei colloqui con il ministro degli esteri libico sia emerso che pur avendo la Libia manifestato la volontà di collaborare, l'embargo operato nei suoi confronti da parte dell'Italia riguardo la fornitura di motori per motovedette, costituisce un impedimento alla suddetta attività di contrasto. Ritiene pertanto opportuno un approfondimento. Propone quindi che il Presidente si faccia carico di richiedere chiarimenti in merito al nostro ministro degli esteri ritenendo necessario per il Comitato, in virtù delle competenze che gli sono proprie, acquisire elementi più approfonditi di conoscenza su detta situazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ne prende atto e si riserva di compiere gli opportuni passi per soddisfare tale richiesta.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria: seguito esame del documento conclusivo
(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento conclusivo).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, svolge la relazione illustrativa della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva *(vedi allegato)*. Ricorda che la proposta recepisce le indicazioni espresse da alcuni componenti della Commissione nel corso della seduta del 18 dicembre 2002.

Intervengono, esprimendo il proprio soddisfacimento per il lavoro svolto dalla Commissione, e dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo presentata, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), il senatore Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), il senatore Paolo FRANCO (LP), il presidente Tommaso FOTI, che ne raccomanda l'approvazione, e il senatore Gerardo LABELLARTE (MISTO-SDI).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo *(vedi allegato).*

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo *(vedi allegato).*

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Premessa: l'anagrafe tributaria in Italia

Prima dell'analisi dell'ambito specifico dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione appare fondato esporre alcune osservazioni riguardanti sia l'anagrafe tributaria in Italia, sia la Società di gestione informatica e la sua collocazione nell'ambito del nuovo Ministero dell'economia e delle finanze.

1) *L'anagrafe tributaria nazionale: funzioni e prospettive*

È opportuno ricordare che l'attuale assetto del sistema di anagrafe tributaria trova la sua configurazione nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 emanato in ragione delle necessità imposte dalla riforma tributaria del 1971. Con la riforma del 1971 si elevò, infatti, il numero dei contribuenti da nove a circa venti milioni, assegnando al sistema di anagrafe tributaria la funzione di raccogliere ed ordinare, su scala nazionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie rilevanti ai fini tributari.

L'intenzione del legislatore era quella di realizzare con l'istituzione dell'anagrafe tributaria uno dei punti chiave della riforma fiscale. Il sistema, come delineato dalla legge di riforma si proponeva di attenuare il carico tributario per il contribuente con il mantenimento del volume del gettito e l'ampliamento della base imponibile attraverso l'individuazione di aree di evasione totale o parziale. Si introduceva uno strumento di accertamento che non costituiva, peraltro, una novità assoluta per l'Italia atteso che l'articolo 12 del R.decreto-legge n. 1639 del 1936, sulla riforma degli ordinamenti tributari, ebbe ad istituire l'anagrafe tributaria presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. Detta norma disponeva l'iscrizione all'anagrafe tributaria di tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel distretto, nonchè alcune categorie di soggetti, in ordine di precedenza: capi famiglia, residenti maschi maggiorenni, possessori di immobili, enti, italiani residenti all'estero e stranieri possessori di immobili. L'accennata disposizione di legge non trovò, tuttavia, concreta attuazione

a seguito delle vicende belliche, pur rappresentando un primo esempio di organizzazione della popolazione contribuente.

Solo con il decreto delegato 29 settembre 1973, n. 605, adottato in attuazione della legge delega per la riforma tributaria del 9 ottobre 1971 n. 825, si è giunti quindi all'istituzione dell'anagrafe tributaria, con la previsione di sistemi di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe e l'attribuzione del codice fiscale. La realizzazione del nuovo sistema era basata sull'adozione di un centro elettronico, con una fitta rete di collegamenti a mezzo terminali con le strutture periferiche dell'amministrazione, denominato progetto ATENA. In linea con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 sono iscritti all'anagrafe tributaria: le persone fisiche, quelle giuridiche, le società, le associazioni ed altre associazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica cui si riferiscono i dati e le notizie raccolte dall'anagrafe, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale.

La disposizione originaria del decreto sull'anagrafe regolante gli atti e i documenti per i quali sussisteva l'obbligo dell'indicazione del codice ha invece subito nel tempo rilevanti modifiche. Fra i principali atti e documenti si possono rammentare: *a)* le fatture e i documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme regolanti l'I.V.A. relativamente al soggetto mittente; *b)* gli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto; *c)* le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari circa la società emittente e i soggetti da cui provengono se diversi dalla medesima società emittente; *d)* le dichiarazioni dei redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi; *e)* le domande di iscrizione, variazione, cancellazione di ditte tenuti dalle camere di commercio oltre quelli concernenti diritti reali e di godimento; *f)* i mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dall'amministrazione dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato anche in quiescenza; *g)* i contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie relativamente ai soggetti contraenti; *h)* i ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti e ai rappresentanti in giudizio.

2) *La Società di Gestione informatica, dalla sua istituzione ad oggi: evoluzione storica e struttura*

La Società di gestione informatica SO.GE.I. è costituita nel 1976, in sostituzione del *Progetto Atena*, quale strumento abilitante alla costituzione dell'anagrafe tributaria prevista dalla riforma tributaria del 1973.

La società ha iniziato la sua attività con un nucleo fondante di circa venti tecnici, distaccatisi dalla società Italsiel, dopo aver contribuito al di-

segno, allo sviluppo e alla gestione operativa del sistema informativo integrato *on-line* della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti, sistema successivamente trasferito alla Consip.

L'articolo 3 della legge 27 marzo 1976, n. 60 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, autorizzò il Ministero delle finanze ad affidare, con apposita convenzione, ad una società specializzata, costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta, la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo per il funzionamento dell'anagrafe tributaria per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema stesso e comunque per una durata non superiore a cinque anni. In ragione di detta disposizione normativa venne quindi sottoscritta la convenzione tra il Ministero delle finanze e la Società Generale di Informatica S.p.A., stipulata dalle parti il 12 agosto 1976 per una durata di cinque anni. La convenzione, in virtù di quanto disposto dalla legge 6 agosto 1981, n. 433, di proroga della precedente convenzione, venne ulteriormente prorogata per un periodo di venti mesi, fermo restando i contenuti di quella originaria, indicando, in particolare, come oggetto della convenzione «lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze».

In attuazione del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 recante *Misure urgenti in materia di entrate fiscali*, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, con convenzione del 29 aprile 1983 il Ministero delle finanze ha affidato alla SO.GE.I., sino al 31 dicembre 1987, il completamento e la conduzione tecnica del sistema informativo e con ulteriore convenzione del 1º gennaio 1988, per la durata di quattro anni, fino al 31 dicembre 1992, l'incarico di completare il sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Si evidenzia che con l'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, venne meno il requisito della partecipazione statale anche indiretta nelle società specializzate concessionarie per lo svolgimento di attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

In ragione dell'articolo 15 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, legge comunitaria per il 1991, la SO.GE.I., anche dopo la privatizzazione dell'intero gruppo Telecom Italia S.p.A., ha quindi mantenuto la concessione per la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Di fatto la SO.GE.I., fino alla vendita a Stet/Telecom della partecipazione IRI, avvenuta nel 1992, ed alla successiva privatizzazione di Telecom, era rimasta del tutto focalizzata sulla sua missione originale, di società a capitale interamente pubblico unicamente dedicata al supporto tecnologico dell'Amministrazione finanziaria e cioè, in ultima analisi, all'ammodernamento e allo sviluppo del Paese. La SO.GE.I. S.p.A. è stata, quindi, riconosciuta idonea a ricoprire le funzioni di concessionario per lo svolgimento della funzione di gestione dell'anagrafe tributaria, con decreto del Ministro

delle Finanze n. 864 del 13 aprile 1992, in virtù del quale è stata stipulata la convenzione che ha affidato alla stessa l'incarico di provvedere allo sviluppo e all'integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche del Ministero delle Finanze, per una durata di nove anni, fino al 13 maggio 2001. È stato quindi successivamente stipulato un atto di «proroga tecnica», fino al 31 maggio 2003, della suddetta Convenzione, proroga che non è peraltro venuta a scadenza essendo intervenuta nel luglio del 2002 l'acquisizione della SO.GE.I. S.p.A. da parte dello Stato. Dal 31 luglio 2002 la SO.GE.I. è diventata, infatti, una società ad azionariato totalmente pubblico.

L'attività svolta dalla SO.GE.I. nel corso degli anni, secondo le indicazioni fornite dalla medesima società, può essere quindi sintetizzata nelle tre fasi seguenti:

a) La fase iniziale dal 1976 al 1981. In questo periodo è assegnato il codice fiscale ai tutti i contribuenti; è costituito l'archivio anagrafico dei contribuenti; divengono operative le nuove procedure elettroniche riguardanti le imposte dirette, l'I.V.A. ed il Registro; sono costruite la sede dell'anagrafe tributaria, le strutture di calcolo e le prime strutture di rete. In detto periodo è data attuazione alla legge di riforma fiscale che, a seguito della messa a regime dell'anagrafe tributaria, determina un aumento delle entrate fiscali. La costituzione degli archivi integrati dell'anagrafe tributaria pone le basi per lo sviluppo della più rilevante banca dati pubblica.

b) La fase di espansione e consolidamento: 1982-1991. Il sistema informativo viene esteso ad ulteriori funzioni del Ministero: il Catasto, le Conservatorie dei registri immobiliari, il Demanio. Viene istituzionalizzato il rapporto e lo scambio di dati per via informatica fra il sistema informativo del Ministero delle finanze ed altri enti, economici e previdenziali, quali il sistema bancario, l'INPS e i Comuni. Sono altresì introdotte, per la prima volta nella pubblica amministrazione, tecnologie innovative di telecomunicazione come la cosiddetta commutazione di pacchetto. È in questo periodo che il livello di servizio reso dal Ministero delle Finanze attraverso l'introduzione massiccia di tecnologia informatica si avvia verso la *best practice* a livello di settore e la banca dati si arricchisce con i dati sul patrimonio immobiliare dei contribuenti.

c) L'utilizzo innovativo del capitale informativo: la fase 1992-2002. Come detto, il rapporto col Ministero delle finanze dal 1992 diventa di tipo concessorio e il sistema informativo si estende al comparto delle Dogane, della Guardia di Finanza e dei Monopoli di Stato, completando così l'automazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria per i servizi istituzionali. Con l'iniziativa *Fisco on-line* il Ministero delle finanze introduce l'erogazione di servizi di *e-Government*. Sono quindi avviati gli Studi di Settore e, per la prima volta, il controllo automatizzato dei giochi (sistemi di totalizzazione delle scommesse ippiche e di quelle sportive e il gioco del Bingo), direttamente dall'amministrazione finanziaria. È in questa fase che il *Fisco on-line* – che ha portato fino ad ora alla trasmissione in modalità Internet di oltre 170 milioni di documenti tra dichiarazioni,

versamenti, visure, operazioni doganali – consente al cittadino di ridurre drasticamente i tempi di trattamento degli adempimenti fiscali e contributivi e, per la prima volta, il consolidamento in automatico delle partite di credito e addebito. La banca dati fiscale, costituita da centinaia di archivi logici e fisici per una «estensione» di oltre 13.000 miliardi di caratteri, logicamente integrati ed interoperabili, viene aggiornata e continuamente arricchita anche attraverso l'interazione con altre banche dati pubbliche e private. Come detto, dal 1998 ad oggi vi è stata la trasmissione di circa 170 milioni di documenti, con una ripartizione che vede, tra le voci più importanti, 40.000.000 di modelli 730; 4.000.000 di modelli 770; 34.000.000 di documenti IVA; 13.000.000 di visure catastali, con un numero di accessi per la consultazione dei siti *web* dell'amministrazione finanziaria (Dipartimento delle politiche fiscali e Agenzie), di oltre 2,5 miliardi di pagine.

Si consente così agli Studi di Settore di pervenire ad una rappresentazione della società italiana attraverso il profilo economico e il comportamento fiscale dei contribuenti. La stessa banca dati è il presupposto abilitante alla fornitura dei servizi di *e-Government* al cittadino da parte del Ministero delle finanze, costituendo una risorsa da mettere a disposizione di Regioni e Comuni per l'attuazione della cosiddetta *devolution* e del progetto di federalismo fiscale. Gli oltre 2000 uffici, con la installazione di circa 40.000 *personal computer* in rete locale ed in connessione con i sistemi centrali dell'anagrafe tributaria e le relative banche dati, svolgono in via automatica le varie funzioni operative, sia come *front-end*, cioè in rapporto diretto con il contribuente, sia come back-end, di ausilio ai processi di accertamento.

Secondo i dati forniti dalla società, al 31 dicembre 2002 l'organico della SO.GE.I. è costituito da 1430 persone. In particolare, il personale tecnico costituisce l'84 per cento dell'organico della società, il restante personale si suddivide tra supporto operativo (7 per cento) ed amministrazione e segreteria (9 per cento).

DATI INFORMATIVI SUL PERSONALE SOGEI

Categoria contrattuale		**Titolo di studio**		**Fascia di età**	
Dirigenti	4%	Laurea	56%	da 21 a 24 anni	0,1%
Quadri	12%	Diploma	40%	da 25 a 29 anni	0,5%
Impiegati	82%	Altro	4%	da 30 a 39 anni	39,7%
Operai	2%			da 40 a 49 anni	49,0%
				da 50 a 54 anni	8,5%
				> di 54	2,2%
TOTALE	100%		100%		100%

(*Fonte SO.GE.I.*)

Sotto il profilo strettamente tecnologico, le competenze aziendali sono quelle di una società che eroga un panorama avanzato e diversificato di servizi. Il profilo di diffusione delle competenze stesse, con la percentuale del personale tecnico che le possiede (ogni dipendente dell'azienda presenta più di una competenza) appare articolato.

PROFILO DI DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE TECNOLOGICHE	
Ambiente Mainframe e Web Windows (SQL Server, DCOM/COM+, IIS)	67,2%
Ambiente Web Unix, Linux , Sun Solaris (Java, Apache, Websphere)	13,5%
Client/Server (linguaggi, OLTP, Middleware, Datawarehouse)	38,7%
Reti, Sistemi e Protocolli di Rete	12,1%
Programmazione Object Oriented e Tools di sviluppo multipiattaforma	4,9%
Sistemi Gestionali	2,8%

(*Fonte SO.GE.I.*)

L'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione: problemi e prospettive

1) *L'istituzione della Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria*

All'interno della riforma tributaria descritta, si è collocata l'istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, istituita dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria. A detta Commissione, composta da undici membri designati dai Presidenti delle Camere, è affidato il compito di vigilare sul sistema dell'anagrafe tributaria, disciplinata secondo le modalità riportate nella citata legge. La legge 6 agosto 1981, n. 433, di proroga della convenzione tra la SO.GE.I. e il Ministero delle finanze, ha ampliato le funzioni della Commissione cui ha demandato, in particolare, il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni in essa contenute (cfr. ultimo comma dell'articolo 1).

L'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, ha ulteriormente ampliato i compiti della Commissione, con riferimento al completamento, l'esecuzione nonchè la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

2) *L'oggetto dell'indagine conoscitiva e il programma delle audizioni*

Nell'ambito delle sue competenze la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria.

L'indagine conoscitiva si pone in linea di continuità con l'attività conoscitiva svolta dalla medesima Commissione nel corso della XIII Legislatura. Nel documento conclusivo della predetta indagine conoscitiva riguardante il ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari (doc. XVII-*bis* n. 3), approvato dalla Commissione nella seduta del 26 maggio 1999, risulta ribadita l'esigenza secondo cui la pubblica amministrazione, in virtù dell'avviato processo di semplificazione del sistema fiscale e tributario, «sembra aver bisogno, più che in passato, di un partner in grado di supportare la trasformazione del Ministero delle Finanze e rilanciare il ruolo del sistema informativo che deve divenire strumento determinante del rinnovamento fiscale fornendo adeguato supporto alla amministrazione sia con riferimento al decentramento fiscale che in relazione alla riprogettazione dell'organizzazione e delle procedure dell'Amministrazione».

L'affermarsi di un nuovo modello fiscale; l'esigenza di verificarne la reale evoluzione ed efficienza operativa nel perseguimento degli obiettivi di riduzione e semplificazione dell'onere amministrativo sui cittadini, sul piano del contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale, nonchè le sue potenzialità nell'azione di rendere più incisiva l'azione di politica economica del Governo e del legislatore: queste le motivazioni – congiuntamente all'esigenza di valutare gli indirizzi dell'azione governativa nella riconduzione della concessionaria del servizio di anagrafe tributaria sotto un più stretto controllo o influenza dominante del Ministero – che hanno indotto la Commissione a convenire, nelle sedute del 23 e 30 gennaio 2002, sull'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria.

Detta indagine è stata deliberata dalla Commissione nella seduta del 27 febbraio 2002 ed è stato fissato al 26 agosto 2002 il termine per la sua conclusione; successivamente, il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2002.

L'indagine conoscitiva ha consentito di verificare, nella sua prima fase, le condizioni di sussistenza della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di gestione dell'anagrafe tributaria, SO.GE.I. S.p.A.; l'acquisizione di informazioni sull'assetto azionario e l'organizzazione interna; il ruolo e le funzioni esercitate dalla SO.GE.I. nella gestione dell'anagrafe tributaria; e, infine, il processo decisionale e le modalità che hanno portato all'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato.

Successivamente, partendo dai dati di conoscenza acquisiti, l'indagine si è posta l'obiettivo di valutare l'adeguatezza e le eventuali necessità di aggiornamento del sistema di funzionamento dell'anagrafe tributaria, attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni che hanno coinvolto il

Presidente e il rinnovato Consiglio di amministrazione della SO.GE.I., nonchè soggetti rappresentativi di enti ed istituzioni interessate per vari profili di competenza, categorie di operatori professionali, rappresentanti del Governo e di autorità amministrative indipendenti.

In particolare, nella seconda fase dell'indagine conoscitiva, la Commissione ha inteso integrare il programma precedentemente deliberato per approfondire ulteriori tematiche: la realizzazione e il potenziamento dei progetti informatici attraverso la rete *internet*; l'estensione del servizio fornito dalla società di gestione informatica alle regioni e agli enti locali; l'integrazione tra i sistemi di controllo predisposti dall'amministrazione finanziaria ed altre amministrazioni dello Stato, in funzione di una migliore gestione dell'anagrafe tributaria; l'inserimento e la gestione dei dati relativi a nuovi contribuenti, quali gli immigrati regolarizzati, da parte del soggetto gestore dell'anagrafe tributaria, e le conseguenti modalità di attuazione; la realizzazione di interventi per l'emersione di contribuenti non inclusi nell'anagrafe tributaria e il coordinamento con gli organi preposti al controllo; l'individuazione e la correzione di eventuali criticità esistenti nel sistema di gestione dell'anagrafe tributaria; la corrispondenza e l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina prevista in sede di Unione europea.

Le integrazioni al programma hanno quindi riguardato anche gli ulteriori soggetti da audire, individuati in rappresentanti del Governo nell'amministrazione degli interni; rappresentanti della Banca d'Italia; rappresentanti della Corte dei Conti; rappresentanti del CNEL; rappresentanti di autorità indipendenti, in particolare, dell'Autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali; rappresentanti degli organi preposti al controllo, alla riscossione e alle verifiche tributarie.

La Commissione inoltre ha ritenuto utile integrare l'indagine conoscitiva con l'effettuazione nella giornata del 19 giugno 2002 di un sopralluogo presso la sede della SO.GE.I., in Roma, nel corso della quale è stato possibile acquisire, anche con dimostrazioni pratiche, ulteriori elementi di valutazione in ordine al sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, nonchè i criteri tecnico-operativi adottati. Del resoconto di tale visita è stata data notizia alla Commissione in sede di comunicazioni del Presidente rese nella seduta del 2 luglio 2002.

L'indagine si è articolata attraverso ventiquattro sedute.

L'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato

La principale questione affrontata dalla Commissione è stata quella relativa all'acquisizione del controllo di gestione del servizio di anagrafe tributaria da parte dello Stato. Si è quindi proceduto all'individuazione dei presupposti affinchè questo potesse avvenire in un confronto tra la Commissione, i rappresentanti del Governo e i vertici della SO.GE.I.

1) *Il percorso seguito per la cessione della SO.GE.I: il riconoscimento del valore della società*

Il nucleo centrale che ha alimentato il dibattito sviluppatosi nel corso della prima fase dell'indagine conoscitiva ha riguardato essenzialmente le condizioni di sussistenza della convenzione esistente tra il Ministero e dell'economia e delle finanze e la SO.GE.I. nella gestione dell'anagrafe tributaria nonchè, in virtù dell'imminente scadenza della convenzione prevista per maggio 2003, il futuro ruolo di quest'ultima.

1.1) Audizione del Vice Ministro, professore Mario Baldassarri del 10 aprile 2002: necessità di acquisire SO.GE.I. sotto il controllo pubblico

Già nel corso della prima audizione dell'indagine conoscitiva il rappresentante del Governo, il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri (seduta del 10 aprile 2002) ha sottolineato come, risiedendo «il cuore del problema nella delicatezza della banca dati dell'anagrafe tributaria che è un compito essenziale e diretto dello Stato», sorgesse l'esigenza, avvertita dal Governo, di riportare, da un punto di vista politico ed istituzionale, il servizio di anagrafe tributaria nell'ambito dell'amministrazione pubblica. A fronte di questa esigenza, il Vice Ministro ha indicato tre alternative, rimettendo la soluzione definitiva a valutazioni successive:

1) acquisizione della SO.GE.I. da parte della pubblica amministrazione, valutando in un tale ambito la convenienza o meno di costituire, sotto il profilo dell'assetto societario, una azienda a maggioranza pubblica con una partecipazione minoritaria di capitale privato qualificato e di settore, in modo tale da mantenere un rapporto organico con un *partner* tecnologico disponibile ad investire per fornire il management e mantenere il livello di innovazione delle tecnologie informatiche applicate al sistema fiscale;

2) costituzione da parte dell'amministrazione fiscale di un nuovo soggetto pubblico a cui affidare il servizio di anagrafe tributaria;

3) apertura di una procedura di gara europea per la concessione del servizio di anagrafe tributaria.

L'indagine conoscitiva ha consentito, fin dall'inizio, di accertare come l'unificazione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel nuovo Ministero dell'economia e delle finanze abbia posto il problema tecnico di rendere omogenei, in prospettiva, i tre diversi sistemi informatici attualmente presenti nel Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di avere una tempistica, un controllo e una certezza dei dati più efficiente, proprio a causa della diversità dei sistemi.

1.2) L'audizione del presidente della SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato, ingegnere Nicola Cajano dell'8 maggio 2002: l'assetto societario

La delimitazione delle ipotesi in campo, nonchè il formarsi in seno alla Commissione di un orientamento favorevole al ritorno della SO.GE.I. nell'alveo del controllo pubblico al fine di sanare una situazione che, seppur legale, vedeva la detenzione del servizio di anagrafe tributaria nelle mani di un soggetto privato, hanno reso opportuni alcuni chiarimenti da parte dei vertici della SO.GE.I., nella seduta dell'8 maggio 2002. In tale occasione, infatti, si è preso atto che l'articolo 15 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), nell'abrogare tutte le disposizioni in materia di appalti di forniture nel settore dell'informatica (che prevedevano come condizione per la partecipazione alla gara la natura di società a prevalente partecipazione statale) ha fatto espresso riferimento anche all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, e all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688. In particolare, la dizione di *prevalente capitale pubblico* o a prevalente gestione statale non ha potuto trovare più applicazione per effetto dei processi di privatizzazione successivamente intervenuti. Tali disposizioni, peraltro, dettate dall'esigenza di tutelare gli obiettivi della tutela e della promozione della concorrenza, non hanno escluso la presenza di una partecipazione pubblica posta a tutela e garanzia del settore interessato, limitandosi ad abrogare la *prevalente* partecipazione pubblica. Tanto più che l'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha stabilito che «le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza».

Nel corso dell'audizione in oggetto si è riscontrato come, successivamente alla legge n. 142 del 1992, e in particolare nel 1997, alla data dell'offerta pubblica di vendita (OPV), la partecipazione pubblica in Telecom (e quindi in SO.GE.I.) era pari al 44,71 per cento, ridottasi successivamente al 5,17 per cento nel 1998, al 3,95 per cento nel 1999, al 3,46 per cento nel 2000 e, più o meno, della stessa entità nel 2001. Pur se esigua, quindi, la partecipazione pubblica nella medesima società SO.GE.I. è rimasta a sostegno della cosiddetta *golden share*, secondo i limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 1999. I rappresentanti della SO.GE.I. hanno quindi illustrato le modalità di gestione dell'anagrafe tributaria da parte della società con particolare riguardo ai criteri tecnico-operativi adottati, nonchè ai profili concernenti l'assetto organizzativo e societario della medesima.

1.3) L'audizione del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegner Lucio Stanca del 15 maggio 2002: l'importanza del patrimonio informatico di SO.GE.I.

L'importanza del patrimonio informatico della SO.GE.I. è stata sottolineata dal Governo con grande rilevanza. In particolare, nel corso dell'audizione il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegnere Lucio Stanca, nell'inquadrare il servizio di gestione dell'anagrafe tributaria nel più ampio disegno strategico del cosiddetto *e-Government*, ha illustrato il ruolo che la tecnologia informatica e le telecomunicazioni possono assumere nei confronti dell'amministrazione fiscale per favorire il miglioramento e l'innovazione dei servizi erogati. Il rappresentante del Governo ha quindi qualificato come prioritari, tra i servizi che il sistema informativo dell'amministrazione fiscale deve garantire, innanzitutto, la piena funzionalità della struttura di gestione delle entrate; la gestione completa dell'*iter* di lavorazione delle dichiarazioni fiscali; la realizzazione di strumenti per la lotta all'evasione; la realizzazione di strumenti di analisi fiscale per la valutazione del gettito conseguente a provvedimenti di natura fiscale e contributiva; la valorizzazione dei dati catastali a supporto dei professionisti, comuni, notai, uffici del territorio; l'aggiornamento del sistema cartografico nazionale; la registrazione in via telematica degli atti di compravendita immobiliare; la presentazione telematica delle dichiarazioni relative a beni importati o esportati; la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Nel corso dell'audizione è stata, altresì, illustrata la possibilità per gli utenti di accedere via Internet a diversi servizi interattivi di pubbliche amministrazioni riconducibili al sistema fiscale italiano; ciò in quanto i beni rinvenienti dalla convenzione, sia in termini di infrastrutture *hardware* e di rete sia in termini di procedure applicative, sono di proprietà dell'amministrazione fiscale, unico committente della SO.GE.I.

1.4) L'audizione dei rappresentanti del personale della SO.GE.I.: la qualificazione del personale della società

Il riconoscimento del valore del personale di SO.GE.I., altamente qualificato, è emerso più volte nel corso delle audizioni svolte. La Commissione ha perciò ritenuto importante il mantenimento dei livelli occupazionali della società: ciò a seguito, anche, dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-FIOM, CISL-FIM, UIL-UILM (12 giugno 2002) e del coordinatore della rappresentanza sindacale aziendale dei dirigenti di SO.GE.I., aderenti alla FEDERMANAGER, dottore Francesco Gerbino (18 giugno 2002). Detta audizione ha consentito di approfondire, nella fase antecedente alla decisione della cessione della società allo Stato, le problematiche occupazionali connesse alla gestione dell'anagrafe tributaria da parte della società convenzionata. In questa fase sono state rappresentate alla Commissione le preoccupazioni da parte dei rappresentanti dei lavoratori stante l'incertezza, esistente in quel momento,

delle trattative tra lo Stato e la SO.GE.I. per la cessione della società in mano pubblica.

1.5) Il dibattito sulle modalità di cessione di SO.GE.I. allo Stato: la posizione del Ministro Stanca

Idonee soluzioni per la gestione delle attività informatiche connesse al sistema della fiscalità sono state indicate dal Governo, nella persona del Ministro Stanca (audizione del 15 maggio 2002) in: interesse dell'amministrazione fiscale a riappropriarsi del governo strategico dell'informatica e, quindi, interesse ad avere la piena disponibilità e il completo controllo di questa leva a supporto dei processi di innovazione in atto; affidamento allo Stato della proprietà del soggetto preposto al ruolo di partner tecnologico, sì da avere la garanzia che il *management* della società si impegni esclusivamente a perseguire l'interesse pubblico e la libertà di rivolgersi al mercato, nel rispetto della normativa comunitaria, per tutte quelle attività che non abbiano caratteristiche di riservatezza connessa alla gestione di dati sensibili per lo Stato; apertura al mercato, invece, per quanto riguarda l'affidamento delle fasi realizzative e di gestione e per tutto ciò che non è di valore strategico, al fine di beneficiare dell'efficienza e dell'economicità del mercato stesso. La soluzione ideale per il titolare del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, rispondente ai principi sopra enunciati, è stata individuata, quindi, nell'affidamento al suddetto Ministero della competenza a definire le strategie, delegando al partner tecnologico controllato dallo Stato la predisposizione dei piani progettuali, con la possibilità di ricorso al mercato, per le fasi realizzative, attraverso l'acquisizione immediata di SO.GE.I., e, in un secondo tempo, l'affidamento graduale, attraverso il ricorso al mercato, delle attività non strategiche. Soluzione, questa, diretta soprattutto a garantire la massima continuità nella gestione dell'attività, anche per non creare problematiche con il personale interessato, evitando nel contempo lo svolgimento di lunghe procedure tipiche della gara in sede europea. L'alternativa a tale soluzione, cioè l'acquisizione parziale di SO.GE.I., per le sole componenti di governo, indirizzo, pianificazione e controllo, risultando di difficile praticabilità, lasciava aperti alcuni problemi quali la necessità di svolgimento di gare per le parti più operative e la difficile ripartizione del personale.

1.6) Il dibattito sulle modalità di cessione di SO.GE.I. allo Stato: la posizione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e quella di FINSIEL

La gara per l'affidamento di tutto il sistema non è stata considerata invece percorribile per la complessità della procedura, incompatibile con i tempi ristretti a disposizione, che avrebbero richiesto una nuova proroga della concessione alla SO.GE.I.. L'orientamento espresso dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze circa le sorti della SO.-

GE.I è stato, peraltro, in parte diverso rispetto a quello delineato dal responsabile del Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

Nel corso dell'audizione del Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dottor Giorgio Tino, infatti, svolta il 30 maggio 2002, la Commissione ha appreso dell'intendimento del Ministero dell'economia e delle finanze di aprire un negoziato con il *management* della controllante della SO.GE.I. (FINSIEL e Telecom) al fine di valutare la possibilità di una acquisizione, totale o maggioritaria, di SO.GE.I. da parte dello Stato, allo scopo anche di preservare *un patrimonio di conoscenze enorme e qualificato, che ha poche esperienze simili in campo internazionale*.

Nel corso della stessa seduta, l'amministratore delegato della FINSIEL S.p.a., dottor Nino Tronchetti Provera, ha reso quindi nota la decisione del consiglio di amministrazione della FINSIEL di nominare Mediobanca come *advisor* per una valutazione finanziaria della SO.GE.I., nella prospettiva di una trattativa con il Governo per la sua vendita allo Stato.

Nel corso dell'audizione inizialmente fissata per il 18 giugno 2002, e quindi svolta il 25 giugno 2002, il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri ha ribadito l'intendimento del Governo di ricondurre nell'alveo del settore pubblico il servizio di gestione dell'anagrafe tributaria, attraverso l'acquisizione della società SO.GE.I., con partecipazione al 100 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze. Una soluzione, a detta del rappresentante di quel dicastero, dettata anche dall'esigenza di riportare nell'ambito della amministrazione pubblica un compito essenziale, strategico e diretto dello Stato, collocato anche nell'ambito di un processo di specializzazione informatica del settore fiscale in particolare, e della pubblica amministrazione in genere, con relative sinergie e ricollocazioni di servizi tra le società che si occupano di informatica nel campo pubblico.

1.7) La posizione delle autonomie locali

Il sistema dell'anagrafe tributaria in rapporto alle prospettive e alle esigenze derivanti dal nuovo assetto del sistema delle autonomie locali - oltre ad essere stata una delle tematiche più ricorrenti nel corso dell'indagine conoscitiva, considerate le diverse implicazioni che presenta - è stata oggetto di una specifica audizione svolta il 26 giugno 2002, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dell'ANCI. Un elemento di criticità è scaturito dalle valutazioni, espresse dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, che hanno ravvisato nelle attuali modalità di gestione dell'anagrafe tributaria poste in essere dalla SO.GE.I., un sistema *assolutamente* impermeabile alle esigenze delle Regioni ed alle loro prerogative in materia fiscale costituzionalmente riconosciute. Di qui la necessità di prevedere un sistema teso ad avviare un effettivo processo per l'introduzione del federalismo fiscale e per il decentramento, in modo tale da garantire alle regioni e ai comuni una tempestiva informazione sul-

l'andamento dei flussi finanziari nonchè – questione ritenuta di estrema importanza – la disponibilità, attualmente non concessa da parte della SO.GE.I., dei dati analitici dei rapporti tributari accolti nel sistema unificato dei versamenti (con riferimento al decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997) inerenti i tributi delle regioni e degli enti locali, al fine di «*poter governare da subito la propria autonomia tributaria anche in funzione degli obblighi che ad esse derivano dal rispetto del patto di stabilità e dal riequilibrio della spesa sanitaria*» (audizione del 26 giugno 2002 dell'assessore Rocco Palese, rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome).

I rappresentanti dell'ANCI hanno individuato un ulteriore elemento di criticità nella mancanza di un dialogo diretto (come invece avviene con l'Agenzia delle Entrate) tra enti comunali e SO.GE.I., auspicando la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto. È emerso, infatti, che il rapporto dei Comuni con la SO.GE.I. concerne fondamentalmente le due direttrici della formazione della carta d'identità elettronica e della formazione dei ruoli tributari, e per ambedue gli aspetti le implicazioni problematiche hanno riguardato la possibilità di una corretta identificazione sia della persona fisica sia della persona giuridica, attraverso il codice fiscale. È stato rilevato, in particolare, come la banca dati dell'anagrafe tributaria nazionale della SO.GE.I., derivante dal caricamento delle dichiarazioni dei redditi, presenti per le persone fisiche un certo grado di mancanza di allineamento con le anagrafi comunali, il che ostacola la possibilità di effettuare un confronto, con conseguente difficoltà nella corretta formazione dei ruoli, nonchè nella realizzazione della carta di identità elettronica che tra i suoi requisiti principali richiede proprio l'allineamento con il codice fiscale. Si è segnalato, infine, alla Commissione il fatto che una piena condivisione di dati tra le banche centralizzate e quelle delle anagrafi comunali apporterebbe dei benefici anche sul versante di recupero ed emersione dell'evasione fiscale. In tal senso, la sperimentazione di allineamento delle anagrafi comunali con l'anagrafe tributaria nazionale, avviata nel 2000, ha fatto emergere, nel corso dell'indagine, situazioni quale quella di Torino dove, tra la popolazione residente in quel comune, vi è una parte di persone (pari all'1,8 per cento) nate prima del 1960, assolutamente sconosciute al fisco centrale.

1.8) Il ruolo della Guardia di Finanza nell'ambito dell'anagrafe tributaria: la collaborazione con SO.GE.I.

Durante l'audizione dei vertici della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Vincenzo Suppa, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale, e Colonnello Antonio Carelli, Capo Ufficio Telematica del Comando Generale, intervenuti in rappresentanza del Comandante della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata Alberto Zignani e del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Nino di Paolo, è stato evidenziata l'importanza di un adeguato impiego di moderni strumenti informatici che permettano

di suffragare le risultanze dell'attività di *intelligence*, connaturata alla funzione tipica della polizia tributaria investigativa, consentendo di collegarsi con varie banche dati, compresa l'anagrafe tributaria. Sono state, quindi, illustrate le varie procedure poste in essere per l'emersione del sommerso, con particolare riferimento ai prodotti elaborati da SO.GE.I. – sulla scorta delle esigenze rappresentate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate (un prodotto fornito a richiesta) – quali il modello unificato di verifica (MUV), che costituisce la base di rilevazione di tutti i servizi di verifica e di controllo in materia di imposte sui redditi e di I.V.A. effettuati dai comandi del Corpo e dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. Si è quindi avuto modo di precisare come l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal sistema dell'anagrafe tributaria abbia offerto all'istituzione un'ulteriore possibilità per essere al passo con i tempi e per corrispondere in modo sempre più aderente alle esigenze di informatizzazione che provengono dalla realtà economica con la quale il Corpo della Guardia di Finanza si confronta quotidianamente nel corso dell'attività di servizio svolta fuori del paese.

È stato quindi precisato come la Guardia di Finanza abbia rapporti con la SO.GE.I., quale fornitore di servizi, unitamente agli altri soggetti dell'amministrazione finanziaria. In particolare, il Corpo della Guardia di Finanza beneficia di attività inserite e realizzate attraverso gli atti esecutivi della convenzione di concessione che possono riassumersi nello sviluppo di applicazione per l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria sulla base delle esigenze operative del Corpo (alcune di queste realizzazioni sono state richieste anche dagli uffici del Ministero dell'economia delle finanze); nella realizzazione di infrastrutture e forniture di apparati *hardware* (in particolare per i nuclei regionali e provinciali e della polizia tributaria); in consulenze sistemistiche e di formazione specifica su procedure informatizzate (anche per la necessità di avere i due sistemi informatici allineati). Vi è quindi un'integrazione della rete trasmissione dati della Guardia di Finanza a quella del Ministero dell'economia e delle finanze, che già collegava gli uffici in sede provinciale e il potenziamento dei sistemi attivi presso i nuclei regionali di polizia tributaria ed implementazione degli stessi a tutti i nuclei provinciali. Allo stesso tempo si ha sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni già disponibili, soprattutto mediante potenziamento dei motori di ricerca sugli archivi dell'anagrafe tributaria; scambio di informazioni tra centro e periferia e tra il Corpo e gli uffici finanziari, mediante implementazione di sistemi di messaggistica o interazione diretta su archivi; sviluppo di procedure di monitoraggio degli operatori e degli scambi intracomunitari; manutenzione evolutiva delle procedure, con particolare riferimento alle interrogazioni selettive; ai soggetti indagati, con la creazione di archivi ed al potenziamento della guida operativa in linea; trasmissioni in linea dei verbali agli uffici finanziari, per giungere alla soppressione dei modelli cartacei, che accompagnavano i verbali agli uffici IVA e imposte dirette competenti.

Nel corso dell'audizione è emerso, quindi, come la Guardia di Finanza e la SO.GE.I. abbiano rapporti tra di loro che non derivano soltanto dalla convenzione, ma anche da una volontà collaborativa che li ha portati ad elaborare, su richiesta, un modello particolarmente utile per l'azione non solo di indagine e di repressione, ma anche di prevenzione per quanto riguarda la possibile evasione contributiva. È stato quindi espresso apprezzamento per i risultati conseguiti, per esempio con l'emersione degli ottomila evasori in totale nel corso del 2002, oltre al rapporto di forte collaborazione e, soprattutto, di grande professionalità e reciprocità esistente tra Guardia di finanza e SOGEI. In ordine invece al numero modesto del recupero degli evasori totali, si è appreso come spesso si stabilisca un collegamento non corretto tra emersione del lavoro sommerso ed evasione fiscale totale. Quanto alla diminuzione del contenzioso la stessa si è resa possibile anche grazie all'intrapreso percorso di qualità, che ha condotto ad un aumento degli accertamenti per adesione, per cui, il contribuente, consapevole che i rilievi che gli vengono contestati hanno un loro fondamento, reputa conveniente ricorrere a questo strumento.

1.9) La cessione di SO.GE.I. allo Stato: l'orientamento manifestato dalla Commissione e la decisione finale assunta dal Governo

In questa prima fase dell'indagine conoscitiva, l'attenzione anche degli organi di stampa per un argomento così delicato, la cui soluzione sembrava per lungo tempo in corso di definizione ma non ancora certa, hanno indotto la Commissione ad esprimere un orientamento comune prima della decisione finale del Governo, in merito alla soluzione da adottare sulla SO.GE.I.. In particolare, l'esigenza di affidare al controllo pubblico la gestione del servizio di anagrafe tributaria è stata ribadita nel corso della seduta del 2 luglio 2002, in sede di comunicazioni rese dal Presidente Foti sulle linee evolutive del sistema di gestione dell'anagrafe tributaria.

I dettagli tecnici e contabili relativi all'operazione di acquisto di SO.GE.I. da parte dello Stato sono stati forniti, successivamente, dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (seduta del 9 luglio 2002), nel corso della quale la Commissione è stata informata dell'avvenuta stipula del contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali e la FINSIEL, effettuata in data 1º luglio. Per effetto di tale accordo si è pervenuti quindi all'acquisto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della totalità del pacchetto azionario di SO.GE.I., per un prezzo pari a 35.993.733 euro, da pagarsi a cura del Dipartimento per le politiche fiscali in due rate coincidenti con il 31 luglio 2002 e 30 giugno 2003. L'accordo ha previsto, altresì, che il prezzo stabilito avesse quale presupposto la distribuzione a Finsiel delle riserve disponibili nel patrimonio netto di SO.GE.I., quantificate in 25.007.922 euro e relative, come precisato, ad utili acquisiti nei precedenti esercizi ed accantonati dall'azionista temporaneamente a riserva.

Il giorno successivo a tale audizione la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha approvato un documento riassuntivo

del dibattito emerso nel corso delle comunicazioni del Presidente sulle linee evolutive della gestione dell'anagrafe tributaria rese nella seduta del 2 luglio. In quella sede, la Commissione, in particolare, ha constato come, nello svolgimento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria fino ad allora svolta, si fossero verificate le condizioni di sussistenza della convenzione in essere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di gestione dell'anagrafe tributaria, SO.GE.I. S.p.A.; nonchè che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione dei rappresentanti del Governo, dei rappresentanti della FINSIEL S.p.A. e della SO.GE.I. S.p.A., di quelli delle organizzazioni sindacali e del mondo delle autonomie, e dall'effettuazione di una missione presso la sede della SO.GE.I. (esaminate le prospettive di cessione della SO.GE.I. S.p.A. allo Stato in vista della scadenza della proroga tecnica della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SO.GE.I.) fosse emersa l'opportunità di ricondurre sotto il controllo pubblico la gestione dell'anagrafe tributaria. La Commissione ha quindi ribadito il proprio orientamento, già espresso nel corso delle audizioni, circa l'opportunità di portare la gestione dell'anagrafe tributaria sotto il diretto controllo pubblico, così come d'altra parte era emerso anche nella XIII legislatura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Apparendo quindi conclusa la fase delle trattative tra Ministero dell'economia e delle finanze e la FINSIEL S.p.A., con l'acquisizione da parte dello Stato del 100 per cento di SO.GE.I., come comunicato nella seduta 9 luglio 2002, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare conclusivamente gli orientamenti emersi fino a quel momento, anche allo scopo di una loro confluenza nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, quali utili elementi di indirizzo per il Governo al fine della definizione del futuro ruolo della SO.GE.I. nella gestione dell'anagrafe tributaria.

In tal senso, ai fini anzidetti, quindi, la Commissione ha indicato i seguenti punti di indirizzo.

A) Innanzitutto, il prioritario riconoscimento della gestione della banca dati dell'anagrafe tributaria quale compito essenziale e diretto dello Stato.

B) Riconoscimento a SO.GE.I. di una competenza ed una professionalità rilevante. La stessa, acquisita nel corso degli anni, potrà costituire un patrimonio importante per lo Stato, in particolare per quanto riguarda i criteri tecnico-operativi adottati, nonchè l'assetto organizzativo definito, considerato che la tecnologia informatica è destinata ad assumere per l'amministrazione fiscale un'importanza determinante, per favorire il miglioramento e l'innovazione dei servizi erogati (quali: la funzionalità della struttura di gestione delle entrate, lo sviluppo del rapporto telematico con il contribuente; la gestione completa dell'iter di lavorazione delle dichiarazioni fiscali; la realizzazione di strumenti per la lotta all'evasione, la realizzazione di strumenti di analisi fiscale per la valutazione del gettito

conseguente a provvedimenti di natura fiscale e contributiva; la valorizzazione dei dati catastali a supporto dei professionisti, dei comuni, dei liberi professionisti, degli uffici del territorio; l'aggiornamento del sistema cartografico nazionale, la registrazione in via telematica degli atti di compravendita immobiliare; la presentazione telematica delle dichiarazioni relative a beni importati o esportati, la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato).

C) Condivisione del ritorno sotto il controllo pubblico della SO.GE.I. (soggetto preposto al ruolo di partner tecnologico) sì da garantire che il *management* della società sia impegnato esclusivamente a perseguire interessi diffusi, pur nella autonomia di rivolgersi al mercato, nel rispetto della normativa comunitaria, per lo svolgimento di quelle attività che non abbiano caratteristiche di riservatezza connesse alla gestione di dati sensibili per lo Stato. Detta soluzione appare in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dall'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, secondo il quale il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o la partecipazione a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

D) Prevedere per SO.GE.I. un ruolo di società di servizio per le autonomie locali (in particolare per quanto riguarda i comuni e le regioni), tenuto anche conto delle indicazioni espresse dai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nel corso delle audizioni svolte.

E) Necessità che il Parlamento sia messo in grado di esercitare il proprio potere di indirizzo e vigilanza anche mediante un adeguato collegamento informatico che consenta l'utilizzo di dati statistici, anche in considerazione del fatto che l'acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato potrebbe comportarne un'utilizzazione più complessa non solo da parte del Ministero, ma anche di milioni di contribuenti ed intermediari, quali associazioni di categoria, professionisti, centri di assistenza fiscale, e degli enti locali in vista dell'attuazione di un sistema di federalismo fiscale.

F) Necessità di facilitare l'accesso ai dati statistici, ai fini di ricerca, da parte di singoli studiosi, università, centri di ricerca, e dalle associazioni di categoria, dei collegi ed ordini professionali.

G) Opportunità, inoltre, di definire idonee forme di controllo sull'uso dei dati riservati concernenti i cittadini, il patrimonio nazionale, le strutture e gli elementi significativi di ogni azienda, che per loro natura presentano profili di delicatezza, anche mediante una più incisiva e chiara definizione del ruolo degli organi parlamentari di indirizzo e controllo.

H) Opportunità, altresì, di valutare i tempi, le modalità, i costi dell'intero progetto industriale di acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato, oltre che le garanzie per il personale, nonchè la possibilità per il Parlamento di essere chiamato a pronunciarsi sulle nomine dei nuovi vertici della SO.GE.I.

I) In relazione alle nuove modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, la prioritaria definizione di un ruolo più incisivo delle funzioni di controllo della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria in modo più definito rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1976, e dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 27 novembre 1982, n. 873, nonchè dalle successive disposizioni, apparendo opportuno, quindi, che il Parlamento assuma idonee iniziative, anche di carattere legislativo, che consentano di potenziare il ruolo della Commissione, valorizzandone le funzioni di vigilanza, sia sotto l'aspetto del controllo che di quello dell'indirizzo, anche in relazione ai nuovi servizi che il soggetto gestore dell'anagrafe tributaria potrà rendere agli enti locali.

2) *La verifica del corrispettivo versato per l'acquisizione di SO.GE.I.*

2.1) Il problema della ricapitalizzazione di SO.GE.I.

Ulteriori elementi di conoscenza relativi all'entità dell'esposizione debitoria di SO.GE.I. nei confronti di Telecom Italia e quindi in ordine all'entità del prezzo di vendita di SO.GE.I., è stata quindi ribadita alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, dal Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri, dopo che nella seduta del 18 settembre 2002 sono stati resi noti i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di SO.GE.I. (la cui audizione è avvenuta il 9 ottobre 2002). In una lettera indirizzata al Presidente della Commissione, a seguito di esplicita richiesta manifestata nel corso delle sedute da alcuni commissari, di cui è stata data comunicazione nella seduta del 23 ottobre 2002, il rappresentante del ministero dell'economia e delle finanze, ha precisato che l'esposizione debitoria di SO.GE.I. era pari a circa 140 milioni di euro, dovuti alla mancanza di atti contrattuali con le Agenzie che – stipulati solo successivamente – non hanno permesso alla SO.GE.I. di incassare i propri crediti. La precisazione del Vice Ministro va letta nel senso che, avendo SO.GE.I. incassato i propri debiti pregressi nei confronti delle Agenzie immediatamente dopo l'acquisto (con la susseguente restituzione a Telecom del finanziamento ricevuto) la chiusura di detta operazione finanziaria non ha avuto alcuna attinenza con il prezzo dell'operazione di acquisto della SO.GE.I..

2.2) I chiarimenti forniti dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze

Sull'eventuale ricapitalizzazione del capitale SO.GE.I., dopo l'acquisto da parte dello Stato, la Commissione ha ritenuto di valutare la correlazione esistente tra l'aspetto legato alla quantificazione del prezzo di ac-

quisto della SO.GE.I. e quello di un immediato, successivo aumento di capitale della società attraverso un conferimento pari a 15 milioni di euro. Detto aumento di capitale è stato preannunciato nell'audizione del 5 novembre 2002 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, professore Mario Baldassarri, del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, dottor Raffaele Ferrara, e del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, dottor Andrea Manzitti, nonchè del Presidente della SO.GE.I. S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato.

L'opinione espressa sia dai rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, in particolare dal capo del dipartimento delle politiche fiscali, nel corso della suddetta audizione, sia dai vertici della nuova SO.GE.I., nella persona del suo presidente Sandro Trevisanato, nell'audizione dello stesso giorno, è stata nel senso di tenere separati i due aspetti di alienazione e incremento del capitale sociale, essendosi ricondotta l'operazione di incremento del capitale sociale alla garanzia di una adeguata dotazione di risorse finanziarie per dare attuazione al piano industriale perseguito nell'ambito del sistema fiscale e, quindi, per l'assolvimento della propria funzione istituzionale.

2.3) La necessità di un ulteriore chiarimento

Su esplicita richiesta del vicepresidente della Commissione, il deputato Aldo Cennamo, formulata con lettera indirizzata al Presidente della Commissione, di cui è stata data lettura dal Presidente della Commissione nella seduta del 6 novembre 2002, la Commissione ha deciso di procedere ad una ulteriore audizione del Vice Ministro per l'economia e le finanze, professore Mario Baldassarri, allo scopo di approfondire in modo esauriente le diverse questioni prospettate dagli interventi dei soggetti auditi, con particolare riferimento alla portata delle considerazioni contenute nella nota consegnata in occasione dell'audizione del presidente, avvocato Sandro Trevisanato, e dell'amministratore delegato della SO.GE.I., ingegnere Aldo Ricci, in ordine alla capitalizzazione della società. Non risultavano, infatti, ai commissari ancora sufficientemente chiariti i profili di criticità evidenziati, pur alla luce delle precedenti audizioni svolte.

Il punto di chiarimento richiesto dal deputato Cennamo ha riguardato in particolare l'affermazione circa la ricapitalizzazione della società, stante il fatto che in assenza di intervento dello Stato la società non avrebbe avuto altra scelta se non quella di ricorrere al credito in quanto la sua situazione patrimoniale e finanziaria si presentava strutturalmente squilibrata. Tali considerazioni erano, ad una più attenta lettura, preoccupanti sotto diversi profili, poichè in base alle informazioni acquisite dalla Commissione, l'operazione di acquisizione della SO.GE.I. da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ha comportato un esborso di circa 36 milioni di euro. La Commissione ha richiesto quindi di chiarire ulteriormente se la società avrebbe realizzato un ulteriore indebitamento dall'operazione.

2.4) Le indicazioni pervenute dal Vice Ministro per l'economia e le finanze, professore Mario Baldassarri

Il definitivo chiarimento è pervenuto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro professore Mario Baldassarri, il quale nel corso della seduta del 26 novembre 2002 ha ribadito che la trattativa con i precedenti azionisti si è conclusa con una valutazione della società pari a quasi 36 milioni di euro, circa 70 miliardi delle vecchie lire. Il Vice Ministro Baldassarri ha chiarito, così, che nel corso della trattativa, tale valutazione è stata effettuata anche in funzione di ciò che si trovava all'interno dell'impresa stessa, per cui vi è stata un'operazione, precedente al passaggio del pacchetto azionario, di distribuzione di riserve per circa 25 milioni di euro. Il rappresentante del Governo ha precisato, altresì, che al momento del passaggio del pacchetto azionario la valutazione è stata limitata ai quasi 36 milioni di euro: ossia, implicitamente, che, considerando anche le riserve societarie, la valutazione sarebbe stata intorno a 60 milioni di euro. Dopo l'acquisizione, al fine di adeguare la struttura ai compiti assegnati alla SO.GE.I. si è ritenuto opportuno procedere ad un aumento del capitale sociale di soli 15 milioni di euro; il rappresentante del Governo ha evidenziato come, anche se la tempistica dell'operazione poteva portare a questa sequenza, i due aspetti sono stati assolutamente separati l'uno dall'altro.

Durante l'audizione è stato precisato che una cosa è stata la valutazione della società al netto delle riserve precedentemente distribuite, mentre altro è stato l'assetto del capitale sociale congruo per lo svolgimento dell'attività, ciò che è stato definito *un dato aritmetico*, un tecnicismo.

Si è quindi appreso che si è trattato di un'operazione al netto delle riserve che erano state precedentemente distribuite ai vecchi azionisti, togliendo riserve per circa 25 milioni di euro che, se fossero rimaste all'interno della società, avrebbero determinato l'assunzione per la SO.GE.I. di un valore di 60 milioni di euro. Il rappresentante del Governo ha aggiunto espressamente che: «il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto pagare 60 milioni di euro ai precedenti azionisti di SO.GE.I.. Se sono state prelevate, prima dell'acquisto, riserve per 25 milioni di euro, ciò è stato fatto per evitare sostanzialmente un doppio passaggio, e dunque sono stati pagati quasi 36 milioni di euro. In altri termini, il valore complessivo della società, comprendendo le riserve, era pari a 60 milioni di euro, mentre senza le riserve era quasi 36 milioni di euro. Ciò significa che gli ex azionisti hanno avuto sia i 25 milioni di euro di riserve distribuite, sia i quasi 36 milioni pagati al momento del passaggio del pacchetto azionario». Ancora una volta è stato evidenziato che se anche questa sequenza è avvenuta in tempi brevi, tutto ciò è avvenuto indipendentemente dall'operazione di aumento del capitale sociale che, peraltro, assume una diversa entità. La capitalizzazione della SO.GE.I. con quasi 36 milioni di euro, poteva risultare non del tutto adeguata ai fini del lavoro che deve svolgere, e allora si è ritenuto opportuno aumentarne il capitale sociale di 15 milioni di euro. I due *giudizi importanti* sotto il profilo economico

hanno riguardato quindi, da un lato, la valutazione della SO.GE.I. e, dall'altro, il capitale adeguato per consentirle di svolgere, in futuro, la propria attività. Si è trattato, nel primo caso, di una valutazione pari a 60 milioni di euro considerando le riserve, e quasi 36 milioni, senza; mentre nel secondo si è individuato in 50 milioni di euro il capitale sociale adeguato.

Circa la ricapitalizzazione di SO.GE.I. S.p.A., il Vice Ministro Baldassarri ha chiarito inoltre che l'aumento di capitale è stato inferiore alle riserve distribuite, e quindi non è stato disposto per ricostituirle, ribadendosi ancora una volta essersi trattato *quasi di un fatto aritmetico*: «poichè, se avessimo dovuto pagare 50 milioni di euro anzichè quasi 36, allora i precedenti azionisti avrebbero ricevuto 15 milioni di euro in più, ma non avrebbero assorbito precedentemente le riserve, e noi non avremmo deliberato l'aumento di capitale». La scelta del Governo, ha precisato il Vice Ministro, è stata quindi quella di fare chiarezza nell'operazione, e stabilire che la società sarebbe stata venduta senza riserve, mentre i precedenti azionisti, nella loro totale e perfetta autonomia, si sarebbero distribuiti le riserve preesistenti: «la società, di conseguenza, ha assunto un certo valore e noi, autonomamente, come nuovi azionisti al 100 per cento, abbiamo espresso un giudizio sul livello di capitalizzazione congruo: ecco il perchè dell'aumento di capitale di 15 milioni di euro» (audizione del 26 novembre 2002).

3) *La riforma del Ministero dell'economia e delle finanze e l'incidenza della nuova struttura su SO.GE.I. S.p.A.*

La nuova SO.GE.I. S.p.A. si trova quindi ad operare all'interno di una diversa struttura organizzativa, essendo passata dal Ministero delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, ha previsto infatti l'accorpamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle Finanze, in un unico Ministero denominato dell'Economia e delle Finanze al quale, tra le altre, spettano le funzioni in materia fiscale. In tale contesto, dal 1º gennaio 2001 sono operative quattro Agenzie fiscali - Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio e Agenzia delle Entrate -, che hanno sostituito i precedenti Dipartimenti e a cui è stata trasferita la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni già di pertinenza di questi ultimi. Dotate di personalità giuridica, alle agenzie sono demandati compiti che si caratterizzano per l'accentuato grado di autonomia (regolamentare, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria) volto a garantire la managerialità della gestione ed il raggiungimento di precisi obiettivi di risultato.

In particolare, i rapporti tra Ministero dell'economia e finanze e le Agenzie fiscali sono regolati attraverso apposite convenzioni che fissano i servizi e gli obiettivi da raggiungere, nonchè le strategie e le risorse di-

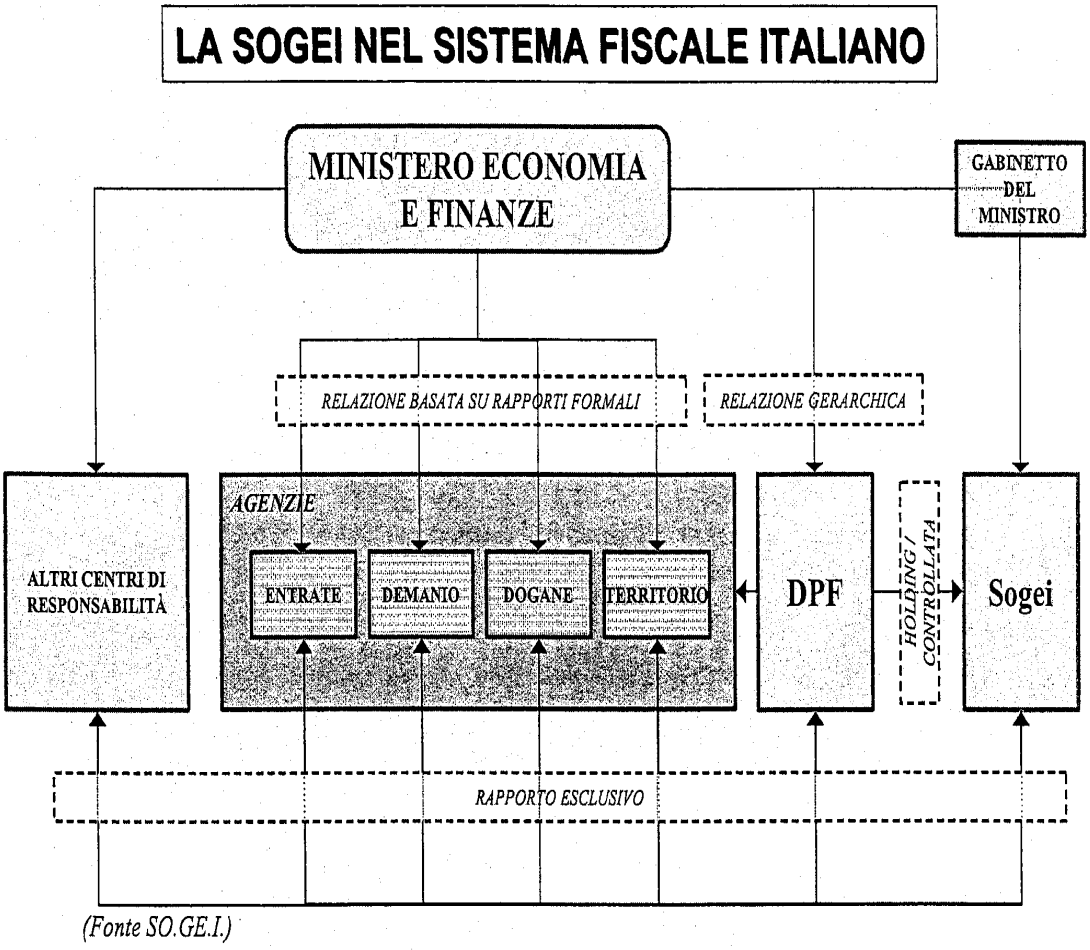
sponibili. Il coordinamento, il monitoraggio e il controllo è affidato al Dipartimento per le Politiche Fiscali, come centro unitario di direzione amministrativa della fiscalità statale, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107.

La SO.GE.I. ha quindi la struttura di società per azioni il cui capitale sociale, costituito da 25.330 azioni del valore nominale ciascuna di – 1000,00 per un totale – 25.330.000,00), è detenuto al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. L'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, già citato, ha stabilito infatti che il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o la partecipazione a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

La SO.GE.I. si colloca quindi nell'ambito di altre strutture organizzative facenti parte dell'ex Ministero delle finanze: il Gabinetto del Ministro, il Servizio interno di controllo (Sinco), il Servizio consultivo e ispettivo tributario (Secit), la Guardia di Finanza, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, l'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

L'acquisizione della SO.GE.I. da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ha riportato sotto il diretto controllo pubblico, con uno strumento di tipo privatistico, la responsabilità dello sviluppo e della conduzione del sistema informativo della fiscalità. La società dovrebbe vedere aumentare, rispetto al precedente ruolo, le proprie responsabilità istituzionali, passando dalla posizione di fornitore esterno, convenzionato con l'amministrazione finanziaria, a quella di azienda pubblica con la funzione di prestare servizi al sistema della fiscalità al quale appartiene a tutt'oggi, a tutti gli effetti. In tal senso, vi è l'aspettativa di una forte interrelazione tra gli obiettivi delle Agenzie e la SO.GE.I., in considerazione del fatto che il sistema informativo della fiscalità si trova strutturalmente inserito nei programmi di ammodernamento e innovazione previsti dal Governo; e visto che il suo peso, nel quadro dell'informatica nella pubblica amministrazione, è ben rappresentato dall'entità delle risorse per l'*information communication tecnology* assegnate nel 2002, pari a circa il 40 per centodella spesa totale.

La SO.GE.I. si inserisce quindi nel sistema fiscale italiano, secondo il seguente schema.



Le nuove frontiere dell'attività di gestione del servizio reso dall'anagrafe tributaria

Accanto alla principale problematica sopra evidenziata, quella concernente l'acquisizione di SO.GE.I. da parte dello Stato, nonchè la sua nuova collocazione all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze, ulteriori aspetti affrontati nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione hanno riguardato: 1) il nuovo piano industriale di SO.GE.I.; 2) il servizio di gestione dell'anagrafe tributaria in relazione alla definizione di un processo di federalismo fiscale; 3) le esigenze emerse nell'ambito degli ordini professionali sul servizio di anagrafe tributaria; 4) le posizioni espresse dai rappresentanti della Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del CNEL in relazione alle nuove funzioni da assegnare alla SO.GE.I.; 5) le problematiche connesse al servizio di riscossione dei tributi; 6) i profili concernenti il sistema delle garanzie e la tutela della privacy; 7) le implicazioni relative al progetto della Carta nazionale dei servizi e della carta d'identità elettronica.

1) *Il nuovo piano industriale di SO.GE.I.*

1.1) Le linee direttrici del progetto di sviluppo tecnologico ed industriale della SO.GE.I.

Il piano industriale di SO.GE.I. relativo al triennio 2003-2005, illustrato nel corso della seduta del 9 ottobre 2002 dal Presidente e dai componenti del rinnovato consiglio di amministrazione della società, insediatosi il 29 agosto, ha evidenziato un impegno dei vertici nel rilancio dell'attività di SO.GE.I.. Particolare importanza è stata riconosciuta, in tal senso, all'adozione di iniziative tese a produrre un'accelerazione, nel quadro della avviata semplificazione del rapporto tra Stato e contribuenti ai fini degli adempimenti fiscali, dello sviluppo di progetti telematici, da affiancare ai già quattro sistemi telematici operanti (con accesso di tipo Internet) delle Agenzie del territorio, delle dogane, del demanio e delle entrate. È stato evidenziato che si tratta di sistemi che consentono l'interazione tra il sistema dell'anagrafe tributaria da parte di vari intermediari fiscali (commercialisti, centri di assistenza fiscale, ragionieri, banche, singoli contribuenti), rendendo disponibili servizi di tipo: 1) informativo (notizie, organizzazione degli uffici e altro); 2) interattivo (ad esempio scaricamento di modulistica e programmi informatici realizzati dalla SO.GE.I. sul *personal computer* dell'utente); 3) transattivo, per completare l'iter delle pratiche on-line (per esempio pagamento delle imposte).

Nel nuovo corso di attività, si prevede inoltre di concludere l'attivazione di specifiche reti *intranet* che costituiscano per ciascuna agenzia o dipartimento dell'amministrazione finanziaria una rete logica di collegamento dei propri uffici. L'ulteriore incremento e sviluppo nel prossimo futuro di progetti in ambienti *Internet-Intranet* verrà attuato anche in adesione ai piani di *e*-Government previsti dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

Particolare importanza è riconosciuta all'esigenza di una maggiore integrazione tra l'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, nell'ambito dell'avviato processo di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le altre pubbliche amministrazioni statali e locali, per il coordinamento delle relative banche dati e dei servizi attraverso l'utilizzo di infrastrutture *standard* di tipo comunicativo e applicativo. Si tratta di un progetto da attuarsi attraverso l'estensione alle regioni e agli enti locali del servizio di gestione informatica fornito dalla SO.GE.I., anche attraverso una maggiore integrazione tra il servizio di gestione dell'anagrafe tributaria e quello di gestione delle imposte locali. La situazione attuale vede infatti le strutture locali fortemente differenziate in termini di infrastrutture e soluzioni tecnologiche preposte alla gestione delle imposte locali e al conseguente trattamento e identificazione dei dati di tutti i contribuenti. In tal senso, il consiglio di amministrazione della SO.GE.I. ha rappresentato la convinzione per cui la promozione di iniziative tese a sviluppare ogni possibile sinergia con le amministrazioni locali soddisfi anche esigenze volte a supportare l'attuazione delle riforme in materia di *devolution* e federali-

smo fiscale, attraverso l'offerta di una consulenza da parte della società sugli aspetti tecnico-applicativi, e lo sviluppo e la progettazione di *software* sistemistico ed applicativo. Si tratta peraltro di un processo di integrazione già in atto, in quanto attualmente l'anagrafe tributaria fornisce servizi di consultazione di banche dati fiscali e catastali ai comuni ed effettua un invio periodico dei dati dei versamenti delle imposte di competenza delle regioni (IRAP e bollo auto).

Nel nuovo piano industriale presentato dalla SO.GE.I. è stata considerata altresì la necessità di approntare misure atte a conseguire una migliore organizzazione e un potenziamento delle strutture operative della società, anche in considerazione del nuovo ruolo assunto dalla società in seguito alla sua acquisizione da parte dell'amministrazione finanziaria con il conseguente passaggio dal ruolo di fornitore a quello di partner tecnologico. È stato inoltre evidenziato come nella predisposizione di interventi migliorativi volti ad incrementare l'efficienza complessiva del sistema nonchè nella sua rivisitazione periodica, particolare riguardo sarà rivolto al tema della sicurezza del sistema informativo fiscale. Si tratta di un attenzione specifica alla quantità e alle tipologie di informazioni contenute nelle banche dati centrali e periferiche, attraverso l'attivazione ed il costante aggiornamento di procedure che, in linea con quanto previsto dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e dai successivi decreti attuativi, possano consentire di bloccare l'accesso ai dati a soggetti non autorizzati, registrando tutte le operazioni sugli archivi effettuate da ogni singolo utente, allo scopo di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

Tra gli investimenti prioritari si pongono quelli in avanzate tecnologie specifiche abilitanti all'accesso e alla fruizione diretta del patrimonio informativo dell'anagrafe tributaria oltre che da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria anche da parte dei cittadini, delle aziende e delle altre Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. A ciò si aggiunge l'obiettivo di investire altresì nella realizzazione di iniziative di avanguardia tese a facilitare l'accesso e la interoperabilità, cioè il superamento della tradizionale difficile comunicabilità fra il cittadino e le amministrazioni pubbliche, nonchè tra l'amministrazione finanziaria e le altre amministrazioni. Sul piano internazionale, la società è rivolta a ricercare un interlocutore di prestigio, nella gestione integrata del sistema informativo della fiscalità, marcatamente con i paesi UE e gli USA, per poter contribuire alla definizione delle regole e delle pratiche di sviluppo, per effettuare scambi di esperienze e per confrontarsi tramite iniziative di *benchmarking* con le migliori procedure esistenti.

Sul piano organizzativo, in particolare, secondo i dati forniti dalla società, è emerso che a partire dal mese di settembre 2002 è stato adottato un nuovo assetto della SO.GE.I. che prevede una articolazione in nuove aree denominate rispettivamente Area Clienti, Area Tecnologie e Know-how, Area Staff e Servizi, con la costituzione di quattro Comitati per il funzionamento organizzativo della società: Guida, Coordinamento Operativo, Staff e Sicurezza. Nell'Area Clienti la struttura organizzativa della società è stata concepita prevalentemente per relazionarsi alle corrispon-

denti unità organizzative dell'amministrazione finanziaria, con il fine di garantire una maggiore connessione col cliente. Per quanto riguarda poi eventuali rapporti con altri soggetti e amministrazioni, al di fuori dell'amministrazione finanziaria, per lo sviluppo di progetti che abbiano rilevanza ed impatto sulla fiscalità nazionale e locale, sempre nell'Area Clienti è stata creata una apposita unità organizzativa denominata «Nuove Iniziative»; infine, nell'Area Tecnologie e Know-how, al fine di incrementare la capacità della società nel capitalizzare il *know-how* tecnologico di volta in volta acquisito nello sviluppo dei nuovi progetti, è stata concepita l'Area Centri di Competenza cui si rivolgeranno le linee produttive della società, per l'utilizzo nelle nuove applicazioni di tecnologie, architetture, piattaforme sperimentate ovvero già pienamente operanti in altri contesti.

1.2) Le considerazioni espresse dai rappresentanti di ASSOSOFTWARE.

Nell'ambito dei rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate e coinvolte al settore dall'Anagrafe tributaria la Commissione ha ritenuto, aderendo ad una richiesta pervenutale in tal senso, verificare anche la posizione dell'ASSOSOFTWARE, l'associazione che raggruppa le aziende informatiche che producono software per il calcolo, la predisposizione, la stampa, l'archiviazione e l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali, e del software destinato alla gestione contabile delle imprese italiane. Nel corso dell'audizione effettuata nella seduta del 26 novembre 2002 il Presidente di ASSOSOFTWARE, il dottore Bonfiglio Mariotti, ha indicato in particolare alcune criticità esistenti nel rapporto con la SO.GE.I.

È stata rilevata, in particolare, la mancanza da parte della SO.GE.I. – considerata peraltro un'azienda molto efficiente nel settore dell'information technology sia per la dotazione di risorse che di personale – di una visione strategica del segmento di mercato di riferimento. In particolare, il rappresentante di ASSOSOFTWARE ha evidenziato come l'intervento della SO.GE.I. non dovrebbe prevedere un diretto coinvolgimento del contribuente/cittadino, bensì figure di intermediazione fra contribuente/cittadino e amministrazione finanziaria (software-houses e professionisti). È stata quindi auspicata una diversa impostazione del mercato delle applicazioni informatiche, anche al fine di evitare distorsioni nel settore della concorrenza tra le aziende informatiche. Ciò al fine di consentire al settore privato, costituito da centinaia di piccole e grandi aziende informatiche, il compito di predisporre il software utilizzato dagli operatori professionali e dalle associazioni di categoria, con un conseguente minore condizionamento del medesimo da parte della SO.GE.I. in particolare e più in generale da parte della pubblica amministrazione.

È stato ritenuto d'altro canto che la produzione di programmi gratuiti da parte di SO.GE.I. non porterebbe benefici allo Stato dal momento che i loro utilizzatori, secondo i numeri forniti, sono un numero quantificabile in termini percentuali tra lo 0,06 per cento, per il modello F24 on-line, e 1,46 per cento per il modello Unico on-line per le persone fisiche.

È stata auspicata quindi una maggiore responsabilità di ASSOSOFTWARE nella definizione degli standard di comunicazione telematica, al fine di ridurre la portata degli errori nella realizzazione del cosiddetto «software diagnostico», nonchè nella definizione della modulistica dichiarativa, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio permanente costituito insieme a SO.GE.I. e Agenzia delle Entrate a cui affidare il compito di individuare indirizzi utili al riguardo. In particolare, si è voluto evidenziare – rifacendosi anche alle considerazioni espresse in tal senso dai rappresentanti dell'Ordine dei dottori commercialisti nell'audizione del 16 ottobre 2002 – che molte segnalazioni che ASSOSOFTWARE comunica a SO.GE.I. in merito ai test sui software diagnostici trovano risposte tardive a causa della dispersione di risorse per la produzione di software ritenuti di utilizzo irrilevante. La Commissione ha preso atto delle indicazioni fornitele pur evidenziando la propria mancanza di competenza per la soluzione delle problematiche emerse, pur esprimendo la propria disponibilità ad adoperarsi per favorire un punto di incontro tra le diverse parti.

2) *Il servizio di gestione dell'anagrafe tributaria in relazione all'introduzione di un sistema di federalismo fiscale*

Nell'ambito delle nuove funzioni da assegnare alla società di gestione dell'anagrafe tributaria una delle più attese è proprio quella rivolta alla sua integrazione con un sistema fiscale federale o decentrato. Già il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, aveva disposto nella scorsa legislatura la cessazione, a decorrere dal 2001, di alcuni trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario realizzando un intervento subito ridefinito di federalismo fiscale. Si è trattato in realtà di un progressivo trasferimento di risorse alle autonomie locali in vista della realizzazione del piano di decentramento di compiti e funzioni attribuiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Nei fatti, vi è stata una soppressione di trasferimenti erariali e, in parte, di vincoli di destinazione nel sistema di finanza regionale delineato dai decreti legislativi n. 56/2000 e n. 76/2000 che ha costituito un primo superamento del precedente sistema di finanza regionale, caratterizzato da una quasi totale dipendenza delle regioni dal bilancio dello Stato. Il decreto legislativo n. 56 del 2000 ha in sintesi sostituito i trasferimenti statali con un incremento dell'accisa sulla benzina ed una compartecipazione al gettito dell'I.V.A. Si è lontani quindi da un sistema di risorse finanziarie in cui le regioni possano contare su risorse commisurate alla ricchezza dei loro territori, tenendo anche conto dei vincoli del Patto di stabilità interno previsto per il triennio 2003-2005, dall'articolo 29, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il sistema introdotto con il decreto legislativo n. 56 del 2000, in ogni caso, ha agganciato le entrate regionali all'andamento dell'I.V.A. e dell'IRPEF, consentendo un naturale incremento delle risorse delle regioni e rendendo queste ultime in parte meno dipendenti dal bilancio dello Stato

Con il superamento poi dei vincoli di destinazione i nuovi governi regionali potranno avere maggiore autonomia e responsabilità di gestione, almeno fino a quando non verrà data attuazione alla nuova disciplina prevista dall'articolo 119 della Costituzione come modificato dalla legge 18 ottobre 2001 n. 3.

La riforma del Titolo V della Costituzione riconosce infatti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, autonomia finanziaria di entrata e di spesa (comma 1), stabilendo altresì la titolarità dei medesimi enti ad avere risorse autonome, attraverso l'individuazione di tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ferme le quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferiti al loro territorio (comma 2). Si tratta di un primo riconoscimento che supera la precedente disciplina, ma che dovrà in ogni caso essere coordinato con la competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e) della Costituzione sul sistema tributario e contabile e sulla perequazione delle risorse finanziarie.

L'esigenza di individuare forme di utilizzazione delle banche dati dell'anagrafe tributaria anche da parte degli enti locali rappresenta un obiettivo più volte richiamato nell'ambito dell'indagine. Si tratta di un'esigenza considerata imprescindibile, anche alla luce del processo di integrazione europea ormai irreversibile che comporta un continuo controllo sui flussi di risorse finanziarie sia a livello centrale che periferico.

A livello centrale l'ufficio del federalismo fiscale istituito presso il dipartimento delle politiche fiscali (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107), potrebbe rappresentare un organo di coordinamento interistituzionale per lo sviluppo del federalismo fiscale ed ogni forma di decentramento delle imposizioni e del prelievo tributario , avendo tra i propri compiti istituzionali proprio quello di verificare il processo di realizzazione di un sistema federale fiscale.

3) *Anagrafe tributaria e ordini professionali*

Le problematiche concernenti la gestione informatica dell'anagrafe tributaria da parte della SO.GE.I., in relazione alle esigenze delle categorie professionali operanti nel settore, sono state oggetto di una specifica audizione del 16 ottobre 2002.

Da parte dei rappresentanti degli architetti, nel rilevare un certo grado di difficoltà di accesso alle informazioni riguardanti i dati catastali a disposizione nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, è stata rappresentata la necessità di una rivisitazione del *software* relativo, pur valutandosi in termini positivi la collaborazione instaurata con la SO.GE.I. per ciò che concerne gli studi di settore. La positività della collaborazione instaurata sugli studi di settore è stata condivisa anche dai rappresentanti del collegio dei geometri. È stato rilevato, inoltre, come, nel quadro dei rapporti con la SO.GE.I., si registri la compartecipazione della stessa alla società Geoweb (detenuta al 60 per cento dal Consiglio nazionale dei geo-

metri e dalla SO.GE.I. per il restante 40 per cento), che fornisce supporto per lo sviluppo telematico delle richieste sulle banche dati catastali.

Considerazioni positive sono state espresse anche da parte dei rappresentanti del Consiglio notarile sulla collaborazione con la SO.GE.I. con particolare riguardo alla predisposizione del progetto e alla successiva messa a regime della informatizzazione dei registri immobiliari, attualmente a disposizione, per l'espletamento dei relativi adempimenti, del 95% della categoria notarile, pur rilevandosi una certa lentezza nelle procedure di adeguamento del sistema. È stato fatto altresì presente che il varo del modello di «adempimento unico», già in via di approntamento, sarà sostitutivo della trascrizione nei registri immobiliari, consentendo una semplificazione nelle procedure. Nel quadro dei rapporti di interscambio con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria è stato inoltre ricordato il servizio reso dalla NOTARTEL, società di informatica dei notai realizzata grazie ai programmi messi in opera dalla SO.GE.I., per la gestione del collegamento con le banche dati del catasto e delle conservatorie.

Il rappresentante dei ragionieri e periti commerciali, nel porre in evidenza l'importanza del contributo fornito dalle categorie dei ragionieri e dottori commercialisti per il decollo del «fisco telematico», attualmente utilizzato da 50.000 soggetti (tra i professionisti appartenenti alle categorie citate) per la trasmissione delle dichiarazioni, ha inteso sottolineare l'eccessivo costo economico per l'accesso alle banche dati del catasto. Si evidenzia all'uopo l'opportunità di prevedere per i professionisti una parificazione (per quanto riguarda la percezione del compenso) ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e agli istituti di credito nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, valutandosi positivamente l'apporto fornito di concerto con la SO.GE.I. per gli studi di settore ed infine il contributo fornito dalla società informatica di supporto, DIALOGO, che svolge funzioni di interfaccia con la SO.GE.I.

Elementi di criticità nei rapporti con la SO.GE.I. sono stati ravvisati, invece, da parte dei rappresentanti dei dottori commercialisti, avendo questi reclamato la necessità di un maggiore coinvolgimento nella attività di programmazione della SO.GE.I., con particolare riferimento alla traduzione nel *software* diagnostico delle istruzioni per la compilazione dei modelli fiscali al fine della verifica della loro correttezza formale. È stata quindi auspicata, a fronte di una segnalazione fornita, una più tempestiva correzione delle anomalie riscontrate nel *software*, condividendosi l'esigenza di un riconoscimento economico, come per i centri di assistenza fiscale (CAF), per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, tra le altre problematiche emerse in questo contesto, quelle di carattere più generale che la Commissione ha espresso sono state:

– maggiore coinvolgimento nell'attività di programmazione informatica della SO.GE.I. L'ipotesi prospettata è quella di istituire un osservato-

rio rappresentativo sia delle categorie professionali interessate sia delle associazioni dei produttori di *software*;

– possibilità di un accesso totale, attualmente non previsto per i professionisti, alla banca dati normativa del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una più agevole acquisizione delle fonti giuridiche necessarie, con particolare riferimento alle circolari interpretative;

– conferimento al professionista di un unico codice di accesso per l'interscambio con le diverse banche dati, in luogo della situazione attuale che vede il professionista costretto ad utilizzare diversi codici e diverse procedure di accesso (risulta evidente come a monte di una tale esigenza vi sia la necessità di realizzare degli *standards* telematici validi per tutte le amministrazioni e che consentano una uniforme procedura tecnica di teletrasmissione sia per i flussi di entrata che di uscita);

– maggiore estensione dell'utilizzo della firma digitale nei rapporti tra fisco e cittadini, con l'obiettivo della successiva dematerializzazione dei documenti di natura fiscale.

4) *Le audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del CNEL*

Particolare attenzione è stata assegnata durante l'indagine conoscitiva alle problematiche coinvolgenti la competenza della Banca d'Italia, della Corte dei Conti e del CNEL, in riferimento alla gestione dell'anagrafe tributaria. Sono quindi state svolte audizioni specifiche di rappresentanti dei suddetti organismi che hanno consentito di evidenziare aspetti di notevole rilevanza.

4.1) L'esigenza di un coordinamento fiscale per i rappresentanti della Banca d'Italia

Nel corso dell'audizione del 23 ottobre 2002 il Direttore centrale dell'area banca centrale e mercati della Banca d'Italia, dottor Vincenzo Pontolillo, ha ricordato come la Banca d'Italia abbia sempre avuto un'attenzione particolare per l'anagrafe tributaria per cui, quando nel 1981 venne costituita la Finsiel, la Banca d'Italia vi partecipò per una quota del 16,67 per cento (mentre il restante 83,33 per cento era detenuto dall'IRI). Le motivazioni che avevano indotto la Banca d'Italia ad acquisire tale partecipazione erano: *a)* di ordine puramente pubblicistico, poichè non si poteva affidare il servizio dell'anagrafe tributaria all'esterno del settore pubblico; *b)* legate all'interesse rivestito dall'anagrafe tributaria per ciò che concerneva l'analisi macroeconomica (l'acquisizione dei dati sull'andamento delle entrate e della spesa), e dunque un'esigenza strettamente collegata alla gestione della politica monetaria; *c)* di carattere informatico, in relazione all'*expertise* che la Banca d'Italia aveva acquisito in materia informatica, quale promotrice della costituzione della CIPA, al fine di attuare l'informatizzazione del sistema bancario. È stato peraltro ricordato come il passaggio della SO.GE.I. al Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, ha indotto Banca d'Italia a qualche riconsiderazione sul mantenimento di tale partecipazione, essendo venute meno le principali motivazioni, sia di ordine funzionale, sia di collegamento con la natura pubblicistica dell'attività svolta dalla SO.GE.I.

Con particolare riguardo alla Società per gli studi di settore (SOSE), nel momento in cui, in base ad una precisa disposizione legislativa, è stato conferito mandato all'allora Ministero delle finanze di costituire tale società, la Banca d'Italia è stata invitata, anche in quel caso, a considerare l'eventualità di una partecipazione (acquisita per l'11,11 per cento SOSE, mentre il capitale rimanente è restato in possesso dell'allora Ministero delle finanze, oggi Ministero dell'economia e delle finanze). Sulle prospettive future si è sottolineato come l'anagrafe tributaria sia portata ad avere e ad acquisire un interesse sempre maggiore, in relazione sia all'ordinamento interno, sia all'ordinamento internazionale. È stato ricordato infatti che la legge finanziaria per il 2003 (in quel momento all'esame del Parlamento), prevede una norma che obbliga l'amministrazione pubblica alla codificazione di tutti gli incassi ed i pagamenti e dei dati di competenza economica, che in prospettiva dovrebbe consentire non solo di acquisire in tempo reale i dati relativi ai flussi ed ai pagamenti, ma anche quello di verificare gli eventuali scostamenti dalle previsioni, adottando quindi le misure opportune nel più breve tempo possibile. Anche la norma concernente il concordato preventivo potrebbe consentire di sviluppare questo polo informatico di servizi. Nella misura in cui il concordato preventivo diventa un provvedimento non temporaneo ma di sistema, comporta la necessità di acquisire banche dati in tempo reale integrate con altre reti di banche dati, rappresentando la modalità migliore per conferire certezza ai rapporti tra il fisco ed il contribuente, in modo da avere la base impositiva più equa possibile nella distribuzione del carico fiscale tra i vari contribuenti.

Il rappresentante della Banca d'Italia ha quindi ricordato come sul piano internazionale, l'Europa è riuscita a raggiungere l'integrazione monetaria ma non è ancora riuscita a realizzare il coordinamento fiscale. È stato infatti sottolineato come l'elemento fiscale diventa un fattore determinante nel momento in cui, attraverso l'Unione monetaria, i rendimenti si allineano, e un paese che discrimina in senso favorevole l'aspetto della tassazione diventa il luogo ideale per allocare gli investimenti. Il coordinamento fiscale rende necessario raggiungere uno scambio di informazioni diretto tra i vari enti impositori, solo se esiste una rete efficiente, integrata, flessibile che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le autorità degli altri paesi. È stato quindi espresso il convincimento che si tratta di un elemento che spinge ad una maggiore attività, ad un maggiore sviluppo e ad un maggiore affinamento dell'anagrafe tributaria e dell'attività più generale della SOGEI, anche in considerazione del fatto che è in corso di approvazione una proposta di direttiva sulla tassazione dei non residenti che entrerà in vigore il 1o gennaio del prossimo anno.

4.2) L'esigenza di un'amministrazione finanziaria efficiente rappresentata dal CNEL

Nell'audizione del dottor Guido Sansonetti, consigliere del CNEL, del 23 ottobre 2002 è stata ribadita la necessità di un dialogo informatico efficiente quale stimolo per un sistema funzionante, anche considerando modelli di altre nazioni, in particolare quello americano e francese. È stata quindi sottolineata la necessità che le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze siano chiare e altrettanto chiare ed esaurienti siano le risposte della Sogei, evidenziando come la riforma della fiscalità nazionale debba intrecciarsi con la ricerca, in sede comunitaria, di un orientamento comune verso un'effettiva armonizzazione fiscale. Il rappresentante del CNEL ha sottolineato come il tema dell'anagrafe tributaria, pertanto, potrebbe costituire una proficua e pratica palestra per lo studio, l'approfondimento ed in seguito l'applicazione di un sistema comunitario unico: l'inizio, insomma, di un significativo e positivo percorso di armonizzazione.

Sarebbe auspicabile, quindi, per il rappresentante del CNEL, una supervisione, magari solo per un periodo di qualche anno, da parte di un organismo indipendente, in grado, di volta in volta, di esaminare e dirimere eventuali punti di mancata chiarezza o di discordanza che, soprattutto in un'ottica di applicazione avanzata dell'evoluzione tecnologica dei sistemi proposti dalla SO.GE.I., potranno emergere nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Il ritorno della SO.GE.I. in mano pubblica è stato condiviso quale occasione di crescita e sviluppo, sia per l'amministrazione finanziaria, sia per la SO.GE.I. stessa che in ragione del nuovo assetto azionario, come auspicato dal rappresentante del CNEL potrà mantenere integra, ed anzi incrementare e sviluppare, quella caratteristica di professionalità che si è guadagnata. In tal senso, l'inserimento nel consiglio di amministrazione della SO.GE.I. di alte professionalità, sia tributarie, sia informatiche, è stato positivamente commentato dal rappresentante del CNEL.

4.3) La Corte dei Conti: il ruolo di SO.GE.I. tra amministrazione centrale e fiscalità locale

Nel corso dell'audizione del Presidente delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, svolta il 23 ottobre 2002, professore Manin Carabba, è stata considerata coerente con il ruolo della SO.GE.I. l'attribuzione alla stessa di compiti di consulenza:

per la semplificazione del rapporto tra Stato e contribuenti ai fini degli adempimenti fiscali attraverso l'uso (peraltro già oggi piuttosto esteso) di *internet*;

per l'incremento della cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le altre pubbliche amministrazioni;

per l'integrazione delle relative banche dati e dei servizi;

per la maggiore integrazione tra l'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali;

per lo sviluppo di progetti innovativi per il Paese;

per il contenimento dei costi di gestione dell'eccellenza tecnologica;

per poter offrire servizi informatici competitivi alle agenzie fiscali.

Non sono stati ritenuti invece attinenti alle missioni della SO.GE.I. la definizione delle strategie di politica tributaria e di innovazione amministrativa di competenza degli organi di Governo e dell'amministrazione finanziaria.

È stato quindi ribadito come l'informatica fiscale sia divenuta strumento effettivo di ammodernamento e di semplificazione, oltre che di maggiore efficacia ed efficienza del sistema impositivo. Nella definizione del nuovo ruolo della SO.GE.I., si è considerato necessario compiere scelte razionali e meditate (in primo luogo attente al pieno rispetto della disciplina europea in materia di liberalizzazione dei servizi) individuando l'area, propria dei servizi direttamente prestati alle amministrazioni centrali, per la quale è utilizzabile lo strumento della concessione ad un organismo strumentale controllato dalla mano pubblica e le attività per le quali è preferibile affidarsi a schemi relazionali più vicini ai modelli commerciali (convenzione), per le quali il ricorso al mercato sia sempre possibile da parte dell'amministrazione, attraverso le procedure concorsuali dettate dalla direttiva europea sui servizi (che include l'informatica fra i servizi liberalizzati), quando risulti più favorevole in termini tecnico-economici.

Il rappresentante della Corte ha quindi sottolineato il ruolo di SO.GE.I. nella gestione dei sistemi informativi per la fiscalità locale. Si tratta di un ambito nel quale una presenza impegnata della partecipata pubblica può risultare sicuramente utile per facilitare l'armonizzazione delle procedure, per accrescere il livello di consapevolezza degli enti impositori e per favorire la riduzione dei costi. Andrà tuttavia garantita, da un lato, l'adozione di procedure che prevedano il parere o l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-città, dall'altro che si tratti di un intervento che si giustifichi perchè competitivo sul mercato, e non fondato esclusivamente sulla situazione di «privilegio» della società di servizi qualificata dalla disponibilità in esclusiva dei dati dell'anagrafe tributaria.

È stato quindi espresso il convincimento per cui la SO.GE.I. va considerata una partecipazione industriale, legata da un rapporto di servizio con l'amministrazione finanziaria e non già come un centro di responsabilità destinato a coprire un'area decisionale propria degli organi di Governo e dall'amministrazione centrale in senso proprio; organismo strumentale, e quindi esecutivo, rispetto alle agenzie fiscali, che devono proseguire nello sforzo intrapreso volto ad acquisire la capacità, che per lungo tempo era mancata all'amministrazione finanziaria, di essere committenti consapevoli e critici, in grado di valutare la qualità dei servizi ricevuti dalla concessionaria. È stata sottolineato l'esigenza quindi di evitare che la SO.GE.I. ritorni a svolgere nello stesso tempo sia il ruolo del cliente, sia quello del fornitore di servizi informatici, per giunta in posi-

zione di monopolio, demarcando con chiarezza i confini fra missione degli organi di governo e della amministrazione finanziaria in senso proprio e funzione di servizio affidata alla società in mano pubblica.

Si è ribadita, infine, la necessità di potenziare, proseguendo l'azione intrapresa negli anni precedenti - anche inserendo specifiche clausole nei rapporti di concessione o convenzione fra Stato e società di servizi, concernenti i processi di formazione e di reclutamento dell'amministrazione finanziaria - le capacità di programmazione di massima, il ruolo di «contraente generale», il monitoraggio e il controllo dei risultati del dipartimento e delle agenzie, e quella di assicurare la trasparenza delle informazioni e la loro accessibilità diretta da parte del Parlamento, della Corte dei conti, come organo ausiliario delle Camere e dei cittadini, nel rispetto della tutela della riservatezza.

5) *Anagrafe tributaria e servizio riscossione dei tributi*

L'attività conoscitiva posta in essere dalla Commissione ha permesso la definizione di un quadro esaustivo sullo «stato dell'arte» dei rapporti tra il servizio dell'anagrafe tributaria e il sistema della riscossione dei tributi a cura dei concessionari preposti, nel corso dell'audizione del 30 ottobre 2002. L'istituzione di un siffatto rapporto di sinergia operativa è previsto dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, che all'articolo 18, comma 2, autorizza i concessionari, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'allora Ministero delle finanze, oggi Ministero dell'economia e delle finanze, e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento. Le modalità di esercizio di tale facoltà sono disciplinate dal decreto ministeriale 16 novembre 2000, sull'accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che dispone che l'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga per via telematica, con modalità centralizzate, in via diretta o mediante procedura *file transfer* e con richiesta contenente, a pena di improcedibilità, l'indicazione del numero identificativo del ruolo sulla base del quale la richiesta stessa è presentata. L'indagine svolta ha consentito di accertare che per l'attuazione di tali disposizioni è stata attivata, a cura dell'Agenzia delle entrate, la realizzazione della procedura ARCO (Ausilio per la Riscossione Coattiva), la quale prevede, in ottemperanza al decreto ministeriale citato, la possibilità per i concessionari di connessione all'anagrafe tributaria in modalità *web* sia in differita (nel caso di interrogazioni riguardanti più soggetti, tramite la creazione e successivo invio telematico al sistema dell'anagrafe tributaria di un elenco di contribuenti individuati per codice fiscale e numero di ruolo), sia in tempo reale (attra-

verso accesso diretto, dopo opportuna chiave di identificazione, all'indirizzo Internet della procedura ARCO, per interrogazioni su singoli soggetti).

Relativamente a tale procedura di connessione telematica tra i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e dei concessionari, e al relativo interscambio di dati, la Commissione ha preso atto delle considerazioni critiche espresse dai rappresentanti dell'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio riscossione tributi, circa l'esistenza di alcune disfunzioni di carattere tecnologico e sostanziale. In particolare, sul versante tecnologico è stata evidenziata una condizione di squilibrio nell'interscambio di dati tra anagrafe tributaria e concessionario. A fronte di una possibilità riconosciuta a quest'ultimo dal sistema operativo di effettuare richieste fino ad un massimo di 15.000 soggetti al giorno, la risposta è infatti segmentata e dilazionata nel tempo in pacchetti di cinquanta soggetti. È stato altresì rilevato come un certo grado di diversità tra i software utilizzati sia causa di ulteriori ritardi nell'acquisizione delle risposte provenienti dall'anagrafe tributaria. Le problematiche di carattere sostanziale illustrate, invece, riguardano per lo più la carenza di esaustività ed esattezza dei dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini della funzione di riscossione coattiva dei tributi. Si è lamentato in particolare un mancato aggiornamento dei domicili fiscali, nonchè una eccessiva sinteticità ed incompletezza nella fornitura di informazioni relative a talune situazioni giuridiche (riferite sia a persone fisiche sia a società) e all'identificazione di beni (con riferimento alla disponibilità di dati catastali, dati relativi a veicoli e dati relativi ad atti del registro).

La descrizione di tale scenario ha fatto ritenere alla Commissione l'opportunità di acquisire degli elementi aggiuntivi. Le audizioni svolte nel corso della seduta del 5 novembre 2002 del direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Presidente della SO.GE.I., infatti, hanno consentito di ottenere, sul punto specifico e nell'ottica di un contraddittorio tra le parti, delle risposte a chiarimento e comprensione della situazione esistente, nonchè di delineare le ipotesi di riorganizzazione del sistema per una migliore messa a disposizione del servizio. Particolarmente puntuale è stata la precisazione fornita sulla discrasia esistente tra i flussi informativi di andata e ritorno in caso di interrogazioni multiple, essendo stato portato a conoscenza della Commissione come ciò derivasse da un accordo preso con i rappresentanti dei concessionari stessi al fine di consentire una distribuzione il più possibile uniforme delle risposte sul territorio nazionale (presentando i concessionari una distribuzione su base provinciale), ovviando in tal modo, in sede di risposta, all'eventuale condizionamento di volumi diversificati di richieste. Relativamente all'utilità e all'aggiornamento dei dati forniti, altrettanto importante, come elemento di valutazione e conoscenza, è apparsa la precisazione che le informazioni messe a disposizione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria non sempre sono di diretta gestione dell'amministrazione finanziaria, ma spesso sono di diretta gestione di enti esterni, tenuti alla

trasmissione delle informazioni per effetto di provvedimenti normativi o convenzioni.

6) *Anagrafe tributaria e sistema delle garanzie del servizio*

Ulteriori elementi di conoscenza, dopo quelli già forniti da parte dei vertici della SO.GE.I., sulla titolarità della proprietà azionaria della SO.GE.I. e della controllante Finsiel prima della acquisizione da parte dello Stato, si sono avuti con l'audizione del 6 novembre 2002 del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professore Giuseppe Tesauro. È stato chiarito come l'operazione di acquisizione della SO.GE.I. da parte del dipartimento per le politiche fiscali, con il conseguente mutamento dell'assetto di controllo della società SO.GE.I. e della società Geoweb, non abbia posto problemi sul versante della avvenuta concentrazione, avendo l'Autorità considerato, con provvedimento dell'8 agosto 2002, che «*sul mercato dei servizi informatici per la pubblica amministrazione si determina solo una riduzione della quota di mercato di Finsiel, corrispondente alle attività svolte a favore dell'amministrazione finanziaria centrale*».

È stato rilevato come un problema di concorrenza possa porsi relativamente invece ad ogni futura esigenza di acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento della propria attività da parte di SO.GE.I., rendendosi necessario – in tal caso – che le relative procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente non vedano la società medesima in posizione di vantaggio rispetto agli altri potenziali concorrenti, in virtù dei requisiti tecnico-professionali e finanziari richiesti dai bandi di gara. È emersa, quindi, la necessità di un'attività di vigilanza della Commissione da esplicarsi anche in tale settore, sia con riferimento all'efficienza dei beni e servizi erogati dall'esterno, sia in ordine alla loro effettiva utilità rispetto al ruolo e alla funzione istituzionale della SO.GE.I.

Sempre nel quadro del sistema delle garanzie nell'ambito del servizio di anagrafe tributaria, l'indicazione fornita dai rappresentanti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il presidente, professore Stefano Rodotà, e il vicepresidente, professore Giuseppe Santaniello, nel corso dell'audizione del 6 novembre 2002, è stata nel senso di considerare positivamente il ritorno del sistema informativo dell'anagrafe tributaria nell'alveo pubblico: la correzione, cioè, di una *anomalia istituzionale*, che vedeva la gestione di dati sensibili, quali quelli relativi all'anagrafe tributaria, rimessa ad un soggetto privato esterno alla amministrazione pubblica. È stato rilevato, quindi, come in tale correzione vi sia tuttavia il permanere di una dualità di soggetti, continuando a servirsi la pubblica amministrazione di uno strumento di tipo civilistico (ossia una società per azioni) pur se posseduto direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Da questa situazione discende, con riferimento alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996, che titolare del trattamento sia l'amministrazione pubblica (Ministero dell'economia e delle finanze) rispetto al quale la SO.GE.I. assume la funzione di responsabile del trattamento; da ciò di-

scende la necessità di un atto di designazione della SO.GE.I. come responsabile da parte dell'amministrazione pubblica, con effetti sulla notificazione che, in base alla legge, il Ministero deve effettuare al Garante.

È emerso, inoltre, dalle ulteriori considerazioni espresse dall'Autorità Garante per la *privacy* come, nell'ambito delle modalità attraverso le quali il soggetto gestore dell'anagrafe tributaria accede a dati in mano pubblica o anche a dati che sono nella disponibilità di soggetti formalmente privati, si debba porre una competenza istituzionale – rimessa pertanto anche alla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria – sul processo di interscambio di flussi informativi, seppur finalizzato al progresso civile e tecnologico nonchè ad una fluidificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, tale da non confliggere con il rispetto della persona e con le garanzie di riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Si è rilevata, infine, la necessità che tale accesso avvenga sulla base di una adeguata base normativa, con la necessità di una pertinenza tra i dati ai quali si accede e l'attività che deve essere svolta dall'amministrazione.

Nel corso della medesima seduta del 6 novembre 2002, è stata quindi svolta anche l'audizione del presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, professore Carlo Batini, e l'ingegnere Claudio Manganelli, membro della medesima Autorità, i quali hanno evidenziato l'importanza del ruolo della informatica nell'ambito della gestione dell'anagrafe tributaria.

7) *Il progetto della Carta nazionale dei servizi e della Carta di identità elettronica*

Le problematiche sull'informatizzazione del servizio di gestione dell'anagrafe tributaria sono state *incrociate*, nel corso dell'indagine conoscitiva, con il progetto della Carta nazionale dei servizi e della Carta di identità elettronica, con l'audizione del 27 novembre 2002 del Sottosegretario per l'interno, senatore Antonio D'Alì, e quella del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ingegner Lucio Stanca, del 4 dicembre 2002. I progetti della carta d'identità elettronica (CIE) e della carta nazionale dei servizi (CNS), congiuntamente alla firma digitale, sono attualmente individuati nelle politiche di *e-government* dell'Esecutivo quali strumenti attraverso i quali i cittadini possono accedere in rete al fine di usufruire dei servizi erogati per via telematica dalle amministrazioni pubbliche. Tali tematiche pur essendo solo parzialmente attinenti all'oggetto dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, essendo emerso come tra i progetti rientranti nel piano industriale triennale della SO.GE.I vi sia anche l'emissione di una carta nazionale dei servizi (CNS), introdotta nell'ordinamento dall'articolo 8 del Decreto legislativo 23 febbraio 2002 n. 10, in attuazione della direttiva 1999/93/CE in materia di firme elettroniche, da attuarsi attraverso una riconversione dell'attuale tesserino del codice fiscale al fine di un suo utilizzo immediato come carta sanitaria. Il progetto, coordinato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, intende perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica (in particolare quella sa-

nitaria), nonchè di contribuire alla semplificazione del rapporto Stato-cittadino, attraverso un più agevole accesso a servizi di pubblica utilità. In particolare, si prevede una evoluzione dei servizi prestati *on line* dalla SO.GE.I.; in primo luogo la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, con la possibilità di estendere la funzione anche ad altre tipologie di servizi, di interesse precipuo degli enti locali, quali il rilascio di certificati, la verifica delle esenzioni.

Perplessità sul coordinamento tra carta nazionale dei servizi e carta d'identità elettronica sono state espresse, peraltro, nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Corte dei Conti. È emerso al contrario che le ragioni sottese al progetto di realizzazione della Carta nazionale dei servizi risiedono, secondo quanto affermato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nella elevata complessità tecnica ed organizzativa del progetto della carta di identità elettronica (CIE), la cui completa diffusione sul territorio nazionale richiederà un certo numero di anni. Lo scopo è quello di introdurre la carta nazionale dei servizi, quale *standard* unico nazionale per la pubblica amministrazione per l'erogazione di servizi al cittadino attraverso Internet, garantendo anche per tale verso il processo di semplificazione del rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Si tratta di uno strumento anticipatore della carta d'identità elettronica, seppure la carta d'identità elettronica ha la funzione di certificare l'identità delle persone (e in quanto tale ha una configurazione statica), mentre la carta nazionale dei servizi certifica l'abilitazione delle persone all'accesso ai servizi e la relativa possibilità di fruizione, ma non ha alcuna valenza per la identificazione «a vista».

Nel corso dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'interno, del 27 novembre 2002 è stata accertata, in particolare, l'avvenuta messa a punto del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico e dell'Indice Nazionale Delle Anagrafi (INA-SAIA), accessibile in rete a tutti i comuni che ne facciano richiesta per lo scambio telematico dei dati relativi alle variazioni anagrafiche tra i comuni e tra questi ed altri enti pubblici; nonchè del Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE), per la verifica e la certificazione di qualunque operazione che comporti l'inserimento, la modifica o la cancellazione delle informazioni (in particolare i dati identificativi) contenute nella carta.

I vertici della SO.GE.I., nella già ricordata audizione del 9 ottobre 2002, hanno illustrato gli aspetti tecnico-funzionali ed organizzativi relativi al progetto di emissione della carta nazionale dei servizi, la quale, pensata e presentata come evoluzione del tesserino del codice fiscale, è stata considerata come un obiettivo di primaria importanza per l'attivazione di servizi ai cittadini nel campo fiscale, sanitario, previdenziale. A questo progetto si riconoscono significative ricadute sia in termini di semplificazione del rapporto Stato-cittadini sia in termini di economie ottenibili per il Paese e di controllo della spesa pubblica, in modo particolare quella sanitaria. L'opinione espressa dai rappresentanti della SO.GE.I. è stata nel senso di una possibile coesistenza tra la carta nazionale dei servizi e la carta d'identità elettronica, essendo i rispettivi campi di applica-

zione distinti. Si è peraltro evidenziato come, una volta completata la fase di distribuzione della carta d'identità elettronica la carta nazionale dei servizi potrà anche essere soppressa. Il completamento di questa fase, coinvolgendo tutti gli 8.200 comuni italiani, richiederà peraltro diversi anni.

L'istituzione in corso della carta d'identità elettronica e la conseguente trasformazione del codice fiscale in un identificativo generale, pone peraltro profili di compatibilità con la disciplina prevista dalla direttiva 95/46/CE, nella parte in cui dispone che gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale può essere oggetto di trattamento. Come evidenziato dal presidente dell'Autorità Garante per la privacy, professore Stefano Rodotà, (audizione del 6 novembre 2002) si impone quindi la necessità di specificare, attraverso l'emanazione di uno o più atti normativi, le condizioni per cui un tale sistema identificativo generale possa essere utilizzato per il trattamento delle informazioni. Identica importanza andrà attribuita alla salvaguardia del principio di finalità, da ravvisarsi in una corrispondenza tra il fine per il quale si ricorre all'identificativo generale e il tipo dei dati utilizzati; nonchè alla garanzia della riservatezza e segretezza nelle modalità di utilizzazione, trasmissione e accesso ai dati che tale identificativo generale consentirà.

Nel corso dell'indagine è risultato quindi evidente come, nell'ambito del progetto della Carta d'identità elettronica, particolare importanza venga ad assumere la definizione – sulla base ed in conseguenza di una totale partecipazione di tutti gli enti locali al processo di aggiornamento dell'Indice nazionale delle anagrafi – di un sistema integrato delle anagrafi di tutti i comuni italiani che, oltre ad assicurare, attraverso l'utilizzo di una chiave di ricerca univoca individuata nel codice fiscale, la piena circolarità dell'informazione anagrafica detenuta dall'ente locale e le relative variazioni, consenta la verifica e l'allineamento delle informazioni delle anagrafi comunali con il contenuto dell'anagrafe tributaria. Si pone l'esigenza nella fase di sperimentazione della Carta d'identità elettronica di adottare misure atte ad accelerare il processo di corretta associazione tra dato anagrafico e codice fiscale, incrementando la collaborazione già esistente tra l'Agenzia delle entrate e i Comuni.

Alla luce del contesto attuale, e al fine di incentivare il più possibile le opportunità di efficienza e semplificazione fornite dall'utilizzo delle tecnologie informatiche nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, è emersa quindi l'esigenza di uno sviluppo razionale della diffusione della carta nazionale dei servizi sul territorio nazionale. In tale contesto, la SO.GE.I. potrebbe costituire per le amministrazioni pubbliche interessate, il partner tecnologico per il rilascio della carta nazionale dei servizi, sempre peraltro nel quadro di una impostazione che vede il progetto della carta nazionale dei servizi complementare rispetto al progetto della carta d'identità elettronica.

Considerazioni conclusive

L'analisi condotta nel corso dell'indagine conoscitiva ha consentito quindi di riconoscere un ruolo assolutamente strategico della tecnologia informatica nel quadro di una impostazione moderna del Ministero dell'economia e delle finanze e del sistema tributario in generale. Si è infatti avuto modo di verificare come, per il tramite della funzione informatica, siano perseguibili gli obiettivi della riduzione dell'onere amministrativo sui contribuenti, una più efficace lotta all'evasione fiscale, nonchè la possibilità di rendere più incisiva l'azione di politica economica del Governo e del legislatore, attraverso la realizzazione di strumenti di analisi fiscale per la valutazione degli effetti macroeconomici conseguenti a provvedimenti di natura fiscale e contributiva.

Sullo svolgimento delle operazioni di vendita di SO.GE.I. la Commissione non può non rilevare, peraltro, come una più tempestiva informativa da parte del Governo sulle condizioni di cessione di SO.GE.I. allo Stato sarebbe risultata opportuna. Ciò avrebbe consentito al Parlamento di avere una conoscenza più puntuale e approfondita, senza incidere sul proficuo esito delle trattative.

È auspicabile, poi, che l'acquisizione di SO.GE.I. da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, avendo riportato nell'ambito pubblico, anche se attraverso uno strumento di tipo privatistico, la responsabilità dello sviluppo e della conduzione del sistema informativo della fiscalità, possa accelerare la realizzazione ed il potenziamento di tutti i progetti informativi preordinati al migliore perseguimento degli obiettivi citati, sulla base di un assetto che veda, da una parte, il mantenimento del governo strategico della funzione informatica applicata alla materia fiscale in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle sue articolazioni (Agenzie e dipartimenti) e, dall'altra, l'affidamento alla SO.GE.I. delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del sistema.

Da ciò si desume che, nell'ambito del rapporto tra amministrazione finanziaria, Agenzie e SO.GE.I., quest'ultima debba porsi anche da un punto di vista giuridico come organismo strumentale allo svolgimento di funzioni pubbliche, esplicando il suo ruolo nella gestione ed innovazione sul piano operativo del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, suggerendo soluzioni tecnologiche innovative al Ministero e alle Agenzie. Non attengono invece, evidentemente, alla missione della SO.GE.I. la definizione delle strategie di politica tributaria e di innovazione amministrativa che devono rimanere di esclusiva competenza degli organi di Governo e dell'amministrazione finanziaria.

Nella definizione del nuovo ruolo ad essa assegnato, appare evidente che la SO.GE.I. vede aumentare, rispetto al passato, le proprie responsabilità istituzionali, in virtù del passaggio da uno *status* di fornitore esterno, a quello di azienda pubblica integrata nell'organizzazione della amministrazione finanziaria e del relativo sistema fiscale in qualità di fornitore di servizi tecnologici. Proprio il nuovo ruolo assegnato al soggetto gestore del servizio di anagrafe tributaria dovrà consentire in futuro l'esercizio di

più idonee forme di controllo da parte della Commissione, attraverso la fissazione di ulteriori ambiti di competenza.

In tal senso, in ossequio alla normativa vigente e sulla scorta di un positivo giudizio sulla qualità dell'indagine svolta, si ritiene che la Commissione potrebbe svolgere relazioni periodiche su specifici aspetti, di volta in volta individuati, relativi alle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, anche attraverso la richiesta, alla società di gestione, della documentazione ritenuta necessaria in riferimento a temi specifici.

Secondo questa prospettiva, la Commissione dovrebbe verificare in futuro, periodicamente, in particolare gli aspetti emersi nel corso dell'indagine e di seguito evidenziati:

1) la realizzazione e il potenziamento dei progetti informatici attraverso la rete Internet, nonchè la relativa estensione della messa a disposizione nei confronti dell'utenza esterna, per usi selettivi e finalizzati, di dati ed informazioni, particolarmente di carattere normativo ed interpretativo, concernenti l'amministrazione tributaria (si ricordano a tal proposito le esigenze poste dalle categorie professionali di una più agevole acquisizione delle circolari interpretative);

2) l'estensione del servizio fornito dalla società di gestione informatica agli enti locali, in prospettiva di attuazione di un sistema fiscale ispirato ad un modello federale, nonchè nella prospettiva di soddisfare l'esigenza, più volte avvertita ed enunciata nel corso delle audizioni che sono state svolte, di una maggiore integrazione funzionale e di procedure nell'interscambio di flussi informativi tra il sistema dell'anagrafe centrale e le anagrafi comunali.

Ciò consentirebbe di accelerare il processo di realizzazione di un totale allineamento dei codici fiscali detenuti nelle diverse banche dati per la definitiva messa a regime del sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi), conseguendo in tal modo sia l'obiettivo dell'aggiornamento in tempo reale delle situazioni relative ai domicili fiscali, sia l'emersione – attraverso una univoca correlazione tra codice fiscale e residenza di persone fisiche e giuridiche – di sacche di evasione fiscale. Nell'ottica della realizzazione e del consolidamento di un interscambio di flussi con le anagrafi comunali, poi, si ritiene, condividendo le considerazioni espresse dai rappresentanti dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che il ruolo della SO.GE.I. non dovrebbe essere quello di soggetto deputato all'erogazione diretta di servizi agli enti locali, preservandosi in questo modo per un verso la sua configurazione di soggetto dell'amministrazione centrale, per l'altro il principio di autonomia organizzativa degli uffici e dei servizi riconosciuta agli enti locali. La SO.GE.I. dovrebbe fornire, invece, laddove richiesto, un supporto tecnico in modo tale anche da consentire che si sviluppi la più ampia diffusione di tecnologia informatica. Sembra auspicabile, in tal senso, una valorizzazione del ruolo – pur nella preservazione dei principi di concorrenza richiamati dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato – di SO.GE.I IT (società detenuta al 51 per cento da SO.GE.I. e al 49 per cento da Finsiel) nella pre-

stazione di servizi informativi a favore delle pubbliche amministrazioni locali garantendo altresì, nell'erogazione di tale servizio (come auspicato dai rappresentanti della Corte dei Conti), l'adozione di procedure che prevedano il parere o l'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-città;

3) l'integrazione tra i sistemi informativi predisposti dall'amministrazione finanziaria e le altre amministrazioni pubbliche non territoriali, sempre in funzione di una migliore gestione dell'anagrafe tributaria. In tal senso è stato più volte evidenziato, nel corso dell'indagine conoscitiva, come la conseguita acquisizione della SO.GE.I. da parte dello Stato possa rappresentare un elemento volto a favorire le sinergie tra tutte le banche dati del settore pubblico. Potrebbe essere ritenuta peraltro oggetto di valutazione l'ipotesi, ispirata a criteri di efficienza operativa, di una ristrutturazione dell'assetto organizzativo della SO.GE.I. attraverso la costituzione di filiali dislocate territorialmente per grandi aree geografiche (ad esempio le regioni) al fine di fornire una migliore assistenza nei confronti delle articolazioni territoriali dell'amministrazione finanziaria (con riferimento anche alla Guardia di Finanza), degli enti locali, nonchè del contribuente e delle categorie professionali intermediarie;

4) le prospettive di inserimento all'interno dell'anagrafe tributaria di nuovi contribuenti, come gli immigrati regolarizzati, e le conseguenti modalità di gestione e attuazione del servizio. In relazione a tale aspetto sarà compito della Commissione, nell'ottica di un interscambio di dati tra i sistemi, anche la verifica del progetto di predisposizione, a cura del Ministero dell'interno, del permesso di soggiorno elettronico per i cittadini stranieri, la cui fase sperimentale è prevista, secondo gli elementi di conoscenza acquisiti, a partire dal 2003; nonchè la realizzazione di interventi per l'emersione del sommerso e il coordinamento con gli organi preposti al controllo delle verifiche;

5) l'individuazione di sopravvenute esigenze e la correzione di eventuali criticità esistenti nel sistema di gestione dell'anagrafe tributaria. Si rileva in particolare sin da ora la necessità, accogliendo le numerose istanze venute a tal proposito, di una maggiore completezza nella messa a disposizione dei dati relativi al catasto e alle conservatorie, essendo ritenute troppo sintetiche le informazioni attualmente rese disponibili per gli immobili e tali da non permettere una ricostruzione «storica» dell'immobile medesimo;

6) la corrispondenza e l'adeguamento alla disciplina prevista in sede di Unione europea della normativa nazionale relativa alle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. La rilevanza di tale aspetto discende anche dalla riconosciuta esigenza di attuare un coordinamento fiscale in primo luogo nell'ambito dell'Unione europea, anche mirato ad una più efficace lotta all'evasione fiscale ovvero a circoscrivere comportamenti volti, mediante tecniche elusive o di arbitraggio fiscale, a superare l'obbligo dell'adempimento tributario. Risulta evidente come ciò renderà necessario raggiungere uno scambio di informazioni diretto tra i vari enti impositori, dal che consegue la necessità di avere una rete efficiente, integrata, flessibile

che abbia la possibilità di scambiare informazioni con le corrispondenti istituzioni degli altri Paesi. Anche in relazione a tale specifica esigenza va quindi auspicato un maggiore sviluppo ed un maggiore affinamento del servizio dell'anagrafe tributaria e dell'attività più generale della SO.-GE.I.. Proprio in riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene opportuno procedere all'acquisizione di elementi di conoscenza ed informazioni sui dati e sui sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria esistenti in altri Paesi, anche attraverso lo svolgimento di missioni.

Per la realizzazione delle attività indicate ai punti precedenti, la Commissione dovrà, di volta in volta, avere come interlocutori, oltre alla società di gestione dell'anagrafe tributaria e le forze dell'ordine direttamente o indirettamente interessate a tali tematiche (in particolare, Guardia di Finanza e Polizia di Stato), le amministrazioni del Governo competenti nei vari settori, nonchè rappresentanti di Autorità amministrative indipendenti. Si evidenzia, altresì, come nello svolgimento di tali attività la Commissione, al contempo, avrà la possibilità di delineare eventuali prospettive da sottoporre al Parlamento, nei vari settori indicati.

È da ribadire, infine, come lo svolgimento dell'indagine conoscitiva abbia consentito di verificare l'esigenza, avvertita in molti settori, di un potenziamento delle funzioni e dei compiti assegnati alla Commissione. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sia del Parlamento sia della Commissione, e nell'ottica di un'utilizzazione di tutti gli strumenti ritenuti idonei all'acquisizione delle informazioni, è auspicabile poi l'acquisizione sistematica di dati ed elaborazioni di carattere statistico relativi al sistema fiscale. Si ricorda, in tal senso, che l'articolo 12-*bis*, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonchè per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 154, ha previsto la possibilità, assunte le opportune intese tra Governo e Parlamento, di realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria di uffici parlamentari, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale (secondo modalità e termini di collegamento), nonchè le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, in base ai piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Nel quadro del percorso di semplificazione dei rapporti tra utente ed amministrazione finanziaria dovrebbe prevedersi, inoltre, la costituzione, in seno al Ministero dell'economia e delle finanze, con l'eventuale concertazione del Ministero per l'innovazione e le tecnologie, di un tavolo tecnico preposto allo studio di progetti di standardizzazione e razionalizzazione dei vari sistemi informativi, al fine di rendere completamente compatibile l'interscambio di dati tra i sistemi riferiti all'utenza pubblica e privata e il sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Ciò al fine, anche, di

incentivare l'evoluzione telematica nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, tenendo conto anche dei buoni risultati fin qui conseguiti (160 milioni di dichiarazioni fiscali trasmesse in via telematica dal 1998 ad oggi).

Sempre in tale prospettiva, ed eventualmente come premessa al disegno organizzativo delineato sopra, va altresì auspicato, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di indirizzo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per l'innovazione e le tecnologie (per i profili di rispettiva competenza) sulle scelte strategiche del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione in generale e dell'amministrazione finanziaria in particolare, l'adozione da parte della Agenzia delle entrate di una politica industriale (ove ritenuta necessaria) che consenta alla SO.GE.I. l'acquisizione delle dotazioni necessarie (finanziarie e strutturali) per l'accelerazione e il completamento del processo, già in atto, di collegamento telematico diretto con le anagrafi comunali (attualmente reso disponibile per circa 4.000 comuni). Ciò consentirebbe di mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti interessati, un quadro aggiornato in tempo reale di codici fiscali, residenze e domicili fiscali. Risulta evidente, d'altro canto, che ne conseguirebbe una corretta formazione del ruolo esattoriale e della relativa iscrizione, facendo così venire meno una delle maggiori carenze lamentate dagli operatori del settore.

Nel quadro del nuovo assetto societario di SO.GE.I., risulta altresì opportuno valutare la possibilità che la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria sia chiamata a partecipare alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato della medesima società, con l'espressione di un parere sulla proposta di nomina del Governo. Allo stesso tempo sarebbe auspicabile, inoltre, che la Commissione fosse chiamata a svolgere il controllo parlamentare sulle delibere societarie concernenti il bilancio.

Nel processo in corso di utilizzo dello strumento informativo per la semplificazione del rapporto tra cittadino e pubbliche amministrazioni, sarà altresì compito della Commissione - intendendosi recepire in tal senso anche le indicazioni formulate dall'Autorità garante per la *privacy* e nel quadro di una partecipazione attiva secondo lo spirito della legge n. 675 del 1996 con riguardo alla tutela della dignità e libertà delle persone coinvolte nel trattamento dei dati personali - dotarsi di un nuovo *habitus* nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, vigilando anche affinchè, ove siano presenti implicazioni di materia tributaria, sia l'istituzione dei documenti elettronici (con particolare riferimento alla carta d'identità elettronica), sia l'interconnessione tra le varie istituzioni per lo scambio e la verifica delle informazioni elettroniche non comportino il rischio di menomare i principi di riservatezza dei dati personali, con evidente, particolare riguardo ai dati sensibili, intervenendo nella valutazione delle finalità sottese alla loro accessibilità ed utilizzazione. È opportuno, inoltre, considerare l'esigenza di definire un sistema di gestione dell'anagrafe tributaria che sia più protetto e impermeabile ad eventuali rischi di violazioni della

tutela della privacy. Si tratta infatti di una fra le più estese e importanti banche dati italiane che assume risalto in relazione ai suoi elementi strutturali e funzionali, ai suoi compiti istituzionali e alla ricchezza delle informazioni possedute che rappresentano il quadro socio-economico del Paese.

Va evidenziato, infine, come in relazione alle nuove modalità di gestione dell'anagrafe tributaria, si ritenga fondamentale la definizione di un ruolo più incisivo delle funzioni di controllo della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, in modo più definito rispetto a quelle attualmente previste dalla normativa vigente. Appare opportuno, in tal senso, che il Parlamento assuma idonee iniziative, anche di carattere legislativo, che consentano di potenziare il ruolo della Commissione, specificandone i compiti di vigilanza, controllo ed indirizzo nella gestione dell'anagrafe tributaria e valorizzandone le funzioni di coordinamento, sia attraverso la previsione di poteri sanzionatori in caso di inadempimento degli atti di indirizzo da essa adottati, sia in relazione ai nuovi servizi che il soggetto gestore dell'anagrafe tributaria potrà rendere agli enti locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

RISOLUZIONI

7-00014 ***Boldi ed altri;*** **7-00135** ***Burani Procaccini ed altri;*** **7-00015** ***Rotondo ed altri;*** **7-00138** ***Capitelli ed altri;*** **7-00149** ***Burani Procaccini ed altri;*** **7-00175** ***Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori***
(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione di un testo unificato)

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, iniziata nella seduta del 29 gennaio 2003.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* dà lettura del testo della risoluzione unitaria elaborato a seguito dell'esame svoltosi nella seduta del 29 gennaio scorso:

La Commissione parlamentare per l'infanzia, visti:

l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

le direttive europee n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e n. 97/36/CE del 30 giugno 1997 sull'esercizio delle attività televisive;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

la legge 30 aprile 1998, n. 122, «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

la legge 1º marzo 2002, n. 39, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001»;

il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 firmato il 23 gennaio 2003, ed in particolare l'articolo 6 che prevede una specifica programmazione televisiva rivolta ai minori e l'articolo 31 relativo ai poteri di vigilanza e controllo;

il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV firmato il 29 novembre 2002;

impegna il Governo:

1. a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia;

2. a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive contenga uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e preveda l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione «TV e minori», sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria;

3. ad attivarsi affinchè sia attuata una classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o all'adolescenza e di quelle adatte alla visione familiare, eventualmente istituendo a tal fine un apposito organismo;

4. ad effettuare campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, a cura delle amministrazioni coinvolte, rivolte ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonchè volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo attività di adeguamento ed educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori;

5. ad attivarsi affinchè siano predisposti idonei incentivi per incrementare la quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità e dei programmi specificamente destinati all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte da imprese che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino ad azioni positive, a favore dei minori, debitamente comprovate;

6. a promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

7. ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 6 del Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, da trasmettere preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

8. ad attivarsi affinchè sia prevista l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;

9. a trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive.

Precisa di aver presentato alcune osservazioni alla proposta di risoluzione unitaria che si sostanziano, in particolare, nella specificazione, al punto 4) della stessa, che le campagne di sensibilizzazione televisive devono essere trasmesse in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte.

Per quanto riguarda il punto 5), propone di aggiungere fra i programmi la cui quota va incrementata anche quegli adatti all'infanzia e all'adolescenza e di prevedere che nell'ambito delle quote da destinare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle produzioni europee, almeno il dieci per cento debba essere riservato a programmi specificamente rivolti ai minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza.

Propone, altresì, di aggiungere, al punto 6), l'impegno per il Governo ad attivarsi, oltre che per promuovere il coordinamento, anche per verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai comitati regionali per le telecomunicazioni e dagli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

Infine, al punto 9), ritiene opportuno precisare che la relazione annuale al Parlamento da parte del Governo debba riguardare anche l'attività di vigilanza svolta.

Dà quindi la parola ai presentatori delle ulteriori osservazioni alla proposta di risoluzione unitaria affinchè le illustrino.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Aut.), premesso che condivide nelle sue linee fondamentali la proposta di risoluzione unitaria, sottolinea, quanto al punto 1) del dispositivo, la necessità di armonizzare l'iter relativo alla predisposizione del testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione con l'esame in sede parlamentare di varie iniziative legislative che si occupano della materia sotto diversi profili.

Quanto al punto 4), rileva l'opportunità di precisare meglio quali siano le amministrazioni coinvolte nelle campagne di sensibilizzazione ed educative di cui si tratta, in particolare specificando se ci si riferisca solo ad istituzioni pubbliche o anche a soggetti privati.

Infine, sempre riguardo al punto 4), ritiene necessario aggiungere, alla fine dello stesso, un riferimento alla particolare attenzione da riservare all'uso delle lingue minoritarie nel quadro delle attività ivi contemplate, come del resto si stanno orientando a prevedere i vari contratti di servizio in via di stipula.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* ritiene che il mezzo più idoneo per assicurare l'armonizzazione procedurale giustamente auspicata del senatore Rollandin sia la presentazione nelle sedi competenti di emendamenti, possibilmente firmati da tutti i componenti della Commissione infanzia facenti parte dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, volti a recepire tale esigenza.

Quanto alle osservazioni relative al punto 4), condivide l'opportunità di riservare attenzione all'uso delle lingue minoritarie, mentre ritiene che le amministrazioni coinvolte siano da intendersi, in primo luogo, quelle locali, anche alla luce del principio di sussidiarietà.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC), dopo aver giudicato molto positivamente lo *spot* della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sicurezza della visione televisiva per i minori, ribadisce l'opportunità che la Commissione infanzia approvi un testo condiviso nella materia in esame.

Illustra quindi alcune osservazioni alla proposta di risoluzione unitaria. Nel concordare con il rilievo del senatore Rollandin circa l'attenzione da riservare all'uso delle lingue minoritarie nelle campagne di sensibilizzazione ed educative di cui al punto 4) del testo, ritiene che al punto 2) debbano essere inserite le parole «fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità garante per le comunicazioni», allo scopo di sottolinearne il ruolo.

Quanto al punto 3), ritiene che, alla luce dell'esperienza francese, debba essere previsto l'obbligo di informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata, ad esempio sulla stampa e sulle riviste specializzate, per consentire alla famiglia di programmare la visione televisiva; ritiene opportuno sopprimere, sempre al punto 3), le parole «eventualmente istituendo a tal fine un apposito organismo».

Sottolinea poi la necessità di prevedere un obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda in tempo reale una formula esplicita di scuse nei casi di avvenuta violazione delle norme del codice di autoregolamentazione, nella quale sia spiegata la violazione e la norma posta a tutela del minore.

Infine ritiene che la Commissione infanzia debba assumere con chiarezza una posizione critica rispetto all'episodio che ha visto protagonista la giornalista Alda D'Eusanio ed un minore ospite della trasmissione *Al posto tuo*.

Il ministro Maurizio GASPARRI osserva che nel codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV è già prevista una disposizione che, come auspicato dal deputato Valpiana, sanziona le violazioni di norme da esso previste. Rileva inoltre che l'espressione «in tempo reale» non appare la più idonea se riferita ai tempi della comunicazione, anche in considerazione del fatto che l'irrogazione delle sanzioni previste dal codice di autoregolamentazione da parte del Comitato di applicazione del codice stesso richiede un certo tempo, per quanto breve.

Il deputato Alessandro DE FRANCISCIS (MARGH-U), al fine di assicurare una idonea garanzia ai cittadini utenti giudica necessario sostituire, al punto 3), le parole «eventualmente istituendo a tal fine un apposito organismo» con le seguenti «istituendo presso il Consiglio nazionale degli utenti un apposito organismo».

Quanto al punto 4), ritiene indispensabile prevedere un impegno del Governo ad intervenire affinchè le campagne di sensibilizzazione ed i programmi educativi ai linguaggi mediatici siano effettuate in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte, per evitare che tali programmi vengano trasmessi in ore notturne o nelle quali i più giovani sono a scuola.

Per quanto riguarda il punto 5), ritiene opportuno richiedere l'intervento del Governo affinchè vengano incentivate la produzione e la trasmissione non solo di programmi specificatamente destinati all'infanzia o di film di animazione, ma anche di programmi ed opere adatti all'infanzia e di quelli destinati alla visione familiare, stabilendo a tal fine specifiche sottoquote delle quote che, a norma della legge n. 122 del 1998, la generalità delle emittenti e la RAI, sui proventi del canone, devono già destinare alla produzione e programmazione di produzioni europee e di altre produzioni.

Per quanto concerne il punto 6), giudica indispensabile che venga promosso non solo il coordinamento ma anche l'attuazione del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, non ancora posto in essere nonostante siano trascorsi cinque anni dalla sua previsione legislativa.

Per quanto riguarda il punto 8), appare opportuno prevedere che anche il Consiglio nazionale degli utenti possa richiedere preventive informazioni e chiarimenti sulla programmazione futura di ogni emittente, per consentire al Consiglio stesso di svolgere appieno le sue funzioni a tutela dei diritti dei cittadini e dei minori.

Quanto al punto 9), ritiene che la relazione presentata annualmente dal Governo al Parlamento dovrebbe riguardare anche l'attività di vigilanza svolta per verificare il mantenimento dal parte della RAI degli impegni assunti nel contratto di servizio per il miglioramento dell'offerta e dei livelli qualitativi per i minori e le famiglie.

Infine giudica opportuno prevedere un impegno del Governo a promuovere l'istituzione presso il Consiglio nazionale degli utenti di un osservatorio sulla TV e la generalità degli audiovisivi in tutte le fasi di produzione, distribuzione e fruizione dei prodotti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* nel condividere la sostanza delle osservazioni del deputato De Franciscis, osserva che la previsione di sottoquote di risorse da destinare alla produzione e trasmissione di programmi e opere adatti all'infanzia e alla visione familiare potrebbe essere contenuta in un emendamento da sottoporre alle Commissioni competenti della Camera e del Senato nell'ambito dell'esame della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo.

Ritiene inopportuno attribuire al Consiglio nazionale degli utenti compiti eccessivi, onde evitare il rischio di compromettere il delicato equilibrio faticosamente individuato tra gli organi competenti a sovrintendere alla qualità dei programmi destinati ai bambini.

Il ministro Maurizio GASPARRI osserva anzitutto, quanto al punto 9), che il contratto di servizio prevede organi deputati ad effettuare il controllo dell'osservanza da parte della RAI degli impegni assunti nel contratto stesso e che il Governo si ritiene già impegnato a riferire al Parlamento anche sotto tale aspetto, pur senza avere riserve rispetto ad una esplicita previsione in tal senso nella risoluzione in discussione. Quanto all'istituzione presso il Consiglio nazionale degli utenti di un osservatorio sulla TV, sottolinea il rischio che all'attribuzione formale di compiti ulteriori a tale organismo non corrisponda un effettivo esercizio degli stessi, soprattutto in considerazione delle difficoltà organizzative che potrebbero derivare da tale attribuzione. Rileva peraltro che nel Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione è già prevista la presenza di cinque membri del Consiglio nazionale degli utenti.

Per quanto riguarda il punto 2) della proposta di risoluzione, ritiene che la sede più opportuna per prevedere l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati a rispettare il codice di autoregolamentazione

sia il disegno di legge recante la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, in corso di esame da parte del Parlamento. Giudica tuttavia opportuno che tale riferimento sia contenuto anche nel documento di indirizzo che la Commissione per l'infanzia di appresta a varare, ad ulteriore sostegno dell'iniziativa governativa.

Quanto al punto 5), ritiene opportuno sostituire le parole «idonei incentivi» con un riferimento a maggiori risorse, in quanto tali incentivi potrebbero configurarsi come aiuti di Stato alle imprese e come tali censurati in sede comunitaria; conferma peraltro la disponibilità del Governo a destinare maggiori risorse allo scopo indicato nello stesso punto 5).

In conclusione, il Governo esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria con la modifica da ultimo illustrata.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN), nel preannunciare il suo voto favorevole sul testo della risoluzione, sottolinea l'opportunità che gli organi di stampa, adottando una simbologia congrua, forniscano un'indicazione circa la classificazione delle opere rivolte ai minori o alla visione familiare di cui al punto 3) della risoluzione stessa. Quanto al punto 8), ritiene sia preferibile limitarsi a prevedere che in ogni emittente televisiva sia individuata una figura responsabile della programmazione televisiva per i minori, senza precisare la sua natura professionale, a causa della difficoltà di pervenire ad una corretta identificazione di quest'ultima.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (Mar-DL-U), preannunciando il suo voto favorevole sul testo della risoluzione come riformulato, richiama l'opportunità di prevedere, al punto 7), che alcune trasmissioni rientranti nell'informazione rivolta specificatamente ai minori contemplino una traduzione nella lingua dei segni per consentire anche ai bambini minorati uditivi di fruire di tali programmi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* concorda con la proposta del senatore Montagnino, ribadendo l'opportunità di prevedere una finestra sull'informazione, una modalità nuova che consenta ai minori di ricevere un'informazione commentata e commisurata alle loro caratteristiche e che risulta attualmente assente nelle programmazioni, fatta eccezione per una trasmissione in onda nel pomeriggio su RAI TRE, in un orario in cui peraltro i minori possono ancora trovarsi a scuola.

Il deputato Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-UDEUR-PpE) preannuncia il suo voto favorevole sul testo della risoluzione come riformulato.

Il senatore Flavio TREDESE (FI), nel preannunciare voto favorevole a nome del suo gruppo sul testo della risoluzione risultante dal dibattito testè svolto, esprime soddisfazione per l'unanime consenso che esso ha fatto registrare.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* pone in votazione la proposta di risoluzione come riformulata a seguito del dibattito svolto *(vedi allegato).*

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* esprime soddisfazione per l'approvazione unanime della risoluzione e ringrazia il ministro per la costante disponibilità al confronto parlamentare dimostrata.

La seduta termina alle ore 15,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del presidente sul Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004

Comunicazioni del presidente sul programma dei gruppi di lavoro in materia di sanità per l'infanzia

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,20.

ALLEGATO

Risoluzioni n. 7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani Procaccini ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani Procaccini ed altri; 7-00175 Valpiana: In materia di rapporto tra TV e minori

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

(8-00036)

BURANI PROCACCINI, CASTELLANI, DE FRANCISCIS, FASOLINO, GIACCO, MAZZUCA, MONTAGNINO, ROLLANDIN, ROTONDO, TREDESE, VALPIANA

La Commissione parlamentare per l'infanzia,

visti:

l'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

le direttive europee n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 e n. 97/36/CE del 30 giugno 1997 sull'esercizio delle attività televisive;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

la legge 30 aprile 1998, n. 122, «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

la legge 1º marzo 2002, n. 39, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001»;

il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2003-2005 firmato il 23 gennaio 2003, ed in particolare l'articolo 6 che prevede una specifica programmazione televisiva rivolta ai minori e l'articolo 31 relativo ai poteri di vigilanza e controllo;

il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002;

impegna il Governo:

1. a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione da sottoporre al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia;

2. a stabilire che le nuove norme in discussione in Parlamento prevedano che ogni convenzione, licenza, contratto di servizio o autorizzazione all'esercizio di attività televisive contengano uno specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e prevedano l'obbligo dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati, a rispettare il Codice di autoregolamentazione «Tv e minori», sottoscritto il 29 novembre 2002, la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione pubblicitaria, fermo restando il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

3. ad attivarsi affinchè sia attuata una classificazione delle opere specificamente rivolte ai minori, di quelle adatte all'infanzia o all'adolescenza e di quelle adatte alla visione familiare, con l'obbligo di informare preventivamente i telespettatori di come l'opera messa in onda sia stata classificata;

4. ad effettuare, a cura delle amministrazioni coinvolte, campagne di sensibilizzazione ed educative, anche televisive, in ore di buon ascolto per ogni categoria alla quale sono rivolte, destinate ai minori, agli educatori, ai genitori e agli operatori televisivi, finalizzate all'educazione ai linguaggi mediatici, alla crescita delle capacità critiche e all'utilizzazione intelligente e responsabile dei mezzi audiovisivi e multimediali, nonchè volte a promuovere un uso creativo ed alternativo del tempo libero, e favorendo altresì nella scuola iniziative aventi le stesse finalità, anche attraverso l'aggiornamento del corpo docente e promuovendo attività di adeguamento ed educazione alla comunicazione dei più giovani, dei genitori e degli educatori, con particolare attenzione all'uso delle lingue minoritarie;

5. ad attivarsi affinchè siano destinate maggiori risorse per incrementare la quota di produzione nazionale ed europea di cartoni animati di qualità, di programmi specificamente destinati ai minori e di quelli adatti all'infanzia e all'adolescenza, anche attraverso l'utilizzo di pubblicità prodotte da imprese che, facendo salve le norme a tutela dell'infanzia, si impegnino ad azioni positive, a favore dei minori, debitamente comprovate, adottando altresì iniziative di legge affinchè, nell'ambito delle quote da destinare, a norma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, alle produzioni europee, almeno il 10% sia riservato a programmi specificamente rivolti ai minori ovvero adatti all'infanzia e all'adolescenza;

6. a promuovere il coordinamento e verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;

7. ad assicurare la realizzazione, nell'ambito dei programmi di intrattenimento e di formazione di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'ar-

ticolo 6 del Contratto di servizio, spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, da trasmettere anche in lingua dei segni, preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio, prevedendo altresì una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

8. ad attivarsi affinchè sia prevista l'istituzione, in ogni emittente televisiva, di una figura responsabile della programmazione televisiva rivolta ai minori, alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rivolgersi per la richiesta di chiarimenti e l'assunzione di informazioni relative alla programmazione;

9. a trasmettere annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della normativa vigente in materia di tutela della dignità e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e sul rispetto delle vigenti disposizioni di legge da parte dei concessionari, licenziatari e soggetti autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive nonchè sull'attività di vigilanza svolta;

10. ad attivarsi affinchè sia effettivo l'obbligo accessorio per le emittenti televisive di mandare in onda una formula esplicita di scuse, nella quale siano spiegate la violazione e la norma posta a tutela del minore, nei casi di avvenuta violazione delle norme del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv firmato il 29 novembre 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,50.

Presidenza del presidente
Enzo TRANTINO

indi del Vice Presidente
Guido CALVI

La seduta inizia alle ore 14.

COMMISSIONE PLENARIA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato, nella riunione odierna, che la Commissione possa avvalersi, quale ulteriore collaboratore a tempo pieno, del magistrato dottor Pasquale Principato e, quali ulteriori collaboratori a tempo parziale, del magistrato dottoressa Francesca Nanni, dell'ambasciatore a riposo dottor Antonio Napolitano, del generale della Guardia di finanza Michele Adinolfi, dell'avvocato Rosario Di Legami e dell'avvocato Alessandro Delfa.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione, in data 5 febbraio 2003, ha acquisito dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino il seguente atto segreto:

copia della integrazione della richiesta di assistenza giudiziaria inviata al *Serious Fraud Office* del Regno Unito.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che, in base al vigente programma dei lavori, la Commissione, dopo la seduta odierna, sarà nuovamente convocata mercoledì 19 febbraio 2003, a partire dalle ore 14, per lo svolgimento dell'audizione del senatore Francesco Cossiga, per il confronto tra l'ambasciatore Federico Di Roberto, già direttore della direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri, e il professor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia, e per lo svolgimento dell'audizione del dottor Tebrio Rosati, dirigente di Telecom Italia.

Resta confermato il calendario dei lavori della Commissione per le sedute del 26 febbraio e del 5 marzo 2003, già comunicato alla Commissione nella seduta del 5 febbraio 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, inoltre, che, nella riunione odierna, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, ad integrazione del vigente programma dei lavori, sull'opportunità che la Commissione proceda anche, nel corso del mese di marzo 2003, tenendo conto delle disponibilità degli interessati, alle audizioni dell'onorevole Gaetano Rasi, rappresentante *pro tempore* del Ministero delle poste e telecomunicazioni nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia, dell'ingegner Maurizio Tucci, già dirigente del gruppo Ericsson, e del dottor Ferdinando Brunelli, già dirigente della SIRTI.

Si riserva di comunicare successivamente le eventuali variazioni al programma dei lavori della Commissione che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze organizzative o per tener conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Audizione della dottoressa Maria Bice Barborini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede preliminarmente alla dottoressa Barborini se intenda chiedere alla Commissione di procedere in seduta segreta, considerato che l'audizione verterà su profili inerenti a un procedimento penale in fase di indagini preliminari.

Maria Bice BARBORINI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma*, chiede di procedere in seduta segreta.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone, pertanto, che il seguito dell'audizione abbia luogo in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, nella seduta del 19 febbraio 2003, sottoporrà alla Commissione la valutazione circa le modalità procedurali con le quali potrà essere nuovamente ascoltato l'avvocato Paoletti, tenendo conto che la dottoressa Barborini ha dichiarato oggi di non poter escludere che vi siano connessioni tra la sua indagine e l'inchiesta della Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Barborini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Cesare Geronzi, presidente di Capitalia
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Alfredo VITO (FI) e del senatore Maurizio EUFEMI (UDC) risponde Cesare GERONZI, *presidente di Capitalia.*

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Geronzi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Seguito dell'audizione dell'ingegner Giancarlo Spasiano, già responsabile dell'unità *International Operations* di Telecom Italia
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che l'audizione dell'ingegner Spasiano è iniziata nella seduta del 14 gennaio 2003 e che sono ancora iscritti a parlare il senatore Consolo e l'onorevole Taormina.

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Carlo TAORMINA (FI) e Alfredo VITO (FI) e dei senatori Giuseppe CONSOLO (AN) e Maurizio EUFEMI (UDC) risponde Giancarlo SPASIANO, *già responsabile dell'unità* International Operations *di Telecom Italia.*

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Spasiano, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il PRESIDENTE svolge alcune precisazioni in merito ad un suo intervento svolto nella seduta precedente e ripreso nelle dichiarazioni rese alla stampa da un componente della Commissione alla stampa.

Sulle comunicazioni del Presidente prende la parola il deputato BIELLI il quale chiede che la questione – che investe delicati profili di tutela della riservatezza degli atti acquisiti dalla Commissione – sia affrontata in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione della dottoressa Maria Vozzi

La Commissione procede al seguito dell'audizione della dottoressa Vozzi, iniziata nella seduta del 4 febbraio e proseguita nella seduta dell'11 febbraio 2003.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Vozzi per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande i deputati FRAGALÀ, DUILIO e PAPINI, i senatori ANDREOTTI, DATO e LAURO e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati la dottoressa VOZZI.

(Nel corso dell'audizione ha luogo un passaggio in seduta segreta).

Il PRESIDENTE dà quindi lettura di una lettera inviata dal generale Siracusa in data 11 febbraio 2003, nella quale sono formulate alcune precisazioni in merito alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'audizione svoltasi nelle sedute del 23 e 24 ottobre e del 5 novembre 2002.

Dopo aver ringraziato la dottoressa Vozzi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione e sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,32).

Audizione del generale Luigi Emilio Masina

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Masina per la disponibilità a corrispondere alle esigenze conoscitive della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Il generale MASINA dà lettura di una relazione sul ruolo da lui svolto nella gestione della pratica denominata «Operazione Impedian».

A seguito della disponibilità fornita dal generale Masina, il PRESIDENTE dispone l'acquisizione agli atti della Commissione della relazione di cui è stata data lettura.

Prendono quindi ripetutamente parola per porre domande il deputato FRAGALÀ e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il generale MASINA.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta).

Dopo interventi sull'ordine dei lavori del deputato BIELLI e del senatore ANDREOTTI, il PRESIDENTE, in considerazione di concomitanti impegni parlamentari e constatato l'accordo della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione a martedì 18 febbraio 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 17,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

110ª seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1996) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il relatore MALAN dà conto del provvedimento in titolo richiamandosi alle considerazioni già esposte in sede di verifica dei presupposti costituzionali e descrivendo, in particolare, le modificazioni apportate dalla Camera al testo del decreto-legge n. 282 del 2002.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo condizionato alla soppressione dell'articolo 5-*ter*. Il comma 1 del suddetto articolo abroga infatti con effetto retroattivo disposizioni, già entrate in vigore, previste dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) che consentono di sanare violazioni in materia di imposta unica sulle scommesse. Benché l'adozione di norme con effetto retroattivo non sia espressamente preclusa dalla Costituzione – salvo che in campo penale, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione – la giurisprudenza costituzionale ha infatti stabilito la condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano

della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti tra i quali figura il legittimo affidamento del cittadino. Tale affidamento verrebbe ulteriormente pregiudicato dal secondo periodo del medesimo comma 1, che prevede – peraltro con una formulazione che presenta elementi di eccessiva indeterminatezza – che le somme già versate, in esecuzione delle norme abrogate, possano essere trattenute dall'amministrazione finanziaria anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo. Anche il comma 2 dell'articolo 5-*ter* reca disposizioni che potrebbero pregiudicare il legittimo affidamento dei soggetti interessati escludendoli, con effetto retroattivo, dalla possibilità di definire eventuali accertamenti, inviti al contraddittorio o processi verbali di constatazione, già prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 289 del 2002. Rileva altresì che, ai profili di disparità di trattamento, si aggiungono elementi di possibile non omogeneità con i contenuti del decreto-legge.

Osserva, inoltre, che in relazione al comma 1-*bis* dell'articolo 3 appare opportuno verificare la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di conti delle società.

Il senatore BOSCETTO chiede chiarimenti sulle osservazioni del relatore.

Il relatore MALAN precisa che le suddette disposizioni di cui all'articolo 5-*ter* potrebbero anche comportare, indirettamente, una violazione del citato articolo 25 della Costituzione, nel caso in cui i comportamenti posti in atto in adempimento delle norme abrogate dovessero venire a costituire atti di autodenuncia di comportamenti illeciti.

Il presidente PASTORE e il senatore FALCIER convengono con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere non ostativo condizionato, nei termini emersi nel dibattito.

(784) ***CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V di Roma»***

(1140) ***BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V di Roma»***

(Parere alla 7ª Commissione. Esame del testo unificato proposto dalla Commissione. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE, dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione di merito in sede deliberante, propone di ribadire il parere non ostativo formulato il 15 ottobre 2002 sul testo esaminato dalla 7ª Commissione in sede referente.

Concorda la Sottocommissione.

(1791) ***Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 gennaio 2003.

Il relatore FALCIER ricorda che nella precedente seduta ha illustrato il disegno di legge in titolo sul cui testo, nel corso del dibattito, sono emersi taluni rilievi. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 3, al fine di prevedere che i parametri di riferimento, volti a garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e ad evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, siano definiti – considerando che la materia rientra nella sfera di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *e)* e che, pertanto, non vi si applica la preclusione del rinvio alla fonte regolamentare statale, di cui all'articolo 117, comma sesto, della Costituzione – con atto normativo statale adottato d'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni.

Il relatore propone altresì di formulare un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al suddetto disegno di legge.

La Sottocommissione conviene quindi con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

158ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16.

(1152) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000***
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta della ratifica di una Convenzione con la Santa Sede in materia di previdenza e di protezione sociale. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica, nel quantificare l'onere (stimato in 8.277.000 euro per il 2002, in progressivo aumento fino a raggiungere 20.818.000 euro nel 2011) si limita a indicare alcuni parametri utilizzati per la determinazione del numero dei beneficiari e della misura delle prestazioni, senza specificare puntualmente gli effetti associati a ogni singola disposizione. In particolare, non è chiaro a cosa di riferisca la tabella riepilogativa degli oneri nella colonna denominata «Saldo ulteriori effetti finanziari», che rappresenta la quota più significativa dell'onere. Occorrerebbe pertanto verificare se gli effetti derivanti dalle seguenti disposizioni della Convenzione sono stati considerati per la determinazione dell'onere finale: l'articolo 9, comma 2, che rinvia ad un accordo amministrativo tra le parti contraenti la specifica individuazione dei soggetti beneficiari; l'articolo 11, comma 6, concernente la fattispecie di durata totale dei periodi di assicurazione inferiore all'anno; l'intero capitolo II del Titolo III (articoli 16-24), in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; l'articolo 27 in relazione al quale non è chiaro se si tratti dell'esclusione della doppia attribuzione di bene-

fici (prestazioni familiari) ovvero della traslazione dell'onere relativo dall'una all'altra parte contraente. Non è chiaro, infine, se la relazione tecnica – nello stimare l'onere derivante dalle deroghe alla normativa italiana sulle integrazioni al trattamento minimo, che prevede come criterio limitativo della concessione del beneficio un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni – abbia tenuto conto altresì della combinazione negativa degli effetti di tale deroga con i passaggi di iscrizione di regime pensionistico stabiliti dalla Convenzione. Appare comunque necessario aggiornare la decorrenza dell'onere ed il riferimento al bilancio triennale, dovendosi peraltro verificare – attraverso l'acquisizione di un aggiornamento degli elementi informativi, anche eventualmente chiedendo la predisposizione di una nuova relazione tecnica – se non si siano determinate variazioni sul prevedibile andamento pluriennale dell'onere (a partire dal primo anno), per effetto della modifica di parametri (in particolare l'età anagrafica dei beneficiari) presi in considerazione dalla originaria relazione tecnica. Andrebbero anche fornite indicazioni circa l'onere a regime che, per effetto dello slittamento di un anno, dovrebbe essere quello riferito al 2012, esercizio che, tuttavia, non era stato preso in considerazione dalla originaria relazione tecnica. Da ultimo, sembrerebbe necessario introdurre un'apposita clausola di salvaguardia, ai sensi della legge n. 246 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002.

Il sottosegretario VEGAS, preso atto dei rilievi formulati dal relatore, chiede di disporre del tempo necessario per svolgere i necessari approfondimenti.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(784) ***CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma***

(1140) ***BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA osserva che si tratta del testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge n. 784 e n. 1140, concernenti disposizioni relative all'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma. Per quanto di competenza, segnala che all'articolo 3, comma 2, andrebbe più correttamente fatto riferimento alla legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Il sottosegretario VEGAS, nell'esprimere l'avviso contrario del Governo sul provvedimento in esame, evidenzia, in primo luogo, che esso presenta profili contrari all'orientamento governativo in materia di contributi ad enti ed associazioni, in quanto pone un vincolo di destinazione in

relazione ad una parte delle risorse iscritte nel fondo «contributi ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. In ogni caso, rileva che nell'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono risorse da destinare allo scopo, segnalando che – trattandosi di un utilizzo in difformità – sarebbe opportuno che la Commissione esprimesse, sul merito, una valutazione contraria.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver segnalato che il testo dell'articolo 3 proposto dalla Commissione di merito consegue all'approvazione di un emendamento sul quale la 5ª Commissione aveva espresso un parere non ostativo e che, pertanto, le necessarie risorse dell'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze sono state già oggetto di prenotazione, propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare approfonditamente le questioni sollevate dal sottosegretario Vegas.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

I N D U S T R I A (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2003

32ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

(1996) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(4ª - Difesa)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).

– MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto (550).

– Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).

– COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta (1598).

– LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (1604).

– VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (1647).

– RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (ar-

ticoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (1702).

– PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1748).

– Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (1819).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri).*

II. Esame dei disegni di legge:

– GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).

– IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).

– GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).

– CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).

– BETTAMIO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (1539).

– Modifiche agli articoli 83, 84, e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sanza ed altri; Fontana; Fontana)*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis*, 98-*bis*, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).

– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).

– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913)

– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame del documento:

– MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc.* XXII, n. 13)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).

– PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

– BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).

– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

– VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).

– SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).

– GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).

– GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).

– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).

– FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).

– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).

– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).

– MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).

– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).

– MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).

– FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).

– FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).

– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).

– COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali. (1259).

– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).

– COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

– IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).

– CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).

– FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).

– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).

– CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).

– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).

– CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).

– CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

– CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).

– PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

– BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).

– e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.

– MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).

– MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).

– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).

– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).

– CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

– CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).

– MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n.320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).

– GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

– MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).

– MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) *(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).*

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri).*

– GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).

– IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (1056).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei princìpi fondamentali in materia (1026).

– ACCIARINI ed altri. – Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti (1467)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– VALDITARA ed altri. – Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sugli ordinamenti didattici universitari (1735).

– GABURRO. – Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sulla qualificazione dei corsi universitari (1960).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202)

– BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).

– BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).

– BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (564).

– MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).

– MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).

– COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).

– TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).

– Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 169).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti dell'Associazione fra le casse di risparmio italiane (ACRI).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).

– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri).*

– EUFEMI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).

– TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).

– DE PETRIS e TURRONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).

– PICCIONI. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).

– BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).

– RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).

– ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini sulle iniziative e le azioni promosse dal Governo per il 2003, anno europeo delle persone con disabilità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).

– MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).

– BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).

– CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).

– FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

– RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).

– GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).

– e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).

– TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita (112).

– ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni (197).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).

– CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).

– RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita (1264).

– TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita(1313)

– Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).*

– Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).

– D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).

– TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della salute (n. 170).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 15,30

Quinto Comitato sul racket e l'usura della commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

– Audizione del prefetto Gennaro Monaco, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

– Audizione del commissario straordinario dell'INPS, avvocato Gian Paolo Sassi, del vice commissario straordinario, dottor Giancarlo Filocamo, e del direttore generale f.f. dell'INPS, dottor Antonio Prauscello.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 13 febbraio 2003, ore 13,30

– Audizione del presidente della provincia di Napoli, Amato Lamberti.

– Audizione del sindaco di Acerra, Michelangelo Riemma.

– Audizione dei rappresentanti dei comitati cittadini di Acerra.

– Audizione del presidente della provincia di Caserta, Riccardo Ventre.

– Audizione del sindaco di Santa Maria La Fossa, Bartolomeo Abbate.

– Audizione dell'amministratore delegato della Fibe, Armando Cattaneo.

– Audizione del commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, Antonio Bassolino.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15